Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/istituzionididir0000unse

ISTITUZIONI

DI

DIRITTO CANONICO

COMPARATO CON I CODICI DEL REGNO D' ITALIA

Con le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico

E

CON LA GIURISPRUDENZA NUOVISSIMA

PEL

PROF. SERAFINO DE SANTI

Canonico Teologo della Cattedrale di Vallo Lucano

Dottore in Giurisprudenza Canonico-Civile

ALMA COLLEGE
348.704
LIBRARY
Alma, California

Seconda Edizione

Volume Secondo

SALERNO

Stabilimento Tipografico Nazionale

1902

23451

Proprietá Letteraria

Con permissione Ecclesiastica

LIBRO TERZO

" De Personis Ecclesiasticis „ — Dei diritti e doveri in ispecie dei singoli membri.

CAPITOLO I.

Del Romano Pontefice e dei suoi Diritti in genere.

Molte fra le prerogative del Romano Pontefice vengono studiate in Teologia, epperò noi che facciamo scuola di diritto, le supponiamo soltanto. Così alla Teologia Dommatica appartiene lo studio dell' istituzione divina del Primato, la perpetuità, i diritti del medesimo (Ballerini) non solo per S. Pietro ma eziandio pei suoi successori. Di più appartiene alla Teologia esaminare le definizioni dei Concilii, specie del Fiorentino e del Vaticano intorno alla estensione ed all'esercizio illimitato dei suddetti diritti del Primato Ponteficio. Come pure appartiene alla Teologia e al diritto Canonico insieme stabilire quali sieno gli obbietti a cui singolarmente si estendono così fatti poteri e ciò, per la parte nostra, noi già l' abbiamo fatto parlando dei canoni di fede, morale e disciplina. Qui parlando dei poteri del Sommo Pontefice in diritto privato ecclesiastico senza apologia e confutazione di avversarii, noi suggeriamo anzitutto alcune formule, le quali comprendono tutti i diritti medesimi e nel tempo stesso danno molta brevità: 1.° eccettuato il diritto divino, nel quale, il Papa tiene soltanto un potere d' interpretazione, ogni altro diritto sottostà al primato Pontificio: per conseguenza il Papa è al di sopra dei Canoni, e di ogni altra legge ecclesiastica e tutto può nella Chiesa. Anzi nel dubbio se qualche cosa appartenga o no al potere del Papa bisogna essere favorevoli anzi che contrarii alla sentenza — 2.° il magistero infallibile del Pontefice in materia di fede e di morale e di ciò che

all' una ed all' altra necessariamente si congiunge, non solo è un fatto indiscutibile, ma è un bisogno per l' unità della Chiesa al quale G. C. non poteva mancare — 3.° Per le stesse ragioni al Papa spetta come capo della Chiesa medesima, sia intorno all'attuazione e allo svolgimento della gerarchia Ecclesiastica, sia intorno al culto, sia intorno all' approvazione degli Ordini regolari, sia intorno a qualunque dispensa delle leggi sancite — 4.° L' erezione di nuovi sede vescovili, metropolitane e Patriarcali, lo stabilimento della gerarchia ecclesiastica nelle regioni che ne fossero prive, la creazione, la traslazione dei Vescovi e la deposizione dei medesimi; la riserva dei benefizii, l' esenzione dalla giurisdizione inferiore, le relazioni sullo stato delle Diocesi, tuttò questo è conseguenza spontanea giusta il citato Concilio Vaticano del pieno potere del Romano Pontefice « *In omnes et singulos fideles et in omnes et singulos pastores.* — 5.° Dell' istesso primato è conseguenza ricevere appello da qualunque giudizio di prelati inferiori, e la riserva abituale delle cause cosidette maggiori dando in qnello e in queste sentenza definitiva. — 6.° Appartiene al Papa convocare, celebrare, e confermare i Concilii eucumenici, sino al punto che nei Concilii medesimi niente possa legittimamente stabilirsi senza l' intervento dell' autorità Pontificia. — 7.° Ha piena ed indipendente facoltà di far leggi per tutta la Chiesa circa la disciplina. Queste leggi obbligano tutti i fedeli. — 8.° Ha potestà di giudicare tutte le concontroversie che o sulla fede o circa l' esecuzione delle leggi possono nascere. — 9.° In questo diritto è compreso quello di proibire i libri contrarii alla fede ed ai costumi, alle prerogative della Chiesa; come pure il dispensare le leggi ed anche abrogarle, trattandosi di leggi disciplinari e di sorgente ecclesiastica. — 10.° Ha la potestà di punire i delinquenti con le censure ecclesiastiche e specialmente colla scomunica e coll' anatema i rei di più gravi ed enormi delitti. Questa potestà è fondata sul potere delle chiavi: *Ciò che legherai sarà* ecc., Paolo ne fece uso coll'incestuoso di Corinto. — 11.° Niuna volontà della Chiesa può stabilire cose opposte alla volontà del Papa, nè alle sue leggi. Al contrario, egli, almeno col tacito consentimento, dà forza agli statuti ecclesiastici inferiori.—12.° Sebbene per divina istituzione, debba generalmente parlando, governare le singole parti della Chiesa per mezzo dei Vescovi, come pastori ordinarii; può però, come Vescovo universale, avente eminente ordinaria pastorale autorità, per o-

gni dove esercitarla o per sè o per legati speciali in qualche Diocesi, se ciò sia per essere utile e necessario. — 13.° E' proprio del Papa dare la missione ai pastori subalterni, conferendo loro la Canonica istituzione, ed è però che può restringere, ampliare, sospendere, togliere la giurisdizione, trasferirli da una sede ad un' altra, accettare e convalidare le rinunzie dei Vescovadi e simili. — 14.° Ha piena, libera, indipendente disposizione di tutto ciò che appartiene alla Chiesa, ai beni, beneficii e cose simili. Può però distribuirli, unirli, dividerli o riservare a sè una porzione di tali beni per disporne e darli a chi egli crede, secondo il fine e le regole del diritto. — 15.° Può spedire legati o Vicarii da per tutto. Può restingere la giurisdizione anche nel foro interno, riservando a sè solo l' assoluzione di alcuni delitti. Può concedere esenzioni ed immunità. — 16.° Da ultimo le decretali posteriori in conformità degli esposti diritti, e per meglio mantenere l' uniformità ed unità della Chiesa, hanno disposto che talune cose che prima facevano i Vescovi fossero riservate al Papa, come a ragione d' esempio il concedere indulgenza plenaria.

Il Primato Pontificio con i suddetti suoi diritti non esclude che il Papa possa tenere e tenga il governo ordinario della Diocesi di Roma, dal momento che per divino consiglio, S. Pietro, di cui il Papa è successore, scelse Roma quale sua sede. Infatti il Papa primieramene tratta e dirige tutti gli affari della Diocesi Romana, e come ogni altro Vescovo ordinario, cominciando dal Sinodo Diocesano, dalla visita pastorale, fino agli editti di affari più minuti che possano riguardare un Vescovo. Nullameno, poichè gli affari molteplici della Chiesa universale e il supremo fastigio del Pontificato non permettono al Papa di adempiere personalmente tutti i singoli diritti e i doveri episcopali, fu necessario che il Papa amministri la Diocesi Romana per mezzo di un Cardinal Vicario il quale per conseguenza è molto più di ogni altro Vicario generale degli altri Vescovi.

Al Cardinale Vicario si aggiunge un vice gerente che quasi quasi potrebbe parere il Vicario generale del Vescovo e finalmente all' uno ed all' altro presta molto aiuto la congregazione speciale della detta visita apostolica.

Però vi è sempre gran differenza tra il potere episcopale del Papa e quello degli altri Vescovi Ordinarii, e la differenza speciale consiste in ciò che il Papa, come Vescovo, non è soggetto ai decreti

delle congregazioni Romane, ai quali ogni Vescovo è soggetto nella propria Diocesi.

2.° Di più, poichè chi possiede il massimo', possiede eminentemente tutto ciò che nel medesimo si contiene, ne segue che il Papa godendo in proporzioni così elevate il potere episcopale, deve goderne senza quella dipendenza gerarchica, da cui son legati tra loro i singoli Vescovi. Perciò il Papa deve avere non solo il potere episcopale ma anche l' Arcivescovile e il Metropolitano, il Primaziale e il Patriarcale. Difatti il Papa è Patriarca d' Occidente, titolo che ebbe fin dal principio della Chiesa, mentre che quello del Patriarca d' Oriente gli fu devoluto, quando i Greci si scissero dalla Chiesa latina, e come Patriarca il Papa tiene soggetti i Patriarchi minori, i Primati ecc.

3.° Dippiù il Papa è Primate d' Italia — Sono belle le parole di S. Gregorio Magno che sin dai tempi suoi ricorda questo diritto Pontificio sul proposito della elezione di Costanzo a metropolita di Milano in luogo di Lorenzo. Infatti giacchè il Papa per questo Ufficio di Primate teneva cura speciale delle sedi metropolitane a lui soggetto la storia ci dice che egli abbia con molto zelo esercitato il diritto non solo dì elezione del metropolita di Milano, cui fa allusione S. Gregorio, ma anche la consagrazione, finchè Pelagio Papa per la distanza dei luoghi e d' altre difficoltà non credette dispensare da questa seconda parte il suddetto metropolita di Milano e quello dell' Aquila.

4.° Finalmente il Papa è Metropolitano ed Arcivescovo della Provincia Romana, al cui bene provvede col Concilio Provinciale e con gli altri atti gerarchici a cui sottostanno i Vescovi suffraganei. Gli scrittori non convengono sui limiti e le varie estensioni di questa Provincia Romana, ecclesiastica, specialmente nei tempi antichi, noi la tralasciamo come quistione storica.

Da questi illimitati poteri sulla Chiesa universale e sulle Chiese particolari, nascono i titoli singolari ond' è decorato il Papa, cioè: Pontefice massimo o Sommo; Beatissimo e Santissimo Padre: Vicario di G. C. e anche di Dio, ai quali titoli corrispondono insegne straordinarie. La Tiara o il triregno, il bastone non ricurvo, il pallio sempre e dovunque gli piaccia di portarlo, finalmente da parte dei fedeli il bacio del piede, che mentre indica il più grande atto di soggezione, suppone in chi lo riceve la più grande potenza.

CAPITOLO II.

Dei diritti in specie del romano pontefice.

§ 1.°

Si combatte una strana idea del Febronio sulla partizione dei diritti papali.

Giova dapprima combattere una strana idea del Febronio, abbracciata poi come un pronunziato giuridico da' pubblicisti della scuola critica moderna. Il Febronio a restringere la potestà pontificia nei più brevi confini possibili, insegnò che i diritti papali sono di diversa natura: alcuni *proprii* e *sostanziali*, ossia derivanti dalla natura stessa del Primato, altri *avventizii* ed *accidentali*, cioè aggiudicati alla Sede Romana per concessione della Chiesa, o per usurpazione fattane dagli stessi Pontefici, con grave ingiuria dei Metropolitani, e dai Concilii Provinciali, che ne erano dapprima i leggittimi possessori.

Ma questa distinzione foggiata dal Febronio è assurda. Da qual sorgente invero promanarono i diritti dei Metropoliti e de' Concilii Provinciali, di cui si mostra così tenero ed appassionato il Febronio? Certamente provennero dal Diritto Ecclesiastico, perchè nulla vi è stabilito nella Bibbia, che accenni o alla designazione delle Provincie o alla maggior dignità e giurisdizione dei Metropolitani sugli stessi Vescovi. Ma le leggi generali del Diritto Ecclesiastico derivano dalla Sede Romana, che ha la pienezza della giurisdizione dei Metropolitani da quella stessa fonte, che un tempo glieli concesse, valendo anche qui il noto giuridico: *unaquaeque res per easdem causas, per quas nascitur, per easdem dissolvitur*. Quello poi che afferma il Febronio che cioè i diritti avventizii si aggiudicano ai Romani Pontefici per delegazione della Chiesa è un assurdo, perchè, se ciò fosse vero, seguirebbe che il Pontefice non da Cristo, ma dalla Chiesa, avrebbe ricevuto il Primato co' diritti annessi, il che è contrario alla fede come definì il Concilio Vaticano, quando condannò gli errori di Richer e de' moderni regalisti. Senza dire già la sentenza di Febronio è una finzione senza realtà perciocchè gli stessi Metropoliti e Concilii Pro-

vinciali non mai reclamarono allorchè i Pontefici si attribuirono, come vorrebbbero gli avversarii, l' uso di questi diritti detti avventizii, perchè era loro ben noto, che se godevano di quelle facoltà straordinarie non era per dritto proprio e nativo, ma per concessione fattane dal Sommo Pontefice, che poteva certamente rivocarla secondo le circostanze dei luoghi e dei tempi.

Nè i Metropolitani esercitavano questi diritti con piena indipendenza del Papa. Certo è che Siricio, Innocenzo, Zosimo ed altri Romani Pontefici, stabilirono i confini dell' autorità e giurisdizione dei Metropolitani, vuoi confermando le elezioni dei Vescovi da essi fatte, vuoi annullandole quando non si fossero osservati i sacri canoni, vuoi ricevendo gli appelli da' giudizii delle curie de' medesimi Metropoliti, e vuoi finalmente minacciando gravi pene contro i colpevoli. Questa superiorità adunque esercitatata dai Pontefici sulla giurisdizione dei Metropolitani era chiaro e lampante argomento, che da Roma aveano essi ricevuto quell' amplissimo potere che esercitavano. La distinzione perciò ideata dal Febronio sui diritti papali è falsa, temeraria ed assurda.

Escluso il falso sistema di Febronio, non ci resta che classificare secondo l'idea cattolica, i diritti del Papato, cioè la eminente potestà, conferita a Pietro divinamente, ed ordinata a bene comune e al durevole reggimento di tutta la Società cristiana di *Maestro*, di *Sovrano* e di *Supremo Sacerdote*. Egli come *Dottore universale* ebbe la missione di diffondere la vera fede nel mondo, sostenere la integrità del domma e della morale, regolare la disciplina, correggere gli abusi e ridurre a salute gli erranti. Come *Sovrano* ebbe il mandato di pascere e governare con episcopale giurisdizione tutto il gregge cattolico, e come *Supremo Sacerdote* ebbe il carico di rigenerare le genti a condurle a salvezza mercè l' amministrazione de' sacramenti e la dispensazione de' divini misteri. Questa potestà è trasferita nel Pontefice romano, e di qui scaturiscono come da tre copiose sorgenti quei diritti che formano i più preziosi gioielli della corona pontificale, e che noi prenderemo a svolgere colla maggior brevità e chiarezza possibile. Come *Maestro de' credenti*, il Papa ha il diritto di proibire i cattivi libri, di canonizzare i santi e di approvare gli ordini regolari. Come *Sovrano* ha il diritto di dispensare nelle leggi universali della Chiesa, di riservarsi le cause maggiori, e di ricevere gli appelli da tutto

l' orbe cattolico; infine, come *Supremo Sacerdote*, ha il diritto di creare e trasferire i Vescovi, di erigere, dividere o sopprimere le cattedre episcopali, di riservarsi l' assoluzione di alcuni delitti più atroci, e di ordinare la liturgia ecclesiastica. Tutto ciò noi vedremo partitamente ne' paragrafi seguenti.

§ 2.°

Del diritto del Papa di suprema legislazione, quindi di fare custodire o derogare alle leggi.

Egli è sovrano di tutta la Chiesa e perciò a lui compete il diritto di suprema legislazione, senza cui la vera e propria sovranità non esiste. Nel Papa si accentra tutta la potestà, che è nella Chiesa, come ha definito il Conc. di Firenze, *plena potestas tradita fuit.* Ma la Chiesa ha podestà di fare leggi, secondochè diffusamente provasi in altro luogo. (Questioni prelim. al L. 4° dei Giudizii). Dunque l' ha pure il Papa. Le Decretali sono un complesso sterminato di leggi fatte dai Papi e ricevute da tutta la cristianità, per chiudere la bocca a coloro che vorrebbero il Papa semplice esecutor delle leggi ecclesiastiche. Il Papa essendo stato costituito vero principe e sovrano su tuttti i credenti non può non avere il diritto di suprema legislazione. A che mai si ridurrebbe quella *plena potestas pascendi, regendi et gubernandi universam Ecclesiam* nel beato Pietro al Papa concessa, come si esprimeva il Concilio Ecumenico di Firenze, se il Papa non avesse il potere di far leggi obbligatorie per tutta la Chiesa? Quindi il Papa perciò ha pure il diritto di fare osservare i sacri canoni o derogarli.

E quanto all' osservanza dei canoni, ha diritto di esigerla anche con pene. Perchè il Primato di giurisdizione riesce infruttuoso, se gli manca il diritto di frenare i violatori. Papa Stefano tenne fermo contro i Ribattezzanti col suo *nihil innovetur;* Papa Agapito, tuttochè in esiglio, costrinse Antimo, invasore della Sede di Costantinopoli, a ritornare alla propria Sede di Trebisonda; Papa S. Leone ingiunse ai vescovi di Sicilia la pronta osservanza dei canoni, annullò il latrocinio di Efeso, fiaccò l'audacia di Dioscoro spalleggiato dall'Imperatore e strinse quest' ultimo a rimetterne la causa in campo. Altrettanto dicasi di altri Pontefici che spiegarono la più grande energia, mas-

sime in Oriente, contro i Cesari bizantini, contro i ribelli al Sinodo Calcedonese, contro gl' intrusi, i nestoriani, gli acaciani, eretici ed ambiziosi d'ogni fatta.

Rispetto alla deroga o dispensa da' sacri canoni, i Papi hanno diritto di accordarla, perchè *cuius est legem condere, ejus etiam est illius obbligationem remittere*, come porta il noto assioma. D' altronde il savio reggime spesso richiede che, per causa di necessità o di utilità, si dispensi dalla legge, fosse pur questa sancita da un Concilio Ecumenico. Del che, per tacer d'altro, abbiamo una testimonianza magnifica, come dice Natale Alessandro, nel Concilio Ecumenico VIII, i cui Padri scrissero ad Adriano II, pregandolo: 1.° a giudicare dei Lettori ordinati da Fozio, se li volesse per sempre rimossi dagli altri Ordini, secondo i canoni, o se volesse ammetterli per la necessità della Chiesa; 2.° a voler dispensare con Teodoro Metropolitano di Caria, che aveva defezionato alla parte di Fozio, astrettovi dalle sevizie, perchè potesse ritornare alla sua Sede; 3.° a promuovere all' episcopato Paolo Cartofilace, perdonandogli la defezione. Gli stessi Teologi gallicani *fatentur Summos Pontifices in omnibus etiam Conciliorum legibus jure dispensare* (Magnin. op. *Iur. Can. Instit.* T. 16. N. 4).

§ 3.°

Del diritto nel Papa di ordinare la Liturgia e di stabilire i giorni festivi di precetto.

Il Papa ha questo diritto per due ragioni: 1.ª Il culto esterno è l'espressione del domma ed è di spettanza del Papa. Dunque. — 2.ª Al Papa spetta mantenere l'unità della Chiesa. Ma questa unità esige uniformità anche nei riti, per non dare ansa all'errore, alla superstizione, allo screzio nei fedeli, ed ai nemici occasione di deridere la Chiesa. Dunque.

Queste ragioni provano non solo il diritto, *esclusivo* nel Papa. Epperò, se nei primi secoli i Vescovi e i Concilii provinciali variavano e ordinavano la Liturgia, ciò facevano, più che per diritto loro inerente, per condiscendenza del Papa; condiscendenza, che fu rivocata, quando la moltitudine e varietà dei riti e delle formole generò confusione e disordine. Perciò i R. Pontefici circa la Chiesa Orientale,

ne emendarono i Libri liturgici e ne prescrissero l'intera osservanza, proibendone sotto minaccia di pene gravissime ogni cambiamento, senza consultare la Sede Apostolica. — Quanto alla Chiesa di Occidente, in tutti i luoghi anche esenti dove si osserva il rito della Chiesa Romana, prescrissero il Breviario, il Messale, il Cerimoniale, il Martirologio e il Rituale Romano, da custodirsi così fedelmente che nulla vi si possa aggiungere, nulla detrarre. Neppure i Vescovi, senza licenza del Papa, possono aggiungere ai proprj calendarii alcun ufficio di Santi (Decis. S. Congreg. dei Riti 5 Apr. 1638); e molto meno sì i Vescovi che i Superiori Regolari possono mutare il Breviario o il Messale nelle loro Chiese ed Ordini, dove è la costumanza di servirsi del Messale e Breviario Romano, come rilevasi dalla Bolla di S. Pio V *Quod a Nobis* (9 luglio 1568) e da molte decisioni emanate in questo secolo.

Giova però notare che i Libri liturgici debbono essere muniti di approvazione per potersi usare secondo le Bolle Ponteficie, epperò quelli, che ne mancassero, devono dai Vescovi sottoporsi a revisione e non permettersi se non dopo che, dietro fede del revisore, li riconoscano in tutto conformi agli approvati. Così la S. Cong. dei Riti con decreto generale del 1834, confermato nel 1843.

È diritto esclusivo del Papa, l'istituire i giorni festivi di precetto. Un tempo gl'istituivano anche i Vescovi e dovevano osservarsi. Ma Urbano VIII emanò nel 1642 la Bolla *Universa*, in cui, enumerate le feste di precetto, proscioglie tutti i fedeli dall'osservarne qualsiasi altra, e *monet in Domino* i Vescovi che si astengano dallo indire nuove feste di precetto, per non moltiplicarle di soverchio e per conservare l'eguaglianza. Pare tuttavia probabile, come sentono Benedetto XIV e S. Alfonso, che anche dopo le parole di Urbano VIII, piuttosto monitorie che precettive, i Vescovi possano istituire qualche festa di precetto per le loro Diocesi, purchè nondimeno ciò facciamo col consenso, almeno tacito, del Clero e del popolo. Se possano i Vescovi diminuire il numero delle feste di precetto; diciamo: Non vi è legge positiva su questo punto; ma la pratica costantemente osservata nella Chiesa è che si ricorra al sommo Pontefice. Qui mette bene osservare che soppressa una festa, la quale abbia vigilia, resta soppresso anche l'obbligo del digiuno; ma non già se la festa sia trasferita nella prossima segnente Domenica. Per lo chè in Francia devesi di-

giunare la Vigilia dei SS. Pietro e Paolo, benchè la festa sia traslata. Traslata la festa, lo è pure l' Ottava.

§ 4.°

Del diritto nel Papa di approvare gli Ordini Regolari e di canonizzare i Santi.

Esiste nella Chiesa Cattolica un ceto speciale di persone, le quali oltre alla osservanza de' divini comandamenti, si propongono di mettere in pratica i consigli evangelici per maggiormente piacere a Dio, e progredire nelle opere di carità, nel che consiste la natura della perfezione. Questi sono appunti i Regolari, la cui vita a due principali elementi s' appoggia, alla professione dei consigli evangelici ed alla stabilità di questa osservanza; il primo elemento è di ragion divina, l'altro d' istituzione ecclesiastica. Da Cristo impararono gli uomini ad amare la continenza, a praticare la perfetta obbedienza, ed a spogliarsi di ogni proprietà e ricchezza per aspirare unicamente all'acquisto della perfezione. Ecco la ragion divina de' consigli evangelici, che non verranno mai meno nella Chiesa, ma sempre più rigogliosi germoglieranno, non ostante la malvagità di alcuni, che vorrebbero schiantarli dalla terra. Per provvedere poi alla stabilità della osservanza di questi consigli fa mestieri affidarne la direzione al Capo supremo della Chiesa, il quale, posto divinamente come maestro dei credenti, sa discernere quali cose più sicuramente e più speditamente conducono gli uomini alla perfezione. Ecco l' elemento umano, cioè l'approvazione che dà il Sommo Pontefice alla regola monastica, e di essa dobbiamo qui trattare come di cosa appartenente al Supremo magistero che esercita il Papa su tutta la Chiesa. Spetta dunque al Papa perchè è una causa maggiore, in cui è interessata la fede e i costumi; infatti il modo di vivere indotto dal nuovo Ordine dev' essere immune da errore, da superstizione e acconcio da far conseguire la perfezione cristiana. Ma le cose di fede e di costume sono di spettanza del Papa, a cui fu commesso di confermare i fratelli. Dunque— Di qui si rileva che tal diritto è proprio ed inerente al Primato pontificio, e non gia positivo, quasi aggiudicatogli dai Concilii Lateranese IV e Lionese II. Questi Concilii non fecero che raffermare il diritto *nativo* del Papa e togliere gli abusi invalsi per l'addietro.

Del diritto di canonizzare i Santi.

La Chiesa cattolica per la dote intrinseca di santità che possiede in ogni tempo ha dato de' Santi, i quali colle loro virtù eroiche e con una serie non interrotta di prodigi fecero maravigliare il mondo. Nè può essere altrimenti, atteso il divino influsso dello Spirito Santo e Santificatore, che le fu promesso infino alla consumazione de' secoli. A pruova di una tal verità dommatica sorge la Storia, la quale ci abbaglia collo splendore di quei milioni di martiri, di anacoreti, di confessori, di virgini, che fiorirono in ogni secolo nel Cattolicismo dall'età apostolica infino a' tempi nostri, e che formano la gloria più bella e la dimostrazione più luminosa della Divinità di Cristo. Ma a chi spetta dare il supremo giudizio sulle virtù eroichè e sui miracoli di un servo di Dio? Questo è un diritto che spetta esclusivamente al Sommo Pontefice, in forza del primato e del magistere autorevole ed infallibile che possiede su tutta la Chiesa. Distinguo dapprima tra Canonizzazione e Beatificazione. La prima importa *precetto* per *tutta* la Chiesa di venerare taluno come Santo; la seconda dice soltanto *permesso* di venerare chi è morto in concetto di santità. Da questa spiegazione emerge come il canonizzare sia 1.° diritto del Papa, 2.° esclusivo del Papa. E' diritto del Papa, perchè e la gloria di Dio e l'onore del Santo e il vantaggio dei fedeli reclamano questo pubblico culto verso chi è da Dio, per via di miracoli, manifestato come assunto alla gloria celeste. — E' diritto esclusivo del Papa, sia perchè sulla Chiesa universale ha giurisdizione il solo Papa, sia perchè la canonizzazione è una delle cause maggiori che toccano da vicino la fede; onde è sentenza comune dei Dottori e dei Teologi, che il Papa nel giudizio di canonizzazione sia infallibile.

Quanto alla Beatificazione, nei primi secoli fu fatta anche dai Vescovi *per le loro Diocesi*, ma Urbano VIII riservò pur essa alla Santa Sede.

§ 5.°

Del diritto del Papa di proibire i libri cattivi.

L' incredulità moderna vedendosi ferita nel cuore dalla sacra congregazione dell' Indice si è levata con grande impeto ad oppugnarla dichiarandola una istituzione dispotica, che condanna il reo senza averlo ascoltato ed offensiva del progresso e libertà di stampa; ma queste declamazioni dei democratici e dei razionalisti a nulla giovano, perchè il diritto del Papa nella proibizione dei libri cattivi è appoggiato ai più certi ed irrefragabili principii della ragione e della storia, nonchè sull'incarico di pascere il gregge cristiano, il che importa che si allontani dai pascoli velenosi. Perchè chi ha il governo di una società ha eziandio il diritto e il dovere di rimuovere tutto ciò, che può nuocere alla società medesima. Ora i libri cattivi corrompono la fede e i buoni costumi, e assai più efficacemente che il cattivo linguaggio, inquantochè la parola scritta più profondamente s' infigge nell' animo che la parola parlata. Per lo che gli Ebrei, i Greci e gli stessi Rom. Imperatori si adoperano assiduamente a rimuovere tal peste dalla società. E la Chiesa, che ha il deposito della rivelazione da custodire intatto, in ogni tempo e fino da primordi condannò i cattivi libri e ne interdisse la lettura. Negli Atti Apost. XIX, 19, si legge che, Paolo venuto in Efeso ad annunziare la divina parola, *multi ex eis qui fuerunt curiosa sectati, contulerunt libros et combusserunt coram omnibus.*—Molti Concilii generali condannarono i libri malvagi, come i 3 Capitoli, la lettera di Nestorio a Papa Celestino ecc. — I Vescovi stessi, o da per sè stessi come Pastori, o ne' Concilli Provinciali, non omisero di fare altrettanto. Per ciò che riguarda il Romano Pontefice, da ogni parte si mandavano a lui i libri sospetti, affinchè gli esaminasse e giudicasse. Nel 3.° secolo Dionisio Alessandrino mandò a Papa Dionisio il suo Libro sulla Trinità, perchè lo esaminasse. Nel 5.° secolo S. Agostino mandò i suoi 4 Libri contro le due lettere dei Pelagiani a Papa Bonifacio, *non tam discenda, quam examinanda et ubi forsitan aliquid displicuerit, emendanda.* I Libri di Origine furono spediti a Papa Ponziano, quelli de' Prisci-

lianisti a S. Leone Magno, il Libro di Pelagio ad Innocenzo I. e tutti furono condannati da' detti Papi.

Da questo incontrastabile diritto nella Chiesa e nel Papa nacquero le Congregazioni dell' Indice e dalla S. U. Inquisizione, dalle quali i libri perversi sono presi ad esame e condannati o semplicemente o colla clausola *donec corrigatur*. Le decisioni di tali Congregazioni sono decisioni del Papa: le condanne fatte dai Vescovi hanno pur esse valore, ma non sono irreformabili come le prime.

La stessa ragione lo persuade. In ogni Società bene ordinata appartiene al Capo dello Stato, non solo di provvedere al mantenimento dell' ordine pubblico ed alla sicurezza materiale de' cittadini, ma ancora di aver cura dell'ordine morale, senza del quale il civil consorzio cade in rovina. La difesa dell'ordine morale importa il medesimo che rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono la virtù, la pace e la religione fra i cittadini. Ma non sono forse i cattivi libri che corrompono i costumi, aizzano gli odii, fomentano le sedizioni, e spargono il dispregio contro ogni autorità legittimamente costituita? Il proibirli per tanto è un diritto inerente alla sovranità che da nessun uomo di sana mente potrà mai negarsi.

Fu questo un convincimento universale di tutte le nazioni. Presso gli Ateniesi, Protagora fu esiliato e i suoi scritti gittati alle fiamme perchè essi spargevan dubbio sulla esistenza degli Dei, come attestano Tullio (1) e Lattanzio (2). I Greci bruciarono i libri di Epicuro e di Erasmo; I Romani cercarono purgar la repubblica dai libri superstiziosi, e gli ordini furono più volte rinnovati ad eseguiti (3). Cio fu ancora pratica in altre età per opere che offendevano la Religione dello Stato (4). Cotali disposizioni de' tempi della Repubblica, furono poi ripetute da Augusto (5), anzi da Tiberio (6), Nerone (7) e Domiziano. Nè vi ebbe mai ne' tempi moderni chi avesse negato questo diritto del Capo dello Stato. Che se tutte le nazioni civile riconobbero questo diritto come appartenente allo Stato pel bene pubblico chi vorrà negarlo alla Chiesa, quasi che Ella nel suo ordinamento fosse meno savia della società civile? Ciò si conferma dal costume di soggettare al giudizio de' Papi i proprii scritti avanti la divulga-

(1) De Natura deorum — (2) De ira Dei — (3) Livio storia — (4) Plinio-Storia naturale lib. 13 — (5) Svetonio — Vita di Augusto — (6) Tacito — Annali libro IV — (7) Tacito — Vita di Agricola.

zione, usato da' Padri e da' Vescovi insigni per virtú e per sapere. Così fecero Dionigi Alessandrino con Papa Dionigi, S. Agostino con Papa Bonifacio. Gennadio col Pontefice Gelasio: pruova irrefragabile che tutto l'orbe cattolico fu sempre persuaso di questo diritto che al sommo Pontefice appartiene.

Nè si dica che ammettendo questo diritto nel Papa si viene a promuovere il più fiero dispotismo, cha condanna il reo senza averlo prima ascoltato, come osò dire il Rouland il dì 11 Marzo 1865 nel Senato di Parigi, gittando il vitupero e lo scherno sulla sacra Congregazione dell' indice. Imperciocchè altro è condannare l' uomo reo senza ascoltarlo, ed altro è condannare la rea operazione senza ascoltar l' operante; quando la rea operazione è di tal fatta, che se non si condanni subitamente, si mette in pericolo la prosperità e la salute pubblica, allora può e deve il legislatore denunziare al pubblico questa opera malvagia, e non aspettare di sentir l'operante. Sarebbe assurdo non portar rimedio alcuno alla peste, senza prima ascoltare e giudicare gli avventori che l'hanno portata; oppure non estinguere l'incendio, senza prima sentire le ragioni dell'incendiario. Or più grave della peste e dell'incendio sono i libri perversi, perchè quelli nuocono alle sostanze ed ai corpi, mentre questi uccidono le anime e strappano la fede dal cuore. Il proibire adunque i cattivi libri non è un dispotismo, ma piuttosto un saggio provvedimento di chi deve avere a cuore la pubblica salute. Nè vale il riferire inconsultamente qnel motto di Agostino: « *hoc ipsum, quod concupiscitur, fit jucudius cum vetatur* »; imperocchè varrebbe la distruzione di ogni precetto divino ed umano.

§ 6.

Del Diritto del Papa di erigere i Vescovadi, di sopprimerli, di unirli, dividerli e di crear Vescovi.

Le cose finora esposte ci conducono a trattare da ultimo dei diritti che al Papa convengono come *sommo Gerarca*, quanto all'esercizio del divin culto, la cui parte essenziale sta nel sacrifizio e nei sacramenti; e poichè la pienezza dello Stato sacerdotale è ne' Vescovi, secondo l' ordinamento gerarchico divinamente costituito, ne segue

che pel divin culto è sommamente importante la loro elezione; della quale dobbiamo qui occuparci innanzi tutto, acciocchè si vegga con quanta ragionevolezza al Papa spetti il diritto di creare i Vescovi per tutto l'orbe cattolico, d'onde il divin culto trae movimento e vita.

Senza parlar di Wicleff, il quale disse che niuno deve metter mano alla elezione de' sacri ministri, come cosa che spetta unicamente allo Spirito Santo, essendo la Chiesa composta de' soli predestinati dal Signore conosciuti, errore condannato nel Concilio di Costanza, notiamo che su questo diritto papale errarono grandemente i Protestanti ed i seguaci di Eybel: quelli, perchè avendo posto ogni principio di autorità nel popolo, condannarono di nullità qualunque elezione che non esca dal suffragio popolare, e questi perchè volendo diffondere gli errori sparsi da Eybel a danno del Papato, e desiderando tirare una pietra contro il Breve dommatico di Pio VI. *Super soliditate* dissero che non al Papa, ma ai Vescovi comprovinciali ed al Clero col suffragio del popolo appartiene la elezione de' Vescovi. Contro costoro affermiamo che il Romano Pontefice ha vero diritto originario di creare i Vescovi per tutto l' orbe cattolico con vera e propria giurisdizione.

Conviene innanzi tutto notare che a chiunque sostiene il contrario il Concilio Tridentino fulminò l'anatema con queste parole: *Si quis dixerit Episcopos; qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros Episcopos, sed figmentum humanum:* Il che fu stabilito con somma saviezza.

Ora conviene dicessimo partitamente come avviene l'erezione dei Vescovati, la loro soppressione, unione e divisione.

L'*erezione* dei Vescovati esige due cose: l' istituzione della Sede Vescovile in qualche città, da cui il Vescovato prende il nome, e la circoscrizione o delimitazione dei confini. Onde ne viene che il Vescovo eletto non può stendere la sua giurisdizione oltre i confini stabiliti; e se esercita la potestà d' Ordine fuori di essi, l' atto è valido ma illecito e soggetto a pene canoniche: se quella di giurisdizione, l'atto è nullo, se pure non è delegato ad esercitare l'una e l'altra podestà fuori del proprio territorio. I vescovi e i Vicarii Apostolici soggetti alla Congreg. di Propaganda hanno bisogno della delegazione di questa e non basta per loro il consenso degli Ordinarii, come stabilirono più Pontefici — Inn. X, Aless. VII, Clem. IX.

La *soppressione* avviene, quando il Vescovato, che si sopprime, viene unito è confuso col territorio di altro Vescovato; la qual soppressione è detta *unio per confusionem*, e non si fa che per ragioni gravissime; talora si fece per vendetta e pena di qualche atroce delitto (Caus. 25, q. 2).

Quando poi due Chiese Cattedrali si uniscono sotto un solo Pastore in modo che restino salvi i diritti e i privilegi di ciascheduna, in tal caso si ha la vera *unione*, detta *per aequalitatem*; e questo può accadere per varie ragioni: o per la vicinanza delle Chiese e il picciol numero delle persone, o pel disertamento avvenuto, o per onorare una città che manchi tuttavia di una rendita conveniente. L'unione *per subiectionem*, colla quale una Chiesa si soggetta all'altra, come inferiore alla superiore, non avviene quasi mai nei benifizi minori, giammai assolutamente pei Vescovadi.

Finalmente la *divisione* dei Vescovadi interviene quando di uno se ne facciano due o più, colla erezione di nuova o nuove Cattedrali. Per addivenire a siffatta divisione, non basta il motivo di accrescere il divin culto, come dice il Lotter, perchè a questa stregua vi sarebbe luogo a divider sempre. Una buona ragione sarebbe la grande difficoltà pel Pastore di visitare e riconoscere le sue pecorelle, e per queste di accedere al Pastore, attesa l'ampiezza della Diocesi e la lunghezza e scabrosità delle strade, come dice il Card. De Luca (*Miscel.* d. I, N. 115). E tal ragione, benchè buona, non sarebbe sufficiente, massime se la Chiesa antica dovesse rinvilire, e la nuova non potesse sortire conveniente decoro.

Premesse queste cose diciamo a chi competa l'erezione dei Vescovati.

Dico in 1.° luogo: L'erezione dei Vescovati (lo stesso dicasi della loro soppressione, unione e divisione, perchè *omnis res per quascumque causas nascitur, per easdem et dissolvitur*, (Reg. 1. Iur. in V. Decret.) non compete in verun modo alla podestà civile, ma soltanto all'ecclesiastica.

Si prova 1.° dalla natura della cosa. Imperocchè si tratta del regime delle anime, dell' assegnamento del gregge ai singoli Pastori, dello stabilimento dei confini alla loro podestà, perchè sia mantenuto l'ordine e l'unità fra i medesimi. Ma queste sono materie, che escono dalla sfera del potere laicale. Dunque. 2.° Dal sentimento e dalla pra-

tica della Chiesa. Innocenzo I nella sua lettera ad Alessandro Vescovo di Antiochia e il Conc.° di Calcedonia, can. II, energicamente resistettero agl' Imperatori, che cominciavano a voler erigere Vescovati. Leone Vescovo di Sens si oppose fortemente a Childeberto Re dei Franchi, che dietro istanza del popolo aveva fondato il Vescovado di Melun. E il Concilio di Parigi, celebrato nel 573, rescisse gli Atti del Re Sigisberto, che aveva preteso istituire un Vescovado a Castrodun. Onde dice Pietro De Marca (*De concor. Sacer. et Imper.* L. II. C. 9.): *Gallicana Ecclesia in eumdem sententiam cum synodo Calcedonensi et Innocentii decreto conspiravit, putavitque nefas esse Regum imperio Episcopatus novos institui.*

Dico in 2.° luogo: Se si guardi il *fatto*, nei primi 5 secoli si erigevano Vescovati dai Metropolitani e dai Concilii Provinciali, dietro domanda o consenso del Vescovo, nel cui territorio costituivasi la nuova Sede, e senza consultare il R. Pontefice. Ciò risulta dal Can. 15 de Conc. africano e dal fatto di S. Agostino, che si adoperò perchè dal Primate di Numidia, e senza chiedere al Papa, fosse eretto un vescovado nella cittadella di Fossàla distante da Ippona 40 miglia. (*Aug. Epist. 261*). — Nei seguenti 3 secoli — 6.°, 7.° e 8.° — le stesse Autorità erigevano Vescovadi, ma coll' intervento dell' autorità pontificia, sia per dare maggiore forza all' istituzione, sia per acchetare i reclami dei Vescovi, nel cui territorio erigevasi la nuova Sede, sia per aver la dispensa de' canoni, che talor era necessaria.—Dopo l'ottavo secolo, a poco a poco, lale uso di podestà tornò al Pontefice solo, o per la negligenza dei Vescovi o per rispetto che avevano alla prima Sede o perchè a questa convergevano con maggior fiducia Principi e popoli.

Se poi si guarda al *diritto*, il solo Papa ha la podestà, che fu data da Cristo a Pietro e agli Apostoli, cioè ne ha la pienezza. Ma gli Apostoli, ebbero questa podestà *straordinariamente*, attesa la necessità, che vi era sui primordi, di fondare le varie Chiese, *Euntes in mundum universum* ecc. Ma tal podestà straordinaria non passò nei Vescovi, che furono dagli Apostoli preposti ad una porzione del gregge: così Tito alla Chiesa di Creta, Timoteo a quella di Efeso ecc., e non già a tutta l' università dei fedeli. Dunque il solo Papa, come erede di tutta la podestà, ha inerente il diritto di erigere Vescovati. Dunque risulterebbe che i Metropolitani e i Concilii Provinciali usurpa-

rono un potere che non avevano rispondiamo: — Non era usurpazione pel consenso tacito della Santa Sede, la quale poteva esercitare un diritto a sè inerente anche per mezzo d' altri. Solo quel che risulta si è, che il Papa, evocando a sè un diritto suo proprio, non fece ingiuria a nessuno.

E la creazione dei Vescovi a chi compete?

Si deve dire di questa come dell'erezione dei Vescovati. *Il Papa ha diritto di crear Vescovi.* E' proposizioni di fede definita dal Conc. di Trento (Sess. XXIII, C. 8): *Si quis dixerit Episcopos, qui auctoritate R. Pontificis assumuntur non esse legitimos et veros Episcopos.... anathema sit.* Ed invero, se ha la pienezza della podestà, che fu conferita a Pietro e agli Apostoli, deve poter far quello, che fecero Pietro e gli apostoli.

Dico in 2.° luogo: *Il solo Papa ha diritto di crear Vescovi.* Si prova: 1.° In ogni bene ordinata società la nomina dei magistrati spetta solo a chi presiede tutta la società. Ma il solo Papa presiede a tutta la Chiesa. Dunque. — 2.° Al Vescovo è necessaria, non la sola Ordinazione, ma altresì la Missione; altrimenti anche gli scismatici sarebbero legittimi Vescovi. Ma tal Missione non può provenire, se non dal R. Pontefice. Dunque. Prova la Min. Un Vescovo, che ha giurisdizione limitata al suo territorio e al suo gregge, non può dare ad un altro Vescovo la giurisdizione sopra di un altro territorio e sopra di un altro gregge. E gli stessi Patriarchi, Primati e Metropolitani, se hanno una giurisdizione più ampia dei semplici Vescovi, non l' hanno che per emanazione della Sede Apostolica; poichè nè Cristo nè gli Apostoli istituirono tali dignità che sono di diritto ecclesiastico, epperò derivanti dalla Sede di Pietro, come da centro e sorgente.

Di qui sgorgono due limpidissime conseguenze, la 1.ª che, se un tempo i Patriarchi, i Primati, i Metropoliti crearono Vescovi, nol fecero che per la podestà comunicata loro dal Papa; in quanto era decente e conforme a moderazione, che talora i Vescovi fossero creati da chi poteva conoscere più da vicino i soggetti degni e provvedere più opportunamente e prestamente. — L' altra conseguenza: che, cambiatesi le circostanze, e sorte le ambizioni, lo spirito di parte, le fazioni popolari, era convenientissimo e doveroso che un tal uso di podestà ritornasse alla sua fonte, come avvenne da più secoli. Da Giovanni XXII sino a noi, per le Regole della Cancelleria Apostolica, il

conferimento delle Chiese Cattedrali è riservato al Papa. Nè si tratta qui di un diritto acquisito al Papa, ma un diritto inerente al suo Primato, benchè l'*uso* di un tal diritto sia stato, per alcun tempo, consentito ad altri.

§ 7.°

Del Diritto di trasferire e di deporre i Vescovi.

Al Papa conviene non solo creare i Vescovi, come vedemmo, ma ancora il trasferirli da una diocesi all' altra, quando gravi ragioni il consigliano. Le traslazioni de' Vescovi nell' antichissima disciplina ecclesiastica furono severamente proibite (1); e solo vennero permesse, quando la utilità pubblica o la evidente necessità lo avesse richiesto, ma ciò doveva farsi col consiglio di più Vescovi radunati a sinodo. Siccome poi nell' Oriente parecchi Vescovi col pretesto della utilità si facevano lecito di passare dall'una all'altra Diocesi, con danno non lieve della pace pubblica e de' fedeli, così fu severamente proibito questo abuso nel Concilio Niceno I, e il canone XXI appositamente fatto per questo scopo fu confermato dal Concilio Calcedonese.

Da questa legge generale solo il Papa poteva dispensare, perchè egli solo può sciogliere il vincolo spirituale che si contrae tra il Vescovo e la sua Chiesa. Questo principio fondamentale fu ben conosciuto nell' orbe cattolico, a modo che abbiamo documenti storici irrepugnabili che lo attestano. Quando occorreva far qualche traslazione di un Vescovo, il Metropolitano ne informava la Santa Sede, ed avutone il permesso da Roma, il Vescovo poteva ad altra diocesi trasferirsi. Il Tommasini lo dimostra diffusamente là dove stabilisce *essere stata nel secolo XI consuetudine ricevutissima, e regola del diritto,* la quale da nessuna si poneva in controversia che ai Romani Pontefici sono riserbate le traslazioni dei Vescovi. Il Zaccaria poi dimostra

(1) « Osius Episcopus dixit: Non minus mala consuetudo, quam perniciosa corruptela funditus eradicanda est, ne cui liceat Episcopo de civitate sua ad aliam civitatem transire: manifesta enim est causa qua hoc facere tentat: cum nullus in hac re inventus sit Episcopus, qui de majori civitate ad minorem transierit. Unde apparet eos avaritiae ardore inflammari, et ambitioni servire, ut dominationem agat. Si ergo omnibus placet, hujusmodi pernicies saevins et austerius vindicetur, ut nec laicam comunionem habeat, qu talis est: Responderunt universi: placet, » Tom III, S. Leon., col. 63, can, 1.

con molta copia di documenti, che, prima ancora d' Innocenzo III era stabilito che la traslazione dei Vescovi non poteva compiersi senza il consenso del Romano Pontefice. Basterebbe il solo fatto di Pasquale II, il quale molto tempo prima di Innocenzo III rimproverò gl' Inglesi, perchè presumevano talvolta fare ciò che i sacri canoni proibiscono, di trasferire cioè i Vescovi senza il permesso della sede Apostolica. Indarno adunque i seguaci di Febronio cercano di oscurare questo diritto del Papa, quasi che fosse stato introdotto da Innocenzo III per assoluto dominio su' Vescovi, mentre queste traslazioni, secondo i sacri canoni e la pratica antichissima ecclesiastica, sono riservate al Papa in ragion del suo Primato, ed avuto riguardo al bene universale di tutta la Chiesa (1).

In virtù ancora della dipendenza che debbono avere i Vescovi dal Papa, egli solo, per la pienezza della sua potestà, può deporli dalle loro sedi, quando per gravissimi delitti se ne fossero resi indegni. In ogni tempo i Papi usarono di questo loro diritto, quando il bene della Chiesa e la salvezza delle anime lo richiede. Nella celebre quistione della Pasqua, il Pontefice S. Vittore come dicemmo altrove, minacciò di scomunica i Vescovi Ariani se fossero stati ostinati nei loro sentimenti (2); a tale scopo per implorare perdono e metter pace fu indirizzata la legazione di S. Ireneo a Roma (3). Il Papa Giulio I nel quarto secolo fortemente biasimò e condannò gli Eusibiani per aver deposto S. Attanasio del patriarcato alessandrino non potendosi mai ciò praticare senza l'autorità della Santa Sede (4). Così per sentenza di S. Celestino fu condannato Nestorio Vescovo di Costantinopoli, e la sentenza di condanna e di deposizione fu letta nel concilio Efesino (5). E per tacere di ogni altro fatto basterà ri-

(1) *Vetus et nova Eccl. disciptin.,.. De benef.*, q. II, lib. II, c. 64, n. 4.

(2) Innocenzo III insegnò, che essendo alla Romana Sede riservate le cause maggiori, spetta ancora ad essa la traslazione de' Vescovi, che è una appunto di queste cause di gravissima importanza— Cf. il Cap. I. tit. VIJ, *Cum ex illo*, Lib. I. *Decretalim.*

(3) Vedi Eusebio, *Hist. Eccl.*, lib. VI, cap. 24.

(4) *An ignoratis*, disse il Pontefice Giulio agli Eusebiani, *hanc esse consuetudinem, ut primum Nobis scribatur, et hinc, quod justum est, decernatur?*

(5) Il legato Pontificio Arcadio nel Concilio Efesino alla sessione III disse: Per la tradizione degli Apostoli e della Chiesa Cattolica, e pel decreto eziandio del S. Papa Celestiano, che degnò inviarci perchè fossimo esecutori in questa causa, e finalmente pe' decreti del S. Concilio, noi denunziamo a Nestorio esser lui spogliato dalla dignità episcopale e separato da tutta la Chiesa e dalla comunione di tutt' i Vescovi ». — Vedi Rohrbacher, vol. IV, pag. 521.

cordare che Antimo patriarca di Costantinopoli, perchè negava le due nature in Gesù Cristo, fu dal Papa, S. Agapito solennemente scomunicato e deposto; ed in sua vece il Papa, annuendo alle istanze dell' Imperatore Giustiniano, del clero e del popolo, pose alla Chiesa di Costantinopoli Menna, superiore del grande ospedale di quella città, noto per la scienza e per la illibatezza dei costumi. « Il Romano Pontefice, dice qui a proposito Natale Alessandro, non poteva esercitare più gloriosamente il suo Primato di quel che fece col deporre un patriarca eretico, e coll'ordinarne un altro in luogo suo senza convocare verun Concilio (1) ». Di qui chiaramente appare che da tempi antichissimi esercitarono i Papi questo diritto, nè le false decretali d'Isidoro Mercatore lo introdussero come malamente pensano i regalisti, essendo questo un diritto insito alla natura del Primato. Certo è che per divina istituzione i Metropolitani sono eguali agli altri Vescovi, la differenza del grado è venuta solo da origine ecclesiastica. Come dunque un Metropolitano potrebbe di per sè deporre un Vescovo? Ciò soltanto può farsi da colui che è a tutt' i Vescovi superiore, cioè dal Romano Pontefice. Meritamente perciò il Concilio di Trento non pure riconobbe nel Papa questo diritto, ma volle che le cause criminali de' Vescovi fossero dalla Santa Sede trattate e definite, per provvedere appunto al decoro della dignità episcopale. *Causae episcoporum*, disse, *cum pro criminis obsecti qualitate comparere debeant, coram Pontefice Max. referantur, ac per ipsum terminentur* (2).

Dal che s' intende ancora di leggieri quale e quanto oltraggio rechino alla Chiesa quegli scrittori, che adusati a porre il governo laicale in cima ad ogni cosa, per vergognosa adulazione verso i principi giungono perfino ad attribuir loro il potere di deporre i Vescovi dall' esercizio del pastorale ministero, quasi che fossero altrettanti funzionarii civili, che ad arbitrio del sovrano, o di chi ne faccia le veci, possano essere destituiti. Gravissima ingiuria che riduce la Chiesa alla svilente condizione di umile ancella dello Stato, e rinnega la sacra nobiltà ed eccellenza de' Vescovi *che sono posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio.* Contro questo sacrilego ardimento aizaron

(1) Vedi di Natale Alessandro, *Hist. Eccl.* Caec, VI, c. II, a. 3.

(2) Sess. XIII, cap. VIII. — E nella sess. XXIV *de reform.*, cap. V, disse: *causae criminales graviores contra episcopos, etiam haereses quod absit, quae depositione dignae sunt, ab ipso tantum summo Romano Pontefice cognoscantur et terminentur.*

la voce i Romani Pontefici, che sono i custodi della libertà ecclesiastica e dell'onore dell'Episcopato. Ne' tempi nostri Gregorio XVI gravemente si dolse col Governo della Repubblica di Nuova Granata per un simile attentato. Egli protestò altamente contro la legge fatta nell'Aprile del 1845 (1) da quel Governo, perchè avea stabilita la pena della deposizione contro que' Vescovi e sacerdoti che fossero stati accusati presso il tribunale civile. Cosa che apriva adito a tutt' i demagoghi di sfogar la loro bile contro il clero ed i Vescovi, che ad ogni lieve denuncia venivano o gittati in prigione, o in altre maniere tribolati, finchè non si fossero astenuti da qualsiasi atto del sacro ministero, affidando altrui il proprio uffizio. Similmente Pio IX in varie circostanze condannò questo enorme abuso, che mira ad aggredire, a conculcare ed a schiantar dal mondo, se possibil fosse, la divina istituzione dell' Episcopato. Di che sono persuasi gli stessi giureconsulti laici più eminenti; e tra questi il signor Gaudry, antico presidente dell'Ordine degli avvocati di Parigi, ha scritto: « Quando un vescovo è stato nominato e consacrato nelle forme legali, il potere temporale anche sovrano, sarebbe impotente a destituirlo; perchè togliergli il carattere vescovile, sarebbe attentare a ciò che è sacro ed indelebile, privarlo del suo seggio sarebbe rapire alla instituzione del sovrano Pontefice l' effetto prodotto dalle leggi canoniche accettate dallo Stato (2) ». Laonde sapientemente Pio IX condannò nel Sillabo questa proposizione n. 41: *Immo laicum gubernium habet jus deponendi ab exercitio pastoralis ministerii Episcopos, neque tenetur obedire Romano Pontifici in iis, quae episcopatuum et episcoporum respiciunt institutionem.* (3).

(1) Cf. l'allocuzione di Pio IX del 27 Settembre 1852, *acerbissimum vobiscum.*

(2) Gaudry, *Trattato della legislazione dei culti e specialmente del culto cattolico.* Vol. II pag. 184, Ediz. Napoli 1873.

(3) Cf. Litt. Apost. *multiplices inter,* 10 Iunii 1851.

§ 8.°

Del Diritto di accettare le rinunzie de' vescovadi.

Il De Marca (1), il Quesnel (2), ed il Febronio (3), aguzzarano il loro ingegno e le loro lingue contro Innocenzo III, che affermò per istituzione divina essere alla Romana Sede riserbate le traslazioni e le rinunzie de' vescovadi. Ma la passione soltanto poteva far velo al loro giudizio ed indurli a denigrare un Pontefice così Illustre senza una ragione al mondo. Chi per verità toglie ad esame il ragionamento di Innocenzo III, si avvede che nulla può esservi di più giusto e di più conforme alla sacra dottrina. Innocenzo III moveva dal principio, che il vincolo spirituale che contrae il Vescovo con la sua Chiesa è più forte del medesimo vincolo che fra gli sposi esiste, nel senso che le obbligazioni ed i legami spirituali che stringono l'uomo a Dio hanno maggior dignità di quelle obbligazioni corporali che stringono l'uomo verso il suo simile; le prime non possono così facilmente disciogliersi come le seconde. Ciò posto è certo che non vi ha vincolo più intimo e più forte di quello che lega gli sposi fra loro per la potestà che il conjuge acquista sul corpo dell' altro; nondimeno è fuori dubbio, che non ostante questa intimità del vincolo, se il matrimonio è soltanto rato e non consumato può essere disciolto per autorità del solo romano Pontefice, che tiene le veci di Cristo sulla terra (4). Ora il Vescovo nell'atto della sua preconizzazione inizia il conjugio spirituale colla sua Chiesa e poi la ratifica mercè la sua consacrazione episcopale, cotalchè gravemente pecca se lascia la sua Chiesa di proprio arbitrio e senza le ragioni canoniche, come pecca lo sposo che senza legittima causa abbandona la sua consorte; quindi come nel primo caso alla sola autorità pontificale spetta il dichiarare sciolto il connubio carnale, così nel secondo a maggior diritto è riserbato al Papa sciorre il legame spirituae, che contrasse il Vescovo colla sua Chiesa, o trasferendolo altrove accettando la rinunzia del suo episcopato. *Cum ergo*

(1) Petrus de Marca, *De Concordia Sacerdotii et Imperii*, lib. VII, cap. XXVI.

(2) Quesnel *in Notis ad epist. 2 am. S. Leoni Magni*, cap. IV, tom. II, Oper. S. Leonis, ed 1700,

(3) Febronius, op. cit, cap. IV, *De causis major.*, § VIII, n. 2. 2.

(4) Cf. Claudio la Croix, *Thelog. Moral.*, tom. II, lib. IV, par. III, tract. VI, cap. II, dub. III, art. LXI § XII, num. 414

conchiudeva il Papa, *fortius sit spirituale vinculum, quam carnale dubitari non debet quin omnipotens Deus spirituale coniugium, quod est inter episcopum et ecclesiam, suo tantum judicio reservaverit dissolvendum, qui dissolutionem etiam carnalis conjugii, quod est inter virum et foeminam, suo tantum judicio reservarit; praecipiens, ut quod Deus conjunxit, homo non separet* (1). Poteva il Papa ragionare con più forza e chiarezza? O chi mai potrà dire che il Vescovo per ragion divina non venga obbligato a custodire con legame indissolubile il gregge a lui affidato?

S. Tommaso afferma, che la indissolubilità di questo vincolo spirituale nasce da un voto spirituale con cui il Vescovo solennemente si obbliga a non abbandonar mai quella Chiesa che egli ha accettata appunto perchè l'Episcopato, essendo uno stato di maggior perfezionamento, ricerca in chi l'assume la obbligazione perpetua fatta con certa solennità di non abbandonar mai la perfezione intrapresa, non dissimile dalla professione religiosa. Che se al solo Romano Pontefice appartiene il dispensare i voti perpetui, è chiaro che a lui tocca di accettare le rinuncie dell' episcopato (2).

Tanto più che nessuno il quale s' intenda di canoni, ha mai posto in dubbio che i Vescovi sono obbligati per legge universali della Chiesa a risiedere nella propria diocesi. Basterà ricordare che il Concilio Tridentino rinnovò le antiche costituzioni canoniche sulla residenza dei Vescovi, e maggiormente ne predicò il dovere, aggiungendovi severe pene contro i trasgressori; ma solo il Papa per giuste ragioni può dispensare sopra i canoni generali fatta dalla Chiesa ne' Concilii ecumenici col divino aiuto; quindi egli veramente può trasferire i Vescovi, o accettare le loro rinunzie dal peso dell' Episcopato.

L' uso costante de' Vescovi di mandare a Roma le loro rinuncie mirabilmente lo conferma. I Papi molte volte sdevano respingere queste domande, perchè non vi vedevano una gusta ragione. Così S. Leone Magno in una lettera scritta nel 442 a Rustico Vescovo di Narbona, che voleva cedere l' episcopale ministero, disse: « Io Resto maravigliato che la carità tua talmente si conturli per le avversità

(1) Cap. II, *Inter corporalia*, tit. VII, lib. I Decret.

(2) 2. *2.ae* q. CLXXXIV, art. 4, 5 ed 8; et quaest CLXXXV, art. 4 et quest CLXXXIX articolo 7.

degli scandali nascenti da varie occasioni, che perciò tu dica di desiderar vivamente di esser sgravato dei travagli del vescovado e di voler piuttosto menare in silenzio ed in riposo la vita, che rimanerti in quelle cose che ti sono state commesse. Ma avendo detto il Signore: *Beato colui che persevererà sino alla fine*, donde sarà beata la perseveranza se non della virtù della pazienza?..... Chi tra i flutti del mare guiderà la nave se si ritira il pilota? Chi custodirà il gregge dalle insidie dei lupi, se non veglia la cura del pastore? Chi finalmente resisterà ai masnadieri ed ai ladri, se l'amor della quiete richiama dalla sollecitudine e dall' attenzione colui che è posto alla vedetta per ispiare i loro andamenti? Dee dunque perseverarsi nell' uffizio commesso e nella fatica intrapresa (1).

Altre volte poi, quando l' utilità della Chiesa lo richiedeva i Pontefici accettarono le rinuncie de' Vescovi; così si comportò S. Gregorio Magno, massime quando i Vescovi o per la decrepitezza, o per altra infermità corporale erano divenuti impotenti a sostenere il carico dell' episcopale mistero (2). Altre fiate annuirono alle dimande dei Vescovi o per liberarli dalle ingiuste vessazioni de' principi laici, o perchè poco frutto traeva la plebe da' loro sudori e dalle loro fatiche. Così S. Anselmo ricorse ad Urbano II, caldamente pregandolo che avesse accettata la rinuncia di uno dei suoi monaci eletto a Vescovo Cenomanese, perchè quel santo e dotto prelato non era capace di guardarsi dalle astuzie degli uomini del secolo e dalle insidie dei tristi (3).

Similmente Sant' Alberto ottenne da Benedetto VII di essere assolto dal vescovado di Praga per l' indomita ferocia di quella gente, cui nulla giovavano le sue fatiche ed i suoi esempii specchiatissimi.

---

(1) « Minor autem dilectionem tuam in tanta scandalorum quacumque occasione nascentium adversitate turbari, ut vacationem ab episcopatus laboribus praeoptare te dicas, e malle in silentio atque otio vitam degere, quam in his, quae tibi commissa sunt, permanere. Dicente vero Domini » beatus qui perseveraverit usque in finem » unde beata erit perseverantia, nisi de virtute patientiae?..... Quis inter fluctus maris navim diriget, si gubernator abscetat? Quis ab insidiis luporum oves custodiet, si pastoris cura non vigilet? Quis denique latronibus obsistet et furibus, si speculatorem in prospectus explorationis locatum, ab intentione sollicitudini amor quietis abducat?..... Permanedum ergo est in opere credito, et in labore suscepto. *S. Leo*, Epist. II, ad Rusticum Narbon.

(2) Lo afferma Giovanni Diacono nella vita di S. Gregorio, dove dice: « Pontificibus voluntarie suis renunciantibus sedibus successores Gregorius nullo modo denegabat, eosque post modum de redditibus Ecclesiae sufficienter nutriendos esse consebat. Vita S. Gregorii M., libro IV, capitolo XXXIX ».

(3) *Non est talis, qui tantum malitiam irruentem, tantas insidias circumstantes cavere possit.* Sanct'Anselmus. lib. II, epist. XXXIV.

Ci sembra dunque abbastanza chiaro che in ogni tempo i Vescovi si volsero all' Apostolica Sede nell' atto di rinunziare alle cure dell' episcopato, ed allora soltando ne furono liberi, quando il Romano Pontefice li sciolse dal vincolo che avevano contratto colla loro Chiesa. Che se una tale consuetudine si stende da' primi secoli fino alla età nostra ciò vuol dire che essa trae origine dal generale convincimento che per divina istituzione il Papa ha il diritto di ammettere le rinuncie dall' episcopale ministero. Dopo tutto ciò possiamo stabilire senza tema di errare, che Innocenzo III non si usurpò alcun diritto nuovo colla decretale di sopra esposta, come pretendono il De Marca, il Giannone, il Dupin ed altri; ma solo mise in chiaro ciò che è conseguenza leggittima del Primato, indicando ancora le cause, che secondo i canoni, possono dar luogo a dimettersi dal proprio beneficio.

§ 9.

Del diritto di dare i coadiutori con futura successione.

Non di rado suole accadere, che alcuni Vescovi o per ragion di vecchiezza, o per causa d' infermità non possono compiere esattamente i loro doveri, quindi hanno bisogno di un coadiutore. Anticamente sopperivano a tal bisogno i Metropolitani per riguardo ai loro suffraganei, ed i concilii provinciali rapporto ai Metropolitani, dando loro de' coadiutori o a tempo, cioè durante la infermità, ovvero perpetuamente se l' impedimento del titolare era tale che non poteva col tempo rimuoversi. Ma non concedevano mai con la futura successione, perchè ciò era contrario ai sacri canoni. E' stabilito per fermo nel Diritto Canonico, che non possono esservi due Vescovi in una medesima diocesi. altrimenti non si avrebbe più la idea del connubbio spirituale che si stringe tra il Vescovo e la sua Chiesa; nè questa conserverebbe più quella unità che trae dal pastore che la governa. Il perché fu stabilito che nessun Vescovo. fosse stato pure in fin di vita, potesse costituirsi il suo successore. *Nec liceat episcopo*, diceva il Concilio antiocheno, *alium pro se successorem constituere, etiamsi sit in fine vitae* (1). Or essendo certissimo che intorno ai canoni e leggi

(1) *Conc. Antioch.*, can. XXIII, apud Labbè, tom. II. *Concil.*, edit. venet. col. 594.

generali della Chiesa solo il Romano Pontefice può dispensare, ne segue che dal Papa soltanto possano nominarsi i coadiutori con futura successione, quando gravi circostanze lo richieggano.

E qui si noti, che non solo nell'antico diritto era proibito ai Metropolitani ed ai concilii provinciali il concedere i coadiutori con futura successione, ma anche nel diritto nuovissimo; cotalchè oggi, come nei primi secoli, questa proibizione sta in pieno vigore. Il Concilio di Trento proibì in tutt' i beneficii il potersi dare i coadiutori colla futura successione, perchè ciò sarebbe il medesimo che concedere il beneficio, quando non è ancora vacante; solo riconobbe nel Papa esservi questa potestà, a modo che, quando l'urgente necessità o la evidente utilità di una chiesa cattedrale o di un monastero domandino che al prelato si dia il coadiutore, non si conceda che se non dopo essersi la causa diligentemente discussa ed approvata dal Papa (1).

In molti casi per fermo giova moltissimo l' assegnare cotali coadiutori, perchè dalla esperienza si vede chiaro, come notò Benedetto XIV, che essi meglio de' vicarii sogliono amministrare e reggere le diocesi per la speranza che hanno di restare a tal governo, anche dopo la morte del Vescovo titolare (2). A tutte queste cose, chi meglio del Romano Pontefice può provvedere, a lui spettando la cura di tutto il gregge cattolico? Ecco perchè sapientemente fu considerato da Bonifacio VIII la concessione de' coadiutori con futura successione, come una delle cause maggiori, che per la loro altissima importanza sono all'Apostolica Sede riservate, non ostante le consuetudine contrarie (3); la qual cosa solo può negarsi da chi non conosce la forza del Primato, o non sa apprezzare i vantaggi grandissimi che in molte diocesi ne vennero per siffatte disposizioni.

(1) In coadiutoriis quoque cum futura successione idem posthac observetur, ut nemini in quibuscumque beneficiis ecclesiasticis permittantur. Quod si quando ecclesiae cathedralis aut monasterii urgens necessitas aut evidens utilitas postulet praelato dari coadiutorem, is non alias futura successione detur, quam haec causa prius diligenter a sanctissimo Romano Pontefice sit cognita, et qualitates omnes in illo concurrere certum sit, ruae a jure et decretis hujus sanctae Synodi in episcopis et praelatis requiruntur. Alias concessiones super his factae subreptitiae esse conseantur. Sess. XXV, *de Reform.*, cap. VII.

(2) *De Syn, Dioec.*, lib. XIII. cap. X. n. 26.

(3) Cf. il cap. unic., *Pastoralis tit. de Clerico aegrot. vel debilit., in VI.*

§ 10.

Del Diritto di dispensare.

I nemici della Sede Apostolica non lasciarono d'insorgere anche contro questo diritto per restringere nella più breve cerchia possibile la potestà Pontificale. Febronio osò dire che la troppa facilità della Curia romana nel concedere le dispense derivò sempre da fini umani e da una insaziabile cupidigia d'ingrandimento. Il Fleury aggiunse che per questa via si accrebbe immensamente la potenza papale, mentre nei primi secoli assai raramente solevano i Papi concedere le dispense. Gli autori poi del famoso *Janus* hanno detto oggidì, che nella prima età del Cristianesimo, nessuno pensava di rivolgersi ai Vescovi di Roma per ottener dispensa dalle leggi della Chiesa.

Ma questi scrittori s'ingannarono a partito, nè dobbiamo durare molta fatica a confutarli. Certamente la dispensa è un atto di giurisdizione, per cui un individuo è fatto esente dalla obbligazione della legge o in tutto o in parte; essa pertanto si definisce, *relaxatio legis in aliquo casu particulari;* or la pienezza della giurisdizione immediata ed ordinaria su tutta la Chiesa risiede nel Papa, come domma di nostra fede cattolica, quindi a lui spetta il supremo diritto di rispensare. Tanto più che è costantemente ritenuto presso tutti i pubblicisti che: *cujus est legem condere, ejus est etiam illius obligationem remittere*, appunto perchè la legge dipende dalla volontà e potenza del legislatore; ma al Papa spetta un amplissimo potere legislativo su tutta la Chiesa; quindi egli può concedere veramente dispense da ogni obbligazione delle leggi ecclesiastiche. Che se si risguadi ancora il fine pel quale si danno le dispense maggiormente apparirà chiaro questo diritto papale. La dispensa invero vuolsi data sempre in vista di una qualche necessità od utilità. Per tal ragione S. Gelasio Papa chiamava la dispensa una *moderazione* o *temperamento dei canoni paterni*, che ha luogo dopo diligente e matura considerazione (1). Or a chi spetta provvedere agli urgenti bisogni della Cristianità, correggendo gli abusi e ottemperando le leggi alle circostan

(1) Cf. Gelas. in cap. *Necessaria rerum dispensatio.*

de' luoghi e dei tempi se non al Papa? Se egli è il custode ed il difensore de' sacri canoni a lui conviene recare a queste leggi universali que' mutamenti, che sono essenzialmente richiesti dal bene dei fedeli. Ovvero chi sarà così stolto da obbligare i fedeli o rivolgersi a tutto l'Episcopato, quando hanno stretto bisogno di una dispensa? Ciò sarebbe un enorme peso, che lungi dal provvedere al vantaggio de' credenti, creerebbe loro maggiori ostacoli, e li getterebbe nelle più gravi augustie con danno non lieve della pubblica pace, e della tranquillità delle coscienze. Al Papa adunque conviene il diritto di dispensare nelle leggi generali della Chiesa.

La qual cosa mirabilmente si conferma se si pon mente alla costante tradizione ecclesiastica. Ne recheremo qui alcuni fatti più principali. Nel conciliabolo Efesino, deposto Domno legittimo Vescovo di Antiochia, in sua vece venne eletto un certo Massimo, che fu consacrato Vescovo, contro ogni ragion canonica, da Anatolio Patriarca Costantinopolitano: or Massimo rimase sempre come un intruso, finchè dalla Sede Apostolica ne ottenne indulgenza e dispensa, essendosi ciò riconosciuto convenevole al bene pubblico e per impedire lo scisma (1). Così Papa Siricio comandò al Vescovo di Tarragona che a certi ecclesiastici ordinati irregolarmente nelle Spagne fosse concesso di poter rimanere negli ordini ricevuti, malgrado la irregolarità di bigamia, in cui si trovavano. Immense lodi prodigò S. Agostino (2) a Papa Melchiade, il quale nel Sinodo Romano, avendo trattata la causa di Ceciliano e dei Donatisti, offrì la dispensa a quei che erano stati tratti in inganno dagli scismatici, e condannò solo Donato, l'autore dello scisma. Laonde esclamava il Santo Dottore africano: *Qualis ipsius beati Melchiadis ultima est prolata sententia, quam innocens, quam provida atque pacifica! Ovirum optimum! O filium christianae pacis, et Patrem christianae plebis!* In egual maniera si condussero Innocenzo I in riguardo agli ordinati da Bonoso, Sisto III in riguardo ai partigiani di Nestorio, e Gelasio quanto ai sacerdoti ordinati da Acacio.

Gli stessi Concilii ecumenici lo raffermarono splendidamente, Basterà citare l'ottavo Concilio generale nella lettera ed Adriano II Pontefice. I Padri di questo Concilio domandarono al Papa prima la di-

(1) Cf. Gerdil, *Animadvers. in Comment. ad Febronium in suam retractationem edıtae.*
(2) *Contr. Donatist. pertinaciam.* Epist. CLXII.

spensa per certi lettori ordinati da Fozio, e lo supplicavano che avesse concessa quella grazia *ob Ecclesiae necessitatem;* gli domandavano inoltre che avesse usata indulgenza con Teodoro Metropolita di Caria, restituendolo negli onori dell' Episcopato, *quia non defecerat ad Photium, nisi tormentis compulsus*, e da ultimo gli chiedevano che avesse dispensato dall' impedimento canonico dell'età un certo Paolo Carfilace, riconosciuto nel Sinodo come idoneo ad esser elevato alla dignità episcopale; or se un Concilio generale chiede al Papa queste dispense ciò costituisce la più chiara e lampante pruova del Primato del Papa e del diritto che ha egli di dispensare nelle leggi generali della Chiesa. Però è che Natale Alessandro, dopo aver narrato questi fatti, conchiude: *Magnificum sane pro Romani Pontificis Primatu testimonium quod Synodus oecumenica dispensationes a Summo Pontifice rogat.* Anzi non vogliamo tacere, che, cacciato Fozio la seconda volta dalla Sede Costantinopolitana per sovrano editto dell' Imperatore Leone, detto il *sapiente*, desiderando il medesimo Imperatore che fosse stato a quel posto innalzato il proprio fratello Stefano, poichè si opponeva una ragion canonica per la irregolarità, di cui era Stefano ligato, essendo stato promosso al Diaconato da Fozio, l'imperatore si volse al Pontefice Stefano V e con lettere di postulazione canonica domandò la dispensa pel suo fratello.

Tant' era comune il convincimento che solo il Papa può dispensare nelle leggi generali della disciplina ecclesiastica. In fine si notò che nel Concilio Lateranese IV dopo essere stati pubblicati i decreti contro la pluralità dei benefici incompatibili in una medesima persona i Padri notarono, che solo il Papa avea facoltà di dispensare di questa legge *cum ratio postulaverit.* Per la qual cosa conchiuderemo colle parole del Bossuet: *Sedis apostolicae dispensationes nemo catholicus, nemo veri regiminis sciens, aut rerum ecclesiasticarum gnarus attulerit.*

§ 11.

Del diritto di riservarsi le cause maggiori.

Quantunque ne' primi secoli della Chiesa i Romani Pontefici avessero ai Patriarchi, ai Primati ed ai Metropolitani concesso l' esercizio

zio di parecchi diritti, che risguardavano gl' interessi delle città e delle provincie cattoliche, affinchè più spedita fosse stata l' amministrazione delle Diocesi, e più ordinato il divin culto, nondimeno sempre ed in tutte le circostanze furono alla Santa Sede riservate le *cause maggiori*, sulle quali Ella sola poteva dare il solenne ed autorevole giudizio. Il che fu disposto con somma saviezza, perciocchè in ogni società ben costituita gli affari della più grande importanza, che possono compromettere i destini della nazione, sempre si riservano a colui, che nella società comanda come supremo principe. Ciò dee valere maggiormente per la Chiesa, che essenda una società di ordine spirituale, ed estesa per tutto l'orbe, ha più gravi interessi a risolvere e maggior numero di sudditi a governare. Ecco perchè Sant' Innocenzo I disse: *se cause maggiori saranno poste in mezzo alla sede Apostolica, secondo che stabilisce la Sinodo e l'antica consuetudine domanda, dopo il vescovile giudizio, si riferiscano* (1). Qual' era questa sinodo, di cui parlava S. Innocenzo I? Stando al parere de' più dotti ed accurati canonisti dobbiamo dire che il Pontefice Innocenzo faceva allusione al Concilio di Sardica, che fu sempre ritenuto come appendice al Concilio Niceno I. Difatto nella lettera scritta al Pontefice Giulio i Padri di Sardica dissero: che *ottima cosa e grandemente doverosa sembrava, se i sacerdoti del Signore da tutte e singole le Provincie al Capo, cioè alla Sede dell'Apostolo Pietro, avessero mandato le relazioni de' loro affari.* E' strana poi che Febronio; parlando di questa Sinodo citata da S. Innocenzo, la chiamo *sinodo foggiata dal Papa*, quasi che il Papa avesse avuto bisogno di ricorrere ad una impostura, per stabilire un diritto che discende immediatamente dal Primato ed i Vescovi delle Gallie fossero stati così sciocchi, da non capire che quella sinodo era inventata. Vedi malizia ed arroganza a cui sanno giungere gli eretici! Similmente il Pontefice Zosimo, scrivendo ai Vescovi delle Gallie, ordinava che gli affari di quelle Provincie si fossero recati a notizia del Metropolitani di Arles, purchè, aggiungeva *la grandezza della causa non fosse stata tale da aver bisogno dell'esame della Sede Apostolica.* E per tacere di ogni altra testimonianza basterà recare le parole di S. Leone Magno, il quale scrivendo ai

(1) Si majores causae in medium fuerint devolutae, ad Sedem Apostolicam, sicut Synodus statuit post episcopalem judicium referantur.

Vescovi dell'Illirico significava loro che avea eletto a suo Vicario Apostolico Anastasio Vescovo di Tessalonica, e dopo aver spiegato alcune commissioni speciali date ad Anastasio diceva: che se *nasceranno cause ancora più gravi, o appelli, abbiamo ordinato, che colla relazione di lui a noi si mandino, acciocchè secondo il costume ecclesiastico sieno per nostra sentenza finiti.* Era dunque una generale persuasione invalsa in tutto l'orbe cattolico che le cause maggiori debbono al Papa rapportarsi.

Nè dee recar meraviglia che molte di queste cause, le quali solevano trattarsi da' Metropolitani ne' Concilii Provinciali, furono in seguito riservate alla Santa Sede, la quale oggi le esamina e le compie per mezzo delle diverse congregazioni cardinalizie. Ciò accade per varie ragioni. » Imperocchè caduto l'Impero romano, scrive il dotto Mons. Salzano, scissa l'Europa in tanti piccoli Regni, spesso la giurisdizione de' Metropolitani e de' Primati non poteva liberalmente svolgersi, e ciò pel favore, per la forza, e violenza, che loro da qualche potentato era solito usarsi; la qual cosa non si poteva verificare, trattandosi del Pontefice sommo. A questa si aggiunga ancora l'ambizione, la simonia, l'avarizia, che poteva aver luogo nelle elezioni, e nella collazione dei beneficii, allorchè la provista facevasi dalla Santa Sede. E finalmente il favore e la parzialità, che poteva darsi presso l'autorità immediata, non poteva influire su di un potere, il quale perchè lontano, e meno soggetto a passioni, meglio librar poteva i meriti di ciascuno ». Per giusti motivi adunque la Santa Sede chiamò a sè l'esame e la revisione di molti affari più rilevanti, per sempre meglio provvedere al buon governo dei fedeli, ed alla maggiore stabilità e propagazione del Cattolicismo.

§ 12.

Del diritto nel Papa di riservarsi i casi di coscienza e i Benefizii e di concedere esenzioni.

Il Papa ha potestà di riservare a sè l'assoluzione da certi delitti più gravi; lo provo così: Perchè il Sacerdote ed anche il Vescovo assolvano validamente, non basta loro la podestà d'Ordine, ma è loro altresì necessaria la podestà di giurisdizione. Ma questa podestà di

giurisdizione può ritenersi dal Papa e non concedersi nè a Sacerdoti nè a Vescovi in ordine a certi delitti più atroci, cui voglia riservare al suo particolare giudizio. Dunque. — La Magg. è del Conc. di Trento il quale dichiara *nullius momenti absolutionem eam esse habere, quam Sacerdos in quem ordinariam aut subdelegatam non habet iurisdictionem* (Sess. XIV, C. 7), e ne dà la ragione, definendo che l'assoluzione sacramentale fu istituita da Cristo in forma di *atto giudiziario* (ibid. Cap. 9). Ora l'atto giudiziario è senza forza e senza valore, se si esercita sopra chi non è suddito. — *Provò* la Min: Il Papa ha la pienezza della giurisdizione sui fedeli non solo, ma eziandio sopra i sacerdoti e sopra i Vescovi.

Dunque può restringerla loro a piacimento; il che significa riservarsi certi casi. Si obbietta.

Chi dà podestà delegata, è chiaro che può averla più o meno ristretta ad arbitrio delegante. Ma non così chi l'ha ordinaria, cioè unita alla carica che cuopre. Ma i vescovi ed anche i Parroci hanno podestà ordinaria sui loro diocesani e parrocchiani. Dunque non può venir loro limitata dal Papa.

R. dist. la Min. — I Vescovi ed anche i parrochi hanno podestà ordinaria ecc. e insieme subordinata a quella del Papa, *C.* — e non subordinata, *N.* — Se non fosse subordinata, non vi sarebbe unità nella Chiesa, e sarebbe falso che il Papa potesse tutto sciogliere e tutto legare. Per tal subordinazione, come il Papa può limitare ai Vescovi la giurisdizione, così i Vescovi possono limitarla a' Sacerdoti e agli stessi Parrochi.

Il Papa può riservarsi i casi in forza del diritto divino e non già, come vorrebbe il Febronio, per consenso dei Vescovi e consuetudine della Chiesa. Il *quodcumque ligaveris* è parola di Cristo, e il Conc. di Trento dice che il Papa fa la riserva *pro suprema potestate sibi in universa Ecclesiae tradita* (Sess. IV, Cap. 7). Collo stesso diritto, onde può riservarsi l'assoluzione da certi delitti più gravi, vale a dire, col diritto che gli proviene dal suo Primato sopra tutta la Chiesa, ed anche dalla suprema amministrazione, che egli ha, di tutti i beni ecclesiastici egli può riservarsi i benefizii ecclesiastici di modo che, come il Vescovo ha giurisdizione sui beni ecclesiastici della propria Diocesi, il Pontefice l'ha sui beni di tutta la Chiesa. S. Grogorio Magno, S. Leone, Innoc. I ed altri Pontefici si valsero di tal di-

ritto, e non può certamente dirsi di loro che usurpassero il diritto dei Vescovi. D' altro lato è debito alla maestà del Papa che a lui si riservi la collazione di certi benefizii, sia perchè trovisi in grado di rimunerare personaggi benemeriti della Chiesa, sia per cattivarsi la benevolenza de' Principi che talora supplicano per un soggetto degno, sia per ovviare talora agli abusi, sia per viemmeglio assodare l'unità della Chiesa.

Quindi il Papa può anche concedere esenzioni a Chiese, a Monasteri, a persone sì che non dipendano dai loro immediati superiori, ma da lui solo.

Giova però osservare che alcune esenzioni formano parte del *diritto comune*, come sono quelle sancite da' Canoni per gli Ordini Regolari. Ciò premesso dico che il Papa può concedere l'esenzione della giurisdizione vescovile, in quel modo che può sottrarre, ad esempio, una città o una parte di territori dalla giurisdizione di un Vescovo e soggettarle ad un altro. Perchè quantunque l'Ordine episcopale sia di diritto divino, giusta quel passo dell'Ap. *posuit vos Sp. S. episcopos regere Ecclesiam Dei*, pure la porzione del gregge da governarsi non fu determinata da Cristo, ma ne lasciò la determinazione alla Chiesa, ossia al Papa. Onde, come questi assegna la porzione del gregge, così anche può sottrarne parte colla esenzione. — Persino i Patriarchi e i Sinodi Provinciali, ne' primi secoli, ebbero in costume di dare esenzioni. Nel Patriarcato di Costantinopoli, fino dal secolo 7.°, v'erano molti Monasteri sottratti alla giurisdizione dei Vescovi e soggetti al solo Patriarca. Nel Concilio di Cartagine tenutosi nel 525 sotto il Vescovo Bonifacio, al Monastero dell'abate Pietro fu concessa l'esenzione della podestà del Vescovo Liberato, benchè costui ripugnasse. Al presente il Papa solo può concedere esenzioni, come rilevasi dai Concilii generali di Vienna, di Costanza, di Laterano IV e V, e finalmente dal Concilio di Trento.

§ 13.

Del Diritto del Papa di accogliere gli appelli e degli appelli detti dall'Abuso.

S. Bernardo (Libro 3.° de Consid. ad Eug. C. 2) dice al riguardo: « *Appellatur de toto orbe ad te. Id quidem in testimonium singularis Primatus*; e le commenta bellamente Benedetto XIV (De Synod. Dioc. lib, 4. C. 5) dicendo: Il Papa in forza del Primato è Giudice Supremo nella Chiesa, ma al giudice più alto si può appellare dalla sentenza del giudice inferiore, come detta la stessa naturale equità, dunque da tutti i fedeli si può appellare al Papa, epperò questi è in diritto di accogliere gli appelli.

Stando così la bisogna, essendo il Papa, giudice supremo, non si può dal Papa appellare ad altri, ci è la scomunica *speciali modo* per quelli che osano farlo; e di più l'interdetto parimenti riservato al Papa *speciali modo* per le università, collegi e Capitoli: scomunica ed interdetto da incorrere *ipso facto* (V costitu. apost. sedis).

La ragione del divieto è chiara: Niuno può appellare dal giudizio del superiore a quello dell'inferiore. Ma il Papa è superiore a tutti, e allo stesso Concilio generale. Dunque. Il Dottor S. Antonino disse (P. 3 summae C. 3). *Sentire quod ad concilium e Papa appellari posset, est haereticum. Nam si licitum esset appellari a Papa non esset caput, vel essent duo capita, quod esset monstruorum.* Anzi non è neppur lecito dalla sentenza di un giudice ecclesiastico appellare all'autorità laica, perchè sarebbe aprire la strada alla potestà laicale di giudicare sulle cose e persone ecclesiastiche. — Pio IX ha dichiarato più volte essere cosa illecita e causa di diritto l'appello dell'abuso. Veggasi il sillabo prop. 41. Il clero Gallicano scriveva a Luigi XIV. nel 1663, che l'appello dell'abuso, è una novità sorta coll'eresia di Calvino — e il Cardinale Richelieu lo chiamò « una pretesa insopportabile ». (Test. politico).

§ 14.

Del diritto del Papa sul così detto Temporale dei Principi.

Questo diritto, ha detto il Gotelli, della cui dottrina mi sono particolarmente giovato in alcuni luoghi di questo lavoro, riguarda il potere che ha il Papa di deporre i principi cristiani dal trono, privandoli della regal Signoria, e di prosciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà agli stessi principi, in pena di qualche enorme delitto, come sarebbe di eresia, di scisma, o di altro grave scandalo.

Questo potere fu esercitato nell' età di mezzo da più Pontefici: S. Gregorio II. nel 739 contro Leone Isaurico, cui privò del dominio d'Italia. Da S. Gregorio VII. contro Enrico IV. Da Innocenzo III. contro Giovanni senza terra che poi si ravvide e fu reintegrato. Da Paolo III contro Re Arrigo. Da S. Pio V. contro Elisabetta, Regina d' Inghilterra ecc.

Questa deposizione o privazione di signoria era conseguenza della scomunica, in quanto alla pena spirituale susseguiva la temporale, cui senza dubbio può ricorrere la Chiesa, quando la prima non giova ad emendare il delinquente. Nè i Pontifici hanno commesso un' ingiustizia, giacchè più Concilii generali l'anno ammesso e sancito tal potere.

Il Concilio III. di Laterano celebrato sotto Alessandro III. dichiarò prosciolti dal giuramento di fedeltà i sudditi di quei signori che favorissero una setta di eretici che allora infestava la Chiesa.

Il IV Lateranese sotto Innocenzo III. emanò lo stesso decreto. Il 1.° di Lione depose l' empio Federico II. E S. Gregorio VII. intorno a cui si mena tanto scalpore, depose Enrico IV. *ex totius Romani Synodi consensu et judicio.* Lo stesso Concilio di Costanza e Basilea non la cedono agli altri per severità contro i soprusi dei principi. Dunque o tutta la Chiesa fu iniqua e per molto tempo, o sono iniqui coloro che la condannano.

Bisogna però avvertire con tutti i dottori scolastici, che il Diritto punitivo del Papa, estendendosi anche a punire i Principi cristiani ribelli o apostati, fino ad esautorarli, è insito nel primato, in virtù del quale il Papa ha una potestà non *diretta*, ma *indiretta* sul temporale dei Principi Cristiani — giacchè il fine diretto della Chiesa

la felicità eterna dei popoli, mentre ad ottener questo deve ordinare e dirigere ogni altro fine al suo fine proprio, perciò indirettamente ha potestà sul temporale. Ma poichè il fine temporale, così nella società come dell'individuo è subordinato al fine eterno, così la potestà della Chiesa deve provvedere a che il fine minore e piú basso non impedisca il fine piú alto, ma ordinare quello a questo. E in tal senso dicesi potestà *indiretta* in quanto, cioè, non entra negli atti competenti all'autorità inferiore, se non in quanto quegli atti possano impedire il fine proprio. La prova è ovvia per sè dopo quello si è detto. Il Papa ha diritto di promuovere la felicità eterna dei popoli cristiani e di rimuovere quegli ostacoli che si opponessero a tal fine supremo. Ma per ottenere questo intento può essere talora necessario ed espediente esautorare un principe, che collo scandalo e coll' iniquo condegno e regime allontana dal detto fine gli stessi popoli. Dunque così pure gli atti pubblici dei principi e dei governandi non altrimenti che gli atti privati degl' individui sono morali od immorali. Ma tutto ciò che entra nell'ordine della moralità, e sotto questo rispetto giudicabile dal capo della Chiesa, è punibile se reo. Dunque—Giova conchiudere però che la suprema potestà data alla Chiesa, fu data in *aedificationem* non *in distructionem*, quindi non devesi usare quando se ne prevede piuttosto danno che vantaggio. Le stesse censure, che sono pene puramente spirituali, non si adoperano, quando se ne prevede un esito pernicioso.

§ 15.

Del Dominio temporale del Papa ossia la quistione Cosmopolita del suo Principato Civile.

Quistioni — 1. La quistione Romana nella sua genesi e nei suoi rapporti coll' Italia e con le altre nazioni Europee. — Ragioni giuridiche del Diritto del Papa al Dominio temporale. — 3. Possibilità di una conciliazione, mezzi per ottenerla e chi deve per primo conciliarsi l'Italia liberale o il Papa? — 4. Necessità di una conciliazione. — 5. Se la sovranità papale sia effettiva o onorifica.

QUESTIONE 1.ª

La questione Romana nella sua genesi e nei suoi rapporti coll' Italia e con le altre nazioni Europee.

Quantunque queste questioni fossero state diffusamente trattate dall'autore delle presenti istituzioni Canoniche nel suo libro « La questione Cosmopolita del Papa ossia l'apologia del suo Civil Principato » giova qui riepilogarle per sommi capi onde delineare con più precisione tra i diritti del Primato questo inconcusso del R. Pontefice. Il Dominio temporale del Papa è la così detta questione Romana che si discute in questo momento con tanto ardore in Italia ed all' Estero; è dessa una questione sorta sin dal 1870 con la breccia di Porta Pia.

La demagogia, anche senza provocazioni, gridò a squarciagola, che era questione puramente interna, che lo straniero non doveva immischiarsene, che il solo metterla in discussione sarebbe stato uno schiaffo alla Nazione. E come spesso in questo mondo chi più grida, più ha ragione; i nostri demagoghi s'imposero, schiamazzando, a nove decimi degl'Italiani e lo *statu quo* creato dal cannone di Cadorna, rimase intangibile per diciassette anni. Che specie di garenzia pel Vaticano fosse lo *statu quo*, l'Europa ha potuto constatarlo a proposito dei funerali di Pio IX, nella serie de' *meetings* anticlericali, nelle concioni di preti apostati, da Mons. Savarese ora ravveduto, al Conte Campello, impenitente. La prigionia del Pontefice fu costituita dalla Roma moderna, asilo di una turba irrequieta di spostati che è il fondo di quella vita artificiale, borghese o piazzaiuola, la quale ha sostituito l'austera e solenne quiete di altri tempi. Ora mentre in Italia si chiudevano gli occhi per non vedere il sole, all'estero la Questione Romana si faceva innanzi nelle discussioni degli uomini di Stato ortodossi ed eterodossi. In pochi anni faceva passi giganteschi. La demogogia Italiana aveva molto spesso e molto recisamente affermato che il Papa era morto. Questa sua asserzione pareva rafforzata da vedere che buona parte di Europa era in relazioni tese col Vaticano. Parevano tornati i tempi del giuseppismo e del giannonismo, redivivi i Carvalho, i Pombal ed i dottrinarii eterodossi del secolo XVIII. La Francia repubblicana aveva nell' accademia Littrè e Renan accanto a

Mons. Freppel ed a Mons. Dupanloup; v' era il materialismo politico di Gambetta, il materialismo nazionalista di Paul Bert; in piazza gli strepiti della Michel, nei corpi legislativi gli attacchi al Concordato; nelle sfere del governo il segnale delle profanazioni di Chiese e conventi. L'Austria Ungheria liberaleggiava col Conte di Beust. L'Inghilterra attribuiva in gran parte al Vaticano l'irrequieta resistenza della « Verde Erin ». In Ispagna v'era il dottrinismo magniloquente di Castelar. L'autocrazia Russa combatteva il Cattolicismo in Polonia e altrove: nessuna relazione diplomatica tra la Russia e S. Sede.

In Germania la lotta tra lo Stato protestante e il Cattolicismo era nel periodo acuto. Il Kulturkampf s' imponeva. Invano l' Episcopato, riunito a Fuld, presso la tomba di S. Bonifacio, protestava contro le cosidette leggi confessionali.

Il Tribunale dell'impero cacciava, esiliava, imprigionava i Vescovi; le sedi episcopali vacavano per lunghi anni; sospese le temporalità, negato l'*exequatur*, anzi proibito severamente ai pastori di avvicinarsi al gregge. Lontano dall'andare a Canossa, il gran Cancelliere pareva assai vicino ad un novello concordato di Worms. Da per tutto la demagogia, infiltravasi nella politica ecclesiastica dei diversi Stati, fomentava lo scisma. Si ebbero così i vani conati del « vecchio Cattolicismo » e i tentativi arbotiti delle Chiese nazionali. In un istante tutto fu mutato.

In Francia, ad onta delle affermazioni anticlericali di alcuni uomini politici e dell'esorbitanze piazzaiuole anarchiche ed atee, si comprese, quanto rimaneva di prestigio alla nazione le veniva dal cattolicismo. Il Presidente della Repubblica si attenne al concordato nel ricevimento de' Nunzi: il Cardinale Lavigerie potette esplicare i suoi diritti di primate nelle colonie africane e, specialmente a proposito delle colonie, si riconobbe l'utilità dei missionarii cattolici. Si riconobbe tanto all'Eliseo quanto al palazzo Borbone. L'Austria-Ungheria comprese che l'anticlericalismo significava, a scadenza più o meno lunga, il dissolvimento della monarchia e si arrestò sulla china pericolosa. In Inghilterra l'*home-rule* non fu considerato più un' emanazione del Vaticano e ora si parla d' una legazione tra il Vaticano e la Gran Brettagna. La Russia modificò le angolosità greco-scismatiche. In Germania poi la lotta confessionale ebbe una fine insperata e totale. La Germania fu la prima a mettere innanzi alla diplomazia,

alle corone ed ai popoli la questione Romana. Quando il Cancelliere comprese che il Cattolicismo era una forza imponente nella Germania, quando constatò di qual peso fosse ne' corpi legislativi della Prussia e dell' impero l'opinione de' cattolici, quando si vide alle prese con gli anarchici e i demagoghi pensò di rafforzare l' edificio imperiale, creazione sua, e sia pure andando a Canossa.

Si ebbe in conseguenza di nuovo una legazione prussiana ed imperiale a Roma, si ebbe l'amnistia pei Vescovi colpiti dalle Leggi di Maggio e le sedi vacanti quasi tutte riebbero i loro pastori: si ebbe finalmente una spinta dalla Germania a discutere seriamente la questione assai grave della conciliazione tra lo Stato e la Chiesa in Italia. Bisogna convenire a questo proposito che la cancelleria di Berlino tenne un contegno molto corretto; fu la stampa tedesca che iniziò la discussione e non il *Waterland* o *Germania* tacciati di « clericalismo » ma il *Tagblatt;* la *Kölnische Zeitung*, la stessa *Algeriamene Norddeutsche Zeitung*, organi liberali e protestanti.

Parve che in Italia la demagogia fosse colpita da un fulmine a ciel sereno. Il radicalismo scese in campo con tutti i ferri vecchi della sua rettorica contro il « nemico ». Niente conciliazione: mantenimento dello *statu quo*, anzi abolizione della legge per le guarentigie e magari del primo articolo dello Statuto Albertino. I circoli «anticlericali » in fiamma piegarono le bandiere rosse. La questione romana fu discussa nelle conventicole radicali e finalmente un deputato dell' estrema sinistra ha formolata una interrogazine a' ministri per rassicurare i suoi correligionari politici, e irreligiosi. I ministri hanno risposto che non potevano rispondere; il ministro dell' interno seppe evitare la discussione, il guardasigilli, ministro dei culti disse qualche frase sullo stampo quarantottesco e l' oratore radicale si dichiarò soddisfatto a denti stretti — Ma la grandissima maggioranza degli italiani non divise le angosce anti-cattoliche de' radicali.

QUESTIONE 2.ª

Ragioni giuridico-storiche del Diritto del Papa al dominio temporale.

Il Papa prima della spogliazione, aveva diritto incontrastabile al suo civil principato. Il Papa spogliato di fatto dal suo civil principato, non ne ha rinunziato il diritto, nè potuto rinunziarvi. Il fatto della spogliazione del Papa del Dominio temporale non diminuisce per nulla il diritto del Papa al suo civil principato, se prima della spogliazione vi aveva questo diritto; e se egli non vi ha in seguito rinunziato, *nè potuto rinunziarvi*. La ragione della prima asserzione è che la sovranità temporale del Papa, era per ogni lato legittima, Infatti l'acquisto legittimo di una sovranità può nascere 1.° *dall' elezione di un popolo;* 2.° dalla *cessione* o *donazione* libera di legittimo possessore; 3.° *da conquista in guerra giusta;* 4.° da *necessità pubblica* quando, cioè, il popolo abbandonato dal legittimo sovrano, andrebbe in rovina, se altri nol soccorresse. Ma tutti e quattro questi titoli concorrono mirabilmente ad assodare la sovranità del Papa.

1.° L'Italia invasa dai Longobardi e in Sicilia dai Saraceni fu lasciata in tale abbandono dai Cesari bizantini che il De Maistre l'ebbe a dire un *sistematico tradimento*. Gl'Italiani e massime i Romani, sempre difesi e tante volte liberati da R. Pontefici, si diedero spontaneamente a questi acclamandoli Salvatori. Dunque. 2.° Pipino nella gran Dieta di Quersy (754) e poi col contratto di Pavia diede al Papa tutto il territorio invaso dai Longobardi. Dunque. 3.° Pipino in guerra giustissima sconfisse il Re Longobardo e quindi ebbe per legittima conquista le terre cedute al Papa. 4.° Roma e l'Italia invasa dai barbari, oppressori violenti, sarebbe stata schiava e socialmente morta, se i Papi non l'avessero salvata. Dunque. Aggiungasi la riverenza di 11 secoli concorrere a viemmeglio sanzionare un diritto che fu dalla provvidenza fatto piovere sui titoli più legittimi. Odasi come ne parlano uomini protestanti e per nulla teneri di diritti della Chiesa. Il dominio temporale dei Papi è oggidì confermato da 10 secoli di riverenza, e loro titolo più bello e la libera elezione di un popolo da essi liberato (così il Gibbon caduta dell' impero Romano). Il potere dei Pontefici nella città di Roma è stato fondato sui titoli più rispet-

tabili di virtù e di benefizii (così il Sismondi. *Deus repubbliques italianes*). La sovranità temporale del Papa riposa sopra un diritto più incontestabile di ogni altra sovranità di Europa. « Così il protestante Leo » (Revue cattolique de L'Alsace).

Il Papa spogliato di fatto del suo civil principato non ne ha rinunziato al Diritto, nè potuto rinunziarvi.

Vedi l'opera dell' istesso autore, *La questione cosmopolita dei Papi*. Quanto al non avervi rinunziato è cosa più che notoria la resistenza continuata ed incrollabile sia di Pio IX che dall' attuale Pontefice Leone XIII. Riguardo al non avervi potuto rinunziare è per sè evidente, poichè il Papa non ha potuto, nè può rinunziare a ciò ch' è necessario all' indipendente e libero esercizio del suo ministero apostolico, ordinato al reggimento della Chiesa ed al bene delle anime. Ma tale è il suo principato civile nell'*attuale condizione delle cose umane*. Dunque. La maggiore è chiara per sè, chè altrimenti si renderebbe impotente a disimpegnare la sua altissima missione e pregiudicherebbe a tutta la Chiesa ed a tutti i cattolici del mondo. La minore poi è dell'intero episcopato cattolico, con a capo il Romano Pontefice affermato nel 1862, quando più di 400 Vescovi si trovavano a Roma nella circostanza della Canonizzazione dei martiri Giapponesi. La Dichiarazione solenne a cui man mano aderivano per lettera tutti gli altri Vescovi del mondo, dice così: « Riconosciamo il civil principato della S. Sede come una appartenenza necessaria e manifestamente istituito dal provvido Iddio, nè dubitiamo dichiarare che questo stesso civil principato della S. Sede *nella presente condizione delle cose umane* è del tutto richiesto dal diritto e libero reggimento della Chiesa e delle anime ». Il Papa confermò ed approvò altamente quella dichiarazione, che egli aveva già fatto moltissime volte, fra le altre nella sua enciclica del 26 Marzo 1860 nella quale insegnava « avere Iddio sapientemente provveduto col principato temporale a quella indipendenza politica, che al Sommo Pontefice è necessaria per esercitare senza alcun impedimento la sua spirituale potestà e giurisdizione. Qui dunque è fondato il solenne giudizio di tutta la Chiesa docente, e questo, da solo, per ogni vero cattolico deve bastare. Non è una definizione di fede perchè la materia non è da ciò; ma è un insegnamento cattolico di Ordine pratico dato dall' intero Episcopato con a capo il Sommo Pontefice.

Tuttavia oltre l'autorità, giova qui recare le ragioni addotte da-

gli stessi Vescovi per provare la loro dichiarazione. 1.° Il Papa per essere libero non deve esser suddito di alcun re. Ma ciò non è possibile se non è sovrano, non dandosi via di mezzo tra sovrano e suddito. Dunque. 2.° Il Papa per essere ascoltato con riverenza e fiducia dai cattolici delle varie nazioni, bisogna che comparisca libero da qualsiasi influenza, che possa o adescarlo con lusinghe, o circonvenirlo con frodi, o atterrirlo con minaccie. Ma ciò esclude non solo che sia suddito altrui, ma perfino che sia *Ospite* in casa altrui: e richiede perciò che sia sovrano indipendente nel proprio regno. Dunque.

Nè valgano le derisorie leggi delle guarentigie, poichè mentre sono una confessione da parte degli avversarii che il Papa dev'essere sovrano, dall'altro lato non guarentisce nulla. Perchè una sovranità decretata è revocabile da quelli stessi che l'anno decretata, è una sovranità dipendente, cioè una contraddizione *in terminis*. — Pio IX nell'anno 1870 con la sua Enciclica *Respicientes*, dichiarava di non essere nè libero, nè indipendente; e per mostrare al mondo che egli si lamentava a torto, si sequestrò l'Enciclica.

QUESTIONE 3.ª

Possibilità di una conciliazione, mezzi per ottenerla e chi deve per primo conciliarsi, l'Italia liberale o il Papa.

La conciliazione è possibile per millanta ragioni che noi verremo enumerando.

Il verbo della conciliazione sarebbe accolto come l'aurora di un bel giorno nella penisola. Le coscienze cattoliche ne esulterebbero, Si potrebb'essere finalmente buon cattolico e buon cittadino. I soldati italiani difendendo la patria potrebbero essere benedetti in nome di quella religione ch'è religione di civiltà. Difatti il clero cattolico benedisse i vivi, implorò pace pei morti, invocò il Dio dei forti per la vittoria delle armi italiane. Nè qui si sono arrestate le manifestazioni pacifiche. Quando Vittorio Emmanuele principe di Napoli allora, andò in Palestina, il Patriarca Cattolico col clero regolare e secolare — *croix et banniere en tête* — lo accompagnarono a visitare il Santo Sepolcro.

Che poi la grandissima maggioranza degl'italiani desideri la conciliazione si è visto quando il Re insigniva del Collare della SS. Annunziata l'Arcivescovo di Milano augusto predecessore del cardinal Ferrara. Autorità civili, autorità militari, aristocrazia, borghesia, clero alto e basso, hanno fatto plauso al Re, si sono congratulati col venerando Vescovo. Constatata la corrente favorevole, escluso ogni dubbio che la questione più grave, italiana ed internazionale, sia la conciliazione tra lo Stato ed il Vaticano, passiamo ad esplicare una triplice possibilità di conciliazione del Governo italiano col Vaticano, da parte del Papa, da parte dei Sovrani d' Italia, da parte del Governo e della Nazione facendomi questa duplice dimanda, quali sono i mezzi per ottenerla e chi per primo deve conciliarsi.

E' possibile siffatta conciliazione da parte del Papa. Leone XIII, questo Papa provvidenziale, ha cuore e mente elevatissimi. E' animato dallo spirito di pace più caldo e sincero. Più volte il pastore nelle sue mani venerande ha scongiurato l' urto delle spade, Nunzio nel Belgio, Vescovo di Perugia, Cardinale di S. R. C. Papa Leone XIII ha manifestato sempre grandissimo affetto per la sua patria. La demagogia pei suoi fini occulti e perfidi lo nega, ma è vinta dalle prove. Messaggero di pace nel mondo, Leone XIII non è contrario alla conciliazione che dev'essere decorosa tanto per lo scettro quanto per le chiavi. Il Pontefice attuale è tenuto in altissimo conto anche dagli eterodossi. Un Inglese dei tempi di Clemente XIV diceva: Ebbene, se il Papa potesse ammogliarsi, gli darei la mia unica figliuola; tanto sono incantato de' suoi modi. Un Inglese moderno ha detto; Se Leone XIII fosse vissuto ai tempi di Errico VIII non avremo avuto la Riforma protestante in Inghilterra. Ecco a nostra vergogna che cosa pensano del Papa gli stranieri, anche eterodossi. Il Giubileo d' oro, il giubileo massimo, il giubileo episcopale e Pontificale del grande Pontefice danno una giusta misura della venerazione in cui è tenuto da tutti i popoli civili e anche non civilizzati. Già molti sovrani inviarono a Roma preziosissimi doni.

E' possibile da parte dei sovrani d'Italia.

I Sabaudi sono eminentemente cattolici L' augusta casa ha la croce nel suo stemma e l' ha ottenuta per le imprese in Terra Santa. I conti di Moriana, i conti di Savoia. i Principi di Acaia, al grido: Dio lo vuole! accquistarono gloria immortale nella Santa Palestina.

Hanno avuto santi autentici come Amedeo IX e Maria Cristina di Napoli. Il ramo di Carignano è stato ferventissimo cattolico, Carlo Alberto il magnanimo, secondo il Guerzoni « aveva del Lojola »: recitava le ore canoniche come Luigi IX di Francia; si macerava coi digiuni; e morì nell'esilio di Oporto italiano e cattolico nell'anima e nel cuore. I suoi augusti figliuoli sono cattolici come lui e tali si sarebbero mostrati negli atti politici se talvolta la ragion di Stato non li avesse traditi. Le donne della casa ferventissime. La nostra graziosa Regina Madre la prima gentildonna d'Italia, prima nell'affetto profondo d'ogni cuore italiano, nutre grandissima venerazione pel Pontefice e desidera la pace. La Santa di Casa Savoia, la pia Principessa Clotilde, per iscrupoli religiosi non va mai a Roma. Il nostro sovrano valoroso e cavalleresco non poteva desiderare che la fine del dissidio. Nè il soldato di Custoza avrebbe paventato lo schiamazzo demagogo. Avrebbe saputo tener fermo come seppe tener fermo all'urto degli Ulani nel quadrato memorabile. Il figlio dell'assassinato Re, custode geloso delle avite virtù civili, religiose e cavalleresche di casa Savoia, non rinnegherà l'epopea delle gloriose memorie della sua stirpe, saprà alla sua volta affrontare la marea della demagogia e massoneria che minano il trono e l'altare; Savoia non cede al timore; il timore è sentimento sconosciuto nella casa gloriosa. Sempre avanti Savoia!!!

E' possibile da parte del Governo e della nazione.

La maggioranza del governo e della nazione brama la soluzione pacifica della questione romana. All'interrogazione d'un deputato dell'estrema sinistra il Crispi allora ministro dell'Interno, per nulla sospetto di clericalismo, rispose evasivamente lasciando trasparire nelle frasi melate la probabilità della conciliazione. Noi abbiamo un'Italia legale. La prima è formata dalla burocrazia necessariamente ligia ai poteri dello Stato, dalle « ombre », da' « clienti » da coloro che stanno in cima all'albero e da coloro che aspirano a salirvi. Interessi, ambizioni, legami politici e amministrativi, legami elettorali formano il manipolo dell'opposizione alla pace. A questa turba bisogna aggiungere i sedotti, i mitingai, gli oratori di piazza, i tribuni di mestiere, tutti coloro che fanno monopolio della libertà; che sono partigiani di un liberalismo per uso e consumo proprio.

Detratti questi elementi rimane forte, compatto, numeroso l'elemento propenso alla pace: i nove decimi del popolo italiano.

Ma in qual modo potremmo ottenere questa conciliazione tanto desiderata? — Affidiamoci all'alto senno del Pontefice, ed alla lealtà del Re: essi ci daranno l'incognita del gravissimo problema.

Potrebbe, secondo noi, agevolarsi la via alla conciliazione nel mo' seguente:

1.° Inviando a' Consigli comunali e provinciali, pei quali non osta come per ragioni superiori il sapiente opportuno *non expedit* uomini che abbiano nel loro programma la pace col Vaticano e che preporino così la coscienza nazionale. Dissi *non expedit* e sta bene. Il *non expedit* ha la sua ragion d' essere dalle circostanze; *attentis omnibus circumstantis non expedit;* cambiando le circostanze, il decreto, che ora *prohibitionem importat*, può essere ritirato dal Pontefice. Certo è peraltro che le circostanze devono mutarsi in modo, che l' intervento dei cattolici alle urne politiche abbia per iscopo e per effetto di salvare la società, non già di puntellare un potere nemico al Papato.

Finchè l' abbandono del *non expedit* significasse e importasse ribadimento delle catene ai polsi del Capo visibile della Chiesa, sotto qualsiasi forma, non si sogni dai liberali il nostro concorso alle battaglie elettorali e parlamentari. Il *non expedit*, come altre volte dimostrammo, è una legge, non già *iniziale* e transitoria, ma *finale* di sua natura e stabile, ed il suo scopo è quello di tutelare i diritti imprescrittibili della Santa Sede in faccia al mondo cattolico, nel miglior modo possibile. Essa è in vigore da omai da 32 anni, e mal conosce la sapienza della Chiesa chi creda possibile un cambiamento di tattica che faccia perdere i frutti di sì lungo periodo di aspettativa fedele e oculata. 2.° Iniziando in tutte le città d' Italia sottoscrizioni che dimostrino col gran numero delle firme come la nazione sia propensa alla pace. 3.° Iniziando una serie di Conferenze pubblicando opuscoli mantenendo il paese in una legale agitazione per raggiungere lo scopo. 4.° Formando Comitati locali, dipendenti da un Comitato centrale stabilito a Roma, a Napoli, o in altra delle principali Città d' Italia per dirigere il movimento; per riunire le forze sparse in un solo intento. La creazione di un Comitato centrale ci sembra di una importanza enorme. Ma è facil cosa parlare di conciliazione e di assegnarne i mezzi per ottenerla, il difficile sta nell' attuarla, e dopo conseguita renderne possibile la durata.

Anzitutto: chi deve per primo conciliarsi coll' Italia, mentre s

v' ha conciliazione desiderabile, attuabile e devorosa altro non è che quella dell'Italia colla Chiesa. Questa non può, nè deve conciliarsi perchè essa non ha nulla che fare coll'Italia particolarmente, e neppure la Chiesa è rea verso l' Italia di torti, di colpe e di atti illegittimi consumati a suo danno: l' Italia non fu nè lesa nè danneggiata dalla Chiesa; come adunque si dirà che questa deve conciliarsi coll'Italia ?— potranno tutto al più essere livellati ai rapporti che la Chiesa ha con tutte le altre nazioni cattoliche, cattolica essendo la Chiesa, e non nazionale od italiana. E bisognerà anche ben distinguere quale sia l' Italia verso la quale la Chiesa deve scendere a conciliazione perchè coll'Italia veracemente cattolica la Chiesa non ha nulla da conciliare. L' Italia veracemente cattolica e vi si può calcolare sopra nove decimi, sta salda al suo posto di fronte alle presenti condizioni del Papa e della Chiesa. Essa non invoca, non propone, non vagheggia per sè alcuna conciliazione, perchè fra essa e la Chiesa non v'ha alcun dissidio, non vi è guerra: Esse è pel Papa e sta col Papa. La vagheggiata conciliazione adunque si limita fra la Chiesa e l' Italia del dissidio, cioè l' Italia che s' è posta in lotta con la Chiesa, l' Italia che mosse guerra alla Chiesa; l'Italia rivoluzionaria, liberale, massonica l' Italia insomma che ha promossa, consumata, riconosciuta approvata ed applaudita la spogliazione del Principato Civile, privando la Chiesa dell'unico mezzo necessario alla sua libertà.

Quest' Italia ha già dichiarato ed è fermamente decisa di non volersi conciliare con la Chiesa nel senso unico che può conciliarla con la Chiesa, cioè ripudiando tutti i principii antireligiosi, anticattolici, anticristiani, antisociali; reintegrando la Chiesa dei danni recatile, ed assicurandole la massima libertà ed indipendenza. In questo solo senso la Chiesa potrebbe accettare la conciliazione propostale perchè non vi sarebbe che questa solenne ed ampla riparazione che potesse giustificare e rendere apprezzata dalle altre nazioni cattoliche la conciliazione tra il Capo della Chiesa Universale e la frazione di una società nazionale, non potendo la Chiesa compromettere ed incagliare i suoi interessi che sono universali per favorire e proteggere le pretese di una società particolare.

QUESTIONE 4.ª

Necessità di una conciliazione.

La Questione Romana che si discute in questo momento con tanto ardore in Italia ed all' Estero è questione sorta sin dal 1870 con la breccia di Porta Pia. Lo Stato cercò di scongiurarla con l' ibrida legge delle guarentigie, ma pretese cavar sangue dalle rape, perchè la questione ferve e non è puramente interna, come la si vorrebbe dare a credere, bensì internazionale, cosmopolita, e fino a quando non si diverrà ad una conciliazione l' Italia manometterà il suo glorioso passato, compromette il presente, e tradirà le sue venture speranze e i suoi destini. L'importanza di una conciliazione con la S. Sede è di una evidenza incontestabile. Nove decimi dei liberali Italiani dal Fazzari al Bonghi ne convenirono con lettere e pubblicazioni importanti. Il Fazzari andò molto innanzi. Dopo aver presentate alla Camera le dimissioni da deputato, scrisse ai suoi elettori che si ripresenterebbero quando a Montecitorio si avrà un partito cattolico, quando, cioè sarà modificato il non *expedit* a proposito delle elezioni politiche, il Fazzari era uno dei superstiti garibaldini e la sua conversione politico-religiosa fu un vero segno dei tempi. Ora ci facciamo ad enumerare le ragioni che impongono la sollecita soluzione del gravissimo problema.

1.° La questione Romana non risoluta sarebbe il germe mortifero in senso alla Nazione. Prova della nostra asserzione il passato, dalla Catastrofe longobarda, alla napoleonica. 2.° Il prolungamento dello *statu quo* è la spada di Damocle sospesa sull' Italia. Il suo avvenire dipende dalla soluzione della questione Romana. 3.° La riconciliazione del Papato è necessaria a scongiurare le prossime catastrofi le bufere che ingrossano dal Nord, le minacce di quelle orde ancora sconosciute in occidente che minacciano la civiltà europea. Altra volta il Pontificato Romano salvò l'occidente dalla mezzaluna, lo salvi in un futuro più o meno remoto dai Cosacchi. 4.° La conciliazione spontanea e pronta ci francherà dall'onta di una conciliazione, e sia pure vantaggiosa, che potrebb' esserci imposta. Lo *statu quo* non può essere duraturo. 5.° La conciliazione dell'Italia col Vaticano importerebbe

la conciliazione non solo co' clericali Italiani, ma con quelli sparsi su tutta la terra che sono un esercito formidabile. Milioni e milioni in tutte le classi sociali, anche in quelle che sono dette dirigenti.

L' inimicizia dell' Italia col Papa significa inimicizia coi cattolici ed anche con quegli stati eterodossi che pure debbono tutelare gl'interessi e le aspirazioni dei loro sudditi cattolici.

Il Principe di *Bismark* « l'uomo di ferro » il più abile uomo di stato dei nostri tempi, il creatore dell' impero germanico, zelantissimo protestante, nimicissimo finora del Papa, dei clericali, pieno il cuore e la mente d'odii politici e di odii confessionali, il Gran Cancelliere degli Hohenzollern, ghibellino e protestante, andò a Canossa per assicurarsi la vittoria nelle ultime elezioni governative, e con l' appoggio de' Clericali, la vittoria fu sua.

Come si vede il Principe di Bismark reputò i clericali una falange compatta e potente ed il suo indirizzo politico si modificò.

L' Italia riconciliata col Vaticano sarebbe considerata da tutti è popoli cattolici la custode naturale del loro Capo Supremo, il quale esercita la sua giurisdizione sopra più di mille Vescovi, di riti e nazionalità svariatissime dal Vescovo di Chicago al Patriarca di Babilonia. La conciliazione col Vaticano ci farebbe perdere semplicemente l'amicizia della demagogia. Desiderabile perdita!

6.° L' influenza del Papa si è spiegata beneficamente in molte questioni internazionali de nostri giorni. Chi non sa che la mediazione del Papa tra la Germania e la Spagna, a proposito delle Caroline, ha potuto evitare i danni d'una guerra disastrosa pe' due paesi? Chi non sa che una seconda guerra tra la Francia e la Germania si è potuto evitare per l' indiretta cooperazione del Papa al trionfo della politica di Bismask? Il Papa amico dell' Italia, potrebbe essere in grado di procurare altrettanti benefici al paese ch' è la patria sua.

7.° Il Vaticano e fonte di ricchezza per l'Italia, si faccia una inchiesta accurata e coscienziosa in tutti gli alberghi e negozi delle principali Città Italiane; si dimandi alle amministrazioni ferroviarie e marittime e si vedrà che i tre quarti degli stranieri vengono in Italia pel Vaticano, e con questi stranieri l' oro e la prosperità industriale e commerciale. Tutto ciò è attestato indirettamente dalle statistiche ufficiale. E' inutile parlare delle largizioni dei Papi, largizioni fatte coi donativi, e con l'obolo versato dai cattolici stranieri. La Li-

guria, il Napolitano ne fanno testimonianza, a Roma poi si tratta di largizioni quotidiane. Il Papato è fonte di benessere per l'Italia.

8.° La libertà del Vaticano sarebbe anche libertà del Quirinale ed i nostri sovrani uscirebbero di una condizione di cose molto intricata. La conciliazione col Vaticano libererebbe il Governo Italiano dalle pastoie settarie e metterebbe un freno alla demagogia che lavora per abbattere ogni potere costituito. La demagogia universale odia il Papato, ch' è la fonte vera di ogni potestà, il cardine dell' edificio sociale; la caduta del Papato significherebbe il trionfo dell' anarchia. Come si vede la conciliazione metterebbe in istato d' assedio questi pericolosi nemici della società in Italia, e ne risenterebbero il contracolpo i loro consocii all'estero. Finirebbero in questo caso le crisi industriali, commerciali ed agrarie, non si sentirebbero più rumori di guerra fomentati dalla demagogia cosmopolita.

9.° La Francia deve grandissima parte delle sue colonie ai missionarii Cattolici. Il governo Francese in guerra col Papa e col Clero all'interno, manda nelle colonie missionarii e Suore, li sussidia, li protegge, e spende con questa milizia religiosa ed inerme molto meno di quanto spenderebbe se in luogo di Missionarii e di Suore dovesse mantenere soldati ed autorità civile.

La Germania protestante lo ha compreso e si rivolge al Vaticano per adottare lo stesso sistema nelle sue colonie. L'Inghilterra che ha saputo colonizzare il mondo cerca anche l' appoggio dei missionari. Ora che l' Italia a tanto caro prezzo iniziava una politica coloniale ha bisogno anch' essa del loro concorso. Bisogna convenirne; a fare le colonie non bastano navi e soldati. Parliamo per esperienza. Si chieda ai Francesi, riguardo ai loro possedimenti Algerini e più ancora per la disastrosa impresa del Tonchino; si dimandi ai nostri compaesani in Africa e si saprà quanto siano indispensabili i Missionarii nelle colonie. Ora che l' Italia cerca la sua espansione in altri continenti ha bisogno di questa milizia operosa e compatta; e questa milizia non può esserle fornita che dal Papa, perchè solo i missionarii cattolici sono da tanto. I missionarii protestanti costano, per esempio, all'Inghilterra, quasi come un esercito in piedi di guerra e i frutti del loro ministero sono scarsissimi, come rilevasi dagli stessi annali protestanti.

10.° Non solo i cattolici, ma anche gran parte degli eterodossi credono male il dissidio tra la Chiesa e l' Italia. Come? dicono essi;

uno Stato eminentemente cattolico, un paese che nel primo articolo del suo Statuto riconosce il Cattolicismo come religione dominante è in guerra aperta col Capo di questa Religione!

Anche nel campo degli avversarii si trovano degli onesti sedotti, ma questi onesti militano tra le fila di gente priva di sani pricipii e prive di carità patria. Un deputato francese dell' opposizione monarchica disse. Non tutti i repubblicani sono disonesti, ma tutti i disonesti sono repubblicani. E' il caso di applicare questa sentenza ai nemici del Vaticano in Italia.

11.° La conciliazione anche nel senso territoriale non viene a ledere l'unità italiana. Questa unità è fatto compiuto, nè viene menomata poichè nella regione italica vi sono lembi di territorio, che non appartengono al regno d' Italia. Esempio: Trento, Trieste, Nizza, la Corsica, Malta, Savoia, la culla della Sabauda Dinastia. Si avrebbe l'unità anche se l' Italia consentisse a cedere, senza mettere in pericolo la sua sicurezza, un lembo di territorio poco importante, non allo straniero, ma al Vescovo di Roma, italiano anche lui e Capo supremo di tutti i Cattolici. I beneficii che l'Italia trae dal Papato valgono bene una piccola zona di territorio. Se il Papa solo accennasse a voler abbandonare l' Italia, il che è impossibile, non gli mancherebbero offerto ben più considerevoli di territorii indipendenti. E' bene che si sappia: la questione romana non è semplice questione di territorio. La demagogia mira anzitutto a distruggere il principio di autorità personificato nel Papa. Cambatte il Papato come combatte l'ordine in nome dell'anarchie e del caos.

Offrite una zona di territorio al Grande Oriente della massoneria e vedrete se verranno in campo scrupoli unitarii. Quei signori del Grand' Oriente vi diranno che questo lembo di terra serve alla Massoneria per funzionare liberamente a beneficio della misera umanità e che l'unità d'Italia non viene che a vantaggiarne. Del resto la demagogia ha più teste di Cerbero e più braccia di Briareo. Anticlericale in Italia si atteggia a clericale in Irlanda nella lotta che si combatte da cinquecento anni tra oppressi ed oppressori.

Considerato che la pace col Vaticano non farebbe che rafforzare l'unità d' Italia, considerato che questa pace si desidera da nove decimi della nazione, passiamo a considerare più da vicino la questione Romana dimandandoci se la sovranità del Papa sia effettiva od onorifica,

QUESTIONE 5.ª

Se la sovranità papale sia effettiva o onorifica.

In occasione della celebre Conferenza della pace tenuta all' Aja, della quale subito si son veduti i frutti nella guerra anglo-boera, ritornò in campo la questione sull'effettiva sovranità del Romano Pontefice. Ora ai molti scritti già pubblicati sui giornali cattolici, con i quali si rivendicava il dritto regale del Pontefice, fa seguito un articolo pubblicato in un fascicolo della *Civiltà Cattolica*, intitolato: « *se la sovranità del Papa sia effettiva o onorifica* ». Spigolando troviamo che l'egregio scrittore del sullodato articolo, stabilisce e dimostra chiaramente alcune verità di fatto storico, per le quali è evidente ed innegabile che la Sovranità civile, che ora ha ed esercita attualmente il Papa, è completamente *effettivo* e per nulla affatto *onoraria*, siccome pretendono gl' interpetri liberali ed ufficiosi della famosa legge delle guarantigie.

Un primo fatto è questo. Le truppe italiane hanno occupato Roma in seguito ad una capitolazione militare, intervenuta fra il comandante delle truppe italiane e il comandante delle truppe pontificie. Dopo tale convenzione militare non è intervenuto nessun atto politico e nessun trattato diplomatico di pace e di amicizia, come sussegue ad ogni guerra e ad ogni capitolazione, fra il Governo italiano e il Governo pontificio. Più che adunque la fine di una guerra, sussiste una specie di armistizio, il quale dura da omai trent'anni e più.

Dunque lo stato di ostilità perdura di diritto e di fatto fra gli occupanti la città di Roma e il Sovrano che legittimamente vi regnava da secoli.

In secondo luogo nell'anzidetta capitolozione era esclusa l' occupazione della città leonina per fatto delle truppe guidate dal generale Cadorna. La città leonina è stata però occupata; ma non è stato occupato il Vaticano. E' questo territorio tutt' ora posseduto anche di fatto dal Papa, è il Vaticano ed è perciò, per così dire, lo Stato effettivo sopra cui effettivamente si esercita la Sovranità del Papa, in quanto che nel Vaticano il Papa ha tutti i requisiti della vera ed effettiva Sovranità di diritto e di fatto, poichè quivi ha territorio, sudditi ed autorità.

Per fatto adunque del Papa, il Vaticano non è stato ceduto, e per fatto del Governo italiano il Vaticano non è stato occupato. La sua conquista, dalla quale è venuto il suo possesso materiale di Roma, si è fermata alla storica porta di bronzo del Vaticano. Adunque nè per conseguenza di cessione, nè per diritto di conquista, il piccolo territorio del Vaticano è stato tolto di fatto al Papa ed è posseduto dall' Italia, o da chi per essa.

Quella sovranità quindi che il Papa esercita in Roma si è semplicemente circoscritta, si è ritirata nel Vaticano, parte integrante di Roma e degli antichi Stati della Chiesa. L' antico Sovrano adunque non è uscito nè dalla sua capitale, nè dal suo Stato.

La Sovranità civile e politica del Papa sussiste adunque di diritto a di fatto come quella di qualsiasi altro Sovrano, dominante sopra molti popoli e sopra estese provincie. Per quanto questo Stato pontificio misuri appena 3 chilometri, esso è sussistente e rispettabile come la sconfinato impero dello Czar e come l'immenso impero della Gran Brettagna.

Ci pare che un simile ragionamento non ammetta replica ed obbiezioni. Da esso risulta chiaro ed evidente, che anche *hic et nunc*, la sovranità civile del Papa è reale ed effettiva.

§ 16.

Dei giudici delegati del Romano Pontefice.

La potestà giudiziale talvolta vien comunicata dal Romano Pontefice, che ne tiene la pienezza, non solo ai Patriarchi, ai Primati, ai Metropolitani, ai Vescovi quali delegati della S. Sede, ai Legati, ai Nunzii, ai Cardinali *a latere missi* ed a tutti quegli altri Prelati onde risultano i Tribunali Romani, ma in molti e svariati casi anche ad altri giudici minori in cause particolari delle Diocesi sia per semplice informazione, sia per pronunziarvi sentenza in prima se anche in suprema istanza.

Quantunque nell' odierna disciplina ordinariamente sono deputati i Vescovi a questo ufficio, nulladimeno non può dirsi che il Romano Pontefice non possa prescegliere anche degli altri. E perciò è sancito nel diritto che a niuno si confidi le cause della sede apostolica se

non sia costituito in dignità sia anche Canonico di Cattedrale o Collegiata insigne ovvero ufficiale del Vescovo. Perciò si richiede che nel concilio provinciale, ovvero nel Sinodo Diocesano si elegessero almeno quattro giudici sinodali o prosinodali, detti ancora *in partibus* i quali possano ricevere ed esercitare la delegata potestà giudiziaria dalla Sede Apostolica nei casi particolari, come stabilì il Concilio di Trento sess. XXV de ref. cap. 10 e Benedetto XIV nella costituzione « *Quamvis paternae* ».

§ 17.

Dei Prelati onorarii della famiglia e Curia Pontificia.

Compete alla suprema dignità del Principe che sia circondato di uomini insigni che anche nel fatto degli abbigliamenti gli facciano onorevole corteo ; tali sono appunto i Prelati , o Monsignori onorarii della famiglia e Curia Pontificia. Costoro se hanno residenza in Roma attendano ad ufficii, amministrazioni e servizii speciali ; se poi risiedono fuori Roma altro non ne hanno di Prelati che il nome e le vestimenta.

Molto lungo sarebbe e di poca pratica utilità il passare a rassegna i nomi dei singoli Prelati , la foggia del vestire , i colori e le insigne. La prima classifica di Prelati, è duplice : Prelati di *giustizia* e prelati di *grazia*. I primi sono forniti di tutte le qualità necessarie per pervenire alla Prelatura secondo l' apostolica Costituzione di Papa Alessandro VII, *Inter ceteras* 13 giugno 1859. I secondi , cioè i Prelati di grazia quelli che non hanno tutti i requisiti per tal dignità. Ai primi appartiene la Pontificia Accademia dei nobili Ecclesiastici eretta da Benedetto XIV.

I prelati d'onore, appartenenti alla famiglia ed alla Cappella del Romano Pontefice sono, oltre i Cardinali Palatini ed i Vescovi assistenti al Trono Pontificio, i *Prelati domestici* ; i *Camerieri segreti*, sia *partecipanti*, cioè di numero, sia *suprenumerarii* ed *onorarii*, tra i quali si prescelgono gli *Ablegati*, che si spediscono ai Cardinali creati fuori la Curia Romana ; *Cerimonieri Pontificii ;* i *Cappellani segreti* etc.

I prelati della Curia , cioè effettivi sono : i *Prelati di fiocchetti (super equos)* i quali sono il *Vice-Cameriere*, l'*Uditore di Camera* , il

Tesoriere di S. Romana Chiesa, il *Maestro del sacro Palazzo*, il *Vicegerente del Cardinale Vicario*. Sono inoltre i *Protonotari Apostolici*, sia *partecipanti*, sia ad *instar partecipatium*, sia onorarii solamente; i *Segretarii* delle *Congregazioni* e dei *Tribunali*; gli *Uditori* dei Tribunali del Pontefice, dei Cardinali ed altri molti ufficiali citati nella Costituzione di Pio IX, *Apostolicae Sedis Officium*, 29 agosto 1872 ed in Act. S. S. VII, 83 e nel libro « *La gerarchia Cattolica* ».

Medii poi tra i prelati di onore ed effettivi sono i Prelati *di mantellone*, cioè i quattro ufficiali della Camera Apostolica: l' *avvocato dei poveri*, l'*avvocato generale*, il *Procuratore generale del Fisco* e della *Camera Apostolica* ed il *Commissario generale* della Camera Apostolica. Generalmente parlando questi prelati indossano veste violacea e godono tutti del titolo di Reverendissimi, e son chiamati volgarmente, Monsignori. Quanto poi alla loro precedenza si possono riscontrare il Lunadoro nel suo libro « Relazione della corte di Roma; ed il Moroni nel suo Dizionario Ecclesiastico sotto il rispettivo vocabolo di Monsignore o Prelato.

§ 18.

Elezione del Papa.

La disciplina del primo millesimo, ove intervenivano e il clero, il Popolo i Principi Secolari alla elezione dei Papi, portava discordie, scismi e gravi mali alla Chiesa, come era inevitabile per l' intromissione di tanti. Niccolò II, nell' adunanza tenuta in Laterano l' anno 1059, devolse *principalmente* ai Cardinali Vescovi l'elezione del Pontefice, ma erasi riservato un riguardo all' Imperatore e si ricercava il Consenso del Clero e del popolo. Fu Alessandro III (1179) che troncò il nodo con un decreto emanato nel Concilio di Laterano, mercè di cui stabiliva, « *ut ille R. Pontifex haberetur, qui a duobus partibus (Cardinalium concordantibus) electus fuerit et receptus.* Cap. Licet 6 de Elect.) Questa disciplina vige tuttavia, poichè d'allora in poi non altri che i Cardinali eleggono il Papa.

Quale soggetto può eleggersi a Papa?

Se trattasi di validità di elezione, può eleggersi anche un secolare, un coniugato, un giovane, di poco età, purchè fornito di giu-

dizio. Morto Bonifazio VIII fu eletto suo fratello ch' era secolare, e Benedetto IX fu assunto al Pontificato in età di 20 anni. Iddio permise simili fatti ed anche più gravi, come di soggetti poco morigerati, per far conoscere che non per la virtù dei Pontefici, ma per sua divina virtù stette ognor salda la S. Sede Romana. La cristianità poi si arrese a simili elezioni per evitare mali peggiori; ma ognun vede quanto dovettero essere funeste e deplorevoli.

Quanto poi ad una elezione lecita e doverosa devesi eleggere un personaggio che sia pari a dignità così eccelsa; *solus enim*, dice Gregorio XV. (Cost. Aetermi) *non unius membri, sed totius corporis agitur, cum de capite consulitur).*

Epperò i Cardinali prima del voto giurano di eleggere colui, che innanzi a Dio stimano più atto e più degno. Non è necessario che eleggasi un Cardinale; Eugenio III Gregorio X Celestino V e più altri non erano Cardinali. Tuttavia « *Cum in coetu S. R. Ecclesiae Cardinalium*, dice Benedetto XIV, *non desint qui S. Pontificis dignitatum et officium recte administrare possint, congruum idcirco est, ut ex iis Pontifex desumatur* » ed è così diventata pratica comune per consuetudine immemorabile. Nè il Papa eletto ha bisogno di conferma alcuna, poichè riceve immediatamente da Cristo la giurisdizione. Viene, si, consacrato, se non era ancor Vescovo incoronato dopo alquanti giorni. Ma la consacrazione che si compie dal Cardinale Decano, ch'è il Vescovo d'Ostia, e che è fregiato del Pallio da usarsi in tale funzione, dà la potestà d'ordine, non quella di giurisdizione; l'incoronazione poi è una pura cerimonia, usata a scopo di solennità.

Il Papa eletto può non accettare e anche abdicare al Pontificato come fece Celestino V e come inserì Bonifacio VIII del 6, delle decretali Capitolo *Quoniam de Renut.* Ne v' è duopo dell' altrui accettazione o consenso, perchè chi non ebbe da veruno la conferma, può rinunziare senza l'accettazione di veruno a differenza dei Vescovi per l'opposta ragione (cap. cit.).

Un tempo i principi cattolici vantarono il dritto di *Esclusiva* sull' elezione del Papa, dichiarando che tal membro del Sacro Collegio non sarebbe loro accettato qual Papa. I Cardinali per evitare scissure o scandali tennero conto del voto dei principi. Ma non sempre, anzi il più delle volte elessero l' escluso, dunque questo Dritto non l' hanno. Se il Papa possa eleggersi il successore divergono i dottori,

ma ordinariamente si sta per la negativa. Suarez risolve così: « *Si Papa tentaret substitutionem, tanquam eligendi modum ordinarium; non valeret istud decretum. Attanem si in casu raro, ingente aperta Ecclesiae necessitate, id faceret, legitima uteretur potestate, ut arbitror. (De fide, Disp. 10).*

Metodo di elezione.

Il metodo è il seguente: Dapprima, cioè dal 1101 al 1276, i Cardinali elettori del Papa non si adunavano in Conclave, ma convenivano ogni giorno di buon mattino nella basilica di Laterano, o di San Pietro, o in qualche altra, e se erano fuori di Roma nella Cattedrale della città ove si trovavano ed ivi attendevano alla elezione del Pontefice. Ma Gregorio X nel Concilio II di Lione, 1274, decretò in qualunque città il Papa venisse a morire ivi si erigesse il Conclave, e trascorsi dieci giorni dopo il decessso, vi entrassero i Cardinali e dessero opera all'elezione del nuovo Papa, senza aspettar altri, nè richiedere il voto degli assenti, ammettendo solo i Cardinali che sopravvenissero in tempo a prendere parte all'elezione. Era vietato sotto pena di scomunica di comunicare con persona di fuori, di ricevere nunzii o lettere o di ammettere chicchesia (*cap. Ubi periculum. in 6*) Tale regole vennero in seguito meglio determinate. 1.° Se il conclave non è ben chiuso, l' elezione è nulla, è consuetudine di murarlo. 2.° Tutti i Cardinali anche gli scomunicati, i sospesi, gli interdetti vi sono ammessi. 3.° Non si chiamano gli assenti i quali neppur possono costituire un procuratore; ma, se sono infermi, si mandano loro gli scrutatori che ne raccolgono la scheda suggellata. 4.° E' severamente vietato ogni convenzione o promessa sul voto. 5.° L' elezione simoniaca, nulla dapprincipio, non si convalida più; e gli elettori simoniaci perdono il dritto al voto, oltre la dignità e i benefizii, e i privileggi di cui godono. La forma poi di elezione è triplice: per *acclamazione* quando gli elettori subitamente e senza alcuna precedente intesa si sentono mossi a scegliere uno e concordemente lo proclamano Papa. Per *scrutinio*, quando taluno aduna sopra di sè le due terze parte dei voti degli elettori con scheda segreta e raccolti da tre scrutatori presi dal suo collegio. Mancando qualche voto ai due terzi, si rinnova la votazione. Per *compromesso*, quando tutti i Cardinali affidano ad alcuni il compito di elegere il Papa.

Ma nel secolo XII della Chiesa incomincia il dritto nuovo circa la elezione del Papa per opera del Pontefice Alessandro III. Essendo la Chiesa a quei tempi oppressa dagli scismi e da tre che si contendevano il soglio pontificale di S. Pietro, fu convocato il Concilio Lateranese III nell'anno 1179, e dopo le dimissioni date dagli antipapi, anche il legittimo pontefice, per ridonare la pace alla Chiesa, rinunziò al Papato, ed all'uopo furono dal R. Pontefice Alessandro III stabilite le seguenti cose, desunte dal Prof. Simeone.

1. Che la elezione del Papa sia esclusiva dei Cardinali di S. R. Chiesa — 2. Che nella medesima debbono concorrere in favore dello eletto non meno di due terzi dei voti degli elettori — Questa e la disciplina stabilita dal Papa Alessandro III e conservata nel Dritto delle Decretali tuttora in vigore, anzi confermata da Pio IX all'occasione del Concilio Vaticano (1). Il quale stabilì anche, chè se venisse a morire il Papà in tempo di Concilio Ecumenico, questo rimarrà sospeso, e la elezione del nuovo Papa si farà nel luogo stesso dove il Papa è morto, dai suoi Cardinali, non già dal Concilio.

Relativamente poi alla disciplina da osservarsi dal Collegio dei Cardinali all'occasione della elezione del Papa, varie Costituzioni Pontificie sono stata emanate, come quella di Gregorio X nel Concilio di Leone confermata dai suoi successori, quella di Pio IV *In eligendis* nell'anno 1562, quella di Gregorio XV *Æterni Patris* dell'anno 1621 quella di Alessandro VII *Inter ceteras* dell'anno 1666, quella di Innocenzo XII *Romanum decet* dell'anno 1692, dalle quali risultano le seguenti norme. 1. Il Papato non può essere ereditario, nè il Papa può in qualsivoglia tempo o per qualsiasi causa nominare il suo successore. L'elezione deve aver luogo dopo passati nove giorni dalla morte del Papa, nei quali nove giorni avran luogo i funerali, e si dà tempo ai Cardinali di recarsi al Conclave delle parti più remote dell'Orbe cattolico, anche se fossero sospesi. interdetti e scomunicati (2) 3. Che se taluni giungessero tardi, dovranno stare a quanto già si è fatto dal resto dei cardinali precedentemente. 4. Nel decimo giorno della morte del Papa, constatata giuridicamente la morte dello stesso e datagli sepoltura, i Cardinali, dopo celebrata la Messa dello Spirito

(1) Constit. *Cum Romanus Pontifex* 1869.

(2) Clementina 2 *de electione et electi potestate.*

Santo, ed ascoltato uu discorso analogo, a due a due in cappa pavonazza preceduti dalla croce, e cantando il *Veni Creator Spiritus* entrano in Conclave, luogo destinato a tale scopo e chiuso da tutte le parti, le di cui chiave sono conservate, per la parte interna dal Cardinale Decano, e per la parte esterna dal Maresciallo di S. Romana Chiesa, detto anche Custode del Conclave, carica ereditaria della famiglia principesca Chigi di Roma. Nel Conclave non è permesso l'ingresso e l'uscita a chicchessia, e solamente possono entrare i Cardinali, che giungono tardi, ed uscire quei Cardinali, che sono colpiti da grave infermità. Non è permesso ai Cardinali confabulare tra di loro, e solo è permesso tenere ciascun Cardinale due servi. Faranno parte del Conclave un religioso regolare per ascoltare le confessioni, il segretario del S. Collegio, due medici, due Maestri di cerimonie, il Sacrista con i chierici, tutti eletti con voti segreti dei Cardinali, ed il cibo è somministrato per mezzo di una ruota a finestra. Nel Conclave vi sarà la Cappella con l'altare, ed intorno vi saranno degli stalli coverti con drappi di seta, e sormontato ciascuno stallo da un baldacchino, fatto in modo che mediante un cordone possa subito abbassarsi appena eletto il Papa. Dopo tre giorni non conchiusa la elezione, dovrebbero per i cinque giorni seguenti avere una sola pietanza, e dopo i giorni suddetti riceverebbero solamente pane, vino ed acqua; però tale rigore fu moderato da Clemente VI con la Costituzione *Lecet* ec.

La forma più sicura dunque e più usuale della elezione del Papa è quella dello *Scrutinio*, di cui tre sono le operazioni: antescrutinio, scrutinio, postscrutinio.

Dell'antescrutinio cinque sono gli atti, cioè 1.° preparazione delle schede fatta dai cerimonieri: estrazione a sorte di tre Cardinali scrutatori e tre per raccogliere i voti degli infermi: 3.° formola della scheda « *Ego Cardinalis.... eligo in Summum Pontificem E.mum N. meum Dominum Cardinalem:* 4.° piegatura delle schede tacendo ciascuno il proprio nome, e mettendo un motto che possa farlo distinguere: suggellamento delle medesime.

Dello scrutinio si notano i seguenti atti — I Cardinali si radunano nella Cappella due volte al giorno, al mattino dopo la Messa, ed al giorno dopo vespro ed in esso le operazioni sono le seguenti. Ciascun Cardinale scritta e sugellata la scheda, tenendola elevata, la porta

all' altare, ivi genuflesso prega alcun poco, poi giura a voce chiara ed intelligibile di fare quello che Dio gli ispira, e la coscienza gli detta, poi pone la scheda sulla patena, e con questa la fa cadere in un gran calice, indi ritorna al suo posto. Quanto tutti i Cardinali hanno deposte le schede nel calice, si numerano dai tre scrutatori, e raccolte quelle degl' infermi, si procede al dissuggellamento ed alla pubblicazione delle medesime, seguandosi il tutto minutamente, e conservandosi cautamente le schede. Fatta la numerazione, se i voti non giungono in favore di uno, perchè meno di due terzi, si procede al nuovo scrutinio, se vi è ballottaggio, allora avrà luogo l'accesso nelle ore pomeridiane e così di seguito.

Postscrutinio. Allorchè la elezione è completa, in quanto che due terzi dei voti sono risultati in favore del medesimo Cardinale, allora, fatta la ricognizione delle schede, si bruciano in caminetto, che manda il fumo fuori del Conclave, in maniera che possa aversi notizia essere compiuta la elezione. Indi il Cardinale Decano accompagnato dal primo Cardinale Prete, e dal primo Diacono, dal Camerlengo, Segretario, Sacrista e Cerimoniere, si presenta al banco dell' eletto e gli domanda « *Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?* Ed accettandosi dall' eletto gli si domanda il nome che vuole assumere. Indi si abbassano tutti gli altri baldacchini, e rimane solo quello dell'eletto alzato, ed i Cardinali vanno a prestargli la prima adorazione, mentre il Cerimoniere redige l'atto dell'elezione in un verbale. Alla prima adorazione segue la seconda, cioè l'eletto, si reca all'Altare, e vestito degli abiti pontificali, siede innanzi all' altare, e riceve la seconda adorazione dagli E.mi Porporati nel mentre che l'ultimo Cardinale si presenta alla loggia, ed a voce alta dice « *Annuntio gaudium, habemus Pontificem in personam E.mi Cordinalis N. qui erit Papa N.* Che se il nuovo eletto Papa non fosse Vescovo dopo la prima adorazione, riceverà dal Cardinale di Ostia la Consacrazione Episcopale, e poi riceverà all'altare la seconda adorazione.

§ 19.

Condizione attuale del R. Pontefice in Italia.

Fin dal 1870 i R. Pontefici hanno goduto, sebbene non sempre pacificamente, il dominio temporale, che si estendeva un tempo sopra tutte le provincie soggette alla S. Sede, che formavano lo Stato Pontificio, e negli ultimi tempi sopra lo sola Provincia Romana, ultimo baluardo della sua sovranità. Molte proposte partirono dal Governo Italiano per indurre Pio IX ad accondiscendere a ciò che si pretendeva da esso governo, cedere cioè la città di Roma, finchè nel 20 settembre 1870 il Generale Cadorna, manomettendo ogni dritto divino ed umano, entrò in Roma da Porta Pia. Tolto così l'ultimo lembo del dominio temporale al R. Pontefice, il governo italiano si vide nella necessità di dover ordinare in modo le cose, che sembrar potessero una sicurezza ed una garànzia innanzi alle Potenze, della persona del Papa in Roma. Al certo da tutte le Potenze cattoliche si alzò la voce contro la invasione di Roma e dello Stato Pontificio, lo stesso Pontefice Pio IX nell' Encicliche e nel Concistoro tenuto in quell' anno, avea detto che il Pontefice non era più libero nell' esercizio del suo ministero. E fu allora, che Vittorio Emmanuele II scrisse al Papa significandogli, che mercè la legge delle guarentigie la persona del Papa avrebbe conservata la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali di Sovrano, e nel 13 maggio 1871 fu data fuori la così detta legge delle Guarentigie. Essa risulta di due parti o titoli, cioè nel primo si parla delle prerogative del Papa e della S. Sede, nel secondo si determinano e si dichiarano nel senso voluto dallo Stato le relazioni tra Stato e Chiesa. Dopo quello accennato altrove, rimettiamo al Dritto Pubblico dimostrare, quale valore possa avere nella Cattolica Chiesa tale legge, e perchè la S. Sede non l' abbia giustamente accettata. E solamente affinchè si abbia dagli studiosi del Dritto Canonico una semplice notizia di tale legge, riportiamo sommariamente il contenuto di alcuni articoli della medesima concernenti il Papa. Con questa legge si dichiara il R. Pontefice sacro ed inviolabile nella sua persona, e si parificano gli attentati e le ingiurie contro di lui a quelle commesse contro la persona del Re. Viene stabi-

lito, che il Governo renderà al Papa gli onori Sovrani. Si riconosce nel Papa la facoltà di continuare a tenere le guardie per la sua persona e suoi palazzi, e si stabilisce a favore della S. Sede un'annua dotazione di L. 3,226,000 esente da qualunque tassa, che sarà iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico Italiano. La dotazione annuale o permanente assegnata al pontefice si è discusso se non abbia avuti per effetto il dare all'ufficio del pontefice stesso il carattere di beneficio (n. 105). Tal carattere, osserva il Calisse, il pontificato non ha certamente avuto mai secondo i principii del diritto canonico, non solo perchè non v'è un patrimonio Ecclesiastico che si tenga come dote e compenso dell'ufficio del pontefice, il quale ha invece potestà sul patrimonio intero della Chiesa (n. 112), ma anche perchè il beneficio porta con sè necessariamente l'esistenza di altra autorità, che abbia su di esso giurisdizione, tanto per la collazione quanto per la vigilanza, e nessuna autorità può aversi superiore al pontefice, che siede al sommo della gerarchia ecclesiastica. Nè tal carattere può aver cambiato la legge, neppure se tanto si fosse proposta, perchè non giunge la sua competenza a cambiar natura ad un ente ecclesiastico, nè a dare, se non intervenga la erezioue canonica (n. 101), qualità ecclesiastica ad una sostanza patrimoniale. Ma la legge ciò neppure ha voluto: altrimenti essa che ha cercato i mezzi per conservare e garentire l'indipendenza pontificia, l'avrebbe invece distrutta, se avesse condotto il pontefice al grado di semplice beneficiato. Sui benefizi infatti lo Stato ha diritti, riservandosi di conceder esso volta per volta ai beneficiati la temporalità, come si riserva la regalia (n. 128) sulle rendite dei benefizi vacanti; la dotazione pontificia invece è perpetua ed inalienabile, deve essere pagata anche durante la vacanza della Santa Sede e la sua iscrizione nel libro del debito pubblico non è fatto che la rende dipendente dallo Stato, ma dà al contrario ad essa il miglior mezzo di garanzia che questo sa dare a ciò di cui si dichiara debitore. E la ragione di tutto ciò è che questa somma non è, come nei benefizi, destinata a compensare chi esercita un ufficio ecclesiastico; ma ha per scopo l'assicurare alla santa sede la soddisfazione dei vari carichi che ora la gravano, i quali, in parte almeno, sussistono indipendentemente dalla persona del pontefice, ed in parte son tali che non hanno affatto carattere ecclesiastico, come la manutenzione dei musei e della biblioteca, gli stipendi delle guardie e altri simili.

E da ciò consegue che la rendita non diventa, come accade per gl' investiti dei benefizi, patrimonio privato del pontefice, ma da questo è goduta ed amministrata come rappresentante della santa sede, la quale perciò avrebbe solo diritto, qualora si venisse ad accettare la legge della guarentige, di richiederne le annualità che il defunto pontefice avesse lasciato non riscosse (1). Per tutte queste ragioni sembra evidente che il carattere beneficiario debba escludersi dalla dotazione pontificia, e che, se a questa un riscontro si volesse trovare nei titoli delle spese ordinarie dello Stato, forse il meno improprio sarebbe quello del considerarla come indennità per spese di ufficio. E con questo medesimo ragionamento si risolve la questione se la dotazione pontificia sia soggetta a prescrizione. La rendita annuale si prescrive senza dubbio colla decorrenza di un quinquennio, e quindi ogni anno si cancella dal bilancio del libro del debito pubblico l'annualità lasciata non riscossa per cinque anni (2), nessun danno da ciò potendo derivare, perchè trattandosi di rendita non percepita, gli scopi a cui la legge la destinava devono essere stati con altri mezzi compiuti. Ma diversamente stanno le cose a riguardo della estinzione del titolo, mediante la prescrizione trentennale. Non manca chi dice che anche questa dovrà essere applicata (3): ma veramente ciò non sembra conforme all'intendimento della legge. La quale determina gli oneri alla cui soddisfazione la somma deve essere destinata, e dichiara che questa è perpetua e inalienabile: se sopravvenisse la prescrizione la legge sarebbe per l'un titolo e per l'altro resa vana, e di ciò sarebbe stata causa la volontà individuale del pontefice, che non si piega ad accettarla. Ma la legge non è un contratto che ha bisogno, per essere compiuto, dell' incontro delle due volontà, della proposta e della accettazione; la legge ha validità per sè stessa; questa in ispecie delle guarentige non cessa, pel difetto di accettazione della santa sede, di essere obbligatoria per il potere civile e per i cittadini, ed è infatti giornalmente osservata in tutto ciò che non sia diritto personale del pontefice, o cui non piaccia esercitarlo. La prescrizione dunque non avrebbe fondamento nè giuridico nè politico, e

(1) Così la Cassazione di Roma. 3 marzo 1885. È naturale che giunga alla conclusione opposta chi ammetta il carattere beneficiario della santa sede V. SCAD. cit., n. 35

(2) Cod. civ., art. 2144, e legge 19 luglio 1861, n. 94 art. 37.

(3) SCAD. cit., n: 35.

darebbe l'esempio di una legge, che la volontà di chi le è ostile può render priva di effetto, così si esprimono tutti i moderni statolatri, e i professori di dritto ecclesiastico alle Università. Inoltre si lascia al Papa il godimento del Vaticano Laterano e Villa Castello Gandolfo, esenti da qualunque imposta. Immunità per i luoghi di dimora del Papa e dove si raduna il Conclave o Concilio Ecumenico. Immunità personale per i Cardinali in tempo di Sede vacante e per gli altri organi del Ministero spirituale del Pontefice. Si lascia libero il Papa nell'esercizio del suo ministero spirituale da qualunque ingerenza di estranea autorità; ed a tale scopo gli si dà il dritto di affiggere alle porte delle Chiese di Roma i suoi atti senza sindacato o molestia. Vien garentita al Pontefice la piena libertà di corrispondere con tutto il mondo cattolico, ed a tale scopo gli sono conservate in Roma le Case religiose generalizie. Si accordano franchigie postali, e si riconosce il dritto del Papa alla legazione attiva e passiva, e si accordano immunità agli ambasciatori del Pontefice ed a quelli inviati a lui dalle potenze estere. Finalmente nella città di Roma e Diocesi suburbicarie i Seminarii, le Accademie, i Collegii e gli altri Istituti cattolici, fondati per la educazione e coltura degli ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede senza ingerenza alcuna delle autorità Scolastiche del Regno d'Italia (1). Dalle quali cose brevemente accennate rilevasi di leggieri, a quale tristissima condizione sia stata ridotta la Santa Sede ed il R. Pontefice nei malaugurati tempi nei quali ci è dato di vivere.

CAPITOLO III.

Del Senato del Sommo Pontefice ossia dei Cardinali di S.ª Romana Chiesa. Origine — nome — numero dei medesimi. Loro ufficio, dignità, privilegii, e segni esteriori. Leggi delle guarentigie pei Principi di S. Chiesa.

Essendo il R. Pontefice il Vicario di Cristo sulla terra ed il Capo della Chiesa universale, per accorrere a tutti i bisogni del Cristianesimo, di un doppio ordine di ministri ha bisogno. Di quelli cioè, che

(1) Vedi il testo della legge sulle Guarantigie presso Spennati, Istituzioni di Dritto Canonico universale. Appendice.

con missioni temporanea e transeunte sono da lui inviati fuori Roma e per lo più in luoghi molto remoti, detti Vicarii apostolici, Legati Pontificii e Delegati della S. Sede; e di quelli, che con missione fissa e permanente sono ai suoi fianchi nella città di Roma per coadiuvarlo nel governo della Chiesa universale, detti Cardinali di S. R. Chiesa, dei quali qui parliamo.

Antichissimo è nella Chiesa il nome di Cardinale, giacchè anticamente qualunque Vescovo, Prete o Diacono, il quale fosse ministro ordinario e proprio di una Chiesa si chiamava Cardinale, quasi cioè incardinato alla Chiesa medesima. Così negli scrittori ecclesiastici troviamo la parola Cardinati o incardinandi che significava appunto assegnare un ministro a qualche Chiesa.

Questa parola aveva anche un altro significato cioè distingueva i ministri ordinarii da quelli che quasi sussidiarii o avventizi per un dato tempo e per una determinata cosa venivano aggregati alla Chiesa. In modo che anticamente in tutta la Chiesa, oltre il Cardinale Vescovo, vi erano i Cardinali Preti e i Diaconi preposti ai titoli Presbiterali e Diaconali di ciascuna Chiesa.

Anche in Roma vi erano titoli Presbiterali, ossieno Chiese ove i fedeli si riunivano e si amministravano sacramenti, e vi erano le Diaconie nelle diverse regioni della città, ossia case di ospizio con i relativi oratori. I primi titoli erano affidati ai Presbiteri, quindi i preti Cardinali e gli altri erano affidati ai Diaconi Cardinali.

Ma non vi era a Roma il Vescovo Cardinale, quindi il solo Papa, come dicemmo, amministrava egli stesso, quale Vescovo, la Diocesi Romana. Epperò ai suddetti Cardinali Preti o Diaconi vennero aggiunti i sette Vescovi delle città vicine ed allora la Dignità dei Cardinali Romani incominciò ad accrescersi il che avvenne verso il secolo XI, sebbene altri canonisti dicono avvenisse in epoca anteriore.

I Vescovi aggregati furono quelli di Ostia, Porto, Albano, Palestrina, di Sabina, di Tusculo e di Santa Rufina, la quale ultima fu unita di Porto in modo che oggi questi Vescovi Cardinali, chiamati suburbani sono sei. Naturalmente sebbene i Cardinali Romani avessero origine comune con quelli delle altre Chiese dovevano essere e furono sempre i primi in onore e dignità sia perchè coadiuvarono il Pontefice negli affari più gravi, sia perchè formarono la parte potiore del Clero di Roma, sia perchè vacando la sede Pontificale ammini-

stravano nell'*interim* la Chiesa universale. Dal che risulta che gradatamente le attribuzioni e i privilegi, i quali prima erano comuni ai Cardinali e ai membri del Clero Romano, restarono proprio esclusivamente dei primi e le dignità di questi giunse al suo apogeo.

Quale il numero dei Cardinali nella Chiesa Romana?

Dapprima questo numero fu vago ed incerto, poi nel principio del secolo XII, dopo cioè che fu completato l'ordine gerarchico dei Cardinali, trovammo i sette Cardinali Vescovi di fresco aggiunti, ventotto preti e diciotti Diaconi.

D'allora in poi questo numero andò scemando di mano in mano tanto che all'elezione del Papa Nicolò III ne intervennero solo otto. All'occasione dello scisma di Avignone di nuovo il numero dei Cardinali aumentò, e ciò era naturale dacchè i due o tre papi che si contendevano il trono Pontificio scomunicavano ciascuno i proprii Cardinali « onde la massima » *Nihil agat Episcopus inconsulto presbiterio.* Sisto V finalmente nella costituzione *Postquam verus*, l'anno 1586 decretò che il numero dei Cardinali non eccedesse i 70; e coll'altra *Religiosa Sanctorum* », li classificò come appresso: 6 vescovi, 50 preti, 14 diaconi; sia in memoria dei 70 discepoli di G. C., sia dei 70 seniori assunti da Mosè nel vecchio testamento. Questo numero è conservato anche oggi, però il Papa potrebbe accrescerli ove gli piacesse. E' stato inoltre definitivamente stabilito che ai signori Cardinali di S. R. Chiesa non debbasi assegnare altro titolo delle qui enumerate Chiese: tra le più vetuste le seguenti:

Di S. Croce in Gerusalemme, dai Santi Marcellino e Pietro, dei S. Quattro Coronati di S. Giovanni e Paolo, di S. Anastasia, di S. Sabina, di S. Stefano sul Monte Celio di S. Clemente, di S. Nereo, ed Achille, di S. Susanna, di S. Prudentiana, di S. Sisto, di S. Pietro ad Vincula, di S. Martino ai Monti, di S. Eusebio, di S. Prisco, di S. Vitale, di S. Marco, di S. Marcello, di S. Lorenzo in Damaso, la quale è stata perpetuamente concessa ed assegnata al Vice Cancelliere, *pro tempore* esistente, di S. Romana Chiesa, di S. Sabina, di S. Cecilia di S. Crisogono, di S. Praxede, di S. Maria in Trastevere.

Tra le più recenti poi, di S. Quirico e Giulitta, di S. Agnese in Argone di S. Lorenzo in Palisperna, di S. Tommaso in Pirriane, di S. Silvestro in Campo Marzio di S. Pancrazio, di S. Bartolomeo all'isola, di S. Matteo in Merulana, di S. Maria di Aracoeli, di S. Maria

in via, di S. Maria ad Minervam, di S. Maria degli Angioli in Terme, di S. Gerolamo d' Illiria, di S. Onofrio sul Gianicolo, di S. Agostino, di S. Maria del popolo, di S. Alessio in Aventino, di S. Biagio de Annulo, di S. Maria della Pace, di S. Salvatore di Lauro, di S. Pietro in Monte Aureo, della SS. Trinità al Pincio, di S. Maria Traspontina, i titoli poi delle chiese assegnate ai Cardinali diaconi, sono i seguenti: S. Maria in Aquiro, di S. Cosmo e Damiano, di S. Maria Nova, di Santo Adriano, di S. Maria Inviolata, di S. Maria in Portico, di S. Nicola in carcere Tulliano, di S. Maria in Dominica, di S. Eustacchio, di S. Vito in Marcello, di S. Agata, di S. Giorgio ad Velabrum. E sebbene abbiano diritto all' azione canonica, cioè passato un decennio il Cardinale diacono lascia il titolo diaconale e passa al Presbiterale, come il più antico Cardinale Prete presente in Curia, vacando una sede Suburbicaria, passa dal titolo di Prete a quel di Vescovo, pur nondimeno nel proprio ordine sono tutti uguali e solamente il Cardinale Vescovo di Ostia riceve il Pallio per farne uso nella occasione della Consacrazione del nuovo Papa Eletto, nel caso che non fosse ancora Vescovo, come dichiarò Sisto V con la Const. *Religiosa Sanctorum.*

In quanto alla *creatione* dei Cardinali è inutile ricordare che questo spetta al solo romano Pontefice per le già accennate ragioni, del suo primato su tutta la Chiesa, solo ricordiamo che agli Imperatori e agli altri Principi laici, fu per concessione del Papa medesimo permesso nominare alcuni Cardinali, purchè abbiano i requisiti voluti dalla Chiesa; permesso che anche oggi è ritenuto in molti Stati specie in Portogallo. I requisiti pel Cardinale furono stabiliti chiaramente nel Tridentino nella Sess. XXV cap. 1. *De reformatione*, alla quale rimandiamo gli studiosi, perchè li riconoscano singolarmente giacchè quanto il principio cui si appoggiano i requisiti medesimi risulta spontaneo dai loro ufficii per cui come diremo appresso, vennero chiamati i Cardinali.

In quanto alla pratica della creazione dei cardinali, avvertiamo che se il candidato sta in Roma, si presenta di persona al Papa e riceve il berretto Cardinalizio, poi si stabilisce il pubblico concistoro ove riceverà il cappello; finalmente in altre due concistori adempie la formalità di aprire e chiudere la bocca al candidato, per significare il diritto che gli si conferisce di parlare in concistoro, ed altre sessioni somiglianti ed allora gli si pone in dito l' anello e gli si as-

segna il titolo; se poi il candidato trovasi fuori Roma, gli si manda un ablegato Pontificio, latore del berretto Cardinalizio, salvo a doversi di persona recare a Roma fra l'anno per le rimanti suddette cerimonie.

In pari tempo sono spediti gli ablegati apostolici, che portano il berretto cardinalizio; e la loro partenza dev'essere regolata in maniera da coincidere col tempo, che i sovrani ed i Capi delle Nazioni, alle quali sono diretti, abbiano fissato per la solenne cerimonia della imposizione del berretto, che si dà per le mani del Capo dello Stato, dove l'eletto trovasi. E questi nuovi Cardinali poi sono obbligati a recarsi a Roma fra un anno come stabilì S. Pio V con la Constituzione *Postquam* per emettere i giuramenti e compiere il rito della loro promozione. Se poi gli eletti sono in Roma, dopo della promulgazione del Decreto di loro creazione al Cardinalato, partono dal Vaticano il Maestro delle Cerimonie Pontificie, unitamente al Maestro di Camera del Cardinale Segretario di Stato, gli consegnano il Decreto pontificio ed a voce gli annunziano la promozione. Dopo la lettura del Decreto ed un discorso di ringraziamento, il Maestro di Cerimonie lo invita a recarsi al Vaticano nell'ora e giorno assegnato, dove uno dei piu antichi Cardinali presenta i nuovi Cardinali al Papa, che impone loro il Berretto Cardinalizio, e si assegna il giorno del Concistoro Pubblico, dove il Papa consegna ai nuovi Cardinali le insegne Cardinalizie. In questo pubblico Concistoro il Papa vestito dei paramenti sacri con la tiara sul capo entra nella Sala Regia in *Sedia Gestatoria* in mezzo ai flabelli proceduto dai Cardinali, Vescovi ed altri prelati. Quivi tiene una allocuzione, nomina i Vescovi, ascolta la postulazione della causa di qualche Beato, e poi nell'imporre il Cappello Cardinalizio all'eletto Cardinale dice: « A gloria di Dio Onni « potente, ad onore della Sede Apostolica, ricevi il cappello rosso « insegna particolare della dignità cardinalizia, la quale ti significa, « che fin alla effusione del sangue ed alla morte ti devi mostrare va- « lente per la esaltazione della S. Fede, per la pace ed aumento del « popolo cristiano e per la prosperità di S. R. Chiesa. I nome † del « Padre, del † Figlio, dello † Spirito Santo ».

Vi sono alcuni Cardinali che si dicono riservati *in pectore* e sono quelli creati in un concistoro segreto non però pubblico, da pubblicarsi poi in pubblico Concistoro, quando il Papa crederà.

La dignità dei Cardinali risulta dagli ufficii ai quali vengono assunti e poichè questi ufficii sono eminenti, la dignità Cardinalizia acquista una importanza superiore ad ogni altro. Gli Ufficii principali dei Cardinali di S.ª R.ª Chiesa possono considerarsi nel tempo di sede piena, ed in quello di sede vacante. In sede piena i Cardinali, costituiscono il Senato del Romano Pontefice e lo coadiuvano assiduamente coll' opera, e col consiglio nell' amministrazione della Chiesa universale. Cosicchè essi entrano a parte delle sollecitudini del Papa verso tutte le Chiese, tutti i pastori, o fedeli i quali tutti sono soggetti al Romano Pontefice, siccome dicemmo, in *omnes et singulos fideles, in omnes ut singulos pastores.* Eppero i Cardinali solo in quanto Cardinali, può dirsi che sieno più nobili ed eccellenti di qualunque Vescovo.

In sede vacante il precipuo ufficio dei Cardinali è l'elezione del nuovo Pontefice, ufficio ch'esso solo darebbe ai Cardinali la maggior importanza. E' vero che Nicolò II permise che anche il clero e il popolo convenisse insieme ai Cardinali all' elezione del Papa, ma Alessandro II nel Concilio Lateranese, riserbò tale ufficio ai soli Cardinali, *clero et pupolo omnino seclusis ad vitanda scandala.* Nè con questo decreto fu fatto ingiuria al clero ed al popolo come pretendono alcuni pubblicisti. Al popolo non fu fatta ingiuria, perchè ingiuria non vi è, ove non c' è lesione di diritto. Ora nè dalla scrittura, nè dalla tradizione risulta alcun' ombra di dritto nel popolo all' elezione del Papa, e se l'intervento del popolo fu una semplice concessione dalla Chiesa, è chiaro potersi revocare dalla Chiesa medesima questa concessione per evitare scandali ed abusi. Al clero poi neppure si fece ingiuria, perchè il clero è bene sostituito e rappresentato dal Collegio dei Cardinali. Nell'elezione del Papa tutti i Cardinali tengono voto, e se pure non avessero ricevuto ancora il cappello, ma adempiute però le altre formalità, da noi studiate, tengono voto in questo caso eccezionale, siccome risulta da un decreto di Sisto Pio V che abolisce una costit. contraria ad Eugenio IV. I Cardinali poi riserbati *in pectore*, se sono stati riservati in maniera, che il Papa in concistoro segreto in cui li crea, dichiara che i loro nomi (ov'ei morisse) si trovano aggiunti al suo testamento, e che ad essi spetti il voto in conclave, potranno benissimo darlo il voto nel conclave, ed aggiungiamo che quest' ultimo modo suole sempre tenersi dal Papa nella riserva *in pectore* dei Cardinali.

L'altro ufficio sede vacante è la giurisdizione e l'amministrazione degli affari della Chiesa universale, epperò i Cardinali debbono specialmente nel suddetto periodo di tempo difendere e sostenere i diritti della S. Sede, al quale scopo appunto essi possono stabilire tutto ciò che credono necessario alla difesa dei diritti medesimi, possono rimuovere gli abusi, togliere difficoltà siccome risulta chiaramente da parecchie decretali che si studiano nella scuola di testo Canonico.

Da tutti i suddetti ufficii nascono per i Cardinali grandi *privilegi*, fra cui sono principali: 1.° Che debba credersi a qualunque semplice asserzione di ognuno di essi. 2.° I Cardinali non vanno inclusi o soggetti alle regole della Cancelleria Apostolica, se non quando, o si tratta *de favorabilibus*, o quando si faccia special menzione; o quando per consiglio dei Cardinali furono date tali regole. Alcuni canonisti pretesero che siffatta esenzione dei Cardinali dovesse estendersi a tutte le costituzioni, ma noi diciamo che i Cardinali sono tenuti almeno alle costituzioni comprese nel corpo del diritto, o quelle emanate in un concilio generale.

Giurisdizione — I Cardinali esercitano giurisdizione quasi episcopale nei loro titoli o Chiese quando però sieno residenti in Roma. Epperò essi conferiscono benefizii ecclesiastici, visitano le persone loro soggette, giudicano le cause criminali fra le persone medesime, puniscono e conferiscono gli ordini minori ai loro sudditi e familiari anche fossero solo i Cardinali Preti. Se poi fossero Cardinali Diaconi allora non hanno quest'ultimo potere, ma tutti gli altri. Finalmente i Cardinali godono il privilegio dell'altare portatile, ed altri privilegi minori che tralasciamo. Tra i titoli ed insigne esteriori dei Cardinali sono: 1.° il titolo di eminentissimo concesso da Urbano VIII nel 1630 e confermato da Innocenzo X nel 1645, titolo che fu proibito ad altri di assumere tranne agli elettori del sacro romano imperio, purchè fossero ecclesiastici, ed al gran Maestro di Malta. 2.° Innocenzo IV nel 1244 concesse il cappello rosso e la porpora a quei Cardinali ch'erano mandati a governare i varii possedimenti della Chiesa, privilegio che Benedetto VIII ed il concilio di Lione estesero a tutti i Cardinali in memoria del sangue che tutti debbono essere pronti a versare per la Chiesa. 3.° Paolo II nel 1464 concesse il berretto color di porpora solo ai Cardinali scelti fra i preti secolari, che poi Gregorio XIV estese anche a quelli scelti fra i preti regolari, in *esten-*

ione spiritus et virtutis. 4.° Innocenzo X nel 1645 concesse negli stemmi Cardinalizii l' uso del cappello coi fiocchi il cui numero con decreto concistoriale dal 1832 fu ridotto a trenta, cioè 15 da una parte e 15 dall'altra.

Leggi delle guarentigie pei Principi di S. Chiesa

Per le vicessitudini dei tempi però e non essendo oggi in Italia riconosciuta dalle leggi civili tale eminente dignità cardinalizia che in parte solamente, aggiungiamo poche altre idee, che potranno essere utili ai ultori di tale materia. Per la legge delle Guarentigie i Cardinali nel tempo del Conclave solamente godono dell'immunità, in modo che nessuna autorità giudiziaria o politica potrà per qualsiasi causa porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali. Ed il governo è obbligato a provvedere che le adunanze del Conclave non siano turbate da esterna violenza. Fuori del tempo della Sede vacante, non è concessa alcuna immunità ai Cardinali, non essendo stata accolta la proposta nella discussione parlamentare, che su tale punto si fece, e solamente hanno essi, per disposizione di legge, anche se stranieri le guarentigie personali nell' Ufficio, che disimpegnano presso la S. Sede, e le Chiese dei loro titolo non possono essere soggette a chiusura per autorità del Governo italiano. La dignità cardinalizia è annoverata fra i titoli che possono dare adito al Senato; nelle cerimonie pigliano il primo posto innanzi anche ai Cavalieri dell'Annunziata; sono resi ad essi gli onori militari nelle pubbliche cerimonie e sono loro usati nella Procedura giudiziaria quei riguardi, che sogliono adoperarsi verso i grandi ufficiali dello Stato, ad es. sentirli a domicilio allorchè sono citati in qualità di testimoni (1).

(1) Carlo Calisse, *Dritto Ecclesiastico*, Parte Speciale. Tit. 1. Cap. 1. parag. 2.

CAPITOLO IV.

Dei legati della Sede Apostolica.

Tratteremo al riguardo:

Oltre i Cardinali che coadiuvano il Pontefice nel disbrigo degl affari della Chiesa ha altri coadiutori che suol mandare in lontan regioni a far le sue veci. Il Papa difatti ha diritto e dovere di ammini strare tutta la cristianità sparsa pel mondo. Ma questa Amministrazion spesso esige la presenza personale, e il Papa non può recarsi personal mente in ogni luogo. Dunque il diritto d' inviare i suoi rappresentant Ne conviene lo stesso Febronio, *per nuntios Papa has suas parte longignas expleat.* A questo diritto del Papa evidentemente corrispond il dovere dei principi di non proibire l' ingresso ai legati Pontificii

I legati sono ordinarii e straordinarii. *Straordinarii* sono quell che vengono mandati per qualche particolare affare, finito il quale l loro missione cessa. Così S. Agostino fu mandato da Papa Zosim nella città di Cesarea; così dai Papi furono spesso mandati legati a adusare e presiedere generali Concilii. *Ordinarii* sono quelli che ven gono mandati per tutte le cause ecclesiastiche e risiedono stabilment presso i principi. Furono detti dai Greci *apocrisarii*, da noi chiamat *Nunzi.* Ebbero origine fin dall'età di Costantino, finite appena le per secuzioni; e celebre è l' invio che S. Leone fece a Costantinopoli c Giovanni, Vescovo di Coeu, perchè vi risiedesse, curasse l' estinzion dell' eresia, desse suggerimenti all' imperatore, e sul da farsi e sul fatt riferisse al Papa. *Vicarii Apostolici* si chiamarono poscia certi Vescov di lontane città che non dimoravano presso il principe (come gli apo crisarii ed oggi i Nunzi); ma nella loro sede ed ai quali i Roma Pontefici affidavano l'ufficio di stabile legazione in quel regno ove risie devano. Tali furono i Vescovi di Tessalonica nell' Illiria; di Arles, c Vienna, di Reims, di Lione in Francia; quelli di Siviglia di Terragon di Toledo in Ispagna; Il Vescovo di Cantorbery in Inghilterra; di Ma gonza in Germania. Datano anch'essi dai primi secoli. Ma nel IX se colo si fecero più rari e da essi trassero origine i *legati nati*, cio quei Vescovi che dal semplice fatto di occupare le sedi dei Vicariat Apostolici, acquistavano per consuetudine il diritto di essere legat

del Papa; di guisa che la dignità di legato che prima nei *Vescovi apostolici* era *personale*, passò in dignità *reale* vale a dire annessa a quella sede. Di tal privilegio godette la Chiesa di Gnesen in Prussia, di Salisburgo in Austria, di Reimes, di Bourges, e di Lione in Francia, di Pisa in Italia e di Toledo in Ispagna. Ora tali legati nati sono soppressi fin dal secolo XV; sia perchè la loro scelta non dipendeva più dall'arbitrio della Santa Sede; sia perchè i metropolitani soffrivano a malincuore che uno di loro avesse stabile precedenza. Si chiamarono anche Primati, ed oggidì non resta che il Primate d'Ungheria, con sede a Strigonia. che sembra esercitare l'ufficio di legato nato, in quanto accoglie anche al presente gli appelli dalle sentenze degli Arcivescovi Ungari. I Cardinali *a latere*, perchè il Papa quasi li stacca dal suo fianco, per inviarli a compiere qualche missione di maggior momento sorpassano in dignità e potere i semplici Nunzii.

In generale il potere tanto dei legati *a latere* quando dei Nunzii variano secondo il tenore delle facoltà concesse a ciascuno. Nulladimeno la parte culminante dei poteri dei Nunzii Apostolici si trova nelle relazioni in cui essi debbono stare cogli ordinarii Diocesani, le quali relazioni ultimamente sono state ben definite in una lettera del Cardinale Segretario di Stato di S. S. 15 Aprile 1885. In fatti essendo sorte quistioni fra il Nunzio Apostolico a Madrid e quell'ordinario, il Cardinale Jacobini, trasmise nella data suddetta un lungo dispaccio al Nunzio Apost. presso la Corte Spagnuola nel quale chiaramente ed esplicitamente si contengono le dottrine della S. Sede sul carattere ed attribuzioni dei Nunzii Apost. Rimettendo gli studiosi al testo del dispaccio medesimo, noi citiamo soltanto il brano che segue: Se il Romano Pontefice a causa del primato tiene sulla Chiesa Universale autorità piena e suprema e se egli può esercitarla, questa autorità immediatamente e direttamente, tiene eziandio il diritto di mandare ovunque gli piaccia i suoi legati o rappresentanti, e ad essi commetterne l'esercizio su quelle misure che crede.

Ma i Nunzi apostolici sono veri rappresentanti del Pontefice dal quale deriva la loro autorità, da esercitarsi nel modo e nella forma dal medesimo prescritta, dunque se l'autorità dei Vescovi deve rimaner sempre soggetta a quella del Papa, e mai può essere esercitata contro il volere o contro le regole del Papa tracciate, è evidente che l'autorità Vescovile non può esercitarsi contro le prescrizioni del

Nunzio Apost. tanto più che questi come organo autorevole di cui si serve il Papa per comunicare coi fedeli e Vescovi, conosce perfettamente le vere intenzioni del S. Pontefice.

Finalmente i legati nati sono quegli antichi Vicarii Apostolici ossieno Vescovi residenziali ai quali il Papa commetteva ordinariamente comporre le dissidenze fra Chiese e Chiese, fra città e città. Ora poichè alcuni di questi Vescovi coll' andare del tempo si vollero attribuire perpetuamente simiglianti Ufficii quasi fossero annessi alla sede loro, verso il secolo IX, i Papi con una concessione generale sancirono quasi cotesto sistema e i Vescovi insigniti di questo quasi ordinario potere furono chiamati legati nati o anche Primati, il quale titolo però nel secolo XV in poi restò *titulus sine re* perchè oggi non sono riconosciuti che i *legati missi*. Nulladimeno per questi legati nati dall'antica disciplina, dal perchè trovansi chiamati pure Vicarii Apostolici nella disciplina odierna, oggi per Vicarii Apostolici, intendiamo generalmente parlando, alcuni Vescovi titolari deputati dal Papa fra i popoli e le regioni nelle quali non ancora è costituita la gerarchia cattolica a fare le veci di Vescovi ordinarii.

Stabilite tutte queste teoriche intorno alle varie specie di legati vediamo come cessi l'autorità dei medesimi. Se la legazione fu data *ad tempus*, oppure per un fatto determinato, spirato il tempo stabilito, o sbrigato l'affare, cessa il potere del legato. Di più cessa il potere per la volontà del legante, il quale avendo di sua esclusiva autorità mandato il legato, può richiamarlo quando creda. Invece per la morte del legante, bisogna suddistinguere: se i poteri furono dati ad *beneplacitum Pontificis*, spirano colla morte del medesimo, altrimenti essi durano perchè colla morte del Papa non muore la S. Sede della quale nella persona del Papa sono rappresentanti i legati. I poteri cessano pure colla rinunzia fattane dal *medesimo espressa* ed accolta dal Romano Pontefice — questa espressione può anche esser fatta non a voce ma coll' abbandonare il territorio di propria legazione senza volervi più ritornare. In contrario i poteri restano sospesi, ma non cessano. Finalmente i poteri del legato cessano colla sua morte.

Fin dal secolo XV ai Legati nati furono surrogati i *Cardinale a latere Pontificis missi* ed i Nunzii apostolici i quali compiono le loro legazioni presso le corti dei Re e le nazioni estere e la causa di queste costituzioni così espone De Marca « *Romani Pontifices, cum in*

elligerent Metropolitanos ferre nolle uni ex suo corpore conferri jus perpetuae praecedentiae, existimarunt mittendos esse legatos in Galliam, t in alia regna. » Inoltre i Legati *a latere* e i Nunzii Apostolici in molte cose pareggiano per potestà, ma in molte altre del tutto si differenziano. Sono uguali in potestà: 1.° perchè la potestà di entrambi è Ordinaria a guisa di quei Proconsoli od altri Presidi cui i romani confidavano il governo di qualche provincia. Ond'è che per potestà ordinaria possono fondare Statuti che hanno forza perpetua, giusta il testo in cap. *Nemini* de off. Leg. in cui si legge: *Nemini dubbium esse volumus, quin Legatorum Apostolicae Sedis Statuta edita in provincia sibi commissa darent, tanquam perpetua, licet eamdem postmodum sint egressi* ». 2. Perchè possono e devono risolvere tutte le cause che loro si rapportano per appello o per querela. 3. Che il loro ufficio non cessa con la morte del Pontefice dal quale sono stati spediti.

Senonchè i Legati a latere in molte cose eccellono per dignità e per autorità sui Nunzii Apostolici. E' giusto e conveniente che come i Cardinali mandati a *latere pontificis* si elevino su gli altri legati e Nunzii per dignità, così per diritto abbiano una tale preferenza. Di fatti si elevano per dignità sugli altri giacchè in qualunque provincia essi si trovano fanno tacere l'autorità dei Legati minori. Inoltre usano le insegni dell'Apostolica dignità, di guisa che, lui presente, gli Arcivescovi e i Patriarchi non possono usare la croce.

Dippiù i Legati *a latere* si estollono ancora per autorità su gli altri, potendo assolvere nella regione della sua legazione qualunque percussore di Chierico; conferendo così i beneficii di libera collazione col concorso dell'Ordinario *et inter ipsos datur praeventioni locus*, così ancora i beneficii di patronato ecclesiastico, non però i laicali. Ammette ancora le libere e semplici resignazione dei beneficii, riserva a sè i beneficii vacanti, non però le dignità dei Capitoli, *neque pendente una reservatione.* Esercita giurisdizione su gli esenti e conferma di dritto la loro elezione; concede, in forza di consuetudine, l'indulgenza di 100 giorni, e per diritto comune quello di 40 sempre che vuole. Gode ancora di altri diritti che più diffusamente esplicano gl' interpetri del tit. de offic. Leg. in 6.

Tutti i su enumerati privilegi non sono concessi ai Nunzii Apostolici, loro è lecito solamente nelle rispettive provincie assolvere i sudditi dalla scomunica *ob violentam manuum iniectionem in clericum.*

Gli altri diritti si possono desumere dalle lettere Pontificii della loro legazione. Il che vale ancora pei Cardinali *o latere missi*, come asseverа il Cardinale De Luca « *id totum pendere a tenore facultatum* ». Nell' odierna disciplina della Chiesa le legazioni dei Cardinali riguardano mandati, quantunque il più delle volte temporanei, pure di grande rilievo, come le legazioni ai Re ed ai Principi per comporre dissidii, compiere arbitrati, prendere accordi con principi infedeli o eretici, assistere ai loro solenni funerali, o incoronazioni, od esaltazione al trono di re o di regine ed altre cose di alto rilievo.

D' altronde i Nunzii Apostolici, nella Odierna disciplina, sono messi a nome del pontefice presso le corti dei principi Supremi, per disbrigarvi affari particolari, nei rapporti dei sudditi cattolici con lo stato, e lo stato con la Chiesa, presiedono a tutti gli affari ove sempre devono tutelarvi precipuamente, la unità della fede, l' integrità dei costumi, la gerarchica costituzione, la immunità dagli errori e il nerbo della disciplina.

CAPITOLO V.

Legazione di Sicilia o Monarchia Sicula.

A compimento di questa materia diamo qui un cenno sulla tanto famosa legazione o Monarchia di Sicilia, già abolita da Pio IX.

Allorquando il marziale valore dei Normanni e dei Siciliani cacciò dalla Sicilia i Greci e i Saraceni sotto il comando del gran conte Ruggiero, il Papa ricuperate quelle Chiese le quali eransi fino a quel punto per usurpazione tenute dal Patriarca di Constantinopoli, nominò suo legato il Vescovo di Troina (sede soppressa ed aggiunta a quella di Messina) acciocchè costui avesse colà esercitato i diritti che al Pontefice competevano come Patriarca d'occidente. Ma i lamenti degli Arcivescovi e Metropolitani di Sicilia, nonchè le querele del conte Ruggiero, determinarono il Pontefice a ritirare quella legazione. Or qui si vuole che Urbano II con raro esempio di magnanimità e gratitudine, costituisse invece l' anno 1098 lo stesso conte Ruggiero ed i suoi successori legati nati per le Chiesa di Sicilia. L' autografo della Bolla che costituisce tal potestà non fu mai prodotto. Luca Barberi

primo, l'anno 1513 ne pubblicò un rescritto senza indicare l'autorafo nel suo volume dei diplomi del regno di Sicilia che fu detto *Caputlevium* e che presentò a Ferdinando II.

Similmente ne fa menzione il Fazelio (hist. de reb. lib. VII capitolo 1.°) e l'accenna Goffredo Malaterra, monaco Benedettino coetaneo di Ruggiero (lib. IV hist. Normannorum cap. 29) dicendo: Cesato *quod de episcopo Troinense fecerat, legationem Beati Petri super comite (Rugerio) per totam Siciliam, et sui juris Calabriam habitam. vel habendam haereditaliter, posuit.* I Romani Pontefici generalmente si sforzarono mai sempre togliere di mezzo questa legazione o come anche fu detta, Monarchia di Sicilia, così appellata perchè per essa il medesimo Re amministrava il civile ed il sacro. Il Cardinale Baronio sotto Filippo III (in tract. de Monarch. ton. IX) l'impugnò sostenendo essere essa derivata non da Urbano II ma dall' antipapa Anacleto, essere stato mutilato il rescritto di Urbano; al più la concessione riguardava Ruggiero e la sua stirpe, e tante volte essere caduto il privilegio, quante volte il regno passò a nuove famiglie. Il volume del Baronio fu bruciato e severamente proibito nel regno. Proseguirono le contese finchè Clemente XI l'anno 1714 abolì con sua Bolla la sicula Monarchia. Ma essendo da ciò nati infiniti guai e disturbi Benedetto XIII per amore di pace ad evitare danni maggiori con altra costituzione nel 1728 la ristabilì e la Bolla ebbe forza di concordato e Carlo VI imperatore l'approvò con sua prammatica il 1729. Da tutto il detto tre opinioni si agitarono in questa bisogna. Altri rigettarono come apografa una tale Bolla, altri sostennero non poter riguardare tutti che i soli discendenti di Ruggiero; altri la riconobbero per vera e per i successori del Reame di Sicilia.

Senza più intrattenerci sull'argomento per decidere la quistione il voto unanime che fosse abolita una fonte inesauribile d'innumerevoli mali ed abusi fu compiuto nell'anno 1869 quando il Pontefice Pio IX soppresse in tutto la così detta Monarchia di Sicilia, valendosi di quella stessa pienezza di Apostolico potere, colla quale, per ipotesi, Urbano II l'aveva istituita.

CAPITOLO VI.

Delle romane congregazioni e dei rimanenti ufficii della Curia Romana

Giacchè tutto l'orbe Cattolico si rivolge al Papa, supremo giudice e legislatore per avere da lui le opportune disposizioni, il Papa non potendo soddisfare da sè a tante suppliche e consultazioni deve circondarsi di chi lo aiuti nel disimpegno pronto delle medesime. Così vennero istituite le Romane Congregazioni a misura che crebbero gli affari da trattarsi, delle quali avendo accennato nelle fonti del diritto Canonico, qui ne parliamo diffusamente. Esse si definiscono: *Coetus Cardinalium quibus summus Pontifex certa tradit Ecclesiae Universae negotia, tum definienda, tum administranda.* Secondo la moltiplicità degli affari, molteplici sono le Congregazioni Romane che noi passeremo brevemente a rassegna.

1. Prima fra tutte è la Congregazione Concistoriale la quale prende il nome dal Concistoro: questo poi è un' adunanza che tiene il Papa col Collegio dei Cardinali in forma di Senato nel suo Palazzo Apostolico per gli affari più importanti della Chiesa. Tale adunanza è antichissima anche prima che i Cardinali giungessero alla presente altezza di dignità, giacchè il Concistoro sostituì l' antico Sinodo della Chiesa Romana di cui a suo tempo abbiamo parlato. Il Concistoro è ordinario e segreto, o straordinario e pubblico. Nel Concistoro Pubblico il Papa impone il cappello Cardinalizio ai nuovi eletti, riceve solennemente i Sovrani e ambasciatori, pronunzia le sentenze definitive nella Canonizzazione dei Santi ed a questo Concistoro pubblico sono ammessi anche altri prelati oltre i Cardinali, gli ambasciatori dei principi, i magistrati e il Patriziato Romano ecc. Il concistoro ordinari o segreto poi è quello che tiene il Papa coi Cardinali, dove crea i Cardinali nuovi, nomina Vescovi e Prelati, tratta la traslocazione dei Vescovi, dà ai medesimi Ausiliari o Coadiutori ed anche sbriga affari relativi agli stati civili che sono in comunicazione colla S. Sede. In questi concistori il Papa pronunzia pure delle allocuzioni sulle condizioni in cui versa la Chiesa, le lotte che sostiene, gli errori che vi sono introdotti, allocuzioni poi, le quali per mezzo della stampa vengono spediti a tutto l' Episcopato. Dovendosi dunque ri

Concistori trattare tutti i suddetti affari, bisogna preparare le materie da discutere; ora questo si fa appunto dalla *Congregazione Concistoriale.*

2. Essa fu istituita da *Sisto V* colla costituzione *Immensa* il 22 gennaio 1588, epperò questa congregazione discute ed esamina le cause canoniche per la creazione di nuove chiese Cattedrali Metropolitane ecc., del loro Capitolo, del loro clero, delle unioni di Chiese già erette, della deputazione di Coadiutori o Ausiliari ai Vescovi ordinari. Per quello poi che riguarda specialmente la nomina dei *Vescovi Benedetto XIV nel 1740* stabilì:

3. Una *Congregazione apposita* che era quasi un' *appendice della Concistoriale.* E poichè le attribuzioni di quest'ultima Congregazione erano andate quasi in disuso, Leone XIII nel 1878 appena asceso al trono pontificale le volle repristinare, nominando una commissione di cinque Cardinali che sono specialmente incaricati per la proposta dei nuovi Vescovi.

4. Un'altra Congregazione è quella dell' Inquisizione, detta pure del Santo ufficio, la quale è il propugnacolo della fede contro la pervicacia degli eretici. Ebbe principio al secolo XIII dacchè Innocenzo III nominò alcuni monaci inquisitori della fede contro gli *Albigesi* che infestavano Tolosa — A questi monaci fu unito S. Domenico ed altri compagni i quali adempiendo insieme l'ufficio di predicatori e d' inquisitori percorsero molte città con grande vantaggio dei fedeli e dei Vescovi; giacchè il Papa ai Vescovi stessi aveva dato l' ufficio di inquisitori nelle proprie Diocesi, comandando che due volte l'anno o almeno una visitassero a questo scopo i luoghi più sospetti, Però il concilio di Trento modificò le presenti usanze, sia in quanto al compito dei Vescovi di visitare la Diocesi, sia quanto allo scopo di questa visita. Sotto Gregorio IX fu concretizzato meglio il modo di procedere in siffatta inquisizione e si affidò l'incarico ai *frati predicatori* a cui furono aggiunti poscia i *frati minori.* Finalmente nel secolo XVI a questo tribunale furono assegnati *otto Cardinali,* il Papa ritenne la presidenza e furono aggiunti a' Cardinali alcuni ufficiali superiori che anche oggi godono di immensa autorità. Così il *Commissario del S. Ufficio* che è un Domenicano e fa *le parti di giudice ordinario*, lo *Assessore del S. Ufficio* che è un Prelato e potrebbe anche essere chierico secolare i *Teologi consultori* che sono scelti da varie famiglie di

religiosi, sempre però rispettato un posto fra i consultori pel *generale dei Domenicani*, un altro *Maestro del Sacro Palazzo* che è anche esso Domenicano, ed un terzo pel *ministro generale dei minori conventuali* che è chiamato per antonomasia *Consultore del S. Ufficio* Da ciò apparisce quanto sia l' autorità delle sentenze di queste Congregazioni, avuto riguardo specialmente che esse vengono date sotto la presidenza del Sommo Pontefice. Tiene il segretario, un consultore e il Maestro del Sacro Palazzo, tutti Domenicani, altri consultori scelti da diverse famiglie religiose o dal Clero secolare. Al suddetto *Maestro del Sacro Palazzo* spetta anche la *cura* di tutti i libri che si stampano e si vendono in Roma.

5. La Congregazione del Concilio risale al Papa *Pio IV*, il quale confermando i decreti del Concilio Tridentino, pensò esser poca cosa confermare una legge se non vi sia chi le faccia quotidianamente eseguire. Epperò per l'osservanza ed esecuzione dei Decreti tridentini istituì una Congregazione di Cardinali, la quale fu per antonomasia chiamata Congregazione del Concilio. Compito di questa congregazione è 1.° procurare in generale che tutti i decreti Tridentini sieno eseguiti sotto date pene; 2.° vegliare che in ogni *tre anni* si riuniscano i concilii Provinciali, ed in ogni anno i *diocesani* in ciascuna provincia o diocesi; 3.° riceve le relazioni o suppliche dai Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi, ecc. che sono tenuti in tali tempi visitare *limina apostolorum* come diremo a suo tempo: e spedire tutti gli affari riguardanti le suddette suppliche o relazioni, riservando in ciò che la Congregazione non può provvedere, di riferirne al Sommo Pontefice 4.° domandare ai Vescovi se la disciplina e la fede sieno tutelate nelle loro diocesi, quali consuetudini si sieno introdotte, se sieno giuste; e promuovere la riforma del Clero la propagazione del Culto, e l' edificazione dei costumi. 5. *rilasciare poi ai Vescovi* le lettere in *attestato della visita* ad *Limina* già compiuta. Le decisioni di questa Congregazione sono di grande valore, e inducono grandi necessità ad essere osservate, essendo date *consulto Pontifice.*

6. La Congregazione dei Vescovi e Regolari, come dice il suo nome, ha due specie di affari quelli cioè dei Vescovi e quelli dei Regolari epperciò vien detta per antomasia *occupatissima*, anzi tiene un numero maggiore di Cardinali come suoi membri, nè fuori dei Cardinali tiene altri di inferiore condizione, tra i giudici, eccettuato

l Segretario. Il suo compito per i Vescovi è di rispondere alle petizioni degli ordinarii ed aggiustare *tanto ex officio*, quanto dietro dimanda delle parti contendenti i dubbi e le quistioni, intorno ai diritti privilegi e consuetudini delle chiese Vescovili Metropolitane, Arcivescovili, ecc. Trattare le cause tra Prelati e Prelati per quistioni di giurisdizione; le cause fra i Capitoli Cattedrali e le altre dignità; presentare eziandio al Papa i nomi di quelli che in caso di bisogno potessero esser mandati come visitatori di qualche Chiesa, o anche essere destinati come Vicarii Apostolici delle medesime Chiese. Finalmente qualche volta questa Congregazione come anche quella del Concilio trattano le cause per l'alienazione dei beni ecclesiastici. Per i regolari poi il compito di questa Congregazione è esaminare e determinare le cause pubbliche intorno al regime delle congregazioni religiose o anche le cause private tra religiosi e religiosi intorno ad ufficii, elezioni, prelature ecc. Concede ai regolari la licenza di passare ad uno stato più perfetto, non già ad altro eguale o più largo. Finalmente per i Vescovi e Regolari insieme il compito di questa Congregazione si è di risolvere tutte le moltissime quistioni che sorgono fra gli uni e gli altri.

7. Residenza dei Vescovi. Quasi appendice e certamente come aiuto alla Congregazione dei Vescovi e Regolari, vi e la Congregazione della residenza dei Vescovi. Questa Congregazione fu istituita apposta da Urbano VIII e confermata da Benedetto XIV per tenere in vigore le disposizioni tridentine intorno alla residenza dei Vescovi. Membri di questa Congregazione sono il Cardinal Vicario di Roma che fa da Prefetto, il Cardinale Datario e il Segretario di Stato, insieme coi tre Segretarii delle Congregazioni dei Vescovi e Regolari, del Concilio o Brevi. Benedetto XIV vi aggiunse anche un Promotore fiscale.

8. Due altre Congregazioni importanti sono quella dei Riti e quella delle Indulgenze. Quella dei Riti ha per compito invigilare che gli antichi riti sieno osservati dovunque e da tutti in ogni funzione, che le cerimonie della Chiesa, se dimenticate, vengono restituite, se depravate, vengano riformate. Epperò a questa Congregazione spetta riformare o emendare i libri liturgici specie il cerimoniale e il Pontificale, ove ci sia bisogno. Esaminare gli ufficii dei Santi, e concederne dei nuovi coll'approvazione del Papa; aver cura della Canonizzazione dei Santi

medesimi, della celebrazione delle feste ecc. Un Cardinale è il Prefetto, altri son giudici, molti gli ufficiali di questa Congregazione, i principali sono: Promotore e sotto-Promotore i quali di ufficio inquirono e propongono difficoltà; i consultori dei quali alcuni sono nati come il Sagrista del Papa e il Maestro del Sacro Palazzo; altri sono scelti fra i Religiosi. Vi è pure il Segretario, e molti medici, interpretri per l'esame dei miracoli.

9. Il Compito della Congregazione delle *Indulgenze* e *S. Reliquie* lo ricaviamo dalle parole di Clemente IX che la istituì: « Instituiamo una Congregazione di Cardinali e Prelati ed altri da destinarsi da noi colle facoltà di sciogliere ogni difficoltà e dubbio sulle reliquie dei Santi e le Indulgenze purchè non appartengano alla fede, e consultato sempre nelle cose gravi il Romano Pontefice; correggere ed emendare gli abusi, lasciando ogni forma di giudizio, giacchè se si tratta di cause che richieggono una forma giudiziale, bisogna rimettersene ai rispettivi giudici: impedire che escano per le stampe e guando sieno uscite rivocarle, le false indulgenze o apocrife o indiscrete, rigettarle, però dopo avere inteso il Sommo Pontefice. Finalmente riconoscere le reliquie nuovamente trovate, specialmente quelle che vengano in Roma e quinci sono mandate altrove; come pure le reliquie ritrovate nelle catacombe; che specialmente si chiamano dei *Santi Battezzati*, purchè veramente si ignori il loro nome ».

10. Un' altra congregazione importante e quella di Propaganda istituita da Gregorio XV nel 1622 onde provvedere meglio alla Propagazione della fede nel mondo, specialmente dopo scoperte le Americhe. Essa s'incarica adunque delle Missioni, e di tutti gli affari anche ordinarii delle regioni in cui non è costituita gerarchia cattolica. Tiene annesso perciò un Collegio per l'educazione degli alunni da destinare alle Missioni suddette, e una tipografia *poliglotta* che forma l'ammirazione del mondo. Finalmente a questa Congregazione cresciuti gli affari di Oriente fu da Pio IX aggiunta nel 1862 una Congregazione a parte detta *de Propaganda fide pro negotiis ritus orientalis.*

11. Finalmente perchè si parla sempre della Sacra Congregazione della *reverenda fabbrica di S. Pietro*, diciamo che essa ha per compito esaminare i legati pii, gli oneri di messe, e le pie fondazioni, tanto per vegliare all' osservanza delle medesime, quanto per concedere aggiusti o riduzioni che si chiedessero.

12. Congregazione delle *Immunità*: tratta di chi merita e può godere il diritto dell'asilo; cura che le immunità ecclesiastiche siano da per tutto osservate.

13. La Congregazione della Sacra *Penitenzieria* assolve dai casi riservati al Papa e dalle censure riservate; dispensa nelle irregolarità, degl'impedimenti occulti del matrimonio e lo riconvalida se irrito per tal capo; dispensa nella collazione simoniaca dei benefizii; permette ai regolari il passaggio ad altri ordini religiosi; risponde alle consultazioni. Il Prefetto ha il titolo di Penitenziere maggiore e sotto il nome di lui si spediscono gli affari. Queste congregazioni, come s'è potuto osservare, corrispondono allo svolgimento dei diversi diritti, che altrove abbiamo esposto, del Papa. Ma questi ha inoltre la Cancelleria, con un Cardinale per Vice-Cancelliere; Cancelliere della Santa Chiesa è lo stesso Papa. Essa spedisce tutti i negozii pubblici; ha l'incarico delle spedizioni delle bolle e lettere apostoliche, epperò ha un collegio di ministri *de majori et minori Banca* addetti a sciogliere i dubbi, che sorgono.

14. La *Datería* quasi parte dall'antecedente, così detta dalla data che appone alle lettere Apostoliche, che di sua mano deve segnare il Cardinale Prodatario, oltre a ciò conferisce benefizii e pensioni riservate, dispense di matrimonii in impedimenti pubblici; dispensa di età, d' irregolarità, di natali; rilascia i giuramenti e i voti nel foro esterno; cura delle unioni, divisioni, soppressioni di Chiese e di alienazione di beni ecclesiastici.

15. La *sacra Ruota* è un tribunale romano composto da 12 prelati, o uditori, presentati da diverse nazioni, confermati dal Papa. Giudica degli appelli sui benefizii, giudica le cause di momento dello stato Pontificio.

16. Come appendice della Cong. dei Vescovi e Regolari ve n' ha un'altra istituita da Innocenzo XII detta, della disciplina dei regolari — Risulta di Cardinali e specialmente s' intrattiene intorno la disciplina dei Regolari.

Pratica — Affinchè gli affari da trattarsi tutte queste congregazioni avessero pronto disbrigo i Cardinali di ciascuna non sono meno di tre. Ad evitare poi confusione di giudizii ciascuna congregazione, allorquando riceve alcuna causa, questione o consultazione, diligentemente vaglia se è o no di sua competenza, poichè se non lo

competa rimette ai giudici ordinarii ovvero alla propria congrega-
zione. Inoltre ogni singolo Cardinale ha un proprio Segretario, per
segnare le cose che giornalmente si trattano, e, s'è necessario, re-
diggono in pubblica forma.

Teologi, giuristi civili e Canonici, legisperiti di ogni levatura
sono mai sempre consultati in tutte le cause, questioni ed affari d
ogni genere affinchè il giudizio sia a gloria di Dio, a salvezza delle
anime, consentaneo alla giustizia ed all' equità, non omettendosi in
cose di altissimo e difficile rilievo consultare il Papa. Una causa pria
che fosse intrapresa, debbasi rimettere al giudice competente quando
la parte convenuta presso una congregazione non voglia ottemperarsi
al suo verdetto. Che se poi il giudizio fosse stato intrapreso presso
qualche giudice e concordemente le parti adirono la congregazione,
spetta alla Congregazione decidere e farsi trasportare gli atti. Che se
poi una causa sia stata incominciata presso una congregazione e so-
pravvenisse qualche incidente, allora neppure quella causa incomin-
ciata, quantunque si faccia la verità, possa dalla Congregazione esple-
tarsi.

Perchè poi la causa sia decisa nella stessa Congregazione si ri-
chiede che emani un Breve circa la medesima nel quale si faccia
menzione che la causa fu espletata con legale processo della Congre-
gazione.

CAPITOLO V.

Dei Patriarchi.

Sebbene questo nome fosse ignoto nei primi secoli, avendo in-
cominciato nel Concilio Calcedonese, pure la dignità significata da
nome fuvvi sempre nella Chiesa. E di fatti furono tenute in gran
contro tre sedi primarie; perchè fondate da S. Pietro, la Romana, la
Geresolimitana, l'Antiochena i cui vescovi godettero più larga giuri
sdizione ed altre preminenze nelle vicine diocesi. A queste tre sedi
furono aggiunte due altre che chiamiamo anche Patriarcali, la Costan
tinopolitana e l'Alessandrina; tanto che Innocenzo III nel Concilio IV
Lateranese classificò con apposito decreto questi cinque patriarcati

Oggi resta solo il Romano, gli altri quattro Orientali sono estinti *in re*. Invece sulle ruine dei suddetti Patriarcati e secondo la moltiplicità dei riti ed anche delle sette vennero su altri sette Patriarchi cioè il Patriarca Antiocheno dei Greci Melchiti, quello Antiocheno dei Greci Amarroniti, quello antiocheno dei Siri, il Patriarca Babilonese dei Galdei in Mesopotamia, quello della Cilicia e quello degli Armeni, i quali tutti sono cattolici ed hanno grazia e comunione colla Sede Apostolica.

Per concessione della stessa S. Sede questi Patriarchi tengono i medesimi privilegi e diritti degli antichi Patriarchi, meno l' elezione del Papa, e salvo sempre a trovare su chi poter esercitare questi diritti e privilegii. Perciò essi debbono emettere la professione di fede, e giuramento di ubbidienza al Papa dal quale solo ricevono la conferma di loro elezione, e il *pallio*.

Intanto affinchè la memoria degli antichi quattro patriarcati, non venisse meno tra i Cattolici anche di rito latino, la S. Sede (com' è per le Sedi Vescovile antiche di maggiore importanza), suol creare Patriarchi di solo titolo, nel rito latino, tre degli antichi Patriarcati Orientali: l'Alessandrino, l'Antiocheno e il Costantinopolitano; mentre il quarto il Gerosolimitano è residenziale.

In occidente poi vi sono alcuni Patriarcati detti minori, sia perchè sono molto posteriori agli Orientali, sia perchè sono Patriarchi di solo nome, e in quanto a giurisdizione non eccede quella di un Metropolitano, p. e. quello di Venezia, o quello delle Indie di Lisbona.

I diritti degli antichi patriarchi — non già di questi *ad instar*, oppure degli occidentali — erano tre specialmente. 1.° Consacrare i Metropolitani e consegnare loro il pallio, dopo averlo ottenuto dal Romano Pontefice. Il Patriarca di Alessandria poi per privilegio consacrava anche lui stesso tutti i Vescovi suffraganei, mentre questa consacrazione spettava ordinariamente ai suddetti metropolitani. 2.° Convocare i sinodi di tutte le provincie loro soggette e presiedervi. 3.° Ricevere appelli dal giudizio dei Metropolitani. Vi erano alcuni diritti minori p. e. comunicare ai medesimi metropolitani e Vescovi i Canoni riguardanti la Chiesa Universale, riserbarsi l' assoluzione di alcuni delitti più gravi ecc.

CAPITOLO VI.

Esarchi o primati.

Anticamente vi furono questi esarchi che erano qualche cosa di medio fra i Patriarchi e i Metropolitani. Erano tre nella Chiesa Orientale, quello di Efeso, quello di Eraclea e quello di Cesarea ed esercitavano quasi tutti i diritti patriarcali, Però vennero aboliti giacchè dalle loro provincie fu costituito il Patriarcato di Costantinopoli. Nella Chiesa di Occidente non vi furono Esarchi, epperò non debbono confondersi con questi quei Capitani, i quali resistettero in Italia alle invasioni longobardiche. Invece Primati erano quei Vescovi che tenevano fra gli altri *principem locum*, epperò con questo nome talvolta fu chiamato anche il Sommo Pontefice. Propriamente però si chiamano Primati i Vescovi di quelle sedi alle quali fosse stato unito un Vicariato Apostolico dell' antica disciplina, od altra simigliante preeminenza, come dicemmo parlando dei Vicarii Apostolici. Nulladimeno oggi quelli che tuttora esistono hanno un titolo senz' altro, un titolo di semplice onore, meno il primato di Ungheria che continua a ricevere appelli da tutto l' Episcopato Ungherese.

CAPITOLO VII.

Dei Metropolitani e degli Arcivescovi.

L'Arcivescovo, dice S. Isidoro *quod sit summis Episcoporum praesidet tam Metropolitanis, quam Episcopis.* Da queste parole sembrerebbe che l' Arcivescovo è più del Metropolitano. Nullameno nella odierna disciplina questi due titoli valgono lo stesso, anzi il 2.° suona più del 1.° inquantochè un Arcivescovo che non abbia suffraganei, non può chiamarsi Metropolitano, ma semplicemente Arcivescovo.

Il potere nei Metropolitani anticamente fu grande. Ma il Concilio Tridentino lo ridusse a' seguenti capi — 1.° che il Metropolitano supplisca alla negligenza dei suffraganei obbligandoli specialmente alla residenza, e alla erezione del Seminario, 2.° chiamarli *ogni tre anni*

al Concilio Metropolitano, costringendoli pure in caso di rifiuto, 3.° trattare le cause non criminali dei Vescovi medesimi e ciò per sentenza comune dei Canonisti. 4.° ricevere appello dalle sentenze dei suffraganei e se l' appello sia contro il Vescovo, ricusante di stringere un matrimonio, può stringerlo il Metropolitano, 5.° visitare alcuna volta le diocesi dei suffraganei. E qui bisogna avvertire che anticamente il Metropolitano poteva visitare la diocesi suffraganei sempre che volesse; ma dopo il concilio Tridentino non lo può se non causa *cognita et probata* nel concilio provinciale, 6.° se il capitolo Cattedrale fra otto giorni dalla morte del Vescovo, non elegge il Vicario Capitolare, la facoltà di eleggerlo spetta al Metropolitano e si chiama in *devolutionem*. Così ancora quando il suffraganeo non isbriga le cause giudiziali entro due anni, da computarsi dal dì della mossa lite allora per *devolutionem* subentra il metropolitano.

Le insegne esteriori dei diversi gradi nell'Episcopato anche sono varie. I patriarchi, i Primati i Metropolitani ed anche gli Arcivescovi hanno la croce a stile, la quale primieramente fu concessa solo ai legati della S. Sede, poscia ai Patriarchi e ai Primati, posteriormente ad alcuni Arcivescovi solo; e al tempo di Clemente V fu data a tutti gli Arcivescovi.

Di piú i Patriarchi, i Primati, i Metropolitani, gli Arcivescovi ed anche alcuni Vescovi usano il Pallio sulle vesti pontificali. Il Pallio è antichissimo nella Chiesa, ma ne è incerta l' origine, però è così proprio il Pallio dei suddetti prelati che questi come dice Benedetto XIV « *ne per consecrationem quidem assequantur plenitudinem officii sui nisi receperint pallium a Romano Pontifice.* » Perciò fra tre mesi dalla Consacrazione bisogna fare la *postulazione* del Pallio nella consueta forma: *instanter*, *instantius*, *instantissime*, o direttamente se il candidato trovasi in Roma, o per il procuratore se è assente. E questa postulazione si fa anche quando l'Arcivescovo fosse traslocato da una ad un'altra sede Arcivescovile e quando muore bisogna seppellire con lui tutti i pallii ricevuti.

Il Romano Pontefice usa sempre il Pallio, gli altri solo *intra fines Dioecesis*, e nei giorni che cita il Pontificale Romano. Avvertiamo che oltre i suddetti prelati alcuni Vescovi per privilegio di antica consuetudine godono il Pallio, però questo privilegio non aggiunge loro altro che onore, nè gli esenta, ove fosse suffraganei, dal riconoscere

i dritti del loro metropolitano, anzi non possono usare il pallio presente il metropolitano *nisi de illius consensu* e senza pretendere alcuna precedenza sugli altri suffraganei. I distintivi dunque per cui i metropolitani, come anche i primati e i patriarchi si differenziano dai semplici Vescovi sono la croce e il Pallio. La croce di cui hanno diritto di farsi precedere per privilegio loro accordato da Clemente V, pèr significare, che dovunque vadano i loro passi sono indirizzati a raffermare o a propagare il regno di Cristo. Il Pallio poi è un sacro indumento, quasi velo omerale, tessuto di lana bianca di agnello che scende su gli omeri e sul petto e porta affisse quattro croci di seta nera. La lana d'agnello lo mostra imitatore di Cristo che andò in cerca della pecorella smarrita e se la recò sulle spalle le croci significano le quattro virtù cardinali e il dovere di patire pel gregge e di essere crocifissi al mondo. L' uso del Pallio è antichissimo per quanto, come dissi, incerta l' origine. Da prima solo i Papi lo portavano (di S. Lino ne parla Eusebio di Cesarea) indi ne decorarono i Patriarchi, i metropolitani in Oriente fino dai tempi di Costantino il Grande e in occidente almeno dal VI secolo. Il Pallio conferisce la potestà di giurisdizione e l'esercizio della potestà dell'ordine. Di guisa che il Metropolitano prima d'aver ricevuto il Pallio non può spiegare giurisdizione nella sua provincia; e neppure fare il Crisma, dedicar Basiliche, ordinar Chierici, consacrar Vescovi (cap 28 supra eo de elect.) e se ne dà la ragione, che ormai non agisce come semplice Vescovo, ma come metropolita. Il Pallio dal Papa solamente in *missarum solemniis* si può portare sempre e dovunque gli piaccia. Gli altri, come fu detto, soltanto nel loro territorio, e in certi giorni determinati dal Pontificale Romano. Donde conseguita che i titolari in *partibus* non ricevono il Pallio, per essi inutile, perchè non risiedono nelle proprie provincie.

Il pallio, come si disse, si ottiene dietro istanza, *instanter*, *instantius*, *instantissime*, sporta nel concistoro solenne entro tre mesi dalla ricevuta consacrazione (o conferma se il nuovo metropolitano era già Vescovo) e dopo emessa la professione di fede, il giuramento di fedeltà ed ubbidienza al Romano Pontefice.

CAPITOLO VIII

Dei Vescovi.

§ 1.°

Nome, ufficii e poteri.

Ultimo grado nell'ordine gerarchico vengono i Vescovi, sebbene in pratica. Con questo nome generico s'intendono tante volte anche quelli che tengono i gradi superiori. anche perchè tutta la classe testè nominata coi suoi gradi costituisce quel grado massimo del sacerdozio di cui parla il Tridentino.

Il Vescovo dunque è voce greca, vale ispettore, speculatore, e pare che il nome convenga all'ufficio; che se talvolta questo nome fu dato ai semplici presbiteri, questo non distrugge le nostre asserzioni; giacchè una comunanza di nomi non può distruggere la gran differenza di ufficii che faremo vedere fra i Vescovi e i Preti. I Vescovi sono successori degli Apostoli, come il Papa lo è di S. Pietro, e l'uno come gli altri lo sono per dritto divino. Nullameno per i Vescovi bisogna fare un'avvertenza, cioè bisogna distinguere negli apostoli il potere di apostolato, da quello di sacerdozio e di episcopato.

All'apostolato appartengono i poteri eccezionali di fondare Chiese, stabilire nuovi pastori, senza confini stabili, rispettando solo il Primato del Romano Pontefice. Ora i Vescovi di oggi non ereditano questi poteri eccezionali, i quali furono necessari solo per la fondazione della Chiesa, come lo furono i miracoli, il dono delle lingue, le profezie, il martirio.

Al Sacerdozio spettano il sacrificio e l'ordinaria assoluzione dei peccati, poteri che son dati non solo ai Vescovi come successori degli Apostoli, ma a chiunque succeda nel sacerdozio degli Apostoli stessi, cioè ai semplici presbiteri.

All'Episcopato finalmente spetta la pienezza del Sacerdozio: cioè imporre le mani consacrate, e reggere le singole Chiese. Quest'ultimi poteri sono propri esclusivamente dei Vescovi e in questi poteri i Vescovi succedono ai primi apostoli.

Questi ultimi poteri comprendono l'ordine e la giurisdizione; per l'ordine i Vescovi amministrano tutti i Sacramenti, sacramentali che amministrano i semplici preti non solo, ma nella propria diocesi amministrano gli altri sacramenti che non possono amministrare i semplici preti; e compiono *consegrazioni di Chiese* e di altari, riconciliazione di Chiese già consecrate e in generale qualunque funzione in cui vi sia bisogno di sacra unzione. Così p. e. solo il Vescovo ordinariamente, amministra l'ordine e la confermazione, però dicea ordinariamente perchè sebbene ciò sia proprio del Vescovo per istituzione divina, pure per delegazione pontificia può anche in certo modo essere compiuto da un semplice sacerdote come ministro straordinario. Così p. e. la cresima presso gli infedeli e gli ordini minori da Cardinali anche non Vescovi nelle proprie Chiese.

Per la giurisdizione il Vescovo, dice S. Cipriano *Constituitur judex et pastor ecclesiae suae* ed i Cononisti commentando queste parole di S. Cipriano affermano che l'ufficio di pastore e di giudice si esercita per mezzo degli atti seguenti: *docere et jubere, judicare et corrigere, dispensare e administrare.* Speghiamo ciascuno di questi atti 1.° diritto e dovere del Vescovo si è insegnare al popolo ciò che conduce all'eterna salute, epperò il Tridentino comanda che tutti Vescovi, Patriarchi e Primati che sieno *teneri per se ipsos si legetimi impediti non fuerint ad praedicadum.*

In forza di ciò spetta al Vescovo designare e mandare i predicatori in sua propria diocesi e senza questa missione nemmeno i regolari possono predicare al pubblico.

Tranne il Parroco al quale questo diritto spetta dal momento che è approvato per la propria parrocchia. Di più il Vescovo quale dottore è maestro della Diocesi deve vigilare che nelle scuole private o pubbliche della Diocesi istessa niente s'insegni contro la fede e buoni costumi, epperò, ancorchè fossero laicali o governative le scuole, non isfuggono per questa parte alla giurisdizione del Vescovo. Molto più al Vescovo spetta designare i Maestri nei Seminari e nei Colleg clericali, approvando i programmi che dai medesimi debbono essere seguiti nello insegnamento. Per la stessa ragione il Vescovo tiene diritto alla revisione dei libri pubblicati nella propria diocesi, epperò a nessuno è permesso pubblicare scritti o altri libri simiglianti senza la revisione vescovile. Solo nelle quistioni generali di morale

di fede il Vescovo non può pronunziarsi definitivamente, giacchè questo spetta alla Chiesa universale ed al suo capo visibile.

2.° L'altro atto di giurisdizione è *jubere*, cioè il potere di far leggi a cui sieno tenuti i diocesani. Questo potere già è proprio d'ogni Società perfetta, epperò non può mancare ai Vescovi: solo avvertiamo che le leggi Diocesane o vengono date nel Sinodo o fuori sinodo. Per quelle date nel sinodo, è certo che sieno perpetue perchè sono leggi stabili, proposte all'intera comunità, con tutto il sussieguo legislativo, ed hanno per conseguenza vigore anche morto il Vescovo, sebbene potrebbe essere modificate da ciascuno dei Vescovi succedentisi al governo della diocesi.

Per leggi *extra* sinodali si fa quistione se valgono dopo la morte del Vescovo che le ha date, ovvero per la rinunzia o per la traslocazione del medesimo. Noi non esitiamo sottoscrivere alla sentenza affermativa, sia perchè è naturale ad equa legge l'esser perpetua, ed in ciò le leggi si distinguono dai precetti, sia perchè ogni legge sinodale o *extra* sinodale in fondo prende forza dell'autorità vescovile la quale forza una volta comunicata non si perde, se non quando o un'autorità superiore, o un altra eguale positivamente non gliele tolga.

Il Vescovo esercita così fatto potere legislativo con leggi che promuovono la virtù, correggono i vizi, riformino i costumi depravati, consolidino la disciplina diocesana, tanto suggerendo nuovi provvedimenti, quando modificando od abrogando quello dei suoi predecessori.

Di più con le leggi relative a preghiere pubbliche o private, sia per proibire ciò che offende il culto, la venerazione alle immagini e e alle sacre reliquie; sia specialmente per ciò che riguarda la pubblica amministrazione dei Sacramenti e la celebrazione del S. Sacrificio. Solo non può il Vescovo stabilire leggi contrarre al diritto Comune o entrare nelle attribuzioni di autorità superiori, negando ubbidienza al Papa o ai Concilii Generali.

3.° *Judicare et corrigere.* Tutti sanno che son due poteri relativi l'uno all'altro, epperò ne parliamo in un luogo medesimo il Vescovo *per le cause spirituali nel foro interno* non solo *scioglie* dai peccati, ma *approva* quelli che debbono scioglierli, anzi si riserba dalla giusdizione medesima dei sacerdoti alcuni casi particolari. Noi parleremo più a lungo delle facoltà competenti al Vescovo per questo riguardo nel trattato *de poenis.*

Nel foro esterno poi il Vescovo giudica non solo le cause spirituali ma tutte quelle che riguardano affari ecclesiastici, anzi giudica anche le cause dette di foro misto, le quali appartengono insieme al foro ecclesiastico e laicale per es. *adulterio*, la *bestemmia* ecc.; finalmente anche di cause perfettamente laicali sieno civili che criminali il Vescovo può giudicare quando vi fossero interessati Chierici, e ciò in forza del dritto d' immunità, di cui si tratta nel Dritto pubblico ecclesiastico. Molto più il Vescovo giudica tutti i delitti contro la fede e la religione e ogni altra causa simigliante.

Nè giudica solo, ma siccome al potere giudiziale è correlativo al potere coercitivo, così il Vescovo infligge eziandio pene canoniche fino al punto che può escludere qualcheduno dalla comunione della Chiesa, secondo le norme stabilite dal Tridentino sess. 13.ª c. 1.° *de reformatione.*

Solo per le multe pecuniarie, le quali o a suo arbitrio o per qualche legge o consuetudine diocesana venissero pagate in pena di qualche delitto, è conveniente che il Vescovo non se ne approprii giacchè queste multe debbono erogarsi in vantaggio di luoghi pii; anzi se pure nè i canoni nè altre costituzioni sinodali avessero stabilito l' uso da farsi di queste multe, e se pure il Vescovo ne avesse bisogno, è conveniente prima di appropriarsene che consulti la congregazione del concilio, onde allontanare ogni sospetto che in causa propria non abbia giudicato rettamente.

4.° Finalmente dispensare in ordine ai poteri del Vescovo per le dispense noi parleremo più praticamente a proposito delle pene canoniche e delle loro conseguenze. In questo luogo assorgendo ai principii generali, diciamo come alcuni canonisti vorrebbero che i Vescovi possono dispensare anche nelle leggi Pontificie o d' un Concilio generale, quante volte il legislatore superiore non abbia riserbato a sè questo potere di dispensa. Siffatta opinione è falsa, giusta l' adagio. *Dispensatio non est ex eis quae competunt nisi prohibentur sed est ex iis quae non competunt nisi concedantur.*

Vi sono però alcuni casi nei quali il Vescovo può dispensare quante volte il Papa non abbia a sè riservato cosiffatto dovere. Primieramente per i rei di qualche delitto pare che i Vescovi possono assolvere sempre che l'assoluzione sia riservata, giacchè trattasi dell' esercizio d' un potere di ordine del quale è certo che i Vescovi tengono la pienezza.

Ma di più il Vescovo secondo tutti i canonisti può dispensare: ° quando in Diocesi vi esiste tale consuetudine, 2.° quando ve ne a bisogno preciso ed urgente; 3.° quando vi è dubbio se vi sia no bisogno di dispensa: 4.° quando è difficile l' accesso al Papa e è pericolo nell' attendere, come avviene spesso per le *dispense ma-imoniali.*

A questi casi è inutile aggiungere quell' altro che il Vescovo sia pecialmente *delegato della S. Sede*, giacchè in questo caso ogni qui-ione è finita, e il Vescovo tanto può, per quanto la S. Sede lo delega.

Il fin qui detto vale per le leggi generali, ma per quelle Dio-esane è chiaro che il Vescovo dispensa in tutte quelle che egli stesso, i suoi predecessori, o il Sinodo diocesano abbia fatto, giacchè *omnis es per quascumque causas nascitur per easdem dissolvitur* — e siccome oi dicemmo parlando dal potere legislativo dei Vescovi, il fondamento i ogni legge sinodale o *extra* sinodale è sempre l'autorità del Vescovo.

3.° *Administrare*, questo vale prendere cura del gregge affidato, isponendo e procurando le cose che appartengono al culto di Dio e lla pietà cristiana. E si esercita specialmente con l' erigere o sop-rimere i beneficii ecclesiastici, col confermare i benefici medesimi, specialmente le parrocchie; tutto però *serbatis regulis sacrorum ca-onum*, le quali studieremo nel trattato de' benefizi; sciegliere ed ap-rovare gli alunni del Clero; assegnare loro gli uffici ecclesiastici, d invigilare anche alla retta amministrazione dei beni ecclesiastici, ei beni anche temporali delle Chiese e luoghi pii, curando l' esecu-ione delle pie disposizioni testamentarie.

Anzi il Concilio di Trento chiama i Vescovi esecutori nati di tutte e pie disposizioni tanto *inter vivos* che *causa mortis*, semprechè gli secutori designati dal testatore fossero negligenti nello adempimento ei propri doveri. Ed in questi casi i Vescovi agiscono quali delegati ella S. Sede. Cosiffatto diritto di amministrazione porta specie nel 'escovo il dovere di aiutare i poveri, i pupilli, le vedove, ed ogni ltra cosa provvedere che riesca al maggior culto di Dio.

§ 2.

Dei doveri del Vescovo specialmente del consiglio da chiedere al Capitolo.

1. Fra i molteplici affari della Diocesi alcuni ve ne sono nei quali il Vescovo deve chiedere il consenso, ed alcuni altri nei quali deve chiedere il Consiglio del Capitolo Cattedrale ch' è il Senato del Vescovo stesso. I Canonisti non si accordano nell' assegnare tassativamente quali sono gli affari nei quali è richiesto il primo, quali il secondo dei suddetti interventi del Capitolo Cattedrale. Ma nelle suddette divergenze di opinioni si può ritenere che il consenso è necessario. 1. Quando si tratta di affari riguardanti in qualunque modo il Capitolo stesso. 2. Quando si tratta di alienazione di beni ecclesiastici o soppressione, oppure incorporazione di benefici ecclesiastici. Invece semplice consiglio è richiesto nei casi seguenti: 1. nelle costituzioni da pubblicare nel Sinodo Diocesano; 2. nello scegliere i giudici e gli esaminatori; 3. nel punire i Chierici, dare censure ed altre cose simili. Non possiamo con egual precisione teorica dire in quali delle due classi debba mettersi il voto del Capitolo per convocare la *Sinodo Diocesana*, giacchè i Canonisti sono maggiormente discordi intorno a questo punto.

§ 3.

Della residenza.

Intanto per esercitare i suoi dritti e per adempiere i propri doveri come anche per godere dei suddetti lumi del Capitolo Cattedrale è necessario che il Vescovo stia nella città principale di sua diocesi cioè nella Chiesa Cattedrale od almeno in qualche altra città della medesima diocesi purchè non sia epoca delle festi solenni.

Si fa quistione se la residenza del Vescovo sia di dritto divino o ecclesiastico, quistione che sin dal Concilio di Trento venne agitata, ma non risoluta giacchè come scrive Benedetto XIV quel Concilio lasciò com'era la quistione di dritto, badando solo a confermare nei fatto l'obbligo suddetto dei Vescovi. E per verità la residenza fu sem-

pre per i Vescovi un peso tanto grave che la Chiesa diverse volte dovette intervenire colla sua autorità per ricordarne il principale dovere. Ciò non toglie però che giuste cause approvate dalla S. Sede o dal Metropolitano — o in mancanza di esso dal Suffraganeo più antico — dispensino il Vescovo dall' obbligo suddetto. Queste cause compendia il Tridentino nella citata Sess. XXIII *de Reformatione* e sono: « *christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, evidens Ecclesiae vel reipubblicae utilitas* ».

Intanto ad intendere chiaramente l' obbligo suddetto bisogna stabilire il luogo sul quale secondo i diversi tempi dell' anno il Vescovo deve fermare la sua residenza, giacchè vi sono alcuni tempi nei quali non nella Diocesi generalmente, ma è necessario il Vescovo dimori nella Città Cattedrale, cioè nell' Avvento, nella Quaresima, nel Natale, nella Pasqua, nella Pentecoste e nella festa del *Corpus Domini*. Nulladimeno ad ogni Vescovo si danno tre mesi all'anno nei quali per suo arbitrio può assentarsi dalla Diocesi. Che se oltre questo tempo e senza le suddette giuste cause il Vescovo restasse fuori Diocesi, il Concilio di Trento stabilisce le seguenti pene: 1. il Vescovo non solo pecca mortalmente, ma non può fare suoi i frutti della Mensa Vescovile, *prorata temporis absentiae*, impiegandoli invece nella fabbrica della Chiesa e nel sollievo dei poveri. 2. Se è assente per 6 mesi continui perde la quarta parte dei frutti e se per altri 6 mesi perde un' altra quarta parte da impiegare come sopra. 3. Se fosse assente anche più lungo tempo bisogna denunziarlo alla S. Sede per pene maggiori le quali sono per lo più le seguenti: o vien privato del governo della Diocesi, oppure è reso inabile a conseguire maggiori dignità, anzi se è Vescovo assistente al Soglio, perde i privilegi annessi al Collegio sudetto. E finalmente anche in quanto alla generale amministrazione dei frutti della mensa, perde ogni facoltà di disporre.

Avvertiamo finalmente che se il Vescovo è assente anche nei tempi proibiti dalla città Cattedrale, ma dimori nel territorio della Diocesi, non cade nelle pene testè stabilite, ma tutto al più pecca mortalmente, quantunque vi sieno canonisti che lo scusino anche dal peccato.

§ 4.

Della Visita Pastorale.

La residenza del Vescovo non deve essere però oziosa, ma laboriosa, e poichè le cure del Pastore debbonsi estendere a tutte le pecorelle del suo ovile, qualunque siasi il luogo ove esse si trovino, così è necessario che il Vescovo frequentemente visiti la propria Diocesi.

Il Concilio Tridentino Sess. 24, cap. 3.° ordinò: *ut Episcopus singulis annis visitationem dioecis instituat, quam quidem si propter ejusdem dioecesis amplitudinem intra annum explere recte ac utiliter nequeat biennio saltem expleat.*

Infatti la visita della Diocesi perchè risponda alle intenzioni del Concilio Tridentino non è del più facile adempimento, ma richiede tempo e fatica. Essa si definisce: *Lustratio pastoris dioecesis propriae ad recognoscendos Cleri et populi mores, eosque corrigendos, si emendatione indigeant, itemque ad recognoscendum statum rerum ad Ecclesiam pertinentium, eumque regulandum si egeant.* Doppia è la visita: personale e reale. La 1.ª significa una inquisizione della vita e l'onestà delle persone soggette al Vescovo, dei loro uffici, e dell'adempimento dei medesimi. Nessuno può sfuggire a questa visita, sieno laici che chierici, specialmente questi secondi e fra essi anche i regolari che abbiano cura di anime, per quello che riguarda la cura medesima.

La visita reale significa poi una *inquisizione* sullo stato, custodia, amministrazione delle chiese o delle cose ecclesiastiche, sulla soddisfazione dei legati pii ed altre disposizioni simiglianti.

A questa visita vanno soggetti i benefici, le chiese, gli ospedali, i collegi di opere pie, le confraternite laicali. Salvo quelle che fossero sotto l'immediata dipendenza dell'Imperatore, o Sovrano senza la loro licenza. Egualmente i monti di pietà e tutti i luoghi pii, anche quelli amministrati da laici, oppure esenti per generale esenzione, sono soggetti alla visita, a meno che non venga diversamente stabilito nella loro fondazione. Anche i Capitoli esenti sono visitati dal Vescovo qual delegato della S. Sede. Così pure i monasteri dati in Commenda, dove però non esista una giurisdizione Regolare (monastica). Per le chiese poi e pei monasteri dei regolari, come pure per le Congregazioni de

preti secolari ripetiamo ciò che si è detto per la visita personale cioè che quante volte vi sia annessa cura di anime, allora solo il Vescovo come ordinario può visitare le loro chiese per quello che riguarda la cura medesima, ma per tutt' altro, o godono la esenzione, o il Vescovo vi entra qual delegato della S. Sede.

Dall' importanza e dallo scopo della S. Visita risulta la diligenza e il rigore che deve essere impiegato nell' esercitarla. Il Vescovo deve riformare senza strepito e senza la forma ordinaria di giudizio, procedendo sommariamente senza infliggere pene ordinarie ma straordinarie, le quali sieno atte piuttosto a riformare e correggere i costumi, ed anche a vendicare il delitto. Perciò non si ammette esenzione, nè appello, nè querela che possano ritardare l' esecuzione dei decreti di S. Visita. E questo è ciò che dice il Tridentino nella Sess. XXIV Cap. *de reform.* che l' appello *non ha effetto sospensivo.* Se poi il Vescovo in S. Visita eccedendo i proprii dritti e sconoscendo lo scopo della Visita, volesse assumere il carattere di giudice nelle forme ordinarie, allora l' appello potrà avere i suoi effetti ordinari, meno quando il Vescovo visitasse quale delegato della S. Sede. Solo il Metropolitano per eccezione può in S. Visita, punire con forma e pene ordinarie i delitti notorii nel caso che il Vescovo trascuri di farlo. Così per esempio. Privare del beneficio dietro un processo ordinario è una pena ordinaria, sospendere, allontanare dall' amministrazione del medesimo è una pena straordinaria. Fatta la Visita pastorale bisogna rendere conto al Papa e per lui alla S. Congregazione del Concilio, il che si adempie per mezzo della visita così detta *ad Limina* ogni tre anni.

§ 5.

Dello scopo, dell' obbietto e della materia della Santa Visita.

Lo scopo viene indicato dal Tridentino Sess. 23, Cap. 3 *de Ref.* dove disse: *visitationis scopum esse sanam doctrinam inducere, bonos mores tueri, ac pravos corrigere, populum denique ad Religionem, pacem innocentiamque accendere.*

L' obbietto, o materia della Santa Visita è duplice, come accennammo, personale e reale. Quanto alle persone conviene inquirere anzitutto sui Chierici, circa i costumi, gli ufficii e i doveri ecclesiastici

che loro incombono, ed in genere circa tutti i doveri che sono comuni a tutti i Chierici. In ispecie poi bisogna inquirere:

1. In rapporto al Capitolo e i Canonici, circa gli statuti di fondazione, le rendite capitolari, le dignità, gli ufficii, i personati; se abbia il Canonico Teologo ed il Penitenziere; circa le singole persone, le rispettive prebende; circa il servizio del coro e l'assiduità dei canonici, circa le distribuzioni quotidiane e i canonici puntatori, previo annuo giuramento; circa la tabella oraria e se scrupolosamente si osservi; circa le *risoluzioni capitolari*, se si prendono legittimamente secondo gli statuti di fondazione, così per le costituzioni, come per la elezione degli ufficiali, che devono rendere conto ogni anno della loro gestione e scrupolosamente registrare nei libri capitolari; inquirere infine circa l'archivio dei documenti, oggetti e diritti spettanti al Capitolo.

2. In rapporto ai Parroci, circa la residenza, la cura e visita degli infermi, l'istruzione dei fanciulli nei doveri cristiani, la spiega dell'Evangelo, le pubblicazioni dei digiuni, dei giorni festivi da farsi nelle domeniche, circa l'applicazione della messa *pro populi* nelle singole feste — *licet indulto apostolico abrogatis* — circa gli altri doveri parroechiali, osservare i libri parrocchiali dei battezzati, confirmati, dei matrimonii e dei defunti; circa l'archivio e i libri necessarii per esercitare l'ufficio parrocchiale.

3. In rapporto alle persone appartenenti alla Curia Vescovile specie il Cancelliere, circa gli atti civili e criminali, se li custodisce distinti e fedelmente, con apposito inventario, così ancora circa gli altri libri della Curia ex. gr. gli atti delle ordinazioni, dei concorsi e delle altre funzioni episcopali; la professione di fede e di colori che devono emetterla; i libri delle suppliche, dei rescritti e decreti che *sine forma judiciali fiunt;* i libri degli atti od affari che riguardano le monache; investigare infine circa il modo come si custodiscono questi libri, se cioè *distincte*, *ordine et fideliter serventur* e se sono stati sottoscritti dal Vescovo o dal Vicario Generale e dal Cancelliere *pro tempore.*

4. In rapporto alle monache investigare circa la disciplina e specialmente circa la clausura, l'esposizione verso le case dei secolari, colloqui con gli estranei, il servizio del coro, l'uso dei sacramenti, circa le novizie e le educande, se abitano in luoghi separati; invest

gare circa i libri che debbonsi tenere dall' abadessa, specialmente l' inventario dei beni stabili e dei diritti del monistero, l' introito e l'esito, il libro delle risoluzioni capitolari, e finalmente con cauto e prudente modo investigare la vita. i costumi e la direzione del confessore.

6. In rapporto alle Confraternite dei laici occorre investigare circa la legittima loro costituzione, e i di loro statuti, se intervengano alle pubbliche processioni, circa l' amministrazione dei loro beni, l' inventario e l' archivio.

6. In rapporto ai laici ed al popolo, se in esso si pratichino peccati notoriamente pubblici, se vi fossero pubblici peccatori, come concubinarii, coniugi separati senza giudizio della Chiesa, bestemmiatori, pubblici usurai ecc.

L' obbietto reale della Santa visita è alla sua volta molteplice, può difatti versare 1.° circa il Sacramento del Battesimo, se il fonte battesimale sia di materia solida rettamente costruito con tutto il necessario; se il battesimo si differisca oltre il terzo giorno; se si amministri in casa senza necessità, si s' impongono nomi profani e si prescelgono a patrini persone legittime; se le levatrici siano di provati costumi, e precedentemente esaminate ed approvate.

2.° Circa il Sacramento della Confermazione, se si ammettono prima del settennio, e se adulti, abbiano fatto precedere la confessione sacramentata e se si prescelgono a padrini persone legittime.

3.° Circa il Sacramento dell' Eucaristia, investigare il modo come si custodisce, se il tabernacolo sia esteriormente decente, se in pisside velato decentemente con i rituali colori, esteriormente poi coverto d'ognintorno da serico drappo. Investigare se la porticina sia fermamente costrutta e ben chiusa con chiave argentea che debbasi con ogni diligenza custodire dal Parroco. Se la pisside sia di argento ovvero di altro decente metallo ed internamente inaurata e debitamente costrutta con coverchio e conopeo. Se altro anche sacro si trovi nel tabernacolo oltre la pisside tosto debbesi rimuovere: se la lampada stia accesa innanzi l' altare giorno e notte; se le particole consacrate si rinnovino ogni 15 giorni d' inverno ed ogni otto d' està. Occorre invertigare anche il modo come si riceve questo augustissimo sacramento ed il modo come si porta in forma di viatico. Se alla Pasqua tutti si comunicano e se i negligenti furono avvertiti; se le donne accedano all' altare con abiti decenti ed a capo coverto; se si

amministri agl' infermi a tempo debito e con devoto accompagnamento con lumi; se infine si fanno e quante volte esposizioni solenni, o pubbliche processioni col Santissimo.

4.° Circa la celebrazione della messa conviene investigare intorno gli strumenti, intorno i sacerdoti, e intorno i monumenti delle messe da celebrare. Circa gli strumenti se l' oro dei calici e delle patene sia consumato internamente, se le pianete ed altre sacre suppellettili siano consunte o immonde. Circa i Sacerdoti se estranei si ammettino alla celebrazione senza lettere discessoriali, riconosciute dal Vescovo; se altri vi siano che celebrino la S. Messa senza tonsura o veste talare decente o frettolosamente ed irreverentemente, se prima dell' aurora o dopo il mezzodì.

Circa i monumenti delle messe da celebrare se la tabella degli oneri di messe sia sorpresa in sacristia in luogo visibile. se si abbiano libri, non fogli volanti, ove di propria mano ciascun sacerdote cui incombe l' obbligo della messa abbia segnato nel giorno medesimo il proprio nome.

5.° Circa il sacramento della penitenza occorre investigare se i confessori ascoltino le confessioni con cotta e stola e se ascoltino quelle delle donne dalle grate in confessionale; se si ammettono confessori di aliena diocesi senza licenza del vescovo: se i confessionali siano in luogo visibile, se abbiano le grate e le porticine che nascondi al popolo la faccia del sacerdote, nonchè qualche pia imagine dalla parte del penitente; se nei confessionali sia affissa la tabella dei così riservati ed il sommario della Bolla *Apostolicae Sedis.*

6.° Circa il Sacramento dell' estrema unzione, occorre investigare il modo come si conservi il sacro olio, se in cellula in *cornu Evangelii* coperta di serico panno, in vasettini almeno di stagno, custoditi in iscatolo di legno, circondato di bombagia con porticina e chiave ed iscrizione esterna. *Oleum infirmorum;* conviene ancora investigare modo come si amministri agl' infermi. se in serico sacchetto, con serici ligami sospesi al collo del sacerdote con cotta e stola.

7.° Circa il sacramento del matrimonio, se il Parroco qualche volta nell' anno faccia noti al popolo gl' impedimenti del matrimonio; se si facciano le tre denuncie o bandi in tre giorni festivi continui o interpolati prima della celebrazione del matrimonio; se gli sposi siano sufficientemente istrutti, se gli sposi abbiano conversati da soli

prima del matrimonio assenti i parenti; se si ammettano al matrimonio gli sposi di aliena diocesi, ovvero rimasti lungamente assenti senza lo stato libero o licenza del proprio ordinario; se si celebrino matrimonii in casa senza licenza del Vescovo, e se l'eseguito matrimonio sia registrato il medesimo giorno in apposito libro parrocchiale.

8.° Circa le reliquie e le imagini dei Santi conviene investigare se si espongono in chiesa pria che fossero state dal Vescovo benedette, approvate e riconosciute, e se le reliquie si custodiscano devotamente e decentemente, se vi sia catalogo delle medesime e segno di autenticità; se si accendano lumi quando si espongono alla pubblica venerazione, e se i corpi sacri fossero deposti sotto l'altare abbiano una lampada accesa in permanenza (1).

9. Circa i legati pii, se ve ne siano, se segnati in libri, se si adempiano, e se avendo istituiti nuovi legati, si sia notificata al Vicario generale, affinchè si mettano in esecuzione.

10.° Circa le chiese investigare se siano libere o di patronato; se abbiano bisogno di riparazione se abbiano sufficientemente tutti gli oggetti necessarii per le sacre funzioni; se si edifichino nuove chiese senza dote e licenza del Vescovo, se gli altari abbiano la rispettiva sacra imagine, la pietra consecrata coverta da tela incerata, almeno due candelieri con la imagine del crocifisso, la mensa coverta da tre tovaglie che scendono dai due lati fino alle basi, il legio del missale, le tabelle del sacro convito, del salmo del Lavabo e del Vangelo di S. Giovanni, il segno della croce di fronte e lo scalino di legno o di marmo.

11.° Circa il Seminario degli Alunni occorre investigare se abbia una regola e se si osservi; quali i costumi di ciascuno e i loro studi; se intervengono nei giorni festivi alla Chiesa Cattedrale; se abbia il Rettore e maestri opportuni e come si comportino; se vi siano i Deputati eletti secondo le norme del S. Concilio; se i redditi si amministrino fedelmente.

12.° Circa gli Ospedali occorre investigare si abbiano legittima elezione, le loro costituzioni e se si osservino; quale sia l'amministrazione dei redditi, osservandone scrupolosamente i resoconti.

(1) Qui si avverta, Leone XIII, 24 dicembre 1878 severamente proibì « *sacras reliquias sanctorum exuvias, licet capsula reconditas et sigillo munitas, quolibet praetextu redimendi, emere et mercari,*

§ 6.

Dei sussidii e spese della Santa Visita.

La Visita Pastorale tiene poi dei speciali sussidi da pagarsi da coloro in vantaggio dei quali si compie la S. Visita. Questi sussidii sono detti *procurationes* e il Concilio Tridentino che stabilì queste *procurationes* ne assegnò pure le proporzioni onde evitare gli abusi. In primo luogo è stabilito che in tempo di S. Visita il Vescovo non riceva niente oltre le *procurationes* legali e le stesse sieno pagate in genere o contanti secondo le consuetudini dei luoghi, anzi se in qualche luogo vi fosse la consuetudine di non pagar niente al Vescovo Visitatore, allora bisogna rispettare la consuetudine; però nelle *Procurationes* non deve andare inclusa la spesa del viaggio, poichè quelle servono pel vitto quotidiano del Vescovo Visitatore.

Se il Vescovo prende qualche cosa oltre il giusto, bisogna che fra un mese restituisca quella parte ingiustamente presa e in caso di inadempimento, restituire il doppio, oppure avrà altra pena da stabilirsi nel Concilio Provinciale.

Finalmente se il Vescovo volesse visitare la Diocesi più frequentemente che una volta l'anno, non può prendere se *non una volta sola* le *procurationes*. Tutte le Chiese e le persone soggette alla visita debbono pagare queste *procurationes*, per conseguenza le persone e le chiese esenti dalla visita nulla pagano. I laici poi qualunque essi sieno, sebbene rigorosamente parlando, non sarebbero esenti dalla visita, pure in quanto a pagare le *procurationes* sono certamente esenti.

E' inutile aggiungere che le *procurationes* non si pagano nella città ove sta la Cattedrale, che in questo caso il Vescovo non sostiene alcuna spesa straordinaria per la visita. Se la visita fosse fatta dal Vicario Capitolare, allora i Canoni dicono che le *procurationes* si paghino per metà.

Anticamente nella Visita si pagava anche il così detto Cattedratico, ossia una certa pensione, un annuo stipendio chiamato Cattedratico, perchè le chiese minori con esso riconoscevano come madre, la chiesa cattedrale. Fu detto anche *sinodatico* questo sussidio od anche pensione *pasquale*, perchè talvolta si pagava nel Sinodo Diocesano che per lo più cadeva dopo le feste di Pasqua.

L' uso di questo sussidio è antichissimo nella Chiesa, e sebbene il Concilio Tridentino avesse proibito di pagarlo più nel tempo della S. Visita, pure non si può dire che l' abbia riprovato o abolito come han preteso alcuni canonisti.

Vi sono eziandio pel Vescovo certe altre prestazioni sui legati pii, sui funerali, sulle decime, ma di queste parleremo nel trattato dei benefici e per ora avvertiamo solo che non può portarsi un giudizio generale per tutte le diocesi, ma devono consultarsi le consuetudini di ciascuna.

§ 7.°

Qual forza hanno i provvedimenti che prende il Vescovo nella visita Pastorale.

Quanto alla forza che hanno i provvedimenti che il Vescovo prende nella S. Visita diciamo che se si comporta da Padre e procede per cognizione sommaria (com' è più opportuno) le sue disposizioni non si *sospendono* per verun appello o protesto, si che non debbano eseguirsi, come dicemmo dianzi. Benedetto XIV — Costit. *ad militantis*. Donde segue che non convien trattare in Santa Visita le cause ordinarie nelle quali devesi serbare l' ordine giudiziale, così il Fagnano. Ma se fa da giudice e usa le formalità di diritto c' è luogo all'appello non solo *in devolutivo*, come dicesi, ma anche in *suspensivo*, vale a dire l' appello non solo devolve la causa a giudice superiore, ma sospende altresì l'esecuzione della sentenza. Di quanto poi venne fatto e trovato nella visita se ne deve dare relazione alla sacra Congregazione del Concilio, sia perchè il Papa deve conoscere lo stato di tutte le Chiese, sia perchè risalti la comunione dei Vescovi colla S. Sede. Da ciò s' inferisce l'obbligo che i Vescovi hanno alla visita dei Limini apostolici, che bisogna fare o personalmente, o, se ne sono giustamente impediti, per mezzo di idoneo procuratore, il quale dev'essere munito di speciale mandato, e che sia della stessa diocesi, così il Fagnano e Bened. XIV, *de Synod.* I Vescovi d' Italia ed isole adiacenti ogni triennio; quei Francia, Spagna, Inghilterra, Germania ogni quadriennio; quelli delle altre parti di Europa e d'Africa ogni quinquennio. E finalmente quelli dell'Asia e dell'America ogni decennio. Lo scopo è triplice: 1.° venerare la tomba dei Ss. Apostoli; 2.° ossequiare il R. Pontefice; 3.° riferire

sullo stato delle proprie chiese, esporre dubbiezze od istanze e ricevere istruzioni. Le pene inflitte per la omissione della Visita ad Limina sono: la sospensione da ogni amministrazione e percezione dei frutti dell' Episcopato, anzi ancora dall' ingresso nella sua Chiesa dal giorno in cui decorre il tempo della visita, sospensione *ipso facto incurrenda*, così il Fagnano, *loco citato*, c. n. 58.

APPENDICE

Sul diritto di dispensare e di amministrare ne' Vescovi.

I Vescovi dispensano anche dalle leggi generali della Chiesa: 1. con particolari persone e non già con tutta la Diocesi o con un' intera Comunità; 2. e quando vi sia una giusta ragione, perchè la legge fatta ad *bonum comune* e non ad *damnum* non ispiega il suo vigore in quei casi particolari in cui diventerebbe nociva. E ciò si può fare pei seguenti capi: 1. alla permissione data dalla stessa legge; 2. alla legittima consuetudine; 3. alla delegazione presunta: 4. alla delegazione espressa. Quanto al 1. *caso i Canoni* danno facoltà al Vescovo di dispensare. 1. Dalla illegittimità dei natali a poter ricevere gli ordini minori, od un benefizio *semplice* (non già benefizio che porti cura di anime e perciò richiegga l'ordine sacro, com' è il Canonicato nelle Cattedrali che esige l'ordine *infra annum;* 2. dalla bigamia similitudinaria (Questa si ha quando chi è legato da Ordine sacro, o da voto solenne attenta matrimonio, benchè invalido, purchè sia consumato (Cap. 1. 2. Clerici vel voventes); 3. dalla irregolarità e sospensione proveniente da *delitto occulto* tranne da omicidio volontario o dedotto al foro contenzioso (Trident. Sess. XXII Cap. 6 Rerefor); 4. dargli interstizii per ricevere gli ordini minori e maggiori (Ivi C. II.) 5. Dalla sospensione incorsa per la *promozione a salto* purchè non si abbia esercitato l'or-

dine ricevuto (che in questo caso si è irregolare (ivi C. 14); 6. Dalle pubblicazioni di matrimonio (ivi Sess. XXIV de refor. matr.) 7. Dai voti semplici eccetto i cinque riservati al Papa: di castità perpetua, d'ingresso in religione approvata e dei tre pellegrinaggi; 8. da qualsiasi giuramento.

Per l'altro Capo *della legittima consuetudine* i Vescovi dispensano: nei digiuni, nell'osservanza dei giorni di festa, nell'impedimento a chiedere il debito coniugale. In generale la consuetudine legittimamente prescritta *conferisce giurisdizione*, ma tal consuetudine dev'essere *ab immemorabili*, almeno di 100 anni non interrotti; 2. *Innocua* alla disciplina ecclesiastica; 3. Per Pontificia delegazione *presunta*, i Vescovi dispensano da occulto impedimento dirimente all'uopo di convalidare il matrimonio già contratto. Anzi ammettono molti e gravi autori, che i Vescovi possano dare tal dispensa in ordine al matrimonio *ancora da contrarsi*, quando gravi circostanze lo impongono e non possa frattanto consultarsi il Papa, nè differirsi il matrimonio senza scandalo ed infamia; 4. Infine i Vescovi dispensano in forza di *speciali facoltà* ricevute dal Pontefice.

Quanto al diritto di Amministrare nei Vescovi soggiungiamo al già detto: 1. Compete al Vescovo l'erezione e la soppressione dei benefizii secondo le regole dei Canoni: 2. la collazione dei benefizii della propria diocesi, tranne i riservati e gli affetti; 3, la scelta dei soggetti da ordinarsi a ministri del Santuario; 4. la conferta degli ufficii ecclesiastici a chi è idoneo, salvo i diritti della Santa Sede o di altro legittimo collatore; 5. la vigilanza sulla retta amministrazione dei beni della Chiesa e Luoghi pii; 6, la cura che le pie volontà dei fedeli sieno eseguite. Anzi, quando gli esecutori testamentarii designati dal pio fondatore fossero negligenti nello adempiere il loro incarico, i Vescovi, come delegati della Santa Sede (Conc. Trid. Sess. XXII, 8) divengono esecutori sia delle ultime volontà, sia delle disposizioni *inter vivos*: 7, la potestà di provvedere quanto riguarda il buon andamento della diocesi. Essendo i Canonici consiglieri *nati* dal Vescovo, questi deve chiedere il *consenso* del Capitolo quando si tratta di alienazione di beni ecclesiastici, come dianzi riferimmo, nell'unione o soppressione di Chiese o benefizi; deve chiedere il *consiglio* quando vuol compilare statuti Sinodali, nel crear giudici, nel punire eccle-

siastici, portar censure e, secondo alcuni nel convocare il Sinodo. Nondimeno tali atti, richiedenti il solo *consiglio*, non restono nulli, in mancanza di questo, se pure il Consiglio non sia da richiedersi sotto condizioni irritanti.

§ 8.

Dei Giudici Sinodali — Degli esaminatori sinodali e prosinodali e loro doveri.

A proposito di giudici, mette bene far qui alcune osservazioni sui Giudici e gli Esaminatori Sinodali. Il Concilio di Trento, (Sess. 25 c. 10 *De Reform.*) stabilisce che si eleggano in ogni Diocesi almeno 4 Giudici sinodali, ai quali la Santa Sede possa commettere il disbrigo di cause di minor conto a lei devolute, e si trasmette immediatamente il nome degli eletti alla S. Congregazione del Concilio. Si eleggono nel Sinodo Diocesano (o Provinciale) del Vescovo, col consiglio del Sinodo stesso, ma non è tenuto il Vescovo a seguir detto Consiglio. Come parimenti il Vescovo volendo sostituire altro giudice in luogo di chi venga a mancare, è tenuto a richiedere il consiglio del Capitolo, ma non a seguirlo. Se nell'ultimo Sinodo non furono eletti i giudici o siano scaduti, non può il Vescovo eleggerli, benchè abbia facoltà di supplire ai mancanti; ma a ciò gli è necessaria una facoltà speciale della sacra Congregazione.

I giudici sinodali devono essere scelti fra persone qualificate per dignità ecclesiastica, come Personali o almeno Canonici di Cattedrale. Quanto alla loro giurisdizione, prima della delegazione, *è nulla*. Avuta la delegazione, devono nel disimpegno servirsi dei Notari della Curia Vescovile (Benedetto XIV de syn. Dioc. lib. 4. C.).

Analoghe osservazioni devono farsi per gli Esaminatori Sinodali. Questi si eleggono propriamente per esaminare i concorsi Parrocchiali: (Che, quanto agli esami per le Ordinazioni e per le Confessioni il Vescovo può servirsi di chi vuole). Devono essere almeno sei e possono estendersi sino a venti; e vengono *proposti* dal Vescovo ed *approvati* dal Sinodo. Durano in carica fino al nuovo Sinodo, purchè nondimeno nell' intervallo non discendano al di sotto di sei, nel quale caso scadono tutti. Nè ad accrescere il numero varrebbero le surroga-

zioni fatte dal Vescovo: poichè i surrogati entro l'anno della celebrazione del Sinodo scadono collo spirare dello stesso anno; dopo l'anno, il Vescovo non può surrogare alcuno. Se quindi il Sinodo non fosse celebrato a tempo, e gli eletti del Sinodo anteriore non arrivassero a sei, non resterebbe al Vescovo per avere gli esaminatori necessarii alla validità dei concorsi che di ottenere dalla Sacra Congregazione del Concilio la facoltà di proporre all'approvazione del Capitolo i soggetti elegibili, che durerebbero in carica un anno ed indi di anno in anno avrebbero bisogno di conferma. E se il Capitolo non approvasse a maggioranza di voti i soggetti proposti dal Vescovo? Taluni canonisti vogliono si abbiano per approvati, fondandosi sulla ragione che un consenso ingiustamente rifiutato si ha per dato. Ma Benedetto XIV giustamente osserva, che l'ingiustizia del rifiuto potrebbe essere cosa molta discutibile e frattanto non sarebbero fermi i concorsi tenuti in presenza di tali esaminatori. Suggerisce quindi che la via più sicura pel Vescovo sarebbe di chiedere alla Sacra Congregazione un supplemento di consenso, mostrando l'irragionevolezza del rifiuto (lib. c. c. 7).

I doveri degli esaminatori sinodali sono: giurare sui vangeli di eseguire fedelmente il loro ufficio, messa da parte qualsiasi umana predilezione o parzialità e nulla ricevere per occasione degli esami nè prima, nè poi, sotto colpa di simonia e severissime pene — 2.° nell'esame tener conto non della sola scienza, ma e della prudenza, e dei costumi, e dell'età, dei servigi resi dai concorrenti, sotto pena di nullità del concorso. (Dec. della S. Congreg. 4 agosto 1607 presso il citato Ben XIV). 3.° Dare il voto nel luogo degli esami e prima di separarsi dal Vescovo o dal suo Vicario. Inoltre perchè il concorso sia legittimo e valida la collazione del Benefizio Parrocchiale, gli esaminatori non devono esser meno di 3; nè parteciparvi altri esaminatori non Sinodali.

§ 9.

Giurisdizione Episcopali sugli esenti.

Conviene anzitutto distinguere accuratamente; 1.° i luoghi esenti in diocesi e i luoghi esenti *nullius dioecesis*. I primi hanno semplice-

mente il privilegio della esenzione, ma si riputano parte del territorio diocesano. I secondi quantunque compresi materialmente nei confini di una Diocesi, si stimano come rimoti e distanti dai confini e si formano per ismembramento di territorio; 2.° Le Chiese esenti sono o secolari o regolari. 3.° O curate o senza cura. Ciò posto se le Chiese sono esenti in diocesi e sono secolari; ancorchè commendate, abbiano o no cura di anime, le visita il Vescovo come delegato. Se regolari e con cura di anime, in quanto a ciò sono del tutto sottoposte al Vescovo, sicchè nemmeno un Prete amovibile *ad nutum* vi si possa deputare senza consenso ed esame del Vescovo. Se sono regolari e senza cura, ma soggette ai superiori generali, non può visitarle il Vescovo, secondo il Tridentino; (sess. XXV, cap. 2) se regolari e senza cura di anime il Vescovo le visita quante volte non è in vigore la regolare osservanza o sieno date in commenda.

Che se trattasi di Chiese esenti *nullius Dioecesis*, allora se sono secolari le visita il Vescovo nel cui territorio sono poste o il più vicino e questi solo ordina e dà le dimissorie. Le regolari ancorchè abbiano congiunta cura di anime non può visitarle nessun Vescovo: solo il metropolitano visita e provvede se i prelati regolari sieno negligenti in ciò che riguarda la parrocchia.

Delle esenzioni dei Regolari e corporazioni religiose tratteremo diffusamente a suo tempo nel Capitolo dei Monaci e Regolari.

§ 10.

Privilegi Canonici dei Vescovi.

Senza speciale menzione sono soggetti alle censure, e a porte chiuse celebrano nei luoghi interdetti. Hanno con varie rescrizioni l'altare portatile; hanno coretti che dal palazzo guardano in Chiesa scelgono nella loro diocesi qualunque prete suddito a confessore; ovvero qualunque altro purchè approvato dal rispettivo ordinario. Danno la benedizione coll' indulgenza plenaria *articulo mortis* nella loro diocesi. Usano per città e nei pontificali abiti sacri proprii. Non possono essere deposti che dal Papa. I legati apostolici e i giudici superiori debbono prima interdire loro l' ingresso alla Chiesa, il ministero sacerdotale, poi sospenderli dall' ufficio, infine colpirli di grave cen

sura. Se diventano prelati domestici o assistenti al soglio, godono di altri varii privilegii.

§ 11.

Elezioni Confermazione e consacrazione dei Vescovi.

Queste quistioni noi qui le trattiamo giusta il diritto novissimo. Di fatti le riserve man mano sottrassero le elezioni dei Vescovi dai Capitoli; e Paolo II colla Cost. « *Ad Romani Pontificis providentiam*, extrav. int. com. al 1467; e gli altri Pontefici colla seconda regola della cancelleria riservano tutte le Chiese Patriarcali, metropolitane, vescovili al Papa. Così si mutò totalmente l' antica disciplina e quella delle decretali, e i dissidii tra gli elettori e gli eletti, tra i re e i Pontefici, massime nello scisma di Avignone, le lungherie per le elezioni, furono, oltre le anzidette, le cagioni, che indussero i Papi a tal cambiamento. Reclamarono i Capitoli, i metropolitani e i Re; il Sinodo di Basilea abrogò le riserve, tranne per le chiese vacanti in Curia: ma la fermezza dei Papi trionfò sul reclamo dei Capitoli; la loro prudenza disarmò l' ira dei Principi.

Ora generalmente la nomina è accordata dal Papa ai Principi fedeli e benemeriti. Così il concordato del 1818 art. 28 concedeva in perpetuo al Re delle due Sicilie l' indulto di nominare persone degne ed idonee secondo i canoni a tutte le Chiese vescovili o arcivescovili delle due Sicilie.

I Capitoli generalmente per le riserve perdettero la elezione, e i metropolitani la confermazione e la consecrazione loro riconosciuta nelle Decretali. I nominati dai re ora hanno la conferma e la consacrazione dal Papa. Gli eletti dal Papa hanno bisogno della sola consacrazione; la loro promozione fatta dal Papa tiene luogo di conferma.

Mutata per questi motivi la disciplina dell'elezione, non si mutò l'idea essenziale che aveva ispirata l'antica, cioè la sicurezza della scelta; e alla testimonianza del popolo e del clero, si sostituì l' inquisizione e l'esame del candidato, giusta il Tridentino sess. XXII de reform. cap. II; e sen. XXIV de refor. cap. I. E Gregorio XIII e Urbano VIII vollero il processo della scienza, dei costumi, dell' età, ed altre qualità che vedremo nel trattrato dei beneficii, da farsi in Curia

pei Vescovi d'Italia, nelle provincie per gli altri. Questo processo si dà al Cardinale relatore e questi riferisce al Papa nel concistoro, ciò che dicesi *praeconizatio;* in altro concistoro si dà giudizio del promovendo, *propositio*; e sentiti i Cardinali segue il Decreto Pontificio di confermazione, di cui il Tridentino sess. XXIV de refor. cap. 1. Allora colui è Vescovo eletto, fra lui e la sua Chiesa il matrimonio è rato; e se non fosse il divieto di Bonifacio VIII, in cap. *Iniunctae de 1. de extrav.* potrebbe esercitare gli atti giurisdizionali, siccome appena ordinato, o consacrato può esercitare quelli dell'ordine. Ma il predetto Pontefice: proibì, se prima non avesse ottenuto le bolle pontificie, e di qui nasceva l'articolo 28 del concordato.

Subito dopo la conferma deve dimandarsi la consacrazione. Se ciò trascurasi per tre mesi, il consacrando non fa suoi i frutti del benefizio; se per sei mesi scade dal Benefizio in virtù del Tridentino sen. XXIII de reform. cap. II. La consacrazione dei presenti in Roma è commessa dal Papa a viva voce ad un Cardinale. Per gli assenti è deputato per lettera un Arcivescovo, il quale in compagnia di due vescovi assistenti, in dì di Domenica, o sacro ad un Apostolo, nella propria diocesi o nella cattedrale del consacrando, premesso dal consacratore e dal consacrando il digiuno, lo consacra. Per tal modo il matrimonio del consacrato colla sua Chiesa è consumato, egli è vescovo, ma solo dopo ottenute le accennate lettere può esercitare i suoi poteri. Della traslazione e resignazione dei Vescovi parleremo più diffusamente nei beneficii; della deposizione nei giudizii; qui diremo brevemente della translatione e della rinunzia dell'Episcopato

§ 12.

Della Traslazione.

Essendo di competenza Apostolica le cause maggiori della Chiesa all'Antistite della Somma apostolica sede spetta il diritto di traslatare un Vescovo da una in altra Diocesi. La differenza che corre tra le cose spirituali e le corporali è la seguente, che le cose corporali più facilmente si risolvono che si rinsaldano mentre le spirituali si consolidano meglio che dissolversi. Onde è che giusta le canoniche sanzioni un Vescovo solo può dare onore, privarnelo non può. I Vesco-

ricevono dai loro metropolitani la consecrazione, nulladimeno non possono condannarli senza il Romano Pontefice. Ora essendo più saldo il vincolo spirituale del carnale, non può dubitarsi che Dio onnipotente abbia riservato a sè questo conjugio ch'è tra la chiesa e il Vescovo. Quindi non l'umana, ma la divina potestà può sciogliere questo spirituale vincolo e perciò solo il Romano Pontefice, vicario di G. C. può traslatare, deporre o far cessare un Vescovo, dalla propria Diocesi, giusta le Decretati Lib. 1. Tit. III De Tradit. Episc.; e siccome un Vescovo consecratosi senza licenza del Romano Pontefice non può lasciare la sua diocesi, così ancora un eletto e confermato solamente, nol può. Imperocchè non può revocarsi in dubbio che dopo la elezione e la confermazione si è stretto uno spirituale conjugio tra l'eletto e la sua chiesa e quindi come dal solo Romano Pontefice può essere traslatato, deposto un vescovo già consacrato, così dal solo Romano Pontefice anche il solo eletto dopo la consacrazione.

Un vescovo che osasse trasferirsi in altra Diocesi perchè il popolo univocamente ve l' abbia nominato, oltre la privazione della chiesa che disertò, cade nella scomunica, nell' interdetto, nell'esclusione anche dalla laica comunione in fin di vita *nisi poenituerit.* La forma da serbarsi per vagliare le ragioni e le testimonianze circa la traslatione dei Vescovi è quella stessa che debbasi serbare nella loro promozione. Testimoni di provata probità, non consanguinei del Vescovo, che ben lo conoscano, devono vagliare gli atti della sua consacrazione, per quanti anni fu Vescovo, se fu sempre in residenza, se compì la santa visita, se tenne i pontificali sovente, se brillò per esempio e dottrina, se fu uomo prudente e di governo, se mostrò possedere la dottrina necessaria all' Episcopato, se merita la traslazione.

§ 13.

Della rinunzia dell'Episcopato.

A niuno Vescovo è lecito, senza licenza del Sommo Pontefice, rinunziar l' Episcopato, anche a scopo di vita perfetta, senza grave colpa.

Le cause per le quali il Vescovo può postulare questa rinunzia sono le seguenti: *Coscientia criminis — debilitas corporis — defectus scientia — malitia plebis — grave scandalum — irregolaritas personae; sed*

in his omnibus est observanda cautela — Così nelle decretali Tit. IX, De Renunciat. Lib. 1.

Per malferma salute s'intende quella che rende del tutto impotente il Vescovo ad attendere agli oneri pastorali.

Per mancanza di scienza quella che è necessaria tanto per lo spirituale come per la savia amministrazione temporale della Diocesi, l'una e l'altra sempre congiunte altrimenti: « *Tu enim, inquit Dominus, scientiam repulisti, et ego repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi,* » quantunque sia da desiderarsi una scienza eminente nei Presuli, pure può tal fiata essere supplita dall'eminente carità, secondo l'Apostolo *scientia inflat, et charitas autem aedificat.*

CAPITOLO IX.

Degli Ufficiali della Curia Episcopale.—1. Idea generale e specifica— 2. Dei visitatori — 3. Dei testimoni sinodali — 4. Degli Esaminatori sinodali. — 5. Dei Censori Ecclesiastici.

§ 1.

Idea generale.

Coadiuvano il Vescovo nell'amministrazione della Diocesi per ecclesiastica istituzione molti ufficiali. Imperocchè è da sapersi che la podestà economica di chi presiede, anche in circoscritta giurisdizione deve essere circondata di tutti questi atti singolari dei socii dai quali emerge in ogni modo la vita sociale, vuoi per la diversa applicazione delle leggi, vuoi per la preparazione ed esecuzione delle sentenze ne giudizii, vuoi per l'assidua vigilanza, affinchè tutti siano coordinati senza difficoltà i mezzi per raggiungere il fine della vita cristiana quali sono i sacramenti, i sacramentali, l'annunzio della divina parola ecc.; vuoi infine nella conservazione, incremento e distribuzione a norma nel diritto dei beni temporali, prestandosi finalmente a tutte quelle cose in che effettivamente consiste la vita della ecclesiastica società. Per la qual cosa sin dall'antichità i Vescovi furono usi assegnare diversi ufficii ai suoi Chierici per conseguire più pronti il frutto della santificazione delle anime.

Questa disciplina la cui ragione giuridica si contiene nei fonti del diritto, e che anche oggidì vige, dimostra la sapienza legislativa della Chiesa nella savia distribuzione della potestà; il cui esempio hanno imitato gli stati civili nella loro così detta *amministrazione*.

A quella guisa dunque che il Romano Pontefice è circondato da un certo numero di ufficiali e di congregazioni delle quali risulta la *Curia Romana*, così il Vescovo si giova, specie in quelle cose che si rapportano allo espletamento degli atti del regime episcopale, di alcuni ufficiali, anzi tuttavolta delle così dette *commissioni episcopali*. Il complesso di questi ufficiali costituiscono la *Curia Episcopale* cui presiede il Vicario Generale. Le commissioni episcopali, se non sono giudiziali, come avviene di frequente, non agiscono collegialmente. A costoro compete la potestà talvolta meramente esecutiva, ovvera applicativa delle leggi ecclesiastiche, nei casi particolari, senza però alcuna forma di giudizio e tal fiata la sola potestà consultiva.

Degli ufficiali della Curia Episcopale — Idea specifica.

Sono addetti alla Curia Episcopale per gli affari giudiziali e sopratutto per la inquisizione disciplinare: il *Promotoro*, ovvero il *Procuratore Fiscale*, questi poi nella causa circa la nullità del matrimonio o di professione religiosa si appella *Difensore del vincolo* o della *professione*; il *Postulatore* ossia l'*avvocato generale* detto ancora *causidico* o semplicemente *avvocato*, il qualo deve giurare presso l'ordinario di non accettare causa alcuna che deroghi la giustizia e l'equità; i *Procuratori dei poveri;* l'*Assessore* cioè i *Consiglieri giudiziali*, ai quali si aggiungono gli ufficiali *delle comparse*, i *cursori* e i *servitori*. Sono addetti per gli affari giudiziali e comune insieme, il *Cancelliere*, il *Notaio*, il *Procuratore* ovvero il *protettore dei legati pii*, l'*Archivista* o *Segretario;* l'*esattore delle tasse*, l'*Economo*, i quali alla lor volta sono coadiuvati da più o meno ufficiali.

§ 2.

Dei visitatori.

Il venerabile Concilio Tridentino sancì che quando i Vescovi non possono per sè, ovvero fossero legittimamente impediti, devono compiere *intra biennium*, la visita pastorale della loro diocesi per mezzo del Vicario Generale, o di un visitatore a ciò deputato, talvolta anche due visitatori generali, come si prattica nella diocesi di Milano, secondo gli statuti di S. Carlo Borromeo, cioè, uno per la città, l'altro per la Diocesi, le cui facoltà sono delineate nel tenore delle lettere patenti che ricevono dal Vescovo.

Dipendono da costoro dodici prefetti o visitatori inferiori costituiti anche *ad biennium*, ai quali viene assegnato l'ambito della loro giurisdizione, e si prescelgono tra i sacerdoti più prudenti, ed allo spirare dei singoli biennii devono rassegnare e notificare al Vescovo gli atti della visita.

Nell'odierna disciplina il Vescovo presceglie solamente i *Convisitatori*, il cui compito è di coadiuvare il Vescovo nell'atto della visita pastorale.

§ 3.

Dei testimoni Sinodali.

Anticamente fu sancito dai canoni disciplinari che in Sinodo fossero prescelti dei probiviri ai quali si commetteva o per tutta la regione o per una parte l'ufficio di vigilare sul costume del Clero e del popolo e dell'osservanza dei decreti del Concilio provinciale, o del Sinodo Diocesano e riferirne al metropolitano o al Vescovo. Questi furono i così detti testimoni sinodali, il cui ufficio dovevano compiere con prudente circospezione, senza giurisdizione alcuna. Nell'Archidiocesi di Milano pretermessi per un periodo di tempo, furono rimessi in pieno vigore. Nell'odierna disciplina però l'ufficio dei testimoni sinodali è stato abolito, incorporandolo nell'ufficio di Vicario foraneo, quantunque come dissi, non mancano esempi in contrario, come in molte Archidiocesi, specie la Milanese, ove vige sempre lo Spirito di S. Carlo, che volle ben distinti i due uffici di testimoni sinodali e Vicarii foranei.

§ 4.

Degli esaminatori Sinodali.

Quantunque ne avessimo fatta menzione, quando parlammo del Sinodo qui occorre dirne davvantaggio come ufficiali della Curia Episcopale.

Dovendosi promuovere gli Ecclesiastici ad altri ufficii, ovvero ai semplici benefizii o agli ordini, il Vescovo deve essere assicurato della loro entità, sia in quanto alla scienza, sia in quanto alla giuridica loro abilità. Per conseguire il tale scopo i Vescovi nel Sinodo prescelgono degli Ecclesiastici che sono tra tutti i più idonei, periti nelle leggi divine, nel diritto ecclesiastico, nelle sacre discipline; i Regolari però sono esclusi, tranne quelli che appartengono all'ordine dei mendicanti.

A costoro che si chiamano Esaminatori Sinodali compete il diritto di giudicare, previo invito del Vescovo, della scienza, della prudenza, della forza dell'ingegno, e dello zelo dei canditati o concorrenti. Se poi il Sinodo non si celebrasse, per facoltà della Santa Sede vengono nominati dal Vescovo col consenso del Capitolo ed allora si chiamano *prosinodati*. Essi, come dicemmo, dovranno essere non più di 20, nè meno di sei. Il loro ufficio si esercita, come sancì il Tridentino Sess. XXIV. c. 18 nei concorsi parrocchiali; nei concorsi della Teologale od ufficio di Penitenziere; come stabilì il Tridentino sopracitato nella provvista, se piacerà al Vescovo, di qualunque benefizio, giusta il Tridentino Sess. VII. c. 13; nell'approvazione di Confessori e dei predicatori, secondo il Tridentino medesimo al Capo 15 Sess. XXIII. de r.

Infine nella promozione alla tonsura ed agli ordini, come stabilì lo stesso Tridentino Sess. XXIII c. 7. d. r. Senonchè negli esami per la sacra tonsura, e gli ordini minori non è prescritto che gli esaminatori fossero tre di numero, come negli altri esami, e quattro per gli esami dell'ufficio di Teologo e del Penitenziere.

Gli esaminatori non hanno alcun potere, tranne nel caso particolare. Essi compiono quest'ufficio sotto la presidenza del Vescovo o del suo Vicario, vietata con severissime pene anche l'ombra della simonia o di accettazione di persona.

§ 5.

Dei Censori Ecclesiastici.

Col nome di censori Ecclesiastici nella disciplina odierna s'intendono, quei Chierici, per lo più, i quali esimii per prudenza e per scienza vengono prescelti dal Vescovo affinchè inquirino su tutto ciò che si pubblichi per arte tipografica, se ripugni alla dottrina della Chiesa ed ai morigerati costumi. Imperocchè non è sempre possibile, specie in alcune diocesi, che il Vescovo o il suo Vicario bastino a rivedere i libri e i libelli, gli opuscoli, od altro che si dia alla luce. Essi dunque devono giudicare dei libri od altro che venga loro rimesso dal loro ordinario con animo scevro da pregiudizii, da passione e spirito di partigianeria. Compiuto l'esame, se niente trova da osservare, l' Ordinario stesso concede licenza all' autore di pubblicare l' opera, segnando il *nihil obstat* o in principio o alla fine dell' opera medesima da pubblicarsi.

CAPITOLO X.

VESCOVI TITOLARI — VESCOVI COADIUTORI O AUSILIARII — AUSILIARII PERPETUI — AUSILIARII CON FUTURA SUCCESSIONE — VESCOVI AMMINISTRATORI — VESCOVI APOSTOLICI — VESCOVI REGOLARI — COREPISCOPI — ARCIPRETI — DECANI — PRELATI INFERIORI.

Vescovi titolari.

I vescovi titolari detti anche *in partibus infidelium*, sono vescovi ordinati a titolo di una Chiesa ora occupata da popoli infedeli. Sono veri Vescovi per consacrazione e potestà, senza uso ed esercizio di giurisdizione, non avendo attuale amministrazione della loro diocesi, ma *retinentes habitualem cattedralitatem*, come parla Benedetto XIV, sono quindi esenti dalla residenza, dalla visita della Diocesi, dalla relazione al Papa. Spetta però al loro zelo la conversione del proprio gregge. Il Tridentino sessione XIV de reform. cap. II prese di mira

in cotali Vescovi anche la potestà dell' ordine e dispose che sotto pena di annuale sospensione dei ponteficali, non potessero esercitarla nei luoghi *nullius Diocesis*; nei luoghi poi degli ordinarii lo possono a richiesta dei medesimi.

Tali vescovi si creano per giuste e ragionevoli motivi specialmente in aiuto del Papa, per legazioni, nunziature ecc., o in aiuto di vescovi quando o per l' ampiezza della diocesi, o per altri capi, per infermità, ecc., non potessero esercitare l' uffizio pastorale.

Di qui nascono i Vescovi amministratori, coadiutori od ausiliarii perpetui e *ad tempus* ausiliari con futura successione.

Quando un Vescovo per età avvanzata, per malattia o per altra giustificata ragione non potesse risiedere in Diocesi, oppure non potesse adempiere tutti gli uffici dell' Ordine suo, i quali, meglio che gli uffici di giurisdizione, richiedono la presenza del Vescovo stesso; allora si dà al Vescovo un suffraganeo, ossia un amministratore che sia Vescovo anch' egli, perchè possa esercitare gli atti dell' Ordine episcopale.

Oggi si chiamano più propriamente suffraganei, i Vescovi Ordinarii dipendenti dal Metropolitano, mentre questi Vescovi amministratori si chiamano piuttosto ausiliari o coadiutori. Ma è questa quistione di nomi e noi non ce ne occupiamo, contenti di stabilire piuttosto i confini dell' autorità di questi Vescovi ausiliari dell' Ordinario. Essi adunque vengono dati in aiuto al Vescovo non già direttamente alla Chiesa, epperò il loro ufficio cessa colla morte del Vescovo ordinario, oppure se per qualunque altra causa il Vescovo stesso lasci l'amministrazione della Diocesi.

Se poi l' Ordinario volesse dare al suo ausiliario anche l' ufficio di Vicario Generale è inutile aggiungere ch' egli avrebbe tutti i poteri di giurisdizione che ha un Vicario Generale del Vescovo. L' ausiliare bisogna chiederlo al Pontefice il quale non lo concede se non abbia i requisiti necessari; e se vi sieno giuste cause, anzi gravi bisogni, la Santa Sede manda talvolta questi ausiliari, anche senza esserne richiesta.

Invece i *Coadiutori* perpetui o con futura successione sono messi a parte della giurisdizione ordinaria del Vescovo diocesano. In modo che se le condizioni fisiche e morali dell' Ordinario lo rendessero inabile a continuare nell' amministrazione della Chiesa il coadiutore ha

pieni poteri anche per la collazione dei benefici escluso solo la alienazione dei beni ecclesiastici.

Intanto l' ordinario se e quando si senta in grado di esercitare il suo ufficio può far ciò che crede senza consenso del suo coadiutore; giacchè per l'assegno del coadiutore stesso egli non viene privato del suo titolo. Solo volendo delegare l' ordinario non può delegare altri se non il coadiutore, essendochè proprio a questo scopo gli è dato dalla S. Sede.

Talvolta la S. Sede dà anche coadiutori *ad tempns* cioè a qualche Chiesa priva del suo proprio Ordinario per morte od altra ragione, manda un Vescovo che quasi *Amministratore Apostolico* regga la Chiesa medesima sino alla nomina definitiva dell' Ordinario; oppure ad alcune regioni, dove non è costituita la gerarchia cattolica la S. Sede manda quasi come coadiutori alcuni Vescovi da noi chiamati *Vicarii Apostolici*, quando parlammo dei legati Pontificii.

Ancora i vescovi amministratori si danno al Vescovo creato prima dell' età richiesta, o quando sia costretto ad emigrare, o quando fosse esiliato e simili. Hanno tutto nello spirituale e temporale tranne le alienazioni degli immobili. Possono costituirsi Vicarii, anche contravoglia del Vescovo. Hanno insomma più ampia e libera giurisdizione che i coadiutori, ma non hanno il diritto di successione.

Vicarii apostolici.

Qui intendiamo trattare non di coloro che altrove esaminammo, che poi furono i Primati e Legati nati, ma 1.° Quando nè dal capitolo, nè dal metropolitano si provvede a Chiesa vacante, o si prevedono lunga vacanza o scissura nell' eleggere il Vicario capitolare; per commissione del Sommo Pontefice la Congregazione dei Vescovi e regolari deputa un Vicario Vescovo o Prete con più o meno larghe facoltà che dicesi: Vicario Apostolico. Regolarmente può fare tutto ciò che fa il Vescovo tranne per diritto comune la collazione dei benefizii, la concessione delle dimissorie, sebbene abbia straordinaria facoltà. 2.° Vicarii apostolici si danno vivente il Vescovo, se è eretico, sospeso, interdetto; e allora sono quasi amministratori — nelle cause criminali del Vescovo non s' inseriscono e il Vescovo nulla può contro tali Vicarii — Se muore il Vescovo non cessa la potestà perchè è

data in bene della Sede; se muore il Papa neppure cessa, perchè è data dalla Santa Sede. 3.° Con carattere episcopale a titolo di Chiesa *in partibus infidelium* ed anche senza tale carattere si deputano a reggere paesi che o non hanno pastore, o l' hanno tale che, senza sua colpa, non può reggerli.

Così la Germania, così l'Inghilterra dopo l'eresia o lo scisma ebbero Vicarii Apostolici che in luogo dei Vescovi le governavano, ma sono specialmente tali quelli che stanno nella regione delle Indie, nell'Oceania, nella Patagonia, nelle isole lontane finchè non si possono erigere Vescovadi. Questi hanno tutta la potestà quasi vescovi costituiti ed amministrano il loro territorio. Se la lontananza è molta hanno il Coadiutore col diritto di successione, e se non l' hanno per costituzione di Benedetto XIV devono scegliersi un sacerdote del clero o secolare o regolare per vicario generale, idoneo a reggere in caso di morte del Vicario apostolico qual delegato della S. Sede il territorio, fino al possesso del nuovo Vicario. Questi allora avrà la potestà di Vicario capitolare o di apostolico, eccetto l'ordine, sebbene in caso di urgente necessità, consacri calici, patene, altari coll' olio però benedetto dal Vescovo. Infine i Vicarii apostolici convocano il Sinodo nel proprio vicariato per affari della propagazione della fede così, Benedetto XIV de syn. libro II, Cap. X e libro XIII, cap. XVI.

Dei Vescovi regolari.

Intorno a coloro che appartenenti a famiglia religiosa vengono promossi all'episcopato sono da notarsi le seguenti cose:

1.° In questa promozione tranne gli scritti e gli abiti non possono altro asportare dalla comunità sotto pena di sospensione *a divinis ipso facto* incorsa, così Bened. XII Cost. Custodes 7 marzo 1725.

2.° Nell' episcopato anzi anche nel Cardinalato, debbano serbare le regole del suo ordine che non impediscano il suo ufficio, perciò la tonsura del capo, l'abito di lana e del relativo colore proprio del suo ordine sotto pena di sospensione dell' esercizio di Pontificali da incorrere *ipso facto* e riservata al Romano Pontefice, così Bened. XIII nella stessa accennata costituzione. Per contra ricupera il diritto di successione all'eredità che gli possa competere dopo la promozione, ma inguisa che acquisti la proprietà alla sua Chiesa e per sè serbi il solo usufrutto. S. C. C. apud Ferr. V, Episcopus a. VII. n. 10 reg.

3.° Se poi lasciasse l' episcopato e le altre dignità conferitegli fuori chiostro, è tenuto ritornare in comunità sottopena della privazione dell'uso dei Pontificali e dopo un anno, la sospensione *a divinis ipso facto incurrenda*, così Benedetto XIII, nel luogo citato.

Degli altri coadiutori del Vescovo

Nella disciplina antica il numero dei coadjutori dei Vescovi era molto maggiore. I più antichi fra tutti sono i cosi detti Corepiscopi. La loro origine pare, rimonti al sec. 3.° e la loro abolizione all'8.° od al 9.° secolo.

Questi erano d'aiuto al Vescovo nelle piccole città, ma pian piano si elevarono di tanto sui Vescovi stessi che crearono impacci all'amministrazione ordinaria della diocesi, e giunsero fino a dissubbidire ai Concilii generali ed alle decretali dei Romani Pontefici. Finiti i Corepiscopi in loro luogo vennero gli *Arcipreti* e i *decani*. Il nome di arciprete è antichissimo anch'esso, giacchè vale il primo dei Presbiteri, che fra i latini era sempre il più vecchio di ordinazione, fra i greci il più cospicuo per meriti, criterio questo che venne poscia adottato anche fra i latini. Prima per ogni diocesi uno era l' Arciprete; quello della Cattedrale il quale faceva da Vicario del Vescovo, ma poscia vi furono arcipreti anche nelle Chiese minori detti Arcipreti rurali o anche Decani per cui alcune Diocesi venivano divise in decanie. Il loro ufficio era non solo aver cura del popolo, ma anche del Clero che presiedeva alle Chiese minori, e riferire tutto esattamente all' Ordinario Diocesano.

Accanto all'Arciprete della Cattedrale che era quasi un Vicario del Vescovo stava l'Arcidiacono, quasi Vicario del Vescovo medesimo per quello che riguardasse l'amministrazione materiale della Diocesi. Questo Arcidiacono scelto fra gli altri per perizia più che per età, rappresentava quasi il primo degli antichi diaconi di cui parlano gli atti Apostolici. Epperò la dignità dell' Arcidiacono anticamente fu grande tanto presso la Chiesa Greca che presso la Latina e passò quasi in potestà ordinario. Ma pian piano venne meno anche il potere degli Arcidiaconi ed oggi si restringe al posto di onore nel Coro e assistere il Vescovo nell'ordinazione generale, chiamando i nomi dei Chierici che debbono ordinarsi.

Oltre i suddetti coadiutori dei Vescovi nell' antica e nella pre-

sente disciplina vi sono i così detti prelati inferiori, cioè prelati di secondo ordine fra i Vescovi ed il Clero. Questi prelati si dividono in tre classi: 1.ª Quelli che fra i limiti di una Chiesa, monastero o convento presiedono alle persone viventi nel monastero istesso p. es. i superiori generali degli ordini religiosi, i provinciali, gli abbati regolari o secolari soggetti immediatamente alla S. Sede ed esercenti giurisdizione. 2.ª Quelli che esercitano giurisdizione nel popolo e nel clero d'un dato territorio contenuto fra i confini della giurisdizione stessa d'un Vescovo ordinario, e che non avendo un territorio separato debbono dirsi godere d'una giurisdizione piuttosto personale che locale, questi si chiamano Prelati in Diocesi. 3.ª quelli che chiamansi Prelati *Nullius Diocesis*, cioè che hanno giurisdizione nel Clero e popolo, ma in un territorio separato da quello del Vescovo, e perciò possono dirsi quasi ordinarii del territorio medesimo. Perciò noi dicemmo altra volta che questi hanno giurisdizione quasi episcopale, cioè che eccetto le funzioni dell'ordine episcopale fanno tutto ciò che fa un Vescovo. Solo senza un privilegio della S. Sede non potrebbero convocare un sinodo Diocesano, e poichè il convocare un sinodo diocesano si ricongiunge strettamente ad intimare i concorsi per le Parrocchie, giacchè questi concorsi si fanno avanti gli esaminatori nominati nel sinodo istesso; così si ritiene fra i Canonisti in pratica che i Prelati *nullius* quando possono convocare il sinodo, possono eziandio provvedere alle parrocchie.

È inutile aggiungere che anche i Prelati *nullius* sono obbligati alla residenza come i Vescovi.

CAPITOLO XI.

§ 1.°

Dei Vicarii generali e particolari dei Vescovi — Loro elezione, requisiti, poteri — loro durata.

Il nome indica chiaramente la natura del Vicario dei Vescovi. Due classi di Vicari noi studieremo cioè Vicarii Generali e Particolari. Dei Vicarii generali, sebbene si parli nel Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III, non può dirsi che la loro origine generale rimonti all'epoca suddetta, giacchè è certo che anche a' tempi di Gregorio IX

non erano adottati in tutte le Chiese, ma lo furono solo ai tempi di Bonifacio VIII, cioè sul finire del secolo XIII.

Stabilire il Vicario Generale spetta al Vescovo, e questo è chiaro, giacchè il Vescovo è il pastore Ordinario della Diocesi, anzi per la stessa ragione se i bisogni della Diocesi lo richiedano, un Vescovo solo può nominarsi più Vicarii, o dividendo la giurisdizione per ciascuno secondo l'indole degli affari p. es. affidando ad uno la giurisdizione contenziosa, ad altro la volontaria; o dividendola per territorio; o finalmente concedendola *in solidum* a tutti; questo avviene in Francia specialmente, e in molte altre regioni d' Europa. Nulladimeno il Vescovo deve scegliere a suo Vicario una persona idonea, cioè un prete, non un laico, integro di costumi che non abbia meno di 25 anni, dottore in *utroque jure* o in Dritto Canonico, o almeno fregiato di altro titolo accademico. Il Canonico Penitenziere, un parroco od altro che abbia cura di anime non può essere Vicario Generale, perchè potrebbe usare nel foro esterno della scienza avuta in confessione. Neppure i regolari mendicanti possono avere il suddetto ufficio; gli altri potrebbero averlo però con ispeciale licenza del proprio superiore la quale non si concede senza grave causa, anzi se per questo ufficio i suddetti regolari dovessero abitare fuori il monastero, ci vuole l'indulto apostolico. Generalmente parlando lo potestà del Vicario Generale è grande giacchè la giurisdizione stessa del Vescovo viene comunicata per dritto ordinario al Vicario costituito dal Vescovo stesso. In modo che il Vicario costituisce col Vescovo un solo tribunale, nè si può appellare al Vescovo per una sentenza del suo Vicario generale. Per maggior chiarezza esplichiamo la natura della potestà del Vicario Generale.

Natura della potestà del Vicario Generale.

La più comune e la più probabile sentenza è che essa è potestà ordinaria, così il Pirhing nel titolo *Ufficium Vicarii,* n. XXXV, ed altri autori citati dal Pirhing e dal Reiffert. Difatti si argomenta anzi tutto dalla sua origine storica, imperocchè l'ufficio del Vicario Generale successe a quello dell'arcidiacono e dell'arciprete ma la costoro giurisdizione era ordinaria, dunque per una certa finzione di diritto medesima sarà la giurisdizione del Vicario, cioè ordinaria. Il preci-

puo fondamento di questa conclusione, dice il Reiffenstuel in tit. Vic. n. 92, è che tutto ciò che altrui si concede dalla legge o dai Canoni per ragione di ufficio o dignità è ordinaria potestà, ma il Vicario generale del Vescovo ha giurisdizione concessagli per ragione del suo ufficio. Dunque; ne osta che il Vescovo instituisca e si costituisca il Vicario generale. Imperocchè perciò stesso che egli fu costituito dal Vescovo il diritto gli conferisce la giurisdizione e questa immediata. Dove uno è il tribunale, una e medesima è la giurisdizione, del Vescovo e del suo Vicario generale, ma la giurisdizione del Vescovo è ordinaria. Inoltre se non fosse ordinaria sarebbe delegata, ma non è delegata. Dunque. La potestà delegata per sè non può suddelegare, non fa un sol Tribunale col delegante e dal delegato al delegante può prodursi appello, ma tutto ciò non avviene nella giurisdizione del Vicario, dunque. Anche nella prassi delle congregazioni Romane il Vicario Generale viene nel novero degli Ordinarii. Da molte decisioni della S. C. del Concilio consta che il matrimonio è validamente contratto alla presenza del Vicario Generale, ovvero del sacerdote da lui delegato, quantunque questa deligazione non abbia data il Vescovo o il Parroco, anzi quantunque l'abbiano proibito: così in Savonensi, 2 marzo 1595, item 22 aprile 1719 ed in causa Calliensi 17 agosto 1776. Inoltre il Concilio Tridentino Sess. Tit. C. I. de Ref. mat. dichiarò nullo il matrimonio altrimenti, celebrato, *quam praesente Paroco vel alio sacerdote, de ipsius Parochi seu Ordinarii licentia*, ma la Cong. del Concilio ritiene il Vicario generale essere Ordinario. Dunque; così il Rota: « In his, quae veniunt sub generali mandato Vicarius venit appellatione Ordinarii secus autem in his quae non continentur, quia in illis est delegatus ».

Coloro poi che negano essere ordinaria la Potestà dal Vicario generale accampano queste ragioni:

1. La potestà del Vicario è per mandato del Vescovo, il quale in quello che si costituisce il Vicario gli delega la potestà. Si risponde, perciò stesso che il Vicario fu costituito dal Vescovo il diritto gli conferisce la giurisdizione e questa immediata giusta C. 2. h. t. in 6, dove si suppone che il Vicario generale appena è costituito dal Vescovo immediatamente dalla legge e del Canone riceva la giurisdizione. A quella guisa medesima che gli altri giudici *ipso iure* vengono insigniti di ordinaria potestà, non ostante la nomina del Principe.

2. Soggiungono i fautori della potestà delegata: Non possono due possedere in solido la medesima cosa e nel medesimo modo. Cap. licet. de Prob. Dunque se il Vescovo ha la giurisdizione ordinaria, non l'avrà il suo Vicario Generale. Si risponde negando la conseguenza. Pel citato teste si vieta che la detta giurisdizione nel medesimo modo sia in entrambi, giacchè nel Vescovo è primaria e principaliter come colui che per ragione di dignità consegue il dominio di giurisdizione, nel Vicario poi è secondaria ed accessoria ex commissione Juris e quasi per esercizio di dominio di giurisdizione esistente in persona del Vescovo.

3. Soggiungono inoltre; Il Vicario generale tiene le veci del Vescovo, ma chi fa le veci di un altro non ha nulla di proprio e si suppone usare della giurisdizione delegata. Dunque. Si risponde. Concedo la maggiore, ma distinguo la minore. Colui difatti che tiene le veci di un altro per semplice commissione del delegante, non già per ufficio cui tal giurisdizione si riferisce si stima usare di giurisdizione delegata, ma se poi a colui che tiene le veci di un altro, compete la giurisdizione *jure* in proprio ufficio allora questa non può essere potestà ordinaria.

Ma tale è quella del Vicario generale. Dunque.

4. Insistono: Tra la giurisdizione ordinaria e delegata vi ha questa differenza che quella è perpetua, nè cessa, morto il concedente mentre la delegata, si res adhuc sit integra, cessa morto il delegante, ma morto il Vescovo spira la giurisdizione del Vicario. Dunque. In risposta si distingue la maggiore. Quando la giurisdizione ordinaria non si riferisce ad altra ordinaria potestà come accessoria concedo; altrimenti nego perchè allora essendo accessoria et cum cohaereat alteri « accessorium naturam sequi congruit principalis » Reg. 42 Juris in 6.

5. Infine conchiudono: la giurisdizione del Vicario è revocabile ad nutum Episcopi, ma una giurisdizione siffatta è delegata. Dunque. Si risponde: Concedo la maggiore che sia revocabile, ma nego la minore. Imperocchè remoto munere et ufficio, removetur potestas.

Diciamo qualche cosa dell'onorario del Vicario Generale e della sua dignità. Quanto all'emolumento non devesi mettere in dubbio com petere alcun salario al Vicario Generale, quantunque non fosse stato pattuito, ed anche per quel tempo che cessato il suo ufficio, lo abbia continuato in buona fede. Questo salario devesi dare dal Vescovo, e

sede vacante, dal Capitolo dei beni della Chiesa vacante, giammai però dall'erario delle pene pecuniarie, così il Leur loco citato p. 189.

Quanto alla sua dignità due cose occorre sapere: Se sia alcuna dignità e se alcun diritto di precedenza da essa emana. E' dignità, e quantunque nol fosse per ragione di beneficio, lo è per ragione della magistratura che compie, così in Glor in Clement. Etsi Principalis de Rescr. V. Per electionem. Leur qu. 57. E siccome spesso nel nome di dignità si contiene anche una certa preeminenza provegnente dalla giurisdizione, così al Vicario compete un diritto di precedenza così in Fagn. in C. ad haec, 13.

Il diritto di debita precedenza al Vicario consiste nel precedere tutti gli altri non solo Canonici, ma ancora i prelati inferiori al Vescovo e ciò sia presente sia assente il vescovo medesimo. E ciò non solo negli atti nei quali interviene per ragione della sua giurisdizione, ma ancora in tutti gli altri atti pubblici, purchè vi intervenga come Vicario e nè i canonici indossini veste sacre, come Pluviale, pianete ecc. così Leur. l. c. q. 60.

Da ciò si inferisce, che del Vicario Generale molto più debba precedere in spiritualibus il Governatore, gli altri Giudici e Commissarii che sono costituiti circa gli affari temporali, così il Ferr. V. Vic. gen. a 3 n. 22.

Per contra se il Vicario Generale sia Canonico e come tale interviene al Coro, non ha alcuna precedenza negli altri, ma deve sedere al suo posto o stallo, così il Ferrari nel luogo citato. Esso ha bisogno del *Placet*, e l'autorità civile potrà anche tener conto della mancanza dei requisiti Canonici. in modo da negar quando essi realmente manchino, il *Placet* alla nomina del vicario generale, il quale non ne può far senza, perchè sebbene il suo ufficio non sia provvisione beneficiaria, è però destinato a produrre effetti civili, anche patrimoniali, potendo il Vicario non solo conferire benefizii, ma esso stesso percepire un assegno o sul benefizio vescovile e in qualunque altro modo determinato, così il Calisse, Diritto Ecclesiastico, pag. 124, ove dice: il delegato ad un certo genere di cause, si reputa a guisa di ordinario.

Però dicemmo che ciò è generalmente parlando, giacchè di Vicario non lascia di essere sempre nominato dal Vescovo *non già posto dallo Spirito Santo*. Epperò il Vescovo può riservarsi qualche cosa dalla stessa giurisdizione, cui il Vicario non può certamente esercitare.

Egualmente il Vicario non può esercitare atti Episcopali di Ordine, neppure se egli sia Vescovo titolare, senza il permesso dell'Ordinario; nè può commettere ad altri l'esercizio degli atti medesimi, salvo il caso che essendo lontano l'ordinario, nè potendosi adirlo facilmente, si trattasse delle lettere dimissorie per l'ordinazione stabilita dei chierici diocesani. E poichè il Vicario fa le veci del Vescovo solo nella giurisdizione Ordinaria, è chiaro ch' egli non deve immischiarsi negli affari spettanti al Vescovo qual delegato della Sede Apostolica, oppure in quelli che sono particolarmente commessi dalla S. Sede al Vescovo stesso. Egualmente non può senza speciale concessione fondare, sopprimere, conferire beneficii, accettare le resignazioni dei beneficii istessi, anzi in generale in materia beneficiaria, non può niente in ciò che è di grazia o liberalità ma solo di necessità o giustizia, p. es. confermare gli eletti, dare il possesso, ed altre cose simiglianti. Egualmente non può di propria autorità od anche in nome del Vescovo eriggere novelle confraternite laicali, giacchè queste confraternite sone erette per facoltà della S. Sede, nè può approvare per conseguenza gli statuti delle medesime. Senza speciale mandato non tratta le cause criminali, non assolve dalle irregolarità e sospensioni per delitti occulti, oppure dai casi riservati al Vescovo, nè autorizza gli altri ad assolvere. Finalmente non convoca il capitolo, nè v' interviene e neppure vi dà voto come Vicario, ma solo se fosse Canonico v' interviene e dà il voto come Canonico. Non visita la Diocesi, non raccoglie Sinodo Diocesano, ed in generale non procede mai *inconsulto episcopo* in qualunque siasi affare straordinario.

I poteri del Vicario Generale spirano 1.° per volontà del Vescovo, il quale può per giuste ragioni scegliersi un altro Vicario; però la dimissione dev'essere prima pubblicata e denunziata al Vicario stesso e poi avrà il suo effetto, in modo che se il Vicario prima di sapere tal dimissione avesse dato qualche ordine, questo avrà il suo effetto, ancorchè il Vescovo già avesse pensato sostituire all'antico un nuovo Vicario. 2.° Per morte del Vicario o sua rinunzia, questa però può essere espressa o tacita, che se il Vicario si allontani dalla Diocesi col proposito di non tornarvi, questo vale rinunziare all' ufficio. 3. Per la morte del Vescovo od altra cessazione dei suoi poteri. p. es., per traslocazione e per questo riguardo, la giurisdizione del Vicario cessa *ipso facto*, anche per gli affari che già fossero in corso.

§ 2.°

Vicarii foranei e loro poteri.

Vicarii particolari possono dirsi i decani rurali, e più i Vicarii foranei, di cui abbiamo esempio anche presso di noi; questi sbrigano per conto del Vescovo affari di minor rilievo in una o più parti della Diocesi. Però differiscono molto dai Vicari generali, e sebbene abbiano un tribunale separato, può bene appellarsi dalle loro sentenze a quello del Vescovo, anzi di poteri ne hanno tanto, quanto loro ne concede il Vescovo. Si definiscono: *Vicarii foranei sunt qui extra urbem episcopalem in diversis dioeceseos partibus constituti sunt ad facilius tuendam, maxime in Clericis, ecclesiasticam disciplinam et ut jus dicant in causis levioribus.* Essi devono essere uomini probi, di età matura e periti del diritto per quanto è possibile, così Andreucci e devono essere costituiti fuori la città episcopale, ma nei luoghi più celebri e tra le collegiate se vi fossero, così il Pellegrini Prax Vicario P. 1. rect. 7 n. 10. La loro giurisdizione è tutta delegata e non ordinaria, e delegata ad una certa specie di cause, può suddelegare in qualche causa speciale, poichè il delegato ad un certo genere di cause, si reputa a guisa di ordinario. L' ufficio principale però di questi è riferire al Vescovo sui costumi del clero del proprio territorio, invigilare per l' osservanza dei giorni festivi, e danno il permesso per la dispensa di tale osservanza per cause gravi e ad atto non abitualmente, inquirere sui delitti dei Chierici, vegliare all' osservanza degli Statuti sinodali, e di qualunque siasi decreto del Vescovo, presiedere alle riunioni per lo studio della Teologia Morale e della Sacra Liturgia, ed istruire processuoli matrimoniali. Far l' inventario dei libri ed oggetti sacri alla morte del Parroco, informarne il Vescovo; riferire se i Parroci osservano la legge della residenza, se predicano nei giorni stabiliti; in generale devono avvertire il Vescovo di qualunque cosa si commetta contro la fede, i costumi, il rispetto alle Chiese, circa la disciplina ecclesiastica ecc. La sua giurisdizione riflette il foro esterno, donde segue che spetta al Vicario foraneo e non al Parroco concedere licenza di lavorare nei dì festivi, cognita rationabili causa, il mangiar carne nei dì vietati, causa infermità per consiglio di medici. Non ha

precedenza sugli ecclesiastici, tranne quando presiede le adunanze per ragione del suo ufficio. Esso può rimuoversi ad arbitrio del Vescovo. Altrimenti cessa nei modi medesimi come cessa l'ufficio del Vicario Generale. Il *Placet* non è poi richiesto pei Vicarii Foranei.

CAPITOLO XII.

Dei Canonici.

§ 1.

Origine dei Canonici.

Nei primi secoli della Chiesa, il nome canonico era dato a quasi tutti i chierici, sia perchè per l'ordinazione i chierici venivano iscritti al canone o catalogo della Chiesa; sia perchè incominciavano a percepire sui beni ecclesiastici una porzione, ossia un canone pel proprio sostentamento; sia perchè dovevano vivere una vita canonica e specialmente la vita comune secondo i canoni della Chiesa. Or poichè coll'andar del tempo queste regole di vita e specialmente la vita comune venivano trascurate, i Vescovi verso il secolo VIII cercarono di richiamarne in vigore l'osservanza prima nelle Chiese cattedrali, poi nelle parrocchie. Allora furono detti Canonici solo quelli che meglio rispondessero alle suddette premure dei Vescovi, con questa distinzione che quelli i quali osservavano la vita comune nelle cattedrali si chiamavano Canonici cattedrali, quelli che l'osservavano nelle Parrocchie si chiamavano Canonici collegiali, così ebbero origine i *capitoli cattedrali* e le semplici *collegiate*. Finalmente dal secolo X venuto meno quasi da per tutto la vita comune del clero, la ritennero solo alcuni, i quali vennero detti *canonici regolari*, mentre gli altri chierici, i quali servissero alla Chiesa, e vivessero dei loro beni, ma ciascuno in propria casa, si dissero canonici secolari, suddivisi in canonici cattedrali e collegiali secondo il criterio sopra cennato. Però solo i canonici cattedrali ritennero il diritto di sostituire l'antico Presbiterio per formare il senato del Vescovo.

§ 2.

Degli ufficii dei Canonici Cattedrali e Collegiali Capitolari e non Capitolari.

Degli ufficii canonicali altri sono comuni a tutti i canonici, altri sono proprii di ciascuno, secondo gl'incarichi speciali annessi a ciascun canonicato. Di tutti i canonici è obbligo emettere la professione di fede nel prendere possesso o presente il Vescovo, o il suo Vicario Generale, e alla presenza degli altri canonici capitolarmente congregati. Dippiù sono obbligati all'assistenza del coro per l'ufficio e la messa conventuale, per conseguenza sono obbligati alla residenza senza la quale non potrebbero adempiere i suddetti loro ufficii. La residenza deve essere continua meno tre mesi ogni anno e salvo le consuetudini di ciascuna Chiesa.

Se i canonici fossero assenti oltre tre mesi senza giusta causa perdono nel primo anno metà sui frutti dell'anno intero e le distribuzioni quotidiane; pel secondo anno l'annata dei frutti, e le distribuzioni, dopo tre anni di contumacia possono eziandio venir privati dal loro ufficio.

Per quello poi che riguarda le distribuzioni quotidiane, bisogna seguire le consuetudini approvate in ciascuna Diocesi.

E poichè in alcune chiese e specialmente in Roma sogliono essere nominati anche i canonici coadiutori. e i canonici onorarii diremo breve degli uni e degli altri in ordine specialmente a queste distribuzioni. Per i coadiutori ai canonici, questi potendo, anzi dovendo in certe Diocesi sostituire i canonici titolari, possono, anzi debbono secondo le consuetudini, percepire sulla prebenda del canonico cui danno aiuto, qualche porzione rispondente al servizio che prestano; che se in qualche Chiesa per la speranza di succedere al canonico titolare vi fosse consuetudine di non dar niente, durando il tempo della coadiuttoria, si servi la consuetudine istessa. Invece i *canonici onorarii* perchè destituiti di ogni dritto alla prebenda pel presente e per l'avvenire, non possono neppure sostituire i canonici titolari, qualunque consuetudine piaccia invocare in contrario, come diremo in seguito più diffusamente. I canonici della chiesa cattedrale

sono quelli che formano il senato del Vescovo, che consulta in tutti gli affari, e di cui si serve nelle sacre funzioni, avvalendosi or del loro consiglio, or del loro consenso, come a suo luogo precisammo.

I canonici di collegiata anch'essi formano collegio, ma il loro ufficio presentemente è limitato alla celebrazione del solo ufficio divino.

I canonici possono altresì essere Capitolari e non capitolari. Difatti come non tutti i chierici della Chiesa sono Canonici, così non tutti i Canonici costituiscono capitolo. Coloro i quali in certo numero sono aggregati capitolarmente costituiscono un sol corpo, con l'istesso sigillo, con l'istessa prebenda di massa comune, con comune sindacato sul disbrigo degli affari comuni; gli altri poi sono chiamati Canonici non capitolari o *Domicellari* finchè non succedono effettivamente dopo la morte dei Capitolari. Richiedesi almeno l'ordine suddiaconale.

§ 3.

Requisiti al Canonicato.

I requisiti pel canonicato sono molti: 1. l'ordine sacro corrispondente al canonicato; se quest'ordine non si avesse, bisogna prenderlo *infra annum*, (a condizione però che chi almeno non è suddiacono non può avere voce in capitolo tanto Cattedrale che collegiata; nè esercitare gli atti proprii del corpo capitolare); anzi se fra l'anno il canonico non prende l'ordine corrispondente al canonicato, perde la voce in capitolo e la metà sulle distribuzioni capitolari. L'età di 14 anni, almeno per le collegiate, purchè non vi sia la suddetta quistione di ordine sacro, od altra clausola nella fondazione. Per le cattedrali l'età almeno di 21 anni, appunto perchè *infra annum* il neo canonico possa ordinarsi almeno suddiacono, e se si tratta d'ordine maggiore al suddiaconato, bisognerà l'età corrispondente all'ordine medesimo. Inoltre per le dignità canonicali che abbiano cura di anime, è necessario l'età almeno di 25 anni. Finalmente è necessaria la scienza della *Teologia* e dei sacri canoni, ed una esimia integrità di vita, *ut merito Ecclesiae senatus dici possint*, affinchè i canonici come parte poziore del Clero, possano al Vescovo dare lumi ed aiuto, al popolo edificazione ed esempio. In alcuni capitoli vi è anche consuetudine di titoli di nobiltà, dritto di cittadinanza, le quali consuetudini bisogna rispettare, a meno che il Papa non vi deroghi.

§. 4.°

Della potestà di erigere il Capitolo canonicale.

Se si tratta di Capitolo Cattedrale, il solo R. Pontefice. Più probabilmente anche se si tratta di Capitolo di Chiesa Collegiata: sia perchè i Collegi, massime ecclesiastici, non devono erigersi che dal potere supremo: sia perchè appare cosa d' importanza e da annoverarsi tra le cause maggiori: sia perchè il Vescovo non ha potere di cambiare lo stato della Chiesa, riducendo v. gr. una Collegiata a semplice Parrocchia: sia finalmente perchè la pratica costante della Curia Romana e le decisioni della S. C. del Concilio confermano questa sentenza. — Può nondimeno il Vescovo, sia nella Chiesa Cattedrale che nella Collegiata, aggiungere altre dignità ed aumentare il numero dei canonici, sempre col consenso del Capitolo se nell' erezione tal numero non fu espressamente tassato (S. C. C. *Thesaur. Resolut.* T. 35 N. 12).

§ 5.

Doveri dei Canonici.

Tra gli altri doveri dei Canonici è la celebrazione quotidiana, pei benefattori, della messa conventuale con canto, desunta la limosina dalla massa: la recita solenne delle ore canoniche in coro, le altre funzioni che secondo le istituzioni e la consuetudine, devono farsi o giornalmente o per turno di settimana; con avvertenza di non mancare al servizio nel tempo dell'Avvento, della Quaresima, nei giorni festivi e più solenni di Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini e ottave privilegiate e sempre che piaccia al Vescovo (S. C. C. 23 Marzo 1665, 18 Giugno 1818). Un canonico ha dritto di sostituire un altro in sua vece, ma con certe restrizioni: 1.° il sostituito non sia nello stesso di addetto al servizio del Coro: 2.° Non sia soltanto Canonico *onorario*, può essere però Canonico *giubilato* (cioè dopo 40 anni di servizio); 3.° il sostituente non sia fuor della città o suoi suburbii, perchè altrimenti mancherebbe alla residenza e non lucrerebbe le distribuzioni; 4.° Le sostituzioni non siano troppo frequenti, nè *per modum habitus*. (S. C. C. 21 Giugno 1803).

E' da sapersi al riguardo che se non vi siano distribuzioni quotidiane, o sieno troppo tenui, i canonici sono tenuti ad erogare a questo fine la terza parte dei frutti del loro benefizio; anzi il Vescovo è obbligato, malgrado ogni consuetudine in contrario, ad assegnare parte delle rendite canonicali a distribuzioni quotidiane (S. C. Ç. 23 novembre 1850).

Le distribuzioni furono introdotte da Ivone di Chartres allo scopo di attirare al coro coll' allettamento del pane quotidiano, quelli che non vi fossero attratti dal nutrimento spirituale. Più Pontefici le hanno approvate, quali Onorio III e Bonifacio VIII segnatamente il Concilio di Trento sancì leggi severissime a questo riguardo.

§ 6.

Delle distribuzioni e delle puntature.

Le distribuzioni sono certi stipendii personali che oltre la prebenda ed il reddito fisso, si danno ai canonici e agli altri beneficiati di cattedrale o di collegiata che intervengono al coro e agli altri divini servigi. Si dicono *quotidiane*, non perchè si eroghino ogni giorno, ma perchè si applicano al servizio di ogni giorno. Donde già si deduce che, chi non è presente, e non presta il dovuto servizio, non deve profittarne, ma la sua tangente va partita *inter praesentes*.

Ora a notare le assenze è in vigore il sistema della *puntatura*, mercè il quale chi non è presente al Coro, viene segnato per ogni singola ora Canonica od altro sacro servizio. Ed il vocabolo di puntatura, dall' atto di segnare viene derivato a significare la quota perduta dall' assente: come distribuzione si chiamano le quote divise tra i presenti. Donde si vede che distribuzioni e puntatura quanto alla cosa, non differiscono se non in quanto le distribuzioni sono più estese, potendosi distribuire emolumenti che non siano effetti di puntatura, come sono le limosine avventizie per i funerali ecc.. Ed è perciò che si dice comunemente, che le puntature tengono luogo delle distribuzioni. Infatti le puntature somministrano quel fondo che serve per rimunerare i diligenti con perdita dei negligenti. Da ciò s' inferisce che le puntature degli assenti, o come diconsi *fallenze* spettano ai presenti al coro, come più volte dichiarò la S. Cong. del Conc. (in Esina 2[3] dicembre 1860 — in Romana 22 febbraio 1863).

E allo scopo di accertare le assenze ogni anno il capitolo sceglie uno o due *puntatori*, che promettono eziandio con giuramento di compiere l' ufficio loro con giustizia e diligenza senza spirito di partito od altra umana considerazione. È da notare si dice presente al coro, perchè non basta essere presente in Chiesa, come sarebbe se un canonico in tempo delle ore Canoniche, celebrasse messa per privato suo comodo, salvo la consuetudine che ivi fosse invalsa, di percepire egualmente le distribuzioni.

Ordinariamente parlando l' ascoltare le confessioni, chiamato in coro, non escludono dalle distribuzioni.

§ 7.

Delle assenze dal Coro che non privano delle distribuzioni.

A tre si riducono le cause per cui il canonico assente in ordine alle distribuzioni, è considerato, come presente: cioè: 1. L' infermità che a giudizio del medico sia tale da rendersi grave coll' intervento dell' infermo al Coro. Così secondo il Garcia, ha dichiarato la sacra Cong. del Concilio. — 2. Le ragionevoli necessità corporali che impediscono l' assistenza al coro, come l' *ingiusta prigionia*, l' *ingiusto esiglio*, l' *ingiusta scomunica*, la fuga per sottrarsi ad inique persecuzioni, minaccie o vessazioni. — 3. La terza causa che giustifica le assenze senza privare delle distribuzioni, è l' *evidente utilità* della Chiesa, vale a dire di quella Chiesa a cui appartengono le distribuzioni, e non della Chiesa universale o diocesana o altra qualsiasi. Inoltre che i servigii sieno resi in ragione della prebenda e per mandato del prefetto del coro senza altra ricompensa.

Ciò premesso, a raccogliere brevemente ed esattamente i casi di assenza giustificata all' utilità della Chiesa, nulla vi è di meglio che esporre la minuta esposizione fatta alla Sacra Congregazione del Concilio dal dotto suo segretario nella causa *Auximana* del dì 29 agosto 1848, e avvalorata dalle allegazioni dei responsi già prima dati dalla stessa congregazione.

Per tanto le distribuzioni quotidiane e le puntature si devono:

a) Al canonico che tratta gli affari del capitolo e ne difende i dritti;

b) Al canonico Penitenziere ed al curato nell' atto che adempiono i loro ufficii;

c) Al canonico Teologo in quel giorno che tiene lezione in Cattedrale o per ragione del suo ufficio interviene all'esame dei Chierici;

d) Ai canonici ragionieri per incarico ricevuto dal Capitolo;

e) Al canonico che o per ufficio o per mandato del Capitolo visita le Chiese soggette all' istesso Capitolo;

f) Al canonico assente per difesa dei dritti del suo beneficio, se però la lite tocchi principalmente l' interesse della Chiesa, non della persona;

g) Al canonico o Beneficiato Cerimoniere del Vescovo, mentre egli assiste nella propria Cattedrale o collegiata;

h) Ai canonici che assistono il Vescovo mentre compie i Pontificali, sia nella Cattedrale, sia nelle Chiese della città o dei suburbii;

i) Ai canonici che accompagnano il Vescovo nella visita *ad Limina*, o che per suo mandato vanno a fare detta visita;

j) Al canonico che suona l'organo o fa di musica entro la propria Chiesa, purchè non ne riceva stipendio;

k) Al prebendato che per comando del Vescovo è tenuto a coadiuvare il Parroco nella propria Chiesa;

l) Al canonico giubilato;

m) Al canonico assente, perchè iniquamente carcerato, deportato, espulso, perseguitato;

n) Al canonico che nella propria chiesa ascolti le confessioni in caso di bisogno e per mandato del Vescovo o che celebri messa privata in tempo dei divini Uffizii, purchè in commodo del popolo e colla facolta del prefetto del coro;

o) Al canonico che si ritira a fare dieci giorni di esercizii spirituali in qualche casa religiosa, sotto due condizioni: 1.ª Che ciò avvenga spontaneamente e non per castigo; 2.ª Che ciò non facciasi nell'Avvento, nella Quaresima, e nelle feste più solenni.

Questi che abbiamo enumerati, percepiscono le sole distribuzioni ordinarie e straordinarie che sono date in ragione del servizio prestato, e quelle che derivano dalle altrui puntature o fallenze, nonchè dalle porzioni di Canonicati vacanti. Si fa solo eccezione per le distribuzioni *avventizie* o *manuali* che accadono *casualmente*, come sono funerali, associazioni di cadaveri, anniversarii incerti, tridui, novene, e simili

funzioni eccezionalmente ordinate. Tuttavolta la regola del diritto può essere modificata da statuti particolari, o da legittima consuetudine, la quale anzi prevale agli stessi particolari statuti (S. C. C. 28 Aprile 1860 e 28 Febbraio 1865).

§ 8.

Del Capitolo Cattedrale — Suoi poteri — Sede plena — Sede vacante. Del Vicario Capitolare.

Se il capitolo sostituisce l'antico Presbiterio, e forma il Senato del Vescovo, il suo primo dovere è prestare aiuto al Vescovo stesso, ed essere dal Vescovo in tante cose consultato, secondo il criterio già da noi assegnato. Dippiù poichè il Capitolo costituisce un corpo particolare distinto dal Vescovo, ne segue che anche senza del Vescovo, il capitolo ha il diritto di riunirsi, trattare i proprii interessi, stabilire nuovi istituti, o riformare gli antichi in ordine agl' interessi medesimi, salvo però sempre le consuetudini, il diritto comune, e diritti dei terzi, ed il chiedere posteriormente l'approvazione dall'ordinario. Finalmente il capitolo ha il potere di usare di sigillo proprio.

Anticamente nel Capitolo fra i canonici, ve ne erano alcuni insigniti di Personato o Dignità i quali avevano maggiori poteri, però oggi sono rimasti titoli senz'altro.

Solo il canonico Teologo, e il Penitenziere già stabiliti nel Concilio Lateranese IV furono ritenuti e confermati dal Tridentino (Sess. V. Cap. 1.° de Refor.) e godono anch'oggi d'una superiorità effettiva sugli altri. Ufficio del Teologo è spiegare la S. Scrittura, o almeno insegnare la Teologia nei giorni stabiliti dal Vescovo; però dopo un'enciclica di Gregorio XVI, non è più permesso commutare la S.ª Scrittura per la Teologia, ma bisogna spiegare quella almeno 40 volte l'anno per l'Italia, come dichiarò la S. Congregazione del Concilio.

Il canonico *Penitenziere*, quasi parroco di tutta la Diocesi, ha il dovere e il diritto d'ascoltare le confessioni dei Diocesani non per commissione del Vescovo, ma per diritto, ed assolvere da tutti i casi, meno da quelli riservati al Vescovo, senza delegazione del Vescovo stesso. L'uno e l'altro nell'esercizio degli ufficii loro proprii sono esenti dal coro e percepiscono tutte le distribuzioni ed emulenti degli altri

canonici. Del pari l'uno e l'altro sono promossi dietro concorso da tenersi avanti il Vescovo e 4 esaminatori che siano dottori in sacra Teologia, e uomini periti e probi.

Anche i Candidati debbono avere la laurea in Sacra Teologia per essere ammessi al concorso, o prenderla *infra annum* del conseguito Canonicato. Anzi pel Canonico Teologo non basterebbe neppure la laurea *utriusque juris*, come ha stabilito Benedetto XIX', ma di questi due ufficii più diffusamente in seguito.

Sede vacante

Sede vacante non per privilegio, ma per dritto comune l'amministrazione diocesana passa nel Capitolo Cattedrale, epperò questo fa statuti, infligge pene, tratta e derime le cause ecclesiastiche, e tutto quello che si contiene nel potere ordinario. Però parecchie cose non può fare il Capitolo cattedrale così p. e. quello ch'è proprio del potere d'ordine episcopale non può compirlo il Capitolo, ma solo chiamare un vescovo estraneo ad esercitarlo.

Nel 1.° anno di vacanza non può dare lettere dimissorie per l'ordinazione dei Chierici, almeno che non siano Chierici arctati cioè che per ragioni d'un ricevuto beneficio o da ricevere fossero obbligati prendere l'ordine corrispondente al beneficio stesso; non può alienare i beni della Chiesa, donarli, invertirli in proprio uso, rimuover liti sui dritti della Chiesa, od anche proseguirle, ed in genere tutto quello che tornasse in pregiudizio del Vescovo successore; non può conferire benefici, salvo che non sieno quelli che ordinariamente conferisce il Vescovo col Capitolo, giacchè mancato l'uno resta l'altro, però può mettere in possesso i beneficiati già eletti.

Per le parrocchie non provvede il capitolo, ma perchè i fedeli non restino lungamente senza pastore, il Capitolo intima il concorso, ne manda il resoconto alla S. Sede e questa provvede.

Finalmente non può quello che sia concesso al Vescovo per delegazione o dai canoni stessi, oppure per qualche rescritto.

Intanto sebbene il regime della Chiesa dall'intero capitolo, come abbiamo detto in prattica, fin dai tempi antichi soleva esercitarsene una parte, ossia l'amministrazione temporale da alcuni canonici soltanto, l'altra parte ossia la spirituale esercitavasi dal Capitolo intero

o collegialmente unito, oppure rappresentato da qualche suo vicario; ciò però fu fino al concilio di Trento, il quale nella Sess. XXIV.° — Cap. XVI.° de Refor. — riformò anche questo punto della disciplina, e stabilì che il Capitolo sede vacante « *officialem seu vicarium infra octo dies post mortem Episcopi constituere, vel existentem confirmare omnino sectaturi; si secus factum fuerit ad metropolitanum deputatio hujus modi devolvatur. Et si ecclesia ipsa Metropolitana fuerit, aut exempta, tunc antiquior Episcopus ex suffraganeis in metropolitana et propinquior Episcopus in exempta oeconomum et vicarium idoneos possit constituere* ». Questa definizione del Tridentino venne spiegata e concretizzata in modo migliore da Pio IX, nella generale cons. *Romanus Pontifex* dell' agosto 1873, colla quale è stabilito che « *tota ordinaria Episcopi jurisdictio, quae vacua sede Episcopali ad Capitulum venerat ad Vicarium ab ipso rite constitutum omnino transit; nec ulla hujus jurisdictionis pars potest sibi reservari, nec potest ad certum ac definitum tempus Vicarium constituere multo minus ipsum removere; sed ipse in officium permanet quousque novus episcopus litteras apostolicas exibet capitulo de collatu sibi episcopatu* », dalle quali parole risulta che la giurisdizione del capitolo passa tutta nel suo vicario e che vi resta fino alla nomina comunicata ufficialmente del Vescovo successore; però questo non toglie che rendendosi il Vicario Capitolare indegno del suo ufficio non possa *causa cognita et probata* a *SS. Congregationibus Episcoporum et regularium et concilii*, essere deposto dal suo ufficio e sostituito da un altro.

Il Vicario Capitolare dovrà essere almeno tonsurato, di anni non meno di 25, di legittimi natali, dottore o licenziato in Dritto canonico, e può essere estraneo al Capitolo, qualora però non vi fosse un idoneo in esso. Abbiamo detto che dev' essere laureato, ma tale prescrizione del Tridentino deve intendersi nel senso, che la laurea dovrà ritenersi come requisito estrinseco, che faccia presumere la scienza canonica necessaria nell' individuo non già che mancando tale titolo in chi è stato eletto a Vicario Capitolare, debba ritenersi nulla la elezione, quasichè l' eletto debba dirsi escluso dall' ufficio non avendo la laurea, come più volte ha dichiarato la S. Congregazione del Concilio. Che se poi sarà eletto a Vicario Capitolare colui, che è stato Vicario generale della Diocesi, non si fa più quistione, se debba essere oppur no laureato, come risulta chiaro dalle parole del Tridentino innanzi riportate. La

elezione del Vicario Capitolare dovrà farsi per voti segreti dal Capitolo cattedrale solamente, capitolarmente congregato nel luogo solito a radunarsi i Canonici, e sarà Vicario Capitore colui che avrà riportato la maggioranza dei voti dei canonici presenti. Per gli assenti poi non è tenuto il Capitolo a convocarli, qualora ciò portasse disagio, e questi dimorando in provincia e legittimamente impediti, potranno costituire un procuratore per dare il loro voto, se la consuetudine del luogo lo permette. Egualmente potranno per dritto consuetudinario essere ammessi al voto i non capitolari e la forma dell' elezione non è prescritta, ma si rimette dai S. Canoni alla consuetudine dei luoghi.

La nomina del Vicario Capitolare da chiunque sia fatta, ha bisogno della conferma dell' autorità civile, mediante il *Placet;* infatti il Vicario Capitolare assume la rappresentanza del beneficio Vescovile, pel quale conviene a lui trattare anche interessi civili; acquista, per delegazione del capitolo, una delegazione che può avere effetti patrimoniali, contenendo fra l' altro anche la potestà di conferire in certi casi i benefizii come per gli artati; e finalmente il Vicario ha diritto ad un emolumento, che dovendo gravare sulla mensa vescovile, gli è pagata dal regio economo, che di quella percepisce, durante la vacanza le rendite, così il Calisse, lo Scaduto e l' Olmo nelle rispettive opere Canonico-Civili.

§ 9.

Dei vari gradi del Capitolo.

Personati — Ufficii — dignità — Preposto — Arcidiacono Arciprete — Decano — Primicerio — Scolastico — Cantore — Tesoriere — Penitenziere — Teologo — Sacrista — Custode — Dei Mansionarii.

Una preeminenza con giurisdizione ed onore in foro esterno dicesi *dignità.*

Una prerogativa od onore senza giurisdizione o amministrazione dicesi *Personato.*

Una amministrazione senza prerogativa di onore chiamasi: *Officio*

Il Decano è una dignità, il vecchio e giubilato è un personato

Questa distinzione non sempre si osserva con esattezza; vale in ciò assai la consuetudine, siccome nella distribuzione degli Ufficii de

Canonici. Alcune Chiese hanno una sola dignità, altre più; la consuetudine determina tal punto. Le dignità sono il Preposto, l'arcidiacono, l' arciprete, il Decano, il Primicerio, lo Scolastico ed il Cantore.

Del Preposto.

Nei monasteri e capitoli regolari vi era il Preposto, che era il primo dopo l' Abate ed esercitava qualche cura.

Cessata poi la vita comune dei così detti Canonici regolari, si ritenne dai canoni il nome e l' ufficio del Preposto, specialmente nelle cattedrali. Fu annoverata la Prepositura fra le dignità, e talvolta è la prima, massime in Germania ove usano la mitra, il bacolo ed altri diritti abaziali. Tutto ora è consuetudine; ma almeno sui chierici appartenenti ai capitoli esercitano qualche giurisdizione.

Dell' Arcidiacono.

L' Arcidiacono o principe dei diaconi per diritto comune è la prima dignità ed ha il primo posto dopo il Vescovo; la sua dignità è maggiore dell'Abaziale. Fino al XII ebbe, qual giudice ordinario, giurisdizione propria distinta sui preti e quasi indipendente dal Vescovo; ma col tempo osarono per fino usurpare i diritti dei Vescovi onde fu che i Concilii, massime il Tridentino, ne restrinsero la giurisdizione la quale vigeva ai tempi di Gregorio IX ed è descritta nelle decretali a titolo: *De Ufficio Arcidiaconi*. Oggidì in quasi tutte le diocesi, tranne una preminenza tra i Canonici, non ha nè ufficio, nè giurisdizione, salvo l' assistere il Vescovo nelle generali ordinazioni e il chiamare gli ordinandi. Sonovi Diocesi nelle quali esercita giurisdizione sui chierici, o per delegazione del Vescovo o per consuetudine, ma non mai in tutta la Diocesi bensì in certi confini dell' arcidiaconato. Altre Chiese hanno più arcidiaconi a guisa di Vicarii foranei.

Dell' Arciprete.

Capo dei Diaconi, l'arcidiacono, e capo dei preti suona Arciprete. L' uno e l' altro erano Vicarii nati del Vescovo, quegli per le cose del foro esterno, questi per l'interno. La sua autorità fu delegata; a

poco a poco divenne propria ed ordinaria. San Girolamo il primo fa menzione dell'Arciprete. Niun prete anticamente aveva fissa giurisdizione sul popolo, come l' ebbero i parroci. Cresciuti coi fedeli i preti si cominciò a dar loro una guida immediata nell' arciprete. E questi presso i latini era il più antico per ordinazione, presso i Greci il più dotto e il più virtuoso. Uno fu al principio l' Arciprete, ma quando nei villaggi furono spediti preti detti *rurales* si ebbero gli Arcipreti rurali. I soli preti di città rimasero sotto la cura dell' Arciprete urbano. Così si ebbero due specie di Arcipreti, l' urbano presidente a tutti i preti della Chiesa Cattedrale e Collegiata in Città, il *forense* che fuori città esercitava la cura delle anime riguardo alla plebe, detto però *pievano* o *plebano* ed aveva sotto di sè i preti dispersi nelle Chiese minori. Fu detto anche Decano, sezione di dieci titoli o Chiese cui soleva darsi l'Arciprete.

L' Urbano era il Vicario generale del Vescovo in *spiritualibus*, il suo ufficio è descritto al cap. 1, 3, 8 *de ufficio archiprebyt.* C. 1. di 25, e da Benedetto XVI. cost. 48 del bollario tomo I. Ora tutto si regola cogli usi e consuetudini delle diverse Chiese.

L'*Arciprete di Campagna* detto anche Vicario foraneo oltre la cura delle anime, ha cura dei preti del suo distretto, come dicemmo altrove ed invigila sul culto divino, sull'amministrazione dei Sacramenti, sulle discordie e sugli scandali che possono nascere; fa eseguire i precetti del Vescovo; compone liti senza forma di giudizio; rimette al Vescovo od al Vicario le cose di maggiore importanza, visita le chiese sottoposte, inquire sui parroci, riferisce al Vescovo i delitti e gli scandali. Egli ha dunque quello che i canonisti chiamano *bassa giurisdizione* non ordinaria, ma per commissione revocabile; però tali Arcipreti non sono nè dignità nè personato, sicchè possano essere delegati dalla Santa Sede.

Del Decano.

Secondo la regola di S. Benedetto il Decano era sottoposto al Preposto. Trasportato nei capitoli secolari e in varie Chiese, specialmente collegiate, ebbe il primo posto. Tutto ora dipende dalla consuetudine, e se è dignità deve esercitare qualche giurisdizione in foro esterno ed anche in foro interno se avesse cura di anime come il

alcune Diocesi. Non è a confondersi col Decano in senso di anziano o vecchio.

Del Primicerio.

Nulla si dice del Decano nelle Decretali. Del Primicerio havvi il titolo, *de officio Primicerii*. Capo dei diaconi, l'arcidiacono, capo dei preti, l'Arciprete, capo del clero inferiore il Primicerio, o primo scritto nella cera, cioè nella tabella incerata contenente i nomi dei chierici. Il Primicerio è un prelato che ha il primo posto nel coro, e nella scuola tra i diaconi ed il clero inferiore, dicesi anche Cantore *Cantor* o *procantor* quando il Cantore non sia dignità separata, come in alcune chiese.

Il suo ufficio è insegnare o fare insegnare ai diaconi e al clero specialmente ciò che spetta al canto e al divino ufficio, aver cura tra coloro della disciplina corale, impedire le ciarle, il riso, la fretta ecc., correggere i delinquenti non in forma giudiziale, ma ammonitoria, assegnare le lezioni dei notturni e designare i Chierici che leggano o cantino. Di dritto adunque è dignità avendo preeminenza e giurisdizione; e però in talune Chiese gli danno anche nelle feste solenni il bacolo d' argento o cantarole. Del resto si deve stare alle consuetudini. Il Capitolo Napolitano non ha dignità. Il Primicerio per indulto dei Canonici è quasi il primo e precede gli altri.

Del Tesoriere.

Il *Cimeliarca* o *tesoriere* è uno del primo ordine dei Canonici prebendati — è prefetto del collegio degli ebdomadarii, usa il bacolo argenteo nelle processioni e funzioni che fanno i soli ebdomadarii, in segno di preeminenza e giurisdizione, ha il voto nel Collegio dei medesimi.

Scolastico — era colui che istruiva i giovanetti nelle lettere, nelle arti e nelle discipline dei buoni costumi ed era un tempo semplice ufficio, ma posteriormente fu costituito in titolo di beneficio e di dignità.

Cantore — E' anche dignità in molte Cattedrali — a Lui spetta, come dicemmo parlando del Primicerio, dirigere il coro in quelle funzioni che sono da compiersi con canto, distribuire le lezioni, le profezie e simili. Ma comunemente si annovera tra gli ufficii.

Ufficii — Penitenziere — Teologo — Sacrista — Custode.

Il Lateranese IV anno 1215 ordinò che nelle Cattedrali e Collegiate vi fossero i Penitenzieri. Il Tridentino elesse tale ufficio a beneficio permanente e vi assegnò la prebenda. Volle che fosse maestro o Dottore in Teologia, o sacri canoni, di anni 40, se l' utilità, o necessità relativa non esigesse altrimenti; che si riputasse presente al coro quando confessa. Benedetto XIII cost. *Pastoralis* volle pure si desse per concorso avanti a quattro esaminatori, sieno o no sinodali, purchè abbiano qualche grado accademico. Più diffusamente si può vedere la notificazione 57 di Benedetto XIV.

Giova infine notare che il Vescovo potrà scegliere tra gli approvati dagli esaminatori chi crederà più idoneo, (e questo vale anche pel Canonico Teologo), e non quello presentato dagli esaminatori quale più idoneo. Dunque le parole della Bolla *Pastoralis officii* di Benedetto XIV: *Talis paebenda conferenda magis idoneo in formali concursu, ab examinatoribus renuntiato, eo plane modo quo parochiales ecclesiae conferuntur* e inoltre soggiunse nella Bolla *Anno illud*, 14 dicembre 1742. *Fit potestas examinatoribus renuntiandi, quotquot regendae Ecclesiae idoneos iudicaverint, reservato Episcopo electione dignioris.* Ciò vien confermato dalla risoluzione della S. Congregazione del Concilio del 21 novembre 1829 in Aversana, la quale risoluzione pei termini generali con i quali è formulato deve dirsi risoluzione dottrinale da valere per tutti gli altri casi simili, eccone il quesito: *An Episcopus polleat jure eum elegendi ad prebendam theologalem et poenitentiariam quem ipse inter adprobatos in formali concursu digniorem judicaverit, seu potius illum eligere teneatur quem magis idoneum in eodem concursu examinatores renuntiaverunt in Casu? Resp.: affirmative ad primam partem, negative ad secundam.*

Sicchè in pratica il Vescovo ha in questo concorso il medesimo diritto che ha nei concorsi delle Parrocchie.

Del Teologo.

Ha seguito quest' ufficio le vicende e la sorte del Penitenziere, vuoi quanto all' origine come quanto alla natura di beneficio, e quanto al modo di conferirlo. Tale ufficio di fatti in quanto è distinto dal

maestro, pare che traesse origine dalla Francia. Il Lateranese IV comanda che vi fosse un maestro nelle cattedrali, un teologo nelle Metropolitane con prebenda senza però che diventasse con ciò canonico. Il Tridentino rinnovò e dette tal decreto alle Cattedrali e Metropolitane più insigni e popolate e stabilì che le collegiate insigni *etiam nullius diocoesis*, se hanno clero numeroso, devono avere il Teologo cui è assegnato speciale prebenda. Ora è beneficio permanente come il Penitenzierato e si reputa presente al coro quando legge e fa suoi le distribuzioni per l'intero giorno di Lezione scritturale. Insegna sacra scrittura e Teologia nei giorni e nelle ore destinate dal Vescovo. Per diritto Tridentino, l'ufficio del Teologo è da compiersi da sè e non per sostituto e lo deve compiere, ordinariamente, innanzi al Clero della Cattedrale, al popolo nella stessa Cattedrale. Per istile della Sacra Congregazione del Concilio, il canonico Teologo compie il suo ufficio anche insegnando nel Seminario la Sacra Teologia, omessa la spiega della sacra scrittura in Cattedrale. Si consulti al riguardo il *Bouix, de Capitulis P, 119, ed Aicner, pag. 409 nota 5.ª*. Per la costituzione predetta si dà per concorso e nel modo detto di sopra: E' mero ufficio, come il Penitenziere, e siedono al posto che loro spettano come canonici.

Del Sacrista — Custode — Mansionario.

Quest'ufficio ha cura del Sacrario, talvolta del tesoro onde tesoriere, similmente dei codicilli e dell'archivio *cartopylax*. E' il custode di tutta la Chiesa, da cui non potendo allontanarsi, fu detto *Mansionarius*. Ora le consuetudini hanno mutato molto in questi ufficii e Mansionarii diconsi comunemente quei beneficiati della Cattedrale che assistono i canonici nelle sacre funzioni, coadiuvano il parroco della Cattedrale per turno nell'amministrazione dei Sacramenti, assistono quotidianamente al coro, non hanno voce nè attiva nè passiva in capitolo, nè *de jure* vengono promossi. Quanto alle altre formalità circa alla presa di possesso, l'età, la professione di fede valga per essi quello che si è detto pei Canonici. In tutto bisogna stare alle tavole di fondazione ed alla prassi delle Chiese Cattedrali.

§ 9.

Leggi civili d' Italia in rapporto ai Capitoli Cattedrali e Collegiali.

I Capitoli, siano Cattedrali, che Collegiali, nelle condizioni attuali dell' Italia non possono considerarsi quali erano nei tempi passati giacchè con leggi eversive del regno d' Italia, o sono stati ridotti ad un numero di beneficii, che non si può superare, o sono stati del tutto civilmente soppressi. Per le Cattedrali, la legge del 15 agosto 1867 ridusse al numero di 12 i Canonici tutti, e di 6 le Cappellanie corali. E disse che i beneficii i quali eccedevano questo numero dovranno essere ulteriormente provveduti (1), fatta eccezione per la città di Roma e le sei sedi suburbicarie (2). Per le collegiate poi la soppressione fu piena, non avendo tali Capitoli in avvenire alcuna ricognizione giuridica come enti morali, fatta eccezione di un solo beneficio curato, se al Capitolo è annessa la cura di anime, ed anche fatta eccezione per le Collegiate di Roma e sedi suburbicarie. E poichè si fece quistione sul testo della legge, se cioè il legislatore intendeva far rimanere sempre vacanti i beneficii eccedenti il numero stabilito dalla legge del 15 agosto 1867, ovvero doversi ritenere tali benefici per soppressi; così con la legge del dì 11 agosto 1870 fu dichiarato che, per la precedente disposizione legislativa doveano ritenersi soppressi e non vacanti tali beneficii (3). Mentre però la legge civile ha soppresso i canonicati oltre il numero di dodici per le Cattedrali, e tutti quelli delle Collegiate, eccetto un solo cui è annessa la cura delle anime; la Chiesa non ostante tali nequissime disposizioni, ha ritenuto essere sempre esistenti tali posti canonicali e beneficiali, e non ha trascurato d' imporre ai Vescovi di procedere alla nomina di tali canonici, i quali soltanto pigliano il nome di canonici statuarii a differenza dei riconosciuti dalla legge civile, che si chiamano canonici prebendarii.

Fra i canonicati da conservarsi la legge dichiara che deve esser

(1) Vedi legge del 15 agosto presso Calisse *Diritto Ecclesiastico italiano.*

(2) Vedi la legge del 15 agosto 1867 e quella del 15 giugno 1883.

(3) Vedi Calisse opera citata, *Capitoli.*

compreso anche quello a cui è unito l' ufficio parrocchiale. Imperocchè l' altra e non lieve modificazione, portata dalla legge stessa alla costituzione del capitolo, è che non gli viene più riconosciuto il carattere della parrocchialità collegialmente posseduta (n. 70), perchè altrimenti non se ne sarebbe potuto sottoporre il patrimonio alla conversione (n. 116), essendosi da questa dichiarati salvi i benefizi parrocchiali (n. 121). Ma poichè d' altro canto non sarebbe stata possibile, senza alterarne del tutto la natura e lo scopo, togliere al capitolo la cura delle anime, questa da collegiale si fece individuale, si restrinse cioè ad uno solo dei benefizi capitolari, in modo che il capitolo, se, complessivamente considerato, perdette di fronte alla legge l' abito parrocchiale, mantenne però sempre, per disposizione della legge stessa, il corrispondente ufficio in uno dei suoi membri, il cui benefizio si distingue dagli altri perchè non soggetto alla conversione (1), ma deve contarsi fra quelli la cui esistenza è civilmente riconosciuta. Nè può dirsi che questa massima legislativa non si debba applicare, quando il benefizio parrocchiale sia costituito separatamente e distintamente al capitolo (2); perchè tale separazione e distinzione non è possibile che si abbia, essendo insita, per ragione storica e per legge canonica, la cura di anime nel capitolo della cattedrale, che l' ha perduta parzialmente soltanto per legge civile, e perciò non al di là degli effetti che sono propri di questa. Al contrario è giusto che fra i canonici conservati non siano compresi quelli che si dicono coadiutori, che cioè hanno il diritto di succedere nel benefizio a quell' attuale investito, a cui, per infermità o per altro legittimo motivo, danno aiuto nel disimpegno degli uffizi corali: tali coadiutori han diritto di avere, ma non ancora, hanno il beneficio, e perciò la loro presenza nel capitolo non porta il numero dei canonicati oltre a quello consentito, quantunque la legge possa anche riconoscere in essi il diritto di futura successione, quando alla loro nomina si sia fatto seguire, secondo i casi, l' *exequatur* o *placet*.

Si è domandato se il numero di dodici canonicati e di sei cappellanie nei capitoli delle cattedrali sia soltanto il massimo che la legge permetta, ovvero sia anche il minimo, sotto il quale la legge

(1) Legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 2.
(2) SAR. cit., IV, pag. 79, n. 1.

non vuole che si scenda. E la questione ha un' importanza pratica assai grave, perchè se si ritenesse che i capitoli abbiano il diritto di avere complessivamente diciotto benefizi, potrebbero essi, quando tal numero fosse deficiente, domandarne il completamento, mediante la istituzione di nuove prebende, al fondo pel culto. Ma questa non fu certamente la volontà della legge, la quale, dicendo che non dovranno essere più provveduti i canonicati oltre a dodici e le cappellanie oltre a sei, indicò fuor d' ogni dubbio che l' eccedenza su questo numero doveva esser soppressa, ma che non se ne dovesse mai completare la deficienza. D' altra parte però si notava che la legge stessa poteva esser causa che tal deficienza avvenisse, perchè avendo essa dichiarato che i canonicati e le cappellanie soggette a patronato non sarebbero più riconosciuti come enti morali neppure nelle chiese cattedrali (1), e avendo in conseguenza dato ai patroni il diritto di rivendicare i beni di tali benefizi (2), veniva con ciò a dare il mezzo non solo per portare i capitoli al di sotto del numero legale, ma di distruggerli ancora interamente, quando si componessero di benefizi soggetti tutti a patronato. La contraddizione nelle conseguenze è evidente. Fu messa in chiaro fin dalla discussione della legge in Parlamento, e fin d' allora il governo dichiarò che il diritto dei patroni si sarebbe arrestato nel suo esercizio quando avesse avuto per conseguenza la diminuzione del numero legale dei benefizi capitolari (3), e diede poi in conformità di questa dichiarazione, le norme da seguirsi secondo la varietà dei casi. Se fra i benefizi di una cattedrale tanti fossero di libera collazione (n. 107), da raggiungersi con essi soltanto il numero consentito, si potrebbe sui benefizi di patronato, qualora ve ne fossero, liberamente eseguire la rivendicazione; se al contrario i benefizi di collazione libera a ciò non bastassero, si dispose che non dovesse esser pregiudicato il capitolo dal diritto dei patroni, i quali perciò su tanti benefizi sarebbero privati della rividicazione, quanti fosse necessario di conservare per formare il numero che la legge riconosce. Conveniva però determinare con quale ordine si sarebbe impedito l' esercizio del diritto dei patroni, quando soltanto per alcuni di essi ciò fosse stato necessario: e fu stabilito che, fra benefizi di patronato regio e quelli di privato, i primi dovessero di

(1) Art. 1, § 2. — (2) Art. 5. — (3) Conf. cit., pag. 86.

preferenza supplire al numero mancante, e poi si ricorresse ai secondi, che fra questi, a preferenza degli altri, si conservassero i benefizi uniti innanzi tutto all' ufficio parrocchiale, poi alla penitenzieria, in terzo luogo all' ufficio di teologo, ed in ultimo a qualunque altra dignità; che se finalmente anche questo criterio mancasse, per essere tutti semplici i benefizi di patronato, a ciò interrogati dai procuratori generali presso le rispettive Corti di appello, dichiarassero tutti di volere usare del loro diritto, si dovesse a sorte decidere quali fra tali benefizi fossero da conservarsi esenti da rivendicazione (1). Il diritto dei patroni non è in simili casi estinto, ma ne è soltanto sospeso l' esercizio: di guisa che, se accadesse che nel capitolo si formassero nuovi benefizi in modo da non esser più necessaria la conservazione di taluno di patronato, questo applicando, se occorresse, le norme anzidette, potrebbe essere rivendicato. E la formazione di nuovi benefizi è possibile, qualora avvenga sotto talune condizioni. La prima è che con essa non si ecceda il numero che la legge consente; si deve poi aver riguardo a non istituire un beneficio semplice (n. 107), ciò che è vietato (2), ma ad aggiungergli l' ufficio della cura di anime, anche in forma di coadiutoria parrocchiale (n. 85); in terzo luogo non deve ledersi alcun diritto altrui, come, per esempio, avverrebbe se si proponesse la formazione di nuovi canonicati accumulando le rendite vacanti di quelli esistenti, perchè su tali rendite ha diritto il regio economato. Con queste condizioni o dai privati o dal capitolo stesso potrebbero fondarsi nuovi benefizi capitolari, a cui la legge potrebbe dare il riconoscimento.

— Ma il capitolo può fare atti con effetti civili, come ente rivestito della personalità giuridica? si risponde in modo diverso, alcuni non ammettendo la continuazione della personalità giuridica nel capitolo (3), altri invece ammettendola, e sembra con più ragione. Infatti la espressa abolizione della personalità del capitolo delle cattedrali non si ha in alcuna legge, mentre chiaramente vi si trova nei casi in cui la si è voluta, cioè pei capitoli delle collegiate (n. 108). Convien dunque ricercare se la legge non abbia fatto tacitamente una simile abo-

(1) Ministero delle finanze, direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari, circolare 8 agosto 1868, num. 470.

(2) Cod. civ. art. 833.

(3) Olmo cit. § 72.

lizione. Non si può ciò dedurre dal fatto che il capitolo sia stato per legge privato dell' abito parrocchiale, perchè non è questa se non una delle qualità per cui il capitolo stesso ottenne di essere dalla legge trattato come persona. La cessazione di tale stato neppure può essere dimostrata dall' esclusione che il capitolo soffre nella successione dei suoi benefizi, per parte del demanio in quelli soppressi, per il regio economato in quelli vacanti; in quanto che la sua personalità non vieta che i singoli benefizi, di cui si compone, abbiano, come l' hanno realmente (1), esistenza separata, in modo che si possano considerare e trattare quali enti autonomi: tanto ciò è vero, che, a tempo anche dei cessati governi, e perfino per le leggi di quello pontificio, i frutti dei benefizi vacanti non si accrescevano al capitolo, ma formavano la regalia degli spogli (n. 128), senza che per questo si movesse allora alcun dubbio sulla esistenza della giuridica personalità capitolare. Che il silenzio invece della legge non debba essere interpretato sfavorevolmente ai capitoli, oltre che dalle regole di ogni buona interpretazione, è provato anche da fatti importanti. Innanzi tutto il capitolo può possedere: se ad esso infatti non può più dirsi che appartenga la massa grossa (n. 69), la quale, in seguito alla soppressione di una sua parte e alla conversione della rimanente (n. 117), convenne che fosse divisa, ove ancora esisteva, nelle singole prebende, certo però la massa piccola, a cui devono unirsi anche gli eventuali diritti di stola (n. 83) per uffizi fatti in comune, appartiene al capitolo, e non già ai suoi membri individualmente considerati, perchè fra questi viene poi distribuita dall' autorità capitolare a ciò designata, in ragione del servizio che giornalmente avranno prestato negli uffici corali. E per questa ragione, perchè cioè le distribuzioni sulla massa piccola non fanno parte delle prebende beneficiarie, sembra più ragionevole, fra le due contrarie sentenze, quella che nega al demanio, pei benefizi soppressi, e al regio economo, per quelli vacanti, il diritto di percepire le distribuzioni, come le avrebbe percepito l' investito di detti benefizi, se, trovandosi in esistenza, avesse esattamente adempiuto i propri doveri: questo adempimento è la causa del diritto a partecipare alle distribuzioni quotidiane, e poichè di esso non è capace il demanio nè l' economo regio, non deve l'uno

(1) Legge 15 agosto 1867, articoli 1, 6.

nè l' altro neppure avere ciò che ne rappresenta il compenso. Il capitolo inoltre dimostra la sua personalità colla capacità che gli è riconosciuta di acquistare per atto fra vivi e per lascita testamentaria, colla sola condizione di averne l' autorizzazione, e di osservare le altre norme che regolano gli acquisti dei corpi morali (n. 127). Il capitolo in terzo luogo ha il diritto di amministrare ciò che è suo senza altrui ingerenza, salvo la vigilanza dell' economo, affinchè non avvengano disordini; anzi in certi casi amministra anche ciò che ad esso non appartiene, come accade, per esempio, nelle province dell' antico regno di Sardegna, nelle lombarde, toscane e parmensi, nelle quali fu mantenuta per l' amministrazione dei benefizi vacanti la regola antica che essa spetti al sindaco capitolare (1), il quale però, secondo le odierne disposizioni, deve trasmetterne le rendite al regio economo, detratte dalla loro somma le spese necessarie, e deve anche rendergli i conti a norma delle istruzioni emanate a tale scopo pel regno lombardo-veneto nel 1838 (2). Finalmente tanto pel suo patrimonio, che possiede, può accrescere ed amministrare, quanto per ogni altro legittimo interesse che lo tocchi, il capitolo, in concorrenza con i suoi singoli componenti, od anche indipendentemente da essi, ha azione per stare in giudizio, come ha veste giuridica per compiere tutti gli altri atti che agli interessi suoi siano necessari, prendendone in tal caso la rappresentanza quella autorità che al capitolo stesso, secondo la sua costituzione, è preposta.

§ 10.

Dei Canonici statutarii, soprannumerarii e onorarii.

Tali canonici statutarii godono di tutti i diritti e privilegii del Capitolo come decise la S. Congregazione del Concilio nel 29 marzo 1890. E sebbene strettamente parlando sieno tenuti alla legge della residenza, del servizio corale ed all' applicazione della Messa per i benefattori; nondimeno la Santa Sede, tenute presenti le circostanze

(1) Decreto 26 settembre 1860, n.4314 . art. 5; circolare 27 gennaio 1808 (in SAR. cit. IV, pagina 78).

(2) Istruzioni pei subeconomi e sindaci capitolari per la resa dei loro conti, emanate nel 1833 dalla I R. Contabilità di Stato (in SAR, cit. pagg. 111 e seg.).

dei tempi, suole ridurre tali oneri a semplici giorni solenniori. E semplicemente per il decreto del 9 settembre 1891 è stabilito, che un Canonico statutario assente per oltre 6 mesi dal servizio del Coro, sia continui che interpellatamente in ciascun anno, *ipso facto* s'intende decaduto dal proprio beneficio (1). Oltre questi canoni vi sono altri canonici ancora distinti col titolo di soprannumerarii ed onorarii. I soprannumerarii sono quelli che attualmente non hanno prebenda, ma hanno la speranza di averla all'occasione di una vacanza. Questi canonici, sebbene secondo lo stretto dritto non potrebbero ammettersi, pure fatta dai S. Canoni la distinzione tra canonicato e prebenda, niente vieta che vengano nominati tali canonici, e siano ricevuti nel Capitolo con tutti i dritti e gli onori, eccetto solo la prebenda, per ottenere la quale è proibito fare alcun patto di riceverne una determinata, o non riceverne alcuna, essendo l'una cosa e l'altra odiosa e contraria al dritto comune.

§ 11.

Dei Canonici onorarii.

E cosa diremo dei Canonici onorarii, vanno essi soggetti a questi obblighi?

Mainò — I Canonici Onorarii non sono propriamente canonici, ma ne portano solo il nome vuoto: *nomen sine re* dice il Coccoperio *et nomenclaturam vacuam et inanem.* Come dunque non hanno diritti canonicali, tranne gli onorifici di occupare in coro lo stallo e d'indossare le canonicali insigne così non hanno nessun dovere, salvo quelli a cui si fossero obbligati nello accettare quell'onore. Onde il Bouix (de capitulo; Set. II. cap. 26 pac. 6) conchiude « *nec ad residentiam nec ad ullum in Choro servitium, nec ad assistentiam tenentur* ».

Essi non possono indossare le insigne Canonicali fuori la propria Chiesa, solamente lo possono quando in altra Chiesa si va in corpo col Capitolo, non già quando un canonico vada da solo.

Così ha prescritto più volte la sacra congregazione dei Riti e no-

(1) Si quis per sex menses sive continuos sive interpellatos in singulis annis sine legittima causa a chori servitio abfuerit, ipso facto a proprio beneficio decidisse intelligatur. S. C. Concil. 9 Set. 1891.

tantemente nel decreto generale del 31 maggio approvato da Pio VII ove dichiarasi: *Canonicalium insignium usum extra propriam Ecclesiam licitum esse dumtaxat quando (canonici onorarii) capitulariter incedunt, vel assistunt, vel peragunt sacras functiones: non autem si intersint ut singuli, nisi speciale privilegium etiam singulariter et distincte ad personas extendatur* ».

Nondimeno avendo un Vescovo di Francia esposto alla S. Congregazione la generale consuetudine che vi è colà (o altrettanto può dirsi d'Italia) che ciascun canonico di cattedrale in qualunque Chiesa per predicazione, o altra cerimonia, vesta le insigne canonicali e lo sconcerto che ne verrebbe condannandola, la S. Congreg. (agosto 1875) rispose: *Nihil esse innovandum.*

Leone XIII, con breve 21 gennaio 1894, concesse ai canonici onorarii di portare le insigne canonicali *extracorali* dentro la Diocesi, ove furono nominati, ma proibì loro severamente di portare così fatte insigne extra corali fuori la propria diocesi, giacchè il contesto del breve pontificio sopracitato è restrittivo e non largativo.

I Canonici onorarii finalmente essendo quelli, i quali servono unicamente per accrescere il culto ed il decoro del Capitolo, non hanno altro dritto, che semplicemente l'uso delle insegne corali, e lo stallo nel Coro dopo tutti i Canonici titolari. Per i grandi abusi però che si vedevano nella Chiesa a causa di coloro, che per ambizione si procuravano qualche canonicato onorario, Leone XIII con il Breve del 21 gennaio 1894 ha stabilito: 1.° Che qualora un Vescovo volesse procedere alla nomina di un canonico onorario nella persona di un chierico di aliena Diocesi deve chiedere il consenso del Capitolo suo, ed il voto dell'Ordinario cui il chierico appartiene, facendogli conoscere quali sieno le onorificenze ed i privilegii, che il chierico andrebbe a godere. 2.° Che questi canonici sieno di numero minore della terza parte dei canonici tutti della Chiesa Cattedrale o Basilica o Collegiata, alla quale dovranno appartenere. 3.° Che le insigne ed i privilegii non potranno usarsi fuori la Chiesa Collegiata o Basilica, se trattasi di Roma, e non fuori della Diocesi, se trattasi di Basilica Cattedrale o Collegiata fuori Roma. 4.° Finalmente tali prescrizioni valere non solo per i canonici da nominarsi, ma anche pei già nominati, come dal Breve *Illud est proprium* di Leone XIII, 21 gennaio 1884.

Da tale prescrizione si ricava anche, che i detti Canonici onorarii

non possono fare uso fuori Diocesi neppure delle insegne minori, sia perchè nella Istruzione non si fa distinzione tra insegne maggiori e minori, corali ed extracorali; sia anche perchè fu questo lo scopo che si prefisse la S. Sede cioè evitare lo sconcio di vedere Sacerdoti per età e meriti inferiori ad altri in propria Diocesi far mostra di quei segni esterni che sono più comuni e manifesti, cioè anello, fiocco nel cappello, calze violacee ecc.

§ 12.

Di altre cose riguardanti i Canonici—Loro insigne—Dovere di associare il Vescovo e di assisterlo ai Pontificali.

Le insigne canonicali che quantunque non portino giurisdizione, servono tuttavia al decoro e all'incremento del culto di Dio, aggiungendo gravità ed ornamento ai ministri che ne sono rivestiti (cap. *ad audiendam 2 de Ecc. aedific.)* Può concederle solo la Santa Sede la quale regolarmente lo fa dietro il voto della S. Congregazione dei Riti. Donde eziandio consegue che senza l'autorità della stessa S. Sede non è lecito di mutarle in tutto o in parte (V. Ferraris verbo *Insignia*).

I Canonici sono tenuti associare il Vescovo nelle maggiori solennità, allorchè egli scende con cappa a tenere Pontificali o ad assistere ai Divini Ufficii. Anzi sono tenuti a recarsi ad accoglierlo all'Episcopio e ricondurlo almeno fino all'atrio dello stesso Episcopio, finita la funzione. A tale accompagnamento sono tenute anche le dignità.

Nè vale addurre a pretesto la distanza, giacchè la S. Cong. dei Riti 26 aprile 1704 sentenziò che i Canonici devono associare il loro Vescovo purchè la distanza non superi i 300 metri. Se poi la distanza è molto maggiore si adunino in un luogo vicino la Chiesa, come nell'atrio, o sul piazzale, o alle basi della gradinata per ivi riceverlo ed accompagnarlo. Che se il Vescovo lasciasse il Coro prima dell'ora di Sesta, allora i canonici non sono disobbligati di accompagnarlo almeno fino all'atrio della Chiesa.

I Canonici sono altresì obbligati di assisterlo e servirlo anche in altra Chiesa della stessa Città, secondo le norme del Cerimoniale Romano, la cui osservanza il Vescovo deve curare.

CAPITOLO XIII.

§ 1.°

Della natura del Parroco, sviluppo storico della sua origine.

La parola Parroco, secondo alcuni, è derivato dal greco παρεκω (pareco) che significa, porgere, dare, perciò che il Parroco *ex officio* porge e dispensa la predicazione od i sacramenti; altri lo vogliono derivato dal greco παροικος che significa abitatore, perciò che egli risiede stabilmente entro quel recinto o territorio che è soggetto alla sua cura, Dalle due intelligenze riunite si può raccogliere la compiuta idea del Parroco, il quale cura stabilmente e come propria una determinata porzione del gregge cristiano racchiuso in un determinato territorio.

Più accuratamente e dietro le traccie dei canonisti e dei Responsi delle congregazioni Romane, il Parroco può definirsi « Un ecclesiastico legittimamente deputato a dispensare, per officio e a nome proprio, la parola di Dio e i sacramenti a un determinato numero di Diocesani, i quali hanno il rispettivo dovere di riceverli da lui. »

Spiego la definizione: Si dice *ecclesiastico legittimamente deputato* per indicare il soggetto idoneo ad essere Parroco.

Si continua: *a dispensare la parola di Dio e i sacramenti*, perchè il suo ufficio si raggira su tali cose e non si estende a far leggi, giudicare e punire. Si aggiunge: *per officio e a nome proprio* perchè egli è obbligato a tal ministero e lo esercita, non a nome altrui come un vicario o coadiutore, ma in virtù del posto che tiene.

Onde s' inferisce che il Parroco, per ciò ch' è costituito tale, è autorizzato a udir le confessioni dei suoi Parrocchiani, se pure sia sacerdote. Si dice infine: *a un determinato numero di Diocesani*, per distinguerlo dal Vescovo, che ha la cura di tutta la Diocesi e perciò propriamente non si chiama Parroco.

L' obbligo poi dei parrocchiani di ricorrere al proprio Parroco pei Sacramenti, almeno in determinate circostanze, è relativo al diritto che ha il Parroco di amministrarli.

Dal fin qui detto sembra che il Parroco fosse inammessibile per sua natura, ma per sua natura non lo è; perchè può concepirsi otti-

mamente che amministri a proprio nome una data porzione di popolo, senza che l' uffizio di amministrare sia perpetuo. In fatti si dànno i benefizii manuali, dai quali i Parroci possono essere rivocati. Tali sono d' ordinario i Benefizii Regolari, i cui Parrochi o Priori sono amovibili *ad nutum*, pel voto emesso di ubbidienza; ed anche tra benefizi secolari non è raro che vi siano dei manuali i quali non si conferiscono *in titulùm*, ossia in perpetuo, ma revocabilmente. Nè valga l' obbiettare che il Benefizio di sua natura essendo, *in perpetuo (perpetuum percipiendi fructus)* ecc. chi n' è investito non può esserne rimosso; perchè la perpetuità del Benefizio si verifica, anche se perpetuo non ne sia il possessore, come si fa manifesto durante la vacanza. Quanto alla perpetuità del Beneficato si concede pei benefizi conferiti *in titoli* non pei *manuali* che portano il *nudo esercizio di cura;* ora dello sviluppo storico di essi.

Antico è nella Chiesa il ministero Parrocchiale nella sostanza, poichè, in quanto alla forma, il Cristianesimo, tribulato dalla sanguinose persecuzioni con cui la forza brutale dei Cesari che congiurati a danno della Chiesa di G. Cristo, la volevano spenta nella sua infanzia, non ebbe nei primi secoli della sua esistenza un organismo regolare.

Tuttavia in fondo a quella forma vaga, indefinita ove si osservano le somme linee di quella sapiente costituzione dell' ecclesiastico regime, a cui l' opera dei concilii dovea dare ammirabile sviluppo, nella persona del Pescatore di Galilea cui G. C. affidò il mandato di pascere le pecore e le agnella, e di confermare nella fede i fratelli, è il concetto del supremo Pontificato il cui infallibile magistero dovea continuare l' opera di Pietro; negli altri apostoli a cui diede il carico di insegnare a tutte le genti, è il plasma dell' Episcopato, che forma la Chiesa docente, ed ha in custodia il deposito della verità rivelata; e nei settantadue discepoli, che preparavano i popoli alla venuta del Messia, l' embrione dal ministero Parrocchiale, a cui l' episcopato partecipava il pesante fardello della cura delle anime. Comunque si fossero le vicende di questo ministero, egli è certo ch' essendo un sacerdozio in azione ed avendo il diritto di amministrare ai fedeli i più importanti sacramenti non si può disconfessare che l' origine di tale missione non sia divina; e come il Papa manda Vescovi a reggere le Chiese particolari, così alla sua volta il Vescovo ripete ai Parroci quelle

grandi parole di Gesù Cristo — *Sicut misit me Pater ego mitto vos.* Infatti le disposizioni dei Concilii richiedono probità, scienza, pietà, prudenza in colui che viene assunto a sì delicata missione, la quale, pel carattere sovrannaturale della sua origine supera in eccellenza tutte le missioni della terra.

Pei primi secoli della Chiesa non vi erano parrochi che avessero una dimora stabile e un numero certo di fedeli: Solo nella città episcopale vi era la Chiesa a cui convenivano fedeli anche dei villaggi per gli uffici divini, epperò il solo vescovo era il pastore di questi fedeli.

Cresciuto il numero dei fedeli, dovè crescere il numero di chi li guidasse e così nei piccoli paesi furono costituiti dei preti che presedessero ai divini uffici dei fedeli colà dimoranti. Ecco la più plausibile origine dei parroci, quantunque vi sieno alcuni che li vogliano di origine divina, successori ai 72 discepoli.

Il Concilio di Trento — nella sess. 24.° Cap. 13 de Reform. ha ordinato ai Vescovi *in iis civitatibus ac locis ubi porochiales Ecclesiae certos non habent fines, nec eorum rectores proprium habent populum quem regant, sed promiscue sacramenta administrant; distincto populo in certas propriasque parrocchias unicuique (Episcopus) suum perpetuum peculiaremque assignet* ». Da queste parole del Tridentino non solo viene confutata l' opinione suddetta dell' origine divina dei Parrochi, ma risultano spontanei i *doveri* verso la Chiesa del Parroco medesimo.

§ 2.

Doveri in genere dei Parroci, specie della residenza.

1.° Emettere pubblica professione di fede in mano del Vescovo e del suo Vicario Generale tra due mesi del possesso.

2.° Insegnare ai fanciulli ed ignoranti i rudimenti della fede e i precetti della morale cristiana nel tempo della celebrazione della messa; e le domeniche e le feste solenni da se stesso o per mezzo di altri insegnare al popolo i doveri cristiani in modo chiaro, ancorchè concioni simiglianti si tenessero in altre Chiese della Parrocchia.

3.° Annunziare le feste, i digiuni, le stagioni, le indulgenze della settimana.

4.° Prestarsi all' amministrazione dei Sacramenti, del Battesimo, penitenza, Eucaristia, e segnando nei libri Parrocchiali, i nati, i morti, e i congiunti in matrimonio;

5.° Soddisfare i legati pii di messe e altri simiglianti, applicare pel popolo tutte le messe festive di precetto e anche le soppresse o per sè o per altri standovi giusta causa;

6.° Residere in Parrocchia anche se questa fosse piccola o con presenza non solo materiale, ma morale. Però anche il Parroco (standovi giusta causa) colla licenza del Vescovo e lasciato un conveniente sostituto, può assentarsi legittimamente dalla Parrocchia. Per oltre i due mesi vi bisogna una causa grave contenuta nei soli quattro motivi assegnati dal Concilio di Trento pei Vescovi. *Urgens necessitas, evidens utilitas Ecclesiae, christiana charitas, debita obedientia.*

Se poi è fra i due mesi, anche un motivo semplice di ricreazione e di sollievo basta col permesso del Vescovo, perchè il parroco si assenti dalla parrocchia; anzi se il tempo di assenza fosse molto breve basta pure il permesso del Vicario Foraneo per le parrocchie della Diocesi; e se non si potesse vedere nemmeno il Vicario, e l' assenza fosse brevissima, può anche partire il parroco lasciando al Vicario l' avviso, e al popolo un degno sostituto.

§ 6.

Doveri in ispecie.

Della predicazione e dell' amministrazione dei sacramenti — Del Battesimo, della penitenza, dell' eucaristia, dell' estrema unzione, del matrimonio, come appendice, altri doveri del Parroco.

Predicazione

Principalissimo dovere è quello della predicazione che il parroco deve fare egli stesso, e, se impedito per mezzo di altri idonei, almeno in tutte le domeniche e feste solenni (Trident. Sess. V. c. 2). Sotto grave peccato se un mese continuo o tre discontinui ometta la predicazione (S. Alfonso e gli altri comunemente). Onde conseguita essere dovere del parroco che la predicazione non s' interrompa nel bimestre di assenza a lui consentito.

Non è tuttavia a tacersi che il Ballerini presso Goury Tom. II. Num. 112 opina che la gravità del peccato, desunta dalle parole del Tridentino, guardi piuttosto l' omissione di tre mesi continui che interrotti. La mancanza adunque a questo dovere è punibile ad arbitrio del Vescovo anche con censure (Trident. luogo cit.) — senza diritto ad elemosina o mercede che pure ad altri predicatori soglionsi dare (S. C. C. 20 marzo 1821 presso il Giraldi *De officio Par.* p. I. C. 14).

Inoltre questa predicazione dev' essere solida, sostanziosa e adatta alla intelligenza di tutti, anche idioti (Clem. XI Lett. 16 marzo 1703) senza citazioni di autori moderni, massime se viventi (S. C. C. 27 ottobre 1849) e da non omettersi la predicazione, per altra predicazione, per protesto di consuetudine in contrario o della venuta periodica dei predicatori, o del piccolo numero dei parrocchiani (S. C. C. presso il citato Girardi) o in infine perchè si predichi in altra Chiesa (Trident. Sess. 24 c. 4 de Refor.). Soprattutto devonsi istruire i fanciulli e la gente rozza sui rudimenti della fede e le cose necessarie a salvarsi (Trident. luogo cit.).

Circa il Battesimo 1.° è tenuto ad amministrarlo in ogni occorrenza, anche agli appestati (come pur quello della penitenza S. C. C. 1630 presso il Zamponi). Il Suarez e il Silvio e Benedetto XIV dicono che anche pei due sacramenti del Viatico ed Estrema Unzione è tenuto il parroco a cimentare la vita tra gl' infetti di peste, a meno che non urga amministrare ad altri la penitenza come dichiarò Benedetto XIV. 2.° è tenuto a tenerne esatto registro, compreso il nome del padrino e dei padrini ed avvertire questi ultimi della parentela spirituale che contraggono col battezzato e coi suoi genitori (Trid. luogo cit.) altrettanto quanto al registro osservò pei matrimonii e pei decessi—3. quanto ai padrini sia un solo o due al più uomo o donna, nel battesimo solenne siano battezzati, designati dai parenti o dal parroco—non fanciulli inconscienti, non mentecatti, non religiosi con voti, non infami, non apostati, non eretici, non scomunicati, che non siano contumaci al precetto pasquale come vogliono altri; e se la necessità non l'esiga, non il genitore rispetto alla prole, non un coniuge rispetto all'altro.

Circa *la penitenza*. E' tenuto — e regolarmente *sub gravi* ad amministrarla ai parrocchiani ogni qualvolta ne lo richieggono. Dissi regolarmente; che il non prestarsi qualche rara volta non eccede il ve-

niale; e nessun peccato sarà il negarsi quando la confessione si giudichi dannosa es. gr. agli scrupolosi o quando si domanda in tempo inopportuno es. gr. in tempo di pranzo, di riposo ecc. (Giraldi C. 19, N. 8).

Circa l'Eucaristia. E' tenuto ad amministrarla al suddito che ragionevolmente la chiede anche ai fanciulli, all' età della discrezione (che suole computarsi dal 10.° al 14.° anno secondo il Suarez e la Comune) per l' obbligo che ne hanno (Trid. Sess. 13 C. 9) ed agli stessi se siano gravemente infermi, in età minore che sia capace di peccato, di confessione e di estrema unzione (Benedetto XIV. *de Syn. dioec. lib. 7 Cap. 12*); ai semi fatui nei lucidi intervalli—ai peccatori occulti che publicamente la dimandano—agli infermi digiuni nelle feste principali, se la desiderano—agli infermi gravi non digiuni, due o tre volte la settimana se la chieggono (Benedetto XIV luogo citato).

Al contrario non può darla nella notte di Natale senza speciale indulto—nè il Venerdì Santo fuorchè agl' infermi. (S. C. C. ivi); nè ai pubblici peccatori, per lo scandalo (ivi) nè ai perpetui mentecatti, ivi.

Inoltre il Parroco ha stretto dovere di rinnovare l' Eucaristia ogni 8 giorni (da più decisioni)—di curare che la lampada arda continuamente (Giraldi, luogo cit. — di tenere presso di sè la chiave del tabernacolo, sotto pena della sospensione dall'ufficio per 3 mesi ed altre pene da infliggersi dal Vescovo, se per la male custodita chiave, qualche furto o sacrilegio intervenga (ivi).

Circa l' Estrema Unzione — E tenuto per giustizia, *ratione officii* ad amministrarla ai suoi sudditi infermi; onde il negarla senza giusto motivo o differirla con probabilità di decesso è colpa grave. Si deve dare ai fanciulli capaci di peccato e di confessione—ai pazzi e ai frenetici che abbiano avuto uso di ragione, salvo pericolo d'irriverenza—ai vecchi che si consumino per vecchiezza senz' altra malattia — ed anche agli appestati, come si disse nella Nota precedente. Non si può usare l'Olio consacrato nell' anno precedente, se siavi il nuovo (che ogni Parroco è tenuto a procurarsi dal *proprio* Vescovo, dal Giovedì Santo al Sabato in Albis). Si brucia il vecchio al sopravvenire del nuovo e questo si può allungare al bisogno, con olio non benedetto, anche più volte; purchè ogni volta il non benedetto, sia in qualità minore (Cong. S. Off. presso Giraldi Cap. 22, N. 26).

Nè l' infermo dopo l' estrema Unzione debbasi abbandonare, mas-

sime quando l'infermo pericoli; abbandonarlo sarebbe abuso grandemente riprovevole, dice il Frassinetti, che porta le parole del Rituale Romano: « *Ingravescente morbo*, (dopo amministratigli i sacramenti). *Parochus infirmum frequentius visitabit et ad salutem diligenter juvare non desinet; monebitque instante pericolo se confestim vocari, ut in tempore praesto sit morienti.* » La necessità di aiuto in quei supremi momenti, e lo scandalo che altrimenti ne verrebbe, almeno fra noi, rendono evidente la ragione del precetto.

Circa il Matrimonio. E' tenuto a conservare esatto registro degli sposi, e dei testi, del giorno e del luogo del matrimonio (Trid. Sess. 24, C. 1) — ad avvertire i figli di famiglia dell'obbligo grave di non contrarre senza il consenso dei genitori, semprechè questi non resistano *irragionevolmente;* a fare le tre denunzie, se non se ne ottenga la dispensa; a dar la benedizione nuziale in Chiesa, benchè il matrimonio si facesse in casa (S. C. C. 17 Aprile 1849 presso Giraldi); a conoscere la pratica di scrivere per la facoltà di convalidare un matrimonio nullo.

Altri doveri in ispecie.

Il Parroco è obbligato senza dubbio di applicare la messa pel suo popolo in tutte le Domeniche e feste di Precetto ed anche nelle soppresse e di divozione, segnate colla Croce nell'*Ordo Officii* — quand'anche le rendite fossero scarse e insufficienti, essendo tale obligo annesso all'*Ufficio* e non alla *rendita* — non ostante qualsiasi contraria consuetudine che non sarebbe legittima (S. C. C. 25 Sett. 1847) — e ad applicarla personalmente, se non è legittimamente impedito — anche se celebrasse in occasione di funerale *praesenti cadavere*, nè ha facoltà di differirla al domani, nè di sostituire per essa altro sacerdote in sua vece (S. C. C. 26 Genn. 1771). Solo quando è impedito dal celebrarla personalmente, ex. gr. se sia infermo, o debba celebrare la messa conventuale, essendo Canonico, o sia assente per causa legittima, non soddisfacendo al suo obbligo col celebrare fuori Parrocchia (S. C. C. 11 Mag. 1720) (Barbosa-Ferraris ecc.) Se non trovi chi sostituire deve supplire dappoi alle messe tralasciate durante lo impedimento. Il solo Papa in vista della penuria di certi Parroci può dispensare che applichi le sole domeniche o che si rimetta in altro giorno della settimana.

Il Parroco nel giorno festivo di precetto, se vi sia *necessità* e la *licenza* del Vescovo può celebrare due messe. La *necessità* importa che una notevole parte del popolo non possa assistere all' unica messa. La *licenza* del Vescovo è indispensabile, anche dato che la necessità chiaramente esista; poichè spetta al Vescovo di giudicare (Benedetto XIV *de sacrif. Missae* 3, 5, n. 1); se ne togli qualche caso urgente e repentino che non lasci luogo al ricorso. Per la seconda messa non può ricevere limosina. Solo gli si permette ricevere un compenso per la fatica *estrinseca* che debba sostenere, es. gr. se debba recarsi in luogo distante per l' altra celebrazione. Ogni consuetudine in contrario devesi ritenere per corruttela ed abuso. A chi poi deve celebrare la seconda messa in un luogo distante e deve intraprendere disastroso viaggio può servirsi di un altro Calice; ciò che non è permesso a chi celebra le due messe nella stessa Chiesa o in diverse Chiese non molto distanti.

E' tenuto ancora di annunziare al Popolo i giorni festivi, i Sacri tempi, le vigilie con obbligo di digiuno, che per ventura occorrano dentro la settimana; così le indulgenze cogli oneri annessi, le processioni, i tridui, le novene ed altri simili funzioni che occorra fare. D' prendere cognizione delle sue pecorelle e precederle colla dottrina e coll' esempio. Di aver cura dei beni della Chiesa: edifizii, poderi, suppellettili, oggetti di culto. D' intervenire al Sinodo Diocesano così Benedetto XIV *de Synod. Dioec.* lib. 3, C. 5, n. 2), ed alle conferenze per la soluzione dei casi di coscienza come risulta da più decisioni della S. C. del Concilio 1650, 1692, 1732 e riguardano non che i Parroci, tutti i confessori, presieduti dal Vicario Foraneo.

§ 4.

Diritti del Parroco.

A questi doveri corrispondono i dritti di cui i principali sono 1.° il diritto così detto del foro penitenziale, cioè che per potere ordinario il parroco assolva i suoi parrocchiani nel sacramento della penitenza, non solo nel territorio della parrocchia ma anche fuori; 2. conferire il battesimo e quindi tenere fonte battesimale a meno che non sia riservato alla Chiesa matrice; amministrare l' Eucaristia pe

precetto pasquale in modo che ricevendola altrove senza venia del parroco i parrocchiani non soddisfano al precetto, meno per la sola Chiesa cattedrale; amministrare il Viatico e l' Estrema unzione a parrocchiani in articolo *mortis*; 3.° assistere a matrimonii e benedirli nel senso che sarà da noi stabilito, quando parleremo degli impedimenti matrimoniali; 4.° seppellire i morti e quindi riscuotere i dritti di stola nera e bianca come si dice, esigere le obblazioni e altre decime, giusta la consuetudine; 5.° tenere i libri battesimali, quelli dei morti e dei matrimonii, in modo che questi facciano pubblica autorità e per conseguenza dare testimoniali per gli ordinandi e per qualunque parrocchiano se avesse uopo; 6.° Oltre questi dritti vi sono le così dette penzioni parrocchiali, chiamate così perchè erano proprie dei parrochi non in senso privato, ma cumolativamente con le confraternite laicali e i loro cappellani; queste dettero luogo a quistione, epperò bisogna consultare le convenzioni per ciascun caso fra le confraternite stesse e i parroci.

Anticamente i parrochi avevano pure giurisdizione contenziosa, ma questa venne meno quando i Vescovi nominarono i Vicarii generali: epperò oggi il parroco non ha giurisdizione che appartenga a foro esterno, nè per diritto comune può trattare cause, fare leggi o dispensarle. Nella Francia, nel Belgio e nell' Olanda, è costume che i parrochi abbiano pure vicarii e coadiutori, ma poichè tal costume non è generale noi ne parleremo altrove, ricordando solo una risposta della S. Congregazione del Concilio (26 aprile 1772) intorno alla nomina di suddetti coadiutori, la quale è detta *spectare ad parochum cum adprobatione Ordinarii.*

Generalmente parlando il concorso è richiesto per l' elezione alla parrocchia; però sono esenti dal concorso le Chiese di dritto patronato laicale, giacchè il Vescovo è tenuto mettere in possesso il candidato eletto del patrono, dopo chi nell' esame, non già nel concorso con altri, sia stato dichiarato idoneo. Invece le Chiese di diritto patronato ecclesiastico non sono esente dal concorso, ma vi è questo privilegio, che tra gli approvati scelga il patrono e non già il Vescovo, e questi debba mettere in possesso il candidato, senza fare altra quistione. Nei concorsi ordinarii è necessario che sia scelto il più degno tra i concorrenti, anzi appunto per questo il Concilio di Trento stabilì l' uso del suddetto concorso. Il concorso va fatto alla presenza

del Vescovo e del vicario generale, e almeno tre esaminatori sinodali i quali possono solo indicare quali concorrenti credano idonei, salvo al Vescovo scegliere tra gl' idonei colui, che anche per altri titoli creda più degno. Vi sono alcune parrocchie dette in *habitu*, dove la cura è abitualmente data ai capitoli, alle Collegiate, e alle Abazie, e attualmente è esercitata da un Vicario del Capitolo stesso. In questo caso il Capitolo, il Collegio o l' abate elegge chi meglio crede che sia idoneo a tale ufficio e può rimuoverlo, almeno che non vi sia consuetudine contraria. Ma di ciò diffusamente quando tratteremo il modo di creare i Parroci.

§ 5.

Altri diritti del Parroco.

Quantunque anche dalle Congregazioni Romane si ammetta la distinzione tra *diritti Parrocchiali* e *funzioni Parrocchiali*, pure è difficile delinearne i confini.

In generale si chiamano *diritti parrocchiali* quei che apportano qualche emolumento; *funzioni parrocchiali* quelle che accennano a preminenza ed onore, ad es. la benedizione del fonte Battesimale, la messa solenne del Giovedì Santo. Queste si differenziano altresì dalle funzioni puramente *sacerdotali*, che possono compiersi da qualsiasi Sacerdote senza consenso del Parroco. Ciò premesso diciamo dei diritti in ispecie del Parroco.

In primo luogo quelli che riguardano l' amministrazione dei Sacramenti.

1. Il Battesimo solenne è così di dritto del Parroco proprio, che gravemente pecca chi procura il Battesimo da altri, e il sacerdote che fuori del caso di necessità, senza licenza di detto Parroco lo amministra — Si eccettua un solo caso: se vi sia il privilegio o l' antica consuetudine nella cattedrale di battezzare i fanciulli delle altre Parrocchie, ovvero per abituale consenso si faccia in Cattedrale dai Canonici;

2. La *Penitenza* può essere amministrata dal Parroco ai propri Parrocchiani anche fuori Diocesi; benchè i parrocchiani non siano tenuti a confessarsi al proprio Parroco, neppure in pericolo di morte

ma basti che lo facciano presso qualsiasi confessore approvato (Bened. XIV, de Syn. Dioec. Lib. 11. c. 14).

3. L' Eucaristia nella Pasqua deve riceversi nella Chiesa Parrocchiale e vi sono solidi fondamenti di ammettere che si soddisfaccia ricevendola nella Cattedrale quantunque altri lo impugni. Onde nel dì solenne di Pasqua è vietato ai Regolari distribuire la Comunione ai fedeli, ancorchè questi avessero di già compiuta la Pasqua.

Si fa eccezione per gli alunni del seminario, ecc. anche in ordine al Viatico ed all'Estrema Unzione; per quei che hanno la licenza dal Parroco di communicarsi altrove, e qui osserva il Frassinetti che la licenza anche solo presunta del Vescovo supplirebbe al difetto della licenza del Parroco, quando cioè taluno mostrasse grande ripugnanza a ricevere la pasqua dalle mani del Parroco, disposto del resto a comunicarsi in altra Chiesa. Tale licenza si potrebbe più facilmente presumere oggidì, che non dovendosi più i biglietti, nè tenendosi nota dei renitenti, la circostanza della *propria parrocchia* ha perduto assai della sua antica importanza.

4. Il matrimonio per esser valido si deve contrarre dinanzi al Parroco proprio — dello sposo o della sposa — Parroco di domicilio e non di origine — tanto meno di villeggiatura che non costituisca domicilio. Pei girovaghi e pei carcerati in perpetuo e a notabile tempo determinato, il Parroco è quello del luogo dove si trovano.

Al parroco proprio spetta far le denunzie, assistere al matrimonio e dare le benedizione nuziale. Chi senza licenza del Parroco o del Vescovo o del suo Vicario osa assistere o benedire le nozze, incorre *ipso facto* la sospensione (Trident. Sess. 24 c. 1, ritenuta nella Costit. Apost. Sedis n. 14) e il matrimonio è nullo.

5. Il Viatico e l' Estrema Unzione devono pure per dritto amministrarsi dal Parroco, benchè, amministrati dagli altri siano validi; tuttavia illeciti, fuori il caso di necessità; e i Regolari che l' amministrano ai sudditi altrui, incorrono la scomunica *ipso facto* (Ivi 2. clas. n. 14).

1.ª Eccezione per quelli che sono esenti dal compiere la Pasqua nella Chiesa Parrocchiale (come sopra nell' Eucaristia);

2.ª Eccezione, pel vescovo infermo che riceve gli ultimi sacramenti dalla prima dignità del Capitolo.

Del Coadiutore del Parroco — vi è il coadiutore strettamente preso,

che supplice tutti gli ufficii del Parroco e gli vien dato per causa d' inabilità a reggere la cura ; stante o la vecchiezza , o l' infermità di mente e di corpo, o l' imperizia ; e tale Coadiutore vien dato autorevolmente dal Vescovo (Trid. Sess. 21 c. 6) e non già nominato dal Parroco, e si equipara all' Economo o al Reggente cura.

Vi è il coadiutore preso in senso largo, volgarmente fra noi detto Curato, che non si dà al parroco, perchè inabile, ma coadiuvarlo nelle opere del ministero alle quali il Parroco da solo non basti. Tale coadiutore può eleggersi dal Parroco, ma coll' approvazione del Vescovo Si rivela chiaramente dal Tridentino (Sess. 21 C. 4) « *Episcopi, etiam tamquam apostolicae sedis delegati... cogant Rectores... sibi tot sacerdotes adjungere, quot sufficeant ad sacramenta exibenda et cultum divinum celebrandum* ». Il medesimo è espresso dalla Cost. *Apostolici Muneris* d' Inn. XIII e *In Supremo* di Benedetto XIII nelle quali si prescrive al Vescovo l' assegnamento d' ufficio del coadiutore , con la determinazione di una parte delle rendite , sempre che il Parroco da sè insufficiente, trascuri di assumerlo.

Dei funebri. — Il suo dritto è quello di dar sepoltura ai suoi parrocchiani che si abbiano a seppellire nel cimitero o camposanto della Parrocchia, salvo però ognuno a scegliersi se pubere la sepoltura anche fuori Parrocchia ; e per gl' imbuberi i genitori e i parenti ovvero volesse essere sepellito nel sepolcro dei maggiori, o di famiglia. *Sicut enim sacramenta et Verbi Dei praedicationem, et sepultura officium fidelibus praestare ad eorum pastores pertinet.* Ora se il defunto vien sepellito fuori Parrocchia compete al Parroco il levare il cadavere di casa , di aspergerlo di acqua benedetta e d' intonare l'*Exultabunt Domino* e di associarlo fino all' altrui chiesa, anche se il Defunto fosse canonico di cattedrale, con preferenza per simili atti sopra lo stesso Capitolo, ma giunto il Parroco alla porta della chiesa, finiscono i suoi incombenti, non può pronunziare il canto, nè compier altra funzione. L' associazione dura quantunque avesse a passare su territorio di altre Parrocchie « *quia dicitur continuare jus suum* (Card. De Luca n. 53) e i Parrochi, pei cui confini si transita, non vi hanno nulla a vedere, nè possono impedire il transito (S. C. I 1626 presso il Gardellini n. 468).

Può assistere al funerale in aliena Parrocchia, ma senza stola, meno che non vi fosse consuetudine immemorabile. Sta dunque ferm

nel giure che un Parroco non ha diritto di celebrare i funerali nella Chiesa di un altro, sia questa regolare o secolare. Laonde se il defunto elesse pei suoi funebri un' altra Chiesa Parrocchiale, al Rettore di questa e non al proprio Parroco spetta di compierli, così il Laurenio.

La croce da innalzarsi non può essere che una sola; è regola certa; — dev' essere quella della chiesa tumulante (da più decisioni della S. C. R.), ancorchè l' altra chiesa fosse Collegiata — si eccettua se interviene il Capitolo Cattedrale o della Collegiata, la cui croce esclude quella della Chiesa tumulante (Generale Decreto del 2 luglio 1661 presso Gardellini n. 1956).

Quanto alla precedenza, il Parroco che associa il cadavere, ha la precedenza su d' ogni altro e quindi sta più vicino al cadavere, salvo se intervenga il Capitolo cattedrale, e verisimilmente anche quello della Collegiata. In tal caso il Parroco incede innanzi al Capitolo e al Curato della Cattedrale o Collegiata (essendo quest' ultimo sotto la cura del Capitolare) e al Parroco spetta per sempre intonare l' antifonare secondo il rituale Romano.

Quanto agli emolumenti ognuno stia alla tassa funeraria che varia secondo le consuetudini e gli statuti particolari.

Il Parroco non può dare Benedizioni solenne, cioè quella a cui si premette il *Sit nomen Domini ect. adiutorum ect.* perchè questa è riservata *sub gravi* ai soli Vescovi e Abbati minori, salvo privilegio papale (così Nardi, dei Parroci C. 1. P. 85).

Quanto poi al portare la stola, checchè ne dicano alcuni dessa non può portarsi dal Parroco fuori delle funzioni che la esigano. Risulta da molte decisioni della S. C. R. (vedi collaz. Gardell. P. 4400 T. C.). Invero, se neppure il vescovo che prende parte ad una Processione, in cui altro ecclesiastico porti il Venerabile, o qualche Reliquia, può indossare la stola, a *fortiori* non lo potrà il Parroco.

§ 6.

Delle funzioni Parrocchiali e Sacerdotali.

È detta funzione parrocchiale quella che spetta esclusivamente al Parroco, nè può esercitarsi senza il consenso di lui da altro sacerdote. Laddove per le funzioni sacerdotali non ha bisogno il sacerdote di detto consenso.

Un Decreto della S. C. dei Riti emanato nel 10 dicembre 1703, tuttora vigente delinea i limiti delle dette funzioni.

Esse sono: 1. Benedizione del fonte Battesimale. 2. La messa solenne del Giovedì Santo. 3. L'ufficiatura funebre sopra i cadaveri dei proprii parrocchiani che sia da farsi in Cappella od oratorio posti entro i confini della Parrocchia. Il decreto aggiunge la benedizione delle puerpere; ma decreti posteriori e la pratica l'ascrivono alle sacerdotali.

Le funzioni sacerdotali sono: La benedizione e distribuzione delle candele, delle ceneri, delle palme, del fuoco, delle uova, degli olii, dei cavalli e simili; le funzioni della settimana santa, meno la messa solenne del Giovedì; 3. Le messe solenni durante l'anno; 4. l'Esposizione del Venerabile per le Quarantore, come pure l'esposizione delle Imagini, Reliquie e la benedizione con esso e con esse sul popolo. 5. La denunzia delle feste e vigilie occorrenti nella settimana. 6. Il suono delle campane del Sabato Santo, spettante non alla Parrocchia, ma alla Chiesa più degna.

Quali funzioni non Parrocchiali secondo il Decreto, possono compiersi dai cappellani delle Confraternite, indipendente dal Parroco? E da distinguere tra le confraternite erette nella Chiesa Parrocchiale ed oratorii annessi alla stessa Chiesa, e le Confraternite erette in Cappella ed Oratorii disgiunti dalla Chiesa Parrocchiale. Le prime non possono fare alcuna funzione ecclesiastica senza dipendere dal Parroco. Possono nondimeno tenere le loro adunanze nella Chiesa Parrocchiale o annesso oratorio, purchè non impiccino le funzioni parrocchiali e i divini ufficii; e se il parroco v'intervenisse per mandato del Vescovo non ha voto deliberativo. Le seconde, cioè le confraternite disgiunte dalla Chiesa Parrocchiale, benchè poste nel territorio della Parrocchia, sono indipendenti dal Parroco nelle loro funzioni non parrocchiali e quindi possono: 1. Far le funzioni indicate tra le sacerdotali compresa l'esposizione del SS.mo Sacramento per le Quarantore, purchè ne abbiano licenza dal Vescovo, presupposto l'indetta dalla S. Sede di ritenere il SS.mo nella Cappella od Oratorio. 2. Cantar messa solenne, sì da vivi che da morti, ma solo nelle feste solenni della stessa Cappella od Oratorio. Tuttavia, senza licenza del Vescovo, la messa vuoi cantata, vuoi letta non dev'essere prima della parrocchiale. 3. Recitar le ore Canoniche col canto o senza, tenervi predicazione anche per

tutto l'avvento, la Quaresima con esclusione del Parroco che volesse ingerirsi ad insegnarvi il Catechismo. 4. Fare la processione nell'interno della Chiesa od Oratorio, ma non fuori nel territorio del Parroco, senza il suo consenso, o senza licenza del Vescovo. In detta processione può il Cappellano portare la stola entro il recinto della Chiesa, non fuori. 5. Amministrare i loro beni, custodire le limosine, tenerne la chiave con esclusione del Parroco. Salvo però al fin qui detto le convenzioni speciali, i patti di erezione delle Confraternite; privilegii, usi e consuetudini immemorabili almeno centenarie, come dice il surriferito decreto. « *Salvis tamen conventionibus et pactis in erectione Confraternitatum, concordiis inter partes initis et a S. Sede approbatis, indultis, constitutionibus synodalibus et provincialibus, et consuetudinibus immemorabilibus vel saltem centenariis* ». (Presso il Gardellini, N. 3521, sotto la rubrica *Urbis et Orbis*).

Ora è da notare che ciò che possono i Cappellani delle Confraternite, a miglior diritto lo possono i Regolari, i quali hanno inoltre diritto di costrurre conventi e collegi nel territorio della Parrocchia— di celebrare messa nelle loro Chiese anche prima della Parrocchiale— di cantarla nel Giovedì Santo di predicare nelle loro Chiese — Di ricevere confessioni anche dagli infermi nelle case, purchè avvertono il Parroco della confessione ricevuta, se debba allo infermo ministrarsi il Viatico. Quanto alle processioni neppur essi possono condurle fuori del Chiostro nel territorio del Parroco, fuorchè entro l'ottava del Sacramento, o, se in altri tempi, colla licenza del Vescovo. (Bened. XIV, Inst. 105, n. 52).

§ 7.

Della Elezione del Parroco.

Dal Concilio di Trento prima, e poi da S. Pio V più precisamente fu stabilito, che i beneficii curati debbano conferirsi per concorso (1). A maggiore chiarezza però bisogna distinguere i beneficii curati di

(1) Trid. Sess. XXIV Cap. 18 De Refor. e Const. *In Conferendis* di S. Pio V. Omnes et singulas collationes provisiones institutiones parochialum Ecclesiarum ab Episcopis, aliis collatoribus tam ordinariis quam delegatis formam a Conc. Trid. praesertim in examine per concursum faciendo praescriptam, nullas irritas ac nullius roboris ac momenti fore. Const: *In Conferendis* par. 3.

dritto patronato da quelli di libera collazione. Per i primi bisogna suddistinguere, se sieno di dritto patronato laicale, o ecclesiastico, ovvero se finalmente la cura delle anime sia annessa ad una Cattedrale, Collegiata, Abazia o Monastero, in modo che questa unione sia *quoad temporalia* soltanto, ovvero *pleno iure*. L' unione *quoad temporalia* ha luogo, allorchè le rendite parrocchiali sono assegnate al Monastero, o altro Corpo morale col dritto a questo di nominare il Parroco, il quale deve avere dal Vescovo diocesano la canonica istituzione. L'unione *pleno iure* ha luogo allora, che non solo le rendite sono incorporate al Monastero, o altro Corpo morale, ma a questo è attribuita altresì la cura delle anime, la quale si esercita abitualmente dal Superiore del Monastero, ed in atto da un religioso. Ora, omesso il diritto antico, dal Tridentino fu stabilito che (1): I beneficii ecclesiastici Curati, che si trovano perpetuamente uniti e annessi a Cattedrali, Collegiate, Monasteri, Collegii, altre Chiese o qualsiasi Pio luogo, ciascun anno sieno visitati dagli Ordinarii dei luoghi, i quali sollecitamente procurino provvedere, che si eserciti lodevolmente la cura delle anime per idonei Vicarii anche perpetui (2). S. Pio V però nella Costituzione *Ad exequendum* del 15 aprile 1567 prescrisse che i Vicarii perpetui nelle Parrocchie dei regolari, unite *pleno iure*, debbono nominarsi dal Superiore regolare del Monastero, e dal Vescovo debbono essere esaminati ed approvati, come pure deve dirsi lo stesso dei Vicarii perpetui di Cattedrali, Collegiate ecc. e dopo tale approvazione, dal Vescovo si darà la collazione. Che se poi trattasi di vicarii curati amovibili ad *nutum Superioris*, o religiosi mendicanti, la nomina dei medesimi dovrà farsi dal Superiore, ed il Vescovo, trovato il nominato idoneo nell' esame, lo costituirà vicario curato amovibile

(1) Cum parochialis Ecclesia vacaverit, etiamsi cura Ecclesiae vel episcopo incumbere dicatur, Episcopus statim habita notitia vacationis Ecclesiae, idoneum in ea Vicarium debeat constituere cum congrua assignatione fructuum portionis... Si vero iurispatronatus ecclesiastici erit ac institutio ad Episcoporum et non alium pertineat, is quem patronus digniorem inter approbatos ab examinatoribus iudicabit episcopo praesentare teneatur et ab eo instituatur. Cum vero institutio ab alio quam Episcopo erit facienda, tunc Episcopo solos ex dignis eligat digniorem, quem patronus ei praesentet ad quem institutio pertinet. Quod si iurispatronatus laicorum fuerit, debeat qui a patrono praesentatus fuerit ab examinatoribus synodalibus examinari et non nisi idoneum repertus fuerit admitti. Trideutini. Sess. XXIV Cap. 18 De Reform.

(2) Alioquim Vicarius, quem ecclesiae vacanti antea Episcopus arbitrio suo ad tempus deputavit, vel forsan postea deputabit ab eius Ecclesiae administratione non amoveatur, donec aut eidem, aut alteri qui probatus et electus fuerit sit provisum, Trid. loc. citato.

ad nutum Superioris (1). Se poi si trattasse di Patronato ecclesiastico o laicale, nel quale si ha solamente la nomina e presentazione di uno o più chierici al beneficio curato; allora se trattasi di più presentati, o nominati, bisogna osservare la forma del Concorso, dopo del quale i patroni sceglieranno tra gli approvati colui, che essi presenteranno al Vescovo per la collazione. Dal che si è dispensato, se per legge di fondazione così fosse stabilito. Se poi è laicale, il patrono presenterà tra quattro mesi al Vescovo il chierico, il quale sosterrà l'esame soltanto fatto innanzi al Vescovo con i tre esaminatori sinodali, affinchè assicuratosi dell' idoneità del presentato, lo metta in possesso del beneficio (2). Se poi il beneficio parrocchiale è di libera collazione, dovrà conferirsi per concorso, e S. Pio V nella Costituzione *In conferendis*, ha stabilito, che se tra sei mesi dal giorno della vacanza del beneficio, non si terrà l' esame ossia il concorso per la provvista del beneficio curato, la collazione rimane devoluta alla S. Sede tolta ogni giurisdizione al Vescovo (3). E si eccettua solamente, se per troppa esiguità di rendite, o perchè nessuno si presentasse al concorso, o per ragione di risse e di gravi tumulti, che potrebbero succedere, che il Vescovo potrà procedere all'esame soltanto di chi egli crederà mettere alla cura delle anime, previo però il consiglio di uomini prudenti ed attenendosi per tutto il resto a quanto è prescritte dal Tridentino (4). Le norme poi pel concorso furono stabilite dal Papa Benedetto XIV mercè

(1) Volumus insuper et ita mandamus, quod dicti Vicarii perpetui non ad liberam Ordinarium electionem sed ad nominationem illorum, in quorum Ecclesiis unitis, ponentur, cum ipsorum vicariorum praevio examine et approbatione deputentur. Et si dictae Parochiales unitae crunt Monasteris Regularium mendicandium, possint a superioribus dictorum Monasterium nominari ex ipsis mentican-tibus, quos si ordinarii previo examine per se, aut eorum vicarios faciendo idoneos ad curam animarum exercedam invenerint, et ita pro idoneis approbaverit teneantur in Vicarios, ad nutum tamen Superiorum suorum amovibiles. Const. Ad exequendum S. Pii V.

(2) Si iuris patronatus ecclesiastici erit ac institutio ad Episcopum et non ad alium pertineant is quem patronus digniorem inter probatos ab examinatoribus iudicabit, episcopo praesentare teneatur, ut ab eo instituatur, Cum vero institutio ab alio, quam Episcopo erit facienda, tunc episcopus solus ex dignis eligat digniorem, quem patronus ei praesentet ad quem institutio spectat. Si iuris patronatus laicorum fuerit, debeat qui a patrono praesentatus fuerit ab eisdem exanimatoribus ut supra examinari, et non nisi idoneus repertus fuerit admitti. Tridentini loco citato.

(3) Si intra sex mensium spatium a die vacationis perfecto examine iuxta formam Concili Trid. non providerint aut concursum habitu iuxta dicti Trid. formam inter approbatos magis idoneum non elegerint, aut electus intra quatuor mensium spatium non significaverint ad quos collactio spectabit, collationem, provisionem, institutionem Nobis reservamus. Costi. In conferendis, S. Pio V.

(4) Si tamen adeo exigui fuerint reditus, aut nemo sit qui examini quaerat subiicere, aut ob apertas factiones seu dissidia, faciles graviores rixae ac tumultus possint excitari poterit ordinarius cum deputatorum consilio, hac forma omissa, privatum aliud examen adhibere. Trid. loc. cit.

la Costituzione *Cum Illud* del dì 14 dicembre 1742. Queste norme, sono: 1. L'intimazione del Concorso, mercè un pubblico editto, col quale sono avvertiti i concorrenti che fra 10 giorni o altro spazio di tempo da stabilirsi dal Vescovo esibiscono nella Curia Episcopale le pruove, gli attestati ed i documenti. 2. Giunto il giorno del Concorso, il Cancelliere esibirà al Vescovo o Vicario Generale, ed a ciascun esaminatore il sommario ricacciato dai documenti di ciascun concorrente. 3. Nel giorno stabilito innanzi al Vescovo o Vicario Generale ciascuno degli esaminatori sinodali, almeno tre, assegnerà a tutti i concorrenti le identiche quistioni, i medesimi casi e lo stesso testo del Vangelo in un solo medesimo tempo, nel quale i candidati scioglieranno i casi e risponderanno in latino alle quistioni, e distenderanno la omelia, e non lasceranno il luogo designato pria che non abbiano compiuto e consegnati gli scritti. 4. Gli esaminatori poi per assicurarsi della scienza e dell' idoneità di ciascun candidato, dopochè avranno diligentemente sperimentata la perizia di ciascun candidato nella spiegazione orale di qualche capo di Ecclesiastica dottrina presa dai Santi Padri, o dal Tridentino, o Catechismo Romano, con pari diligenza esamineranno gli scritti ed i meriti di ciascuno, dando giudizio dell'idoneità di ciascuno al regime delle anime. 5. Riferiranno al Vescovo o Vicario Generale il giudizio da essi dato, rimanendo al prudente giudizio del Vescovo eleggere, quanto più presto può, fra gli approvati quello che egli giudicherà più idoneo alla cura delle anime. 5. Che se taluno dei concorrenti, si credesse leso nel suo dritto, potrà appellare fra 10 giorni al giudice superiore dall' ingiusta relazione degli esaminatori, o dall' irragionevole giudizio del Vescovo. Che se la collocazione della Parrocchia appartenesse per qualunque ragione di riserva alla S. Sede, il Vescovo dovrà sempre intimare il concorso, e dopo compiuto questo, se la riserva è per ragione dei mesi, egli eleggerà fra gli approvati il più idoneo, e lo significherà alla Dataria Apostolica per la Bolla di collocazione. Se poi la riserva è per qualunque altra causa, il Vescovo si asterrà dal dare qualunque giudizio, e trasmetterà gli atti del Concorso alla Dataria Apost. affinchè la S. Sede provvegga. Così Benedetto XIV nella *Cost. Cum. illud.*

Nella vigente legislazione civile d' Italia, è stabilito che qualora si trattasse di erezioni di nuove Parrocchie o di smembramento di due di esse, affinchè il Parroco nuovo abbia la civile ricognizione, si

richiede l'assenso governativo. Allorchè questo si sarà ottenuto, è lasciato libero alla competente autorità ecclesiastica il conferimento del benefizio Parrocchiale. Nè l'autorità civile si ingerisce nel giudicare delle qualità canoniche necessarie nell' invenstito, riconoscendo in ciò il pieno diritto dell' autorità ecclesiastica competente, e solamente il nuovo Parroco avrà bisogno del Regio Placet per gli effetti civili, rappresentazione legale e percezione delle rendite ed emolumenti parrocchiali.

CAPITOLO XIV.

Dei Vicarii in Divinis e Coadiutori dei Parroci.

§ 1.°

Idea generica.

Col nome di *Vicario in divinis* s' intende quell' ecclesiastico, al quale è confidato l' incarico di disimpegnare l' ufficio inerente al benefizio di un altro chierico, e sopratutto l' amministrazione dei Sacramenti e delle cose appartenenti al foro interno, ricevendone all' uopo un congruo assegno dalla prebenda di colui di cui tiene le veci e supplisce la mancanza. Così inteso il titolo di vicario in divinis, esso è dato non solo per Chierici beneficiati con cura di anime, ma anche ad altri beneficiati sia maggiori che minori.

Quantunque nel Concilio di Riems ci insegni che ciascuna Chiesa debba avere un sol sacerdote che scrupolosamente e santamente la governi, come si legge altresì nel decreto Graziano C. 4. C. XXI q. 2.: nulladimeno sia perchè talvolta il Parroco fosse impedito di tener la cura delle anime, sia perchè da solo non possa compierla fin dal medio evo furono assegnati al Parroco Sacerdoti Coadiutori o Vicarii *in divinis*. I rurali furono chiamati Vicarii se supplivano il Parroco defunto, traslocato, assente, ovvero privo per altra causa dell' amministrazione della parrocchia: furono chiamati cooperatori, coadiutori, sussidiarii se aiutavano il Parroco presente al governo della Parrocchia.

Il Vicario che propriamente si mette o dal diritto o dal Superiore invece del parroco defunto, o traslocato, ovvero allontanato dalla parrocchia si chiama *Amministratore* ovvero *Economo* spirituale della parrocchia vacante. Se si mette a rappresentare il Parroco impedito ed a perpetuità, come avviene quando la parrocchia è incorporata a qualche Capitolo, ovvero a qualche Comunità ecclesiastica, di guisa che la cura sia *habitualiter* presso tutti i capitolari, allora si chiama *Vicario attuale perfetto*; ed allora il capitoli od il collegio è il parroco primitivo o titolare per l' incorporazione fatta *non pleno jure*, cioè senza lo spirituale; ovvero sia talmente intimo al collegio, o monistero, ovvero anche ad una prelatura che il Superiore, Prefetto o Prelato sia ancora il parroco principale ed abituale, allora si chiama *Vicario attuale temporaneo*, e ciò per l' incorporazione fatta *pleno jure*, cioè anchè quanto allo spirituale. Finalmente quello che si dà invece del parroco temporaneo impedito o per malattia, o per vecchiezza, o per imperizia, o per sospensione dall' ufficio, ovvero assente, allora si addimanda *Vicario straordinario*. Brevemente diciamo *de singulis* qualche cosa.

§ 2.

Dell' Economo spirituale.

La parrocchia vacante di dritto e di fatto per morte, rimozione o trasloco del parroco titolare, è provveduta di un idoneo sacerdote deputato dal Vescovo al regime interno della parrocchia cui si assegna parte dei frutti della parrocchia, secondo quello che si stabilisce per legge civile le singole volte dall' Economato generale, e lo Scaduto dice nella sua opera p. 372, 373, ciò si avvera se il Vicario deputato non possegga altro beneficio, imperciocchè in questa ipotesi avrebbe solamente qualche supplemento. Questo Economo spirituale gode della piena potestà spirituale, quantunque solamente per mandato, a lui incombe anche l' obbligo di applicare la messa *pro populo*, come decretò la S. Cong. del Concilio 24 luglio 1886, e 6 agosto 1888. Questi obblighi sono per analogia da equipararsi al Vicario Capitolare. Non si provvede del benefizio, ma riceve solamente una congrua porzione dei frutti del beneficio parrocchiale da determinarsi dal Vescovo e fa suoi di dritto tutti gli emolumenti della stola parrocchiale.

§ 3.

Del Vicario perpetuo ed attuale.

Questi è eletto dal Vescovo a nome del Capitolo o Collegio ove esiste la cura abituale delle anime per incorporazione della parrocchia *non pleno jure* fatta, e l'ufficio vien conferito per concorso parrocchiale come per costume universalmente invalso. A lui incombe esclusivamente tutta la cura delle anime coi rispettivi dritti e doveri, tranne quelle cose che riguardano la difesa dei diritti della Chiesa e la manutenzione di essa. Dai redditi capitolari è da assegnarsi una porzione che deve determinarsi ad arbitrio del Vescovo. Ora come riferisce lo Scaduto, nell'opera citata a pagina 335 per la stessa legge civile i Vicarii perpetui sono considerati come altrettanti parrochi. Non possono rimuoversi *ad nutum* dal loro ufficio, perchè si considerano come altrettanti beneficiati nello stesso senso. Ora del Vicario attuale.

Questi si elige dal Parroco principale ed abituale tra i religiosi del monastero o del Collegio, ovvero dal Prelato cui fu conferita di pieno diritto una parrocchia. Deve essere però approvato dal Vescovo per isperimento di idoneità come vuole il Concilio di Trento Sess. XXV de reg. In mancanza dei parroci principali si nomina liberamente dal Vescovo, il quale talvolta può anche deputarlo a *Vicario perpetuo*. Può rimuoversi ad arbitrio del suo parroco principale, il quale d'altronde è tenuto provvederlo di congruo alimento. Egli gode la piena cura attuale delle anime; se non che incorporazioni di tal fatta devono ritenersi odiose, come lo stesso Tridentino afferma. (Sess. XXIV Capitolo 13, de re.).

§ 4.

Del Vicario straordinario.

A quest'ufficio si provvede o dallo stesso parroco con approvazione del Vescovo, ovvero dal Vescovo direttamente quando il Parroco qualche volta, per causa straordinaria fosse impedito attendere al suo officio. Questi

suole avere tutta la potestà delegata delle cure delle anime ed anche in quegli atti parrocchiali che possa ancora compiere il proprio parroco legittimamente, devesi però sempre osservare il tenore del mandato nei singoli casi. Devesi egualmente provvedere di congruo sostentamento coi frutti del benefizio parrocchiale. In caso poi di malattia incurabile e di decrepitezza può assegnarsi ancora un Vicario perpetuo, anche con futura successione; ma con indulto Apostolico, previo concorso parrocchiale, così il Tridentino, (Sessione XXV c. 7. d. r.)

§ 5.

Dei Coadiutori sussidiarii.

L'ordinaria disciplina richiede che alla necessità dei parrochi si sovvenga con dei Sacerdoti deputati nei singoli casi, senza alcuna determinazione di stabile ufficio o di dritto al benefizio. In quanto al loro ufficio bisogna vedere se loro si commette dal Vescovo *generaliter*, ovvero con dipendenza dal parroco, di guisa, nulla possano fare senza il suo comando. Quanto al loro sostentamento va provveduto o coi beneficii semplici o cappellanie, o per pensioni, censi od altri ecclesiastici provventi, di guisa che a buon giudizio del Vescovo sia provveduto congruamento al loro sostentamento. Essi non hanno alcuna inamovibilità. Il vigente Codice civile d'Italia, il 15 agosto 1867 decretava essere conservati tutti quei beneficii coadiutoriali « ai quali per la loro fondazione (*scilicet vel in limine fundationis vel ex praescriptione*), dice lo Scaduto (p. 454) sia annessa la cura di anime attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, quantunque non possono chiamarsi, nè stimarsi propriamente benefizii.

§ 6.

Della mutua relazione tra i parroci e i coadiutori.

Più che dal diritto, dalla carità deve andar regolata questa relazione, giacchè per la fragilità umana, sono frequenti tra loro i dissensi e le contese; come la esperienza insegna, con poca edificazione

del popoto. E se ciò avviene talfiata per indolenza, impazienza, ed intolleranza del Parroco, spessissimo succede ancora per poca riverenza, e poca ubbidienza dalla parte dei coadiutori. Onde sapientissimo è l'avviso del Sinodo Lodigiano del 1851: « *Meminuerit Vicarii, se inferiores esse et parochorum discipulos, quibus reverentiam debent et obedientiam; unde nihil novi alicuius momenti sine eorum assensu introducere praesumant, neminem parochianorum nimia assiduitate colant, nec praesertim eos frequentent, qui se parochi adversarios constituerint, sed omnium reverentiam, delectionem et fiduciam parocho conciliare studeant.*

§. 7.°

Dei Coadiutori Parrocchiali in ispecie.

Premesse queste generiche nozioni diciamo più dettagliatamente dei Coadiutori dei parroci in ispecie.

1. Questo vicario *in divinis* può essere perpetuo e temporaneo: perpetuo, se a lui è affidata la cura delle anime in modo che non può essere rimosso, che solamente per una delle cause espresse nel dritto, concernente la rimozione di un Parroco, e servendo l' ordinaria procedura. Ed è per questo che deve considerarsi come un vero Parroco, ed a lui deve applicarsi tutto quello, che dei Parrochi è detto. Temporaneo poi, se la cura delle anime è affidata a lui per causa precaria, o ad arbitrio di colui che lo ha chiamato a tale ufficio, e tali vicarii possono essere classificati: 1. Quello che è messo dal Vescovo per supplire la mancanza del Parroco, in modo che, sospesa la giurisdizione del Parroco, il vicario esercita la piena giurisdizione parrocchiale invece di lui. 2. Quello che è messo dal Vescovo non per mancanza o negligenza del Parroco, ma per coadiuvarlo a causa dell' impotenza del medesimo fisica o morale, che impedisce esercitare l' ufficio parrocchiale. In tale caso la giurisdizione nel Vicario sarà piena o parziale, secondo che sarà il mandato che riceve dal Vescovo. 3. Quello che è scelto dal Parroco con il consenso del Vescovo per coadiuvarlo nella cura delle anime, nel quale caso niente potrà fare senza una speciale delegazione del Parroco. 4. Quello che in atto esercita la giurisdizione parrocchiale, rimanendo la giurisdizione abituale presso un prelato, un monastero, o un corpo morale. Ed in questo

caso egli è un vero parroco, e dovrà sostenere il concorso o l'esame secondo che è la natura del beneficio. Epperò deve dirsi vicario perpetuo non temporaneo, come i precedenti, sarà quindi inamovibile ed eserciterà la giurisdizione a nome proprio.

2. Poichè è disposizione generale di diritto, sanzionata dal Tridentino, che la cura delle anime dev' essere perpetua, e solamente per maggiore utilità delle stesse, o per speciali condizioni di luoghi si tollera provvedere diversamente (1); così è necessario vedere per quali cause può assegnarsi un vicario temporaneo, e per quali cause deve assegnarsi un vicario perpetuo alle Parrocchie. Il vicario perpetuo si assegna: 1. Quando la cura parrocchiale è unita ad un ente morale al quale i S. Canoni non permettono l' esercizio attuale del ministero della Parrocchia. Ad es.: Capitolo, Monastero, Collegio. In tali casi poichè l' esperienza dimostra, che quelle cose le quali sono comuni a tutti sono più facilmente meno curate; così i S. Canoni hanno stabilito, che rimanendo la cura abituale presso il corpo morale, l' attuale sia esercitata da un solo individuo del Collegio o estraneo, secondo la consuetudine (2). 2. Quando la cura parrocchiale spettasse al Vescovo o all'Abate ordinario del luogo. Non essendo molto facile, che costoro disimpegnassero l' ufficio parrocchiale insieme ed il regime della Diocesi, o Abazia, anzi essendo poco conveniente alla dignità episcopale o abaziale tale ufficio, si assegna un vicario perpetuo per la cura delle anime (3). 3. Quando il numero dei parrocchiani fosse così cresciuto, che un solo curato non sarà sufficiente a provvedere al bene di tutte le anime appartenenti a tale Parrocchia. In tale caso non credendosi espediente, che subito si proceda alla divisione della Parrocchia, come vorrebbe il Tridentino (4), potrà il Vescovo costituir

(1) Mandat S. Synodus Episcopis pro tutioni animarum eis commissarum salute, ut distincto populo in certas propriasque paroecias, unicuique suum perpetuum peculiaremque parochum assignet a quo solo licite sacramenta suscipiant aut alio utiliori modo prout loci qualitas exigerit, provideant Trid. Sess. XXIV Cap. 13 De Reform.

(2) Beneficia curata, quae cathedralibus, Collegiatis vel Monasteriis perpetuo unita et adnexa re periuntur, ab ordinariis locorum singulis annis visitentur, qui sollecite providere procurent, ut per doneos vicarios etiam perpetuos ibidem deputandos animarum cura laudabiliter execeatur, Trid. Sess XXIV Cap. 18 De Reform.

(3) Concedimus, ut qui dignitatem habeat, cum oporteat in majori Ecclesia deservire, in Ecclesi Parochiali idoneum et perpetum habeat vicarium canonice institutum. C. 30 Tit. *De Praebendis e Dignit.*

(4) Reform. Cap. 4 Sed Vedi Trid. Sess. XXI. Cong. Concilii 27 Settemb. 1732.

un vicario perpetuo con una certa dipendenza dal Parroco locale. — Riguardo poi alle cause per assegnare il vicario temporaneo esse sono. Allorchè vaca la Parrocchia per morte, o rinunzia del Parroco, avendo il Tridentino stabilito, che è obbligato il Vescovo stabilire in detta Parrocchia vacante un Vicario temporaneo con il congruo assegno, affine di provvedere al bene delle anime, fin a che non si sia provveduto del nuovo curato (1). 2. Quando il Parroco si assentasse dalla Parrocchia per lungo tempo, specialmente per ragione di studio o per viaggio ai luoghi santi (2). 3. Quando sia caduto infermo di malattie, che portano mancanza di forze fisiche, o mancanza dell' uso della ragione (3). 4. Quando sia caduto in tale ignoranza ed imperizia che si giudichi incapace di compiere il proprio dovere (4). Ma in tal caso è obbligo del Vescovo chiamarlo all' esame, non ostante che fosse stato già esaminato in altre occasioni, dal Vescovo predecessore. — Finalmente allora, che il Parroco avesse abbracciato lo Stato Religioso, giacchè nel tempo del noviziato, e fino a che non vacherà il beneficio per la professione religiosa, che costui emetterà, è tenuto il Vescovo ad eleggere un vicario temporaneo, che abbia la cura delle anime (5).

3. La nomina del Vicario perpetuo spetta a colui presso cui è la cura abituale. Così ad es. trattandosi di Capitolo o Monastero, a questo spetterà la nomina del Vicario perpetuo, sebbene la istituzione del medesimo spettasse al Vescovo, considerandosi nel Dritto Canonico la vicaria perpetua come vero beneficio. Epperò, come innanzi si è detto, spetta al Vescovo il vedere, se sia idoneo, senza però osservare la forma del Concorso, come stabilì S. Pio V, nella Costituzione. *Ad exequendum* (6). La nomina poi del Vicario temporaneo di ordinario dritto spetta al Parroco con l' approvazione del Vescovo, il quale ha dritto di esigere anche l' esame dell' eletto a tale ufficio.

---

(1) Statuit S. Synodus, ut cum Parochialis Ecclesiae vacatio per obitum vel resignationem contigerit.,.. debat Episcopus statim, habitata notitia vacationis Ecclesiae, idoneum in ea vicarium cum congrua fructuum portionis assignatione constituere, qui onera ipsum Ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur Trid. Sess. XXIV Cap. 18 De Reform.

(2) Intera alicui honestae personae vices eius in dicta Ecclesia committes. Cap. Tit. *De Appell.*

(3) Cap. III *De clerico aegrot,* De rectoribus Ecclesiarum leprae macula infectis, hoc volumus te tenere, quod ei dandus est coadiutor etc.

(4) Quia illiterati et imperiti Parochialium Ecclesiarum rectores minus sunt apti officiis etc. Trid. Sess. XXI Cap. 6 De Reform.

(5) Tit. *De vote èt voti Redemptione* XXXIV. Lib. III.

(6) Vedi Const. *Ad exequendum* citata a pag. 300.

Abbiamo detto d' ordinario spettare al Parroco, perchè se la Parrocchia vacasse per morte o per rinunzia, oppure si trattasse d' imperizia o per idoneità del Parroco, tale nomina spetterà al Vescovo, come è stabilito dal Tridentino (1). Che se poi si trattasse di assenza del Parroco, se questa è breve, basta che il Vicario che ne farà le veci, sia scelto fra sacerdoti approvati dal Vescovo, come insegnano i DD. (2). Se poi tale assenza è per lungo tempo, varrà la norma data innanzi, cioè, come prescrisse il Tridentino, che sia nota ed approvata dal Vescovo la causa dell' assenza, che sia il Vicario approvato dal medesimo, e che gli sia assegnato un equo compenso (3). Tali vicarii avranno tutti gli obblighi dei veri Parrochi. Quindi sono obbligati alla residenza, alla predicazione, alla Messa *pro populo* ecc. ed analogamente avranno tutti i dritti, meno la congrua dei frutti del beneficio. Invece loro è assegnato un' equa porzione di frutti per il proprio sostentamento, la quale non è tassata dal dritto, ma è rimessa al prudente giudizio del Vescovo, in relazione dei filiani, dei poveri e di altre circostanze di tempi e di luoghi (4).

§ 8.

Diritto vigente d'Italia circa i Parroci e i Vicarii in divinis.

Il Parroco nelle vigenti leggi civili d' Italia, dopo ricevuto il *Placet* regio, è ufficiale civile, e legale procuratore del suo beneficio e della sua Chiesa anche nelle cose temporali, salvo il caso in cui le cose temporali della Chiesa non fossero di diritto affidate al consiglio della Fabbriceria, così il Fineschi, nel libro « Congrue parrocchiali ed altri assegni dovuti al Clero Curato ».

E' stabilito inoltre nella vigente legislazione civile d' Italia, che qualora si trattasse di erezione di nuove Parrocchie, o di smembramento di due di esse affinchè il Parroco nuovo abbia la civile rico-

(1) Tridentino Sess. XXIV Cap. 18 De Reform.

(2) Vedi Schamalzgrneber. *Ius ecclesiasticum univers.*

(3) Quandocumque Parochus causa prius per episcopum cognita et probata abesse contigerit, vicarium idoneum ab ipso Ordinario approbandum cum debita mercedis assignatione relinquat. Trid. Sess. XXIII Cap. 2 De Reform.

(4) Trid. Sess. VII, Cap. 7 De Reform.

gnizione, si richiede l' assenso governativo. Allorchè questo si sarà ottenuto, è lasciato libero alla competente autorità ecclesiastica il conferimento del beneficio. Nè l'autorità civile s' ingerisce nel giudicare delle qualità canoniche necessarie nell' investito, riconoscendo in ciò il pieno diritto dell' autorità ecclesiastica competente, e solamente il nuovo Parroco avrà bisogno del *R. Placet* per gli effetti civili, rappresentazione legale e percezione delle rendite ed emolumenti parrocchiali, così il Calisse Tit. Parrochi f. 127, ed il Ruffini più diffusamente nel libro « Rappresentanza giuridica delle parrocchie ».

Quando ai Coadiutori e Vicarii in divinis diciamo che tutto ciò ch' è stabilito nel Diritto Canonico è in perfetta armonia con la vigente legislazione del Regno d' Italia, e solamente per quello che riguarda l'assegno della Congrua, poichè vacando la Parrocchia, l'Economato Regio dei beneficii vacanti si mette in possesso dei beni, così questo sarà tenuto a pagare lo assegno al Vicario Spirituale, dopo che avrà ottenuto il *R. Placet*, il quale assegno varia secondo le condizioni speciali delle diverse provincie — vedi Calisse Carlo, Dritto Eccl. Tratt. Coadiutori Parrocchiali. Queste cose appena accennate occorre sviluppare più ampiamente conforme la vigente giurisprudenza civile.

Quando poi alla nomina canonica si è aggiunto il *placet*, il parroco assume innanzi tutto la rappresentanza legale della parrocchia, che è un ente giuridico, e in tale qualità deve tutelare, anche dinanzi alla autorità civile, tutti gl' interessi parrocchiali, religiosi e temporali. Così, se un benefizio sia stato soppresso o rivendicato, il parroco è colui che ha diritto a domandare l' adempimento dei pesi che, a vantaggio della sua chiesa, possono ad esso trovarsi inerenti (n. 146). Così ancora, se fra le autorità civili si compia un atto che riguardi la parrocchia, il parroco ha veste per prendervi parte, ed è utile che ve la prenda: il ministero di grazia e giustizia, nel dar le norme colle quali l' amministrazione del fondo pel culto deve cedere le rendite delle chiese ricettizie (n. 107) ai comuni, perchè questi ne facciano dotazione delle chiese parrocchiali e dei parrochi (1), raccomandava che all' atto di consegna delle rendite stesse si facesse intervenire il parroco, come rappresentante degl' interessi della chiesa parrocchiale,

(1) Legge 13 agosto 1867 cit. art. 2, capov. ultimo,

ai quali il legislatore, colle disposizioni suddette, aveva inteso di provvedere (1). Ora, questi ed altri simili uffici non possono dal parroco essere esercitati con efficacia per l' autorità civile, se questa non gli abbia prima dato, mediante il *placet*, il proprio riconoscimento. Il *placet* è inoltre condizione essenziale pel parroco, come per ogni altro beneficiato, affinchè egli possa godere i diritti patrimoniali che al suo ufficio son congiunti. Fra questi ha il primo luogo il godimento del beneficio parrocchiale (n. 121), che fin dall' origine, sebbene formato con parte del patrimonio diocesano, si rese indipendente da tutti gli altri benefizi, in ciò seguendo lo svolgimento dell' ufficio stesso del parroco (n. 79), e che, come già si è detto, è dalla legge circondato di speciali riguardi. E' proprio ancora del parroco il diritto di percepire gli emolumenti che, sotto il nome di diritti di stola, gli sono dovuti, non in compenso degli uffici del suo ministero, chè questi sono essenzialmente gratuiti, ma in occasione di taluni fra essi, come, per esempio, l' accompagnamento dei defunti, la celebrazione del battesimo o del matrimonio, a titolo di oblazioni dei fedeli pel mantenimento del culto (2). Finalmente, quando il benefizio parrocchiale manchi o sia insufficiente, la legge dà al parroco, purchè sia civilmente riconosciuto, quanto gli è più necessario, mediante la congrua o il supplemento di congrua, che, in mancanza di altra persona o altro ente che vi sia obbligato, gli è pagato dallo Stato, per mezzo dell' amministrazione del fondo per il culto.

§ 9.

I coadiutori parrocchiali a norma del nuovissimo diritto Italico

Se l' ufficio parrocchiale non è capace di divisione in quanto al suo carattere ed al suo titolo, può tuttavia, in quanto al suo esercizio, andar diviso fra più persone, una delle quali sia il parroco stesso, e le altre siano i coadiutori o vicari o cappellani, abbiano cioè per loro ufficio il partecipare alle cure del parroco, quando questi non possa tutte sodisfarle, sia per condizioni sue personali di età, di sa-

(1) Circolare 26 aprile 1881, Sar. *Cod. cit.* pag. 268.
(2) Scad. *Man.* cit. cap. V. § 5, n. 267-269.

lute od altre, sia perchè non glielo permetta la vastità della parrocchia, o la popolazione qua e là sparsa, od altro giusto motivo. Il modo con cui il coadiutore si associa al parroco può essere diverso: la coadiutoria può costituirsi nella stessa chiesa parrocchiale, od in altra che ne diventi la succursale; può estendersi a tutta la parrocchia, o limitarsi ad una sua parte soltanto; può comprendere tutti gli uffici del parroco, o dargli aiuto soltanto in alcuni; può esser continua, ovvero si può determinare a certi tempi dell' anno, nelle occasioni in cui la cura delle anime richieda lavoro maggiore. Similmente può essere diverso il modo con cui vien provveduto al mantenimento del coadiutore. O è questi posto a carico di un benefizio, sia di quello stesso parrocchiale, con obbligo al parroco di cedergliene parte della rendita, sia di un altro qualsiasi, gravato a suo favore di una pensione: ovvero può la sua congrua esser pagata dai patroni, quando esistano, od anche dai comuni, come è per quelli delle province liguri e parmensi, ai quali il decreto imperiale 30 dicembre 1809 impose tal gravame, mentre addossava allo Stato il pagamento dei parrochi (n. 151). Si sono anche fondate congregazioni, come quella dei preti dell' Oratorio di san Filippo Neri, allo scopo di coadiuvare i parrochi nella cura delle anime: ma finalmente vi può essere anche un benefizio proprio pel coadiutore, a questo scopo destinato o dalla competente autorità ecclesiastica o dalla volontà stessa del suo fondatore. Un simile beneficio può sempre istituirsi, perchè il divieto di nuove fondazioni si limita ai benefizi semplici (1); e, quando esista, non va fra quelli che sono soppressi, perchè da questi la legge ha espressamente escluso non solo i benefizi ai quali sia annessa cura di anime attuale, ma anche gli altri che diano ai loro possessori l' obbligazione di coadiuvare il parroco nell' esercizio della cura (2). La quale disposizioni è stata poi dalla magistratura, coerentemente allo scopo della legge stessa, interpretata in modo ampio, in modo cioè che non solo i benefizi in senso proprio e regolare, ma anche quelli impropri, come sarebbero le cappellanie laicali (n. 107), debbono essere conservati, quando abbiano annesso l' obbligo suddetto della coadiutoria parrocchiale (3). Anzi tal benefizio, avendo i caratteri stessi di quello

(1) Cod. civ., art. 833.
(2) Legge 15 agosto 1867, art. 1, n. 4.
(3) Cfr. Scad., *Man.* cit., § 104.

del parroco, è, come questo, esonerato dalla conversione ed in altri modi privilegiato.

A tutto questo però la legge pone la condizione che l' obbligo di aiutare il parroco sia principale e permanente.

Perchè sia principale occorre che la coadiutoria sia la causa dell' esistenza del beneficio, e non un fatto a questo accessorio. Non è però necessario che tal carattere si riscontri nel beneficio fin dalla prima sua origine, perchè basta che lo abbia anche posteriormente acquistato, mediante commutazione fatta nel suo scopo dall' autorità competente e nei modi legali: in altre parole si deve por mente al carattere che il beneficio ha nel momento in cui si applica ad esso la legge, e non in quello precedente in cui esso ebbe vita. Rimane sempre però che l' obbligo della coadiutoria non renderebbe coadiutoriale il benefizio quando fosse a questo aggiunto come titolo di compenso: se un vescovo desse a taluno un beneficio semplice, a patto però che l' investito si presti al servizio della parrocchia; se il fondatore di un beneficio posto nella chiesa parrocchiale dicesse che il possessore di esso debba obbedire al parroco in tutto ciò che riguarda la chiesa medesima; quantunque in questi casi di fatto possa aversi chi aiuti il parroco, tuttavia il beneficio non è coadiutoriale, perchè questo non fu lo scopo principale per cui esso fu dato o fu istituito. Ed un criterio per indagare quale fosse la mente del fondatore, e così giudicare se l' obbligazione del coadiutore sia in modo principale annessa al beneficio, si ha da osservare se questa obbligazione è tale da recare effettivamente, col suo adempimento, una cooperazione vantaggiosa all' ufficio del parroco. Se il fondatore dicesse soltanto che l' investito debba nei giorni festivi confessare nella chiesa parrocchiale, in cui il beneficio è posto, o farvi altro simile leggero servizio, non potrebbe certo da questo argomentarsi che egli abbia voluto fondare una coadiutoria. Ma se tutti addossasse al beneficiato gli uffici parrocchiali, o il maggior numero di essi, o i più faticosi, o quelli a cui il parroco non può sodisfare, in questi casi ben dichiarerebbe la volontà del fondatore, e quindi potrebbe legittimamente darsi al beneficio il carattere coadiutoriale.

In secondo luogo la legge pone per condizione che l'obbligo di coadiuvare il parroco sia permanente. E ciò si è interpretato nel senso della non interrotta continuazione dell' ufficio, in modo che non sa-

rebbe coadiutore permanente colui che avesse l' obbligo di associarsi al parroco nella cura parrocchiale soltanto in un breve tempo dell'anno, nella ricorrenza, per esempio, delle feste pasquali, o soltanto in certe occasioni, come se la popolazione in talune circostanze si aumenti, o quando si diffonda l' epidemia o simili.

Diverso dal coadiutore è il parroco interino, come fu trattato dinanzi, detto anche vicario od economo spirituale, colui cioè che regge la parrocchia quando questa è vacante del suo titolare. Il vicario ha perciò tutte le attribuzioni del parroco, ma le esercita in modo provvisorio, finchè dura la vacanza: non ha beneficio proprio, ma ha diritto di avere un assegno a carico di quello parrocchiale. Il determinare la misura di tale assegno è ufficio dai canoni affidato al vescovo: ma poichè attualmente sulle rendite dei benefizi vacanti si esercita il diritto di regalia pel quale esse sono amministrate e percepite dai regi economi, questi dovranno essere obbligati a pagare l' assegno al vicario spirituale, la cui nomina abbia ottenuto il *placet* (1), determinandone anche la misura. A tal proposito si sono date alcune norme, nelle quali però non v' è sempre unità, come non ve n' è nei regolamenti degli economati (n. 129), Il regolamento per l' economato delle province napoletane stabilisce che, qualora la rendita di una parrocchia non sia maggiore di cento ducati, cioè di lire quattrocentoventicinque, debba esser tutta rilasciata al parroco interino, coll' obbligo però in questo di renderne il conto dopo che la parrocchia sarà provveduta (2). La stessa disposizione contiene il regolamento per l' economato generale in Sicilia (3), e questo concetto ripetè in modo più generale il ministero dei culti, disponendo che ai parrochi interini, civilmente riconosciuti, siano rilasciate interamente le rendite del beneficio, quando non oltrepassino la somma annua di lire ottocento (4). Per le province liguri e parmensi vige la disposizione dell' antico regolamento napoleonico, che vuole che il trattamento dei vicari sia di cinquecento franchi il più e di trecento il meno (5).

(1) Regio decreto 25 giugno 1871, num. 320, art. 5.
(2) Regolamento 8 dicembre 1861, art. 46, capov. 3.
(3) Regolamento 26 dicembre 1865, art. 57.
(4) Circolare 23 dicembre 1873, n. 19450, div. IV, sez. 1.
(5) Decreto imperiale 30 dicembre 1809, art. 40.

§ 10.

Congrua Parrocchiale.

Il pagamento della congrua parrocchiale spetta oggi allo Stato per disposizione della legge, e per esso lo sodisfa l' amministrazione del patrimonio degli enti ecclesiastici aboliti, le cui rendite furono destinate anche a questo scopo speciale. Da principio tale onere fu addossato alla cassa ecclesiastica, cui fu dato incarico di migliorare la sorte di quei parrochi, che non avevano una rendita netta di lire mille (1): sostituito poi alla cassa il fondo pel culto, l' onere passò a questo, stabilendo la legge che dovesse dare un supplemento di assegno a quei parrochi che, compresi i prodotti casuali, calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire ottocento annue (2), diminuendo così di lire dugento la disposizione precedente, perchè, estendendosi il provvedimento a tutto il regno, dove si trovavano parrocchie più numerose e più povere che in Piemonte, si volle, per mantenere la proporzione della spesa, diminuita la somma. La quale, per una analoga ragione, fu invece portata fino a tremila per le parrocchie di Roma, perchè quivi cioè la spesa potea bene sopportarsi, essendosi formata la rendita necessaria coi beni delle case religiose soppresse in Roma, alle quali erano annesse chiese parrocchiali (3).

Questa determinazione di somma non porta per conseguenza che il parroco non possa averne altra diversa. Può darsi che ne abbia anche una maggiore, ma in tal caso, ciò non avverrebbe per ragione della congrua, ma sì del benefizio, le cui rendite supererebbero quel limite, sotto il quale soltanto può la congrua pagarsi, ovvero di altra precedentemente stabilita. Può al contrario avere una rendita minore, e infatti già si è detto che il fondo pel culto è giunto a grado a grado a pagare intera la somma assegnata dalla legge; nel 1886 dispose che si pagassero lire quattrocento a tutti quei parrochi che

(1) Legge 29 maggio 1855, n. 878, art. 24, n. 3. La disposizione della legge fu estesa all' Umbria col decreto Pepoli 11 dicembre 1860, n. 205, art. 17 *b*); alle Marche col decreto Valerio 3 gennaio 1861, n. 705, art. 17 *b*); alle provincie napoletane col decreto 17 febbraio 1861, n. 251, art. 25, n. 2.

(2) Legge 7 luglio 1866, n. 3096, art. 28, § 4.

(3) Legge 19 giugno 1873, n. 1402, art. 3, § 3.

avessero dimostrato di avere una rendita inferiore a questa somma (1); di cento lire l'aumentò nel 1887 (2); altrettanto vi aggiunse nel 1888 (3); fino a settecento lire la elevò col principio del 1891, e soltanto nel seguente anno 1892 la fece giungere a lire ottocento. Ma, anche dopo assegnata, la somma potrebbe esser diminuita, e deve esserlo necessariamente quando risulti che dal beneficio o d'altronde il parroco abbia avuto un aumento di rendita, in corrispondenza del quale si possa la congrua diminuire, senza che egli abbia danno in confronto di ciò che prima percepiva.

Di modo che, per stabilire il supplemento della congrua, è necessario conoscere quale sia, senza di essa, la rendita parrocchiale. A tale scopo si prende per criterio la denuncia fatta per l'applicazione della tassa di manomorta, siccome è regola generale per accertare la rendita in ogni altro caso in cui lo Stato debba, in proporzione di essa pagare un assegno. E appunto per mantenere questa norma, che è stata costantemente seguita in tutta la trasformazione della proprietà ecclesiastica, e che è tale che non può danneggiare, se non per propria colpa, chi deve ricevere l'assegno, perchè la denunzia da lui stesso deve essere presentata (4), si vuole che, nel domandare il supplemento di congrua, i parrochi debbano esibire la copia dell'ultima denunzia che han fatto delle loro rendite per l'imposizione della tassa di manomorta, seguendo in ciò il procedimento indicato dalle apposite istruzioni, che loro furono date dalla direzione generale del fondo pel culto (5).

La quale, nel determinare i pagamenti dei supplementi di congrua, non solo tiene conto delle rendite del benefizio, quando esista, e del presunto guadagno derivante dai diritti di stola (6), ma lascia che sussistano gli obblighi antichi, sanciti nelle passate legislazioni. Ciò può giovare alle parrocchie stesse, quando la congrua antica sia

[1] Circolare della direzione del fondo pel culto 1. luglio 1885, n. 20-58380.

[2] Circolare stessa della direzione 25 dicembre 1886, 20-115866.

[3] Disposizione del ministero di grazia e giustizia e dei culti 7 dicembre 1887, Sar. *Cod. cit.*, IV, pag. 261.

[4] Relazione della commissione del bilancio presentata nella seduta del 29 aprile 1887, Sar., *Cod.* cit., pag. 1170.

(5) Circolare 1. luglio 1885, n. 20-58380; 25 dicembre 1886, n. 20-115866.

(6) Legge 6 luglio 1866, cit. art. 28, n. 4; circolare della direzione generale del fondo pel culto in data 25 dicembre 1886, n. 20-115866, art. 6.

maggiore che non quella ora assegnata, alla quale non potrebbe essere, con diminuzione, eguagliata, perchè lo scopo della legge non fu quello di togliere ciò che avevano i parrochi, ma di dar loro ciò di cui sentivano evidente difetto (1). Ma più spesso l'osservanza delle antiche disposizioni giova al fondo pel culto, il quale, avendo tra gli altri l'onere di pagare la congrua, non dà se non la differenza che manchi a raggiungere quella normale. È perciò che gli obblighi sopra esposti del pagare la congrua od anche del sopperire alle spese di culto per la parrocchia (2), secondo le disposizioni delle antiche leggi, che non sono state espressamente abrogate (3), continuano anche oggi a gravare i comuni: e ciò non tanto per ragione di giustizia, perchè, dovendo i comuni sostenere tali spese colle contribuzioni di tutti i cittadini, ne soffre il principio dell'eguaglianza di tutti, indipendentemente dalla confessione religiosa, quanto per la necessità evidente di non alterare lo stato delle cose, finchè una nuova legge non abbia in proposito provveduto (4). Nè è a dirsi che la stessa vigente legislazione abbia dato ai comuni il carico di contribuire alle spese parrocchiali in taluni casi speciali, quando cioè il fondo pel culto, cessati gli assegni ai partecipanti delle soppresse chiese ricettizie e comunie con cura di anime abbia ceduto le rendite di queste ai comuni, in cui le dette chiese esistevano, e che in compenso assumono l'obbligo del mantenimento delle parrocchie (5). Imperocchè su tal punto il Consiglio di Stato ha dichiarato che, per adempiere la volontà della legge, il comune, che si trovi nelle suddette condizioni, non basta che iscriva annualmente in bilancio la somma occorrente per la parrocchia, ma deve, colle rendite che ha ricevuto, fare a questa una dotazione autonoma e perpetua (6). Sicchè, a ben guardare, non si ha in tal caso un peso sul patrimonio del comune, ma piuttosto la legge ha voluto che questo prendesse in consegna le rendite da erogarsi a scopi dalla stessa legge determinati:

(1) Consiglio di Stato 28 ottobre 1885; accettò il parere il ministero di grazia e giustizia e dei culti il 19 novembre successivo; lo pose in pratica l' amministrazione del fondo pel culto nella seduta 11 febbraio 1889 Sar., *Cod.* cit., IV, pagg 262-68).

[2] Cfr. Scad., *Man.* cit. § 78.

[3] Come in Piemonte il concordato francese coll' editto del 21 maggio 1814.

[4] Consiglio di Stato, pareri 31 aprile 1871, 11 luglio 1873, 24 agosto 1874, 24 novembre 1877 ed altri.

[5] Legge 15 agosto 1867 cit. art. 2.

[6] Parere 9 luglio 1880 Sar., *Cod.* cit., pag. 265.

e infatti fra le istruzioni, che a tal proposito dette il ministero di grazia e giustizia e dei culti, v'è anche che sarebbe utile che i titoli di rendita fossero intestati al municipio, ma col vincolo chiaro e determinato dell'erogazione nei tre scopi che la legge vuole, del mantenimento cioè delle fabbricerie parrocchiali, delle spese di culto e del supplemento di congrua (1). Ed ai comuni, oltre a ciò, è stata fatta promessa che saranno sgravati dagli obblighi, che le vecchie leggi hanno loro imposto. La legge che istituì il fondo pel culto, fra gli oneri di questo pose anche, ma in ultimo luogo, la soddisfazione di ciò che le diverse leggi del regno pongono a carico dei comuni per spese di culto, purchè tale obbligo non derivi da diritto di patronato o da contratti bilaterali, o non sia il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal governo, da un ente morale o da privati (2). E in un caso più particolare, la legge abolitrice delle decime (n. 171) promise che, dopo cinque anni dalla sua pubblicazione, il fondo pel culto si sarebbe sostituito ai comuni per la parte di assegno che essi pagano ai ministri del culto, la quale tiene luogo di quelle decime, per la cui abolizione, fatta da leggi precedenti, fu dato ad essi tale carico, sempre però non oltre il massimo di lire ottocento stabilito per la congrua parrocchiale (3). Ma queste promesse il fondo pel culto non è stato ancora in grado di poter mantenere.

§ 11.

Cenni Sommarii sulle liquidazioni dei supplementi di congrua da eseguirsi in base alla Legge 4 giugno 1899 num. 191 e del Regolamento 25 agosto 1899 num. 350.

Per stabilire se un Parroco abbia diritto al supplemento di congrua ai sensi della legge 4 giugno 1899 num. 191 è necessario, come ognun sa, eseguire una liquidazione delle rendite e delle spese del beneficio per poi avere la rendita netta e vedere quanto manca a raggiungere il limite della Congrua normale fissato per ora a lire 900 *al netto.*

(1) Circolare 26 aprile 1881 [ivi, pag. 268].
[2] Legge 6 luglio 1866 cit., art. 28, n. 5.
[3] Legge 14 luglio 1887, n. 4729, art. 2.

Per l' art. 22 del regolamento del 25 agosto num. 550 ogni liquidazione dovrà contenere la dimostrazione, per gruppi e categorie, così delle attività come delle passività beneficiarie, accertate ed ammesse, nonchè l' indicazione dell' importo annuo, e della decorrenza dell' assegno da iscriversi a favore del Parroco.

Senonchè vi sono rendite da calcolarsi in attivo ed altre no; passività e imposte deducibili ed altre non deducibili e per conseguenza, affinchè possiate farvi una idea esatta dei criterii in vigore per la liquidazione in parola ho creduto bene raggruppare le diverse disposizioni in quattro categorie, indicando:

1. — Quali sieno le rendite che devono comprendersi nel computo delle attività;

2. — Quali siano le rendite delle quali non devesi tener conto nelle liquidazioni suddette;

3. — Quali le passività, spese ed oneri da comprendersi nella parte passiva;

4. — Finalmente quali siano le spese che per legge o per espressa dichiarazione del regolamento non sono deducibili.

Caso per caso verrò poi indicando quali siano i singoli documenti necessari a comprovare il preciso ammontare si dell' attivo, come del passivo, che dovranno essere uniti al ricorso, che eventualmente dovesse essere presentato al Consiglio di Amministrazione, a meno che i parroci non preferiscano inviarli subito al Fondo per il Culto; affinchè siano tenuti presenti nella liquidazione.

Base dell' accertamento delle rendite è la denunzia per la tassa di manomorta in vigore per il corrente triennio 1898-1899-1900. (Art. 2 del regolamento). Per l' Art. 4 di detto regolamento sarà tenuto conto delle variazioni avvenute *nell' asse patrimoniale* dopo la presentazione dell' ultima denunzia uno al 30 Giugno 1899, ma non delle variazioni avvenute *nella rendita.*

Le rendite da tenersi a calcolo nella liquidazione sono le seguenti:

1. — *Rendita reale o presunta dei fondi rustici e dei fabbricati della parrocchia.*

Se i fondi rustici sono affittati, la rendita è costituita dall' annuo estaglio che ne ritrae il parroco: se invece non sono affittati, ma tenuto in economia, manca la rendita *reale* ed in tal caso viene calcolata quella *presunta* nella somma *netta* corrispondente ad otto volte

l' imposta principale erariale, a sensi dell' articolo 2 della legge 13 Settembre 1874 N.° 2078 (art. 5 regolamento).

Nel primo caso spetta al parroco di presentare il contratto di affitto per dimostrare la rendita legale quando questa non risultasse già dalla denunzia per la tassa di manomorta; nel secondo caso non occorrono giustificazioni di sorta, potendo il Fondo per il Culto accertare da sè la rendita presunta.

Lo stesso dicasi per la rendita dei fabbricati, la quale viene pure accertata col sistema dell' ottuplo quando non vi è regolare contratto d' affitto.

2. — *La parte affittata della casa parrocchiale e dell' orto o giardino annesso.*

Per l' articolo 6 del regolamento sopra citato, se una parte della casa canonica o dell'orto o giardino annesso è data in affitto, la relativa rendita deve essere computata fra le attività del beneficio, pel fatto che in questi casi il parroco ne ritrae un vero e reale vantaggio.

3. — Sono anche da calcolarsi in attivo tutte le altre rendite mobiliari risultanti dalla denunzia per la tassa di manomorta o da altri documenti, e cioè le rendite sul debito pubblico, i censi, i canoni ed altre prestazioni, purchè abbiano carattere continuativo, costituiscano dote beneficiaria e siano esigibili.

4. — Per l' articolo 8 del regolamento debbono anche essere computati nelle attività, salvo la deduzione degli oneri e dei pesi inerenti, gli assegni di carattere obbligatorio e continuativo che il parroco percepisce a carico dei Comuni, delle Provincie, del Fondo per il Culto o di qualunque altra Amministrazione pubblica, od a carico di enti o corpi morali, sia ecclesiastici che laicali, nonchè le rendite derivanti da lasciti, donazioni e simili.

5. — *I provventi di stola bianca e nera.*

Questi proventi debbono essere calcolati nella somma risultante dall' accertamento fatto dall' Agenzia delle Imposte per l' applicazione della tassa di ricchezza mobile, tenuta per base la media dell'ultimo triennio, e non possono mai superare la somma di lire 300.

In mancanza di questo accertamento l' ammontare dei detti proventi dovrà comprovarsi a cura dei Parroci mediante presentazione di certificati della competente Curia Ecclesiastica, vidimati dall' autorità comunale.

Non devono invece calcolarsi le seguenti rendite:

Il reddito presunto dalla *casa parrocchiale* e *dell' orto* o *giardino annesso*, purchè vengano usufruiti dal parroco e non siano dati in affitto (art. 6 del regolamento);

2. — *Le elemosine di messe avventizie*, che fossero state accertate dall'Agenzia dell' Imposte agli effetti dell' applicazione della tassa di ricchezza mobile (art. 7 del regolamento).

Avviene spesso che questi proventi, che riguardano il semplice sacerdote e non il parroco, siano accertati cumulativamente con gli incerti di stola bianca e nera, in questi casi deve essere cura del parroco di far distinguere l' ammontare dei due redditi, affinchè il Fondo per il culto possa calcolare i soli proventi di stola.

3. — Non sono neppure da calcolarsi le rendite che fossero *cessate* od *estinte*, nonchè quelle che fossero riconosciute assolutamente *inesigibili* (Art. 3 del regolamento).

La inesigibilità non ha bisogno di essere dimostrata quando il parroco abbia ottenuto lo sgravio della relativa imposta di ricchezza mobile o della tassa di manomorta.

In caso diverso, occorrono gli atti di infruttuosa esecuzione o per lo meno un certificato del Sindaco vidimato dal Subeconomo, dal quale consti la causa della inesigibilità, e cioè se derivi dalla mancanza del titolo, o da prescrizione oltre trentennale, oppure da irreperibilità o povertà assoluta dei debitori.

Quando trattasi di rendite cessate od estinte, ma che purtuttavia siano comprese nella denunzia per la tassa di manomorta, al parroco sarà facile comprovare la loro insussistenza con un certificato del Subeconomo nel quale si faccia constare come sia avvenuta la estinzione o la cessazione.

4. — Finalmente non sono da calcolarsi in attivo tutti gli altri redditi od assegni che siano corrisposti *personalmente al parroco* non come tale, ma come privato cittadino o come semplice sacerdote.

Le passività, imposte e spese che sono deducibili in base al ricordato regolamento sono le seguenti:

1. — *I pesi patrimoniali,* quali gli interessi di capitali, i censi, i canoni, i livelli ed in genere le annualità passive afficienti beni, che costituiscono la dotazione propria del beneficio parrocchiale. (Art. 9 e 10 del regolamento).

Se questi pesi sono stati già ammessi dal Fondo per il Culto in precedenti liquidazione valgono i documenti già prodotti: diversamente dovranno essere giustificati mercè la esibizione, in originale od in copia:

a) dei titoli costitutivi, o degli atti di ricognizione, o di altri equipollenti, od anche di attestazioni del Regio Subeconomo;

b) di una dichiarazione, da rilasciarsi dal creditore, dalla quale risulti che il debito è tuttavia esistente (art. 10 del regolamento).

2. — *La spesa per il vice-parroco o per il coadiutore*, purchè vi concorrano le seguenti circostanze:

c) che il titolare del beneficio sia obbligato a mantenere il coadiutore per effetto della Bolla di erezione della Parrocchia, di decreti o provvedimenti dell' Antorità Ecclesiastica, di data certa ed anteriore alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, num. 3036, oppure, in mancanza dei titoli sopra indicati, il parroco vi sia obbligato, come quasi sempre avviene, per antica consuetudine.

b) che l' onere sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale e non già di altre istituzioni ecclesiastiche o laicali o del comune o del patrono;

c) che la necessità di mantenere il vice parroco od il coadiutore continui a sussistere, avuto riguardo alla popolazione ed alla estensione della parrocchia;

d) che l'ammontare dell' assegno o dell' onorario sia proporzionato ai redditi goduti dal parroco, non computato il supplemento di congrua a carico del Fondo per il Culto. (Art. 12 del regolamento).

Queste circostanze devono essere comprovate dal parroco colla presentazione di appositi attestati della competente Antorità Ecclesiastica, confermati dal Sindaco o dal Subeconomo.

Quando però la spesa del coadiutore sia già stata ammessa in precedenti liquidazioni non sono necessari altri documenti, tranne che il Fondo per il Culto ne faccia richiesta.

3. — *La spesa per l' affitto della casa*, quando manca la canonica.

Questa spesa deve essere comprovata con i seguenti documenti:

a) scrittura d' affitto o contratto verbale debitamente registrato in tempo utile a norma di legge quando l'annuo estaglio ecceda le L. 160. Non eccedendo questo limite il contratto è esente da registrazione per l' art. 155 del testo unico delle leggi sulle tasse di re-

gistro, ed allora occorre di presentare la quietanza regolarmente rilasciata dal proprietario della casa.

b) un certificato dell' autorità municipale, comprovante che la parrocchia è mancante di canonica, che non vi sono enti morali o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione e che l' affitto è proporzionato alla media dei prezzi locali.

Quest' onere è sempre rimborsabile anche quando il parroco abiti in casa propria o in casa di parenti, giacchè dovendosi liquidare l' assegno definitivamente non può aversi riguardo alla condizione economica dell' attuale parroco.

In questi casi, mancando il contratto d' affitto, è sufficiente un certificato del Sindaco comprovante l' ammontare della spesa che occorrerebbe per un decente alloggio.

4. — *Gli oneri legittimamente imposti* sulle rendite prebendali e specialmente quelli per *legati pii.*

I legati o possono essere adempiuti personalmente dal parroco o questi è obbligato a farli adempiere da altri sacerdoti: nel primo caso abbiamo un *onere personale*, nel secondo una *spesa effettiva* e soltanto questa è deducibile, nella somma però strettamente necessaria e non eccedente mai l' ammontare delle rendite sulle quali il legato è costituito.

La spesa effettiva si ha altresì quando il parroco debba recarsi ad adempiere il legato in altra Chiesa ed abbia un dispendio per viaggi, trasporti e simili. (Art. 16 regolamento).

Per la documentazione occorrono:

a) gli atti costitutivi o, in mancanza, qualche equipollente per comprovare l'esistenza di ciascun legato;

b) un certificato della Curia Ecclesiastica comprovante lo ammontare della spesa effettiva in base alla media dell' ultimo triennio, la ragione per la quale il parroco non può adempiere personalmente il legato e contenente l' indicazione delle rendite sulle quali ciascun legato grava.

5. — *Cattedratico e tassa al Seminario.*

Anche questi oneri sono deducibili perchè costituiscono una vera spesa obbligatoria per il parroco e debbono essere comprovati con apposito certificato della Curia Ecclesiastica, sempre quando non siano stati ammessi dal Fondo per il Culto in precedenti liquidazioni.

6. — Debbono pure detrarsi le *imposte fondiarie sui terreni e sui fabbricati*, la cui rendita è stata collocata in attivo, purchè la medesima non sia stata fissata *al netto* in base all'ottoplo dell' imposta principale erariale.

Devono calcolarsi nella somma corrispondente alla media dell'ultimo triennio e non occorrono giustificazioni perchè il Fondo per il Culto ha il mezzo di accertarne l'ammontare direttamente.

7. — *Imposte sulla Canonica e sull'orto.*

Sono pure deducibili in base alla media dell'ultimo triennio, come sopra, a sensi dell'art. 18 del Regolamento.

8. — *Riparazioni ordinarie ai fabbricati colonici, ai fabbricati urbani ed agli opifici.*

Le spese per queste riparazioni sono tuttora deducibili nella misura stabilita dall'art. 2 della Legge 13 Settembre 1874 N. 2078 per la tassa di manomorta e cioè:

a) in ragione del 4 °/₀ sul reddito lordo dei fondi rustici ai quali sono annessi i fabbricati colonici;

b) in ragione del 15 °/₀ sul reddito lordo dei fabbricati urbani;

c) in ragione del 30 °/₀ sul reddito lordo degli opifici, come molini, pastifici ecc.

Non occorrono documenti, trattandosi di circostanze di fatto che risultano dalla denunzia di manomorta e dal catasto.

9.—*La imposta di ricchezza mobile* è deducibile nella somma effettivamente dovuta sulle rendite mobiliari del beneficio.

Quella che si riferisce agli assegni per congrue o supplementi di congrue concessi o da concedersi dal Fondo per il Culto sarà pagata direttamente allo Stato da quella Direzione Generale e perciò i Parroci ne saranno esenti dal 1.° Gennaio 1899 in poi.

10. — *Tassa di manomorta.*

E' deducibile nella somma effettivamente dovuta sulla rendita netta del beneficio.

Le congrue e i supplementi di congrue ne sono esenti a decorrere dal 1.° Gennaio 1899 per effetto dell'art. 4 della Legge 4 Giugno 1888 N. 191 e della Normale N. 83 del Bollettino Demaniale del 1899, ed anche sulle rendite prebendali non è dovuta se queste non raggiungano al netto la somma di L. 300.

Non sono deducibili le spese e gli oneri seguenti, per i quali i

parroci potranno perciò astenersi dal presentare documenti giustificativi:

1.—Le imposte fondiarie sui terreni e fabbricati, nonchè le spese per riparazioni ordinarie quando la rendita dei predetti stabili sia stata già accertata *al netto* col multiplo della imposta principale erariale.

2. — *La tassa di manomorta*, quando le rendite prebendali, non tenuto conto della congrua e del supplemento di congrua, non raggiunga la somma netta di lire 300, nel quale caso però il parroco può e deve ricorrere all' Intendenza di Finanza perchè il beneficio sia dichiarato esente da detta tassa a decorrere dal 1.° Gennaio 1899 a senso dell'art. 4 della Legge 4 Giugno 1899 N. 191 e della Normale N. 83 del Bollettino Demaniale del 1899.

3. — *Le spese di riparazioni ordinarie* sulla casa canonica, le quali non sono deducibili per il disposto dell'articolo 17 del Regolamento.

4. — *Le spese per riparazioni straordinarie* alla Chiesa, alla Canonica ed agli altri beni parrocchiali giacchè alle riparazioni stesse deve provvedere il Comune per effetto dell'art. 299 del R. Decreto 4 Maggio 1898 N. 164 che approva il Testo Unico delle Leggi Comunale e Provinciale.

Non sono deducibili perciò neppure i debiti costituiti a quest'oggetto sul godimento dell'usufrutto o sulle rendite beneficiarie. (Art. 17 Regolamento).

5. — *Il premio di assicurazione* contro gli incendi o la grandine, nonchè i tributi locali, come la tassa sui domestici, di famiglia, di focatico e simili, per espressa dichiarazione dell' articolo 18 del Regolamento.

6. — *La spesa per il coadiutore* quando, anzicchè della speciale importanza della Parrocchia sia richiesta dalla malferma salute del Parroco o da altre cause personali.

7. — *La spesa per l' affitto* della casa quando, la *Canonica* esista ma sia in cattivo stato, perchè il parroco non può pretendere una casa migliore ed alle riparazioni che occorrono deve provvedere il Comune o chi di ragione.

8.—*La pensione sacra* o l'assegno vitalizio, oppure la riserva, per qualsiasi causa o titolo, di una parte dei frutti della prebenda a favore del parroco cessato, perchè altrimenti il Fondo per il Culto ver-

rebbe a concedere ai parroci anche la pensione, ciò che non è previsto dalla Legge (art. 13 regolamento).

9.—Gli oneri che non hanno carattere obbligatorio e continuativo e i pesi che si identificano coi fini dell'ente parrocchiale, quali sarebbero la celebrazione delle messe *pro popolo*, l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione, l'insegnamento della dottrina cristiana e simili (art. 15 regolamento).

10. — Le spese della *sacra visita e dei pranzi* in occasione delle festività, quelle dirette a procacciare un agio personale al parroco ed in genere tutte le spese riferibili al servizio domestico articolo suddetto.

11. — L'onere per l'*adempimento* di pii *legati* quando questi possono essere adempiuti personalmente dal parroco, specialmente nei casi, nei quali trattasi della celebrazione di poche messe piane *inter annos*.

12. — Le spese per l'esercizio del culto e pel servizio del culto e pel servizio della Chiesa quali sarebbero:

a) provvista di cera, ostie, vino, incenso, carbone e petrolio;

b) spesa pel sacrestano, per l'organista e pel tiramantici;

c) spesa per il Santo Sepolcro, per il Santo Titolare e per le quarantore;

d) spesa per manutenzione e ricostruzione di arredi sacri;

e) spesa per bucato e stiratura di biancheria.

In compenso però di queste spese la legge accorda ai parroci l'aumento del 15 % sull'intiera congrua come diremo in appresso.

Quando però per le spese suddette, e specialmente per le Quarantore, vi fossero dei lasciti, allora avremmo delle vere spese *per legati* deducibili per l'art. 16 del Regolamento.

Aumento del 15 % per le spese di culto.

Pel disposto dell'art. 2 della Legge 4 Giugno 1899 N. 191, ai parroci, che hanno ottenuto un assegno supplementare di congrua e che non hanno Fabbriceria od altro ente obbligato a provvedere alle spese di culto, può essere concesso l'aumento del 15 % sulla congrua, ossia un assegno annuo di L. 135 in compenso delle spese medesime.

Al riguardo però il Fondo per il Culto non provvede *di ufficio* e perciò è indispensabili che i parroci facciano domanda su carte semplice, unendovi i documenti prescritti dall'art. 28 del regolamento e cioè:

a) un attestato della Giunta comunale (1) dal quale consti che non esistono fabbricerie, cappelle, confraternite, nè altre istituzioni congeneri, che finora abbiano provveduto alle spese per l'esercizio del culto o per il servizio della Chiesa;

b) una dichiarazione sottoscritta dal parroco stesso, e confermata dal subeconomo dei benefici vacanti, dalla quale risulti che le spese medesime, non esistendo corpi od enti morali a ciò obbligati, sono effettivamente ed inevitabilmente a carico del titolare del beneficio parrocchiale.

Per maggiore comodità dei Parroci aggiungo le seguenti avvertenze:

1. — Tanto gli assegni già erariali di congrua quanto quelli supplementari sono di natura puramente *personale* e perciò sono esenti, non solo da tassa di manomorta, ma anche da quella di *successione* per espressa dichiarazione dell'articolo 4 della Legge 4 Giugno 1899 N. 191.

L'esenzione decorre dal 1.° Gennaio 1899.

2. — Stante tale loro natura, gli assegni suddetti sono *insequestrabili* per debiti, ma possono essere ceduti dai parroci volontariamente.

3. — Gli assegni antichi spettano, in tempo di vacanza, ai R. Subeconomi; quelli supplementari non sono dovuti in tempo di vacanza e perciò cessano colla morte e col trasloco del parroco al quale furono concessi.

4.—Gli assegni per indennità di decime sono equiparati a quelli supplementari di congrua; ma, durante la vacanza, sono dovuti al Subeconomo o agli economi spirituali.

5.—L'aumento del 15 °/₀, che sarà concesso ai parroci, non verrà a cessare in tempo di vacanza; ma sarà volturato a nome dell'economo spirituale.

Detto aumento è poi esente da imposta di ricchezza mobile e da tassa di manomorta.

6.—Per le parrocchie aventi meno di 200 anime sono in vigore le disposizioni contenute nell'art. 28 N. 4 della Legge 7 Luglio 1866

(1) Si noti che l'attestato deve essere della *Giunta* e che perciò sarebbe insufficiente quello rilasciato dal *Sindaco*.

N. 3036, e quindi possono essere escluse in tutto od in parte dal supplemento di congrua, quando non vi concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni.

Possono anche essere escluse dal supplemento di congrua le Parrocchie erette dopo il 1866, salvo casi di assoluta necessità. (Articoli 34 e 35 del Regolamento).

7. — Un'ultima avvertenza ai Parroci cotanto necessaria è la seguente, che riguarda il dritto, che essi hanno sugli arretrati.

Su tal questione, ecco il netto delle cose.

Il 1.° luglio 1892 venne fissato dalla legge l'aumento degli assegni ai Parroci del Regno insino alla somma netta di L. 800. Molto si discusse al Parlamento, se questo assegno debbasi concedere ai Parroci, o dal dì della loro domanda, oppure dal primo luglio 1899.

L' On. Chimirri, sostiene, che tale assegno si debba concedere ai Parroci dal 1.° Luglio 1899.

L' On. Ministro Finocchiaro-Aprile propugna il contrario, l' On. Chimirri nella seduta del 20 Marzo 1899 ritornò alla carica, dimostrando sino alla evidenza, che l' aumento della Congrua è dovuta ai Parroci non dal dì della loro dimanda, ma bensì dal 1.° Luglio, come in tal senso decisero financo i Tribunali in diverse cause giudiziarie tra i Parroci, e la Direzione Generale del Fondo pel Culto.

Nella seduta del 22 Marzo 1899 l' On. Filì Astolfone relatore della legge, dichiarò, che la Commissione, facendo opera di conciliazione, aveva deciso di ritirare il comma sugli arretrati. Identiche dichiarazioni fece il Ministro, dicendo, che col sopprimere il Comma, il Governo intendeva che « restasse assolutamente impregiudicata ogni questione di dritto e di fatto, in ordine agli arretrati, tanto più che gravi divergenze erano sorte, ed altre ne potevano sorgere in proposito. »

Convenne in ciò lo stesso On. Chimirri, dicendo, che la sua proposta non aveva che un fine, quello di lasciare la questione in *conditione juris.*

Essendo così le cose, che bisogna fare?.....

Prego i signori Parroci, di porre mente quanto sul riguardo scrive una persona che trovasi sempre colle mani in pasta.

« Come che sia noi consigliamo i Parroci a non insistere troppo « in questa quistione, la quale forse col tempo potrà anche essere « benevolmente risoluta, o troncata dallo stesso Fondo pel Culto.

« Una questione più importante per loro è ora quella di fare in « modo da ottenere il giusto assegno pel tempo avvenire, ed a que- « sto precipuo scopo debbono rivolgere i loro intenti. Tutto al più, « pel caso, di un equo componimento più o meno lontano, i Parroci « che avessero diritto agli arretrati fino al limite delle L. 800 po- « tranno presentare al Fondo pel Culto domanda su Carta Bollata da « 60 Centesimi allo scopo di interrompere la prescrizione quinquen- « nale quando non lo avesse già fatto. Questo è il consiglio che diamo « esternando la speranza che il Fondo pel Culto trovi modo con una « giusta transazione, di troncare una quistione, che non ha più mo- « tivo di sussistere. »

Quindi i Sigg. Parroci fra tutti gli altri documenti che invieranno alla Direzione Generale per la liquidazione finale delle loro Congrue, mandino anco la domanda, chiedendo gli arretrati dal primo luglio 1892 in poi.

§ 12.

Le Congrue ai Parroci.

Ecco le annunciate due circolari, relative al pagamento delle congrue ai parroci.

« *Ai procuratori generali presso le Corti d'Appello.*

Roma, addì 7 dicembre 1897.

« Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla seguente Circolare colla quale è data notizia che l'amministrazione del fondo per il culto, a cominciare dal 1° gennaio p. v. liquiderà e assegnerà i supplementi di congrua ai parrocì, senza che vi sia bisogno della loro domanda e con effetto della data del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet*.

« E' quindi necessario che i signori procuratori generali trasmettano alla Direzione generale del fondo per il culto le partecipazioni dalle concessioni del *Regio Placet*.

« Lo che sebbene ciò non sia tassativamente prescritto dall'articolo 1° del regolamento 25 giugno 1871, molti procuratori generali

sogliono già dare avviso di tali concessioni al fondo per il culto; ma poichè la pratica non è uniforme, ed è necessario sia tale, affinchè tutti i parroci possano fruire del benevolo provvedimento e l'assegnazione dei supplementi di congrua proceda sollecita, raccomando vivamente che di tutte le concessioni di *Regio Placet* sia data pronta notizia alla Direzione generale predetta.

« *Il Guardasigilli:* E. Gianturco. »

« *Agli Intendenti di finanza e ricevitori del registro.*

Roma, addì 6 dicembre 1897.

« Secondando il desiderio espresso dal ministro Guardasigilli, il Consiglio di amministrazione del fondo per il culto, per facilitare ai parroci il conseguimento dell' assegno supplementare di congrua, cui possono aver diritto ai termini dell' art. 28, n. 4 della legge 7 luglio 1866 e della legge 30 giugno 1892, ha stabilito che a datare dal 1.° gennaio p. v. la liquidazione e l' assegno dei supplementi di congrua sia fatta d' ufficio, senza attendere la domanda dell' interessato appena avuta notizia ufficiale della concessione del *Regio Exequatur* o *Regio Placet* alle bolle di nomina dei parroci e con effetto dalla data della concessione stessa.

« In esecuzione di questa deliberazione del Consiglio di amministrazione, la Direzione generale del fondo per il culto, appena avrà rilevato dal *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia la concessione del *Regio Exequatur* o avrà avuto notizia dai procuratori generali delle Corti di appello della concessione del *Regio Placet* alle nomine di parroci, disporrà la voltura degli antichi assegni erariali in cui la parrocchia fosse provvista o degli assegni per decime che fossero già stati liquidati, e farà d' ufficio la liquidazione del supplemento di congrua, se dovuto. La liquidazione sarà eseguita in base accertamenti delle attività e delle passività già fatti dall'amministrazione e pubblicati colla relazione del Direttore generale del giugno 1897, tenendo conto delle modificazioni successivamente avvenute, dei nuovi documenti prodotti dagli interessati e dall'assegno che fosse già stato accordato al precedente parroco cui succede il nuovo investito.

« Ma affinchè i parroci non debbano soffrire alcun ritardo nella

concessione, questa *sarà fatta allo stato degli atti*, senza richiedere ulteriori documenti o giustificazioni. Appena registrato dalla Corte dei conti il relativo decreto, sarà data esecuzione e contemporaneamente ne sarà trasmessa copia, con un estratto della liquidazione, per mezzo dell' Intendenza di finanza al parroco interessato. Questi, se crede, potrà presentare le sue osservazioni, del pari per mezzo dell' Intendenza, la quale, avuto il reclamo, raccoglierà i documenti che fossero necessarii e trasmetterà il tutto, con ogni possibile sollecitudine alla Direzione generale del Fondo per il culto, che esaminerà se l'assegno concesso debba rimanere invariato, oppure se debba essere aumentato o diminuito, disponenndo, se del caso, le compensazioni.

« Raccomandasi ai signori intendenti di finanza e ricevitori del registro di usare la maggior possibile cura e premure nell' istruire e riferire sui reclami dei parroci, affinchè la liquidazione dei supplementi di congrua possa procedere sollecita e possano essere interamente soddisfatti tutti i legittimi diritti.

« *Il Direttore Generale:* A. Tani. »

§ 13.

Giurisprudenza civile in materia ecclesiastica.

Edifici di culto — Restauro e riedificazione della Chiesa — Obbligati alla spesa — Leggi canoniche — Leggi vigenti — Ampliamento ed abbellimentc della Chiesa — Spesa non obbligatoria — Comune. — Edifici di culto — Restauro ed ampliamento di Chiesa parrocchiale — Obbligazione assunta dai Comuni — Condizioni dell' ufficiatura della chiesa in un determinato tempo — Inadempimento.

Le leggi canoniche, tracciando gradualmente gli ordini degli obbligati alle spese di restauro e di riedificazione della chiesa, non parlano del Comune, e comtemplano unicamente il restauro vero e proprio quando la chiesa minaccia ruina e la riedificazione quando sia già caduta, e non anche l' *ingrandimento* ed *abbellimento* della chiesa medesima.

Lo stesso limite è imposto dalle disposizioni delle leggi moderne, cioè dall' art. 271 della legge comunale e provinciale, e perciò costituisce spesa facoltativa pel Comune quella stanziata nel bilancio per *l' ampliamento* ed *abbellimento* della chiesa parrocchiale.

Trattandosi di vero restauro o riedificazione, il Comune è obbligato a sopportare la spesa occorrente, solo quando manchino altri mezzi per provvedervi, e siano stati escussi gli altri obbligati prima di lui, quale il patrono.

Obbligatosi il Comune a corrispondere una determinata somma per il restauro ed ampliamento della chiesa parrocchiale, a condizione che questa sia posta in grado di essere ufficiata entro un termine stabilito, manca l' adempimento di tale condizione, quando nel termine stesso si compia soltanto qualche atto isolato di ufficiatura, quale il trasporto di un cadavere, e non sia provveduto ad una ufficiatura stabile con la consacrazione solenne della chiesa o almeno colla benedizione sacerdotale fatta *ex delegatione Episcopi.* (*Gior. di Bologna, 10 maggio 1897*).

Obbligo dei Comuni di concorrere per la conservazione degli edifizi sacri.

L' obbligo dei Comuni di concorrere, in via sussidiaria, in mancanza od esaurimento di altri mezzi, alle spese per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, può invocarsi non in forza di viete disposizioni o consuetudini non più in vigore, ma in base alla disposizione transitoria di cui all' art. 271 della legge comunale e provinciale.

Fra le opere necessarie al mantenimento di detti edifizi, secondo il concetto della parola *conservazione*, adoperata dal legislatore, sono comprese le parziali costruzioni nuove e le altre opere di ampliamento che non importano la totale loro ricostruzione.

A rendere legittimo il contributo del Comune, non è necessario che il progetto dei lavori sia previamente approvato dal Consiglio comunale.

(Sez. IV del Cons. di Stato, 6 aprile 1803 — Comune di Montegabbione c. Galli e Ministero dell' Interno — Dalla *Giustizia Amm.* a pagina 270.

§ 14.

Manomorta (tassa di) — Congrua e supplementi di congrua dovuti dai Comuni delle Provincie meridionali — Corrispettivo dell' abolizione delle decime.

Le congrue ed i supplementi di congrua, a carico dei Comuni delle provincie meridionali, dovuti in corrispettivo delle decime abolite, sono soggetti alla tassa di manomorta (Corte d'Appello di Napoli, 29 Gen. '97, in causa De Maio c. Ricevitore del Registro di Pisciotta).

Il sig. Vincenzo De Maio, nella qualità di parroco della chiesa di San Nicola in Bosco, con citazione del 3 maggio 1881, chiese al Comune di San Giovanni a Piro la congrua parrocchiale non minore di lire 800 all' anno.

Il Tribunale Civile di Vallo della Lucania, con sentenza del 17-23 giugno 1881; accolse la domanda in ragione di sole lire 775 all'anno, perchè risultava che il parroco godeva un fondo con la rendita di lire 25.

Da quel tempo, fino al 1895, il parroco pagò la relativa tassa di manomorta in lire 20 e cent. 94.

Con citazione del 10 aprile 1896, il medesimo parroco convenne innanzi al suddetto Tribunale il Ricevitore del registro in Pisciotta, per dichiararsi non dovuta la tassa di manomorta pel supplemento di congrua, che disse da lui goduto come assegno personale, e per aver restituite le somme a tal titolo indebitamente soddisfatte.

Il Tribunale rigettò la domanda con sentenzn dei 7 - 12 maggio 1896; ed il parroco insistette per l'accoglimento, con appello dei 24 luglio 1896.

L' Amministrazione demaniale chiese la conferma dell' appellata sentenza.

Attesochè con gli articoli 1, 3, 15, 16 e 19 del decreto 13 settembre 1874, N. 2078, furono generalmente assoggettate all' annua tassa del 4 per cento, oltre il doppio decimo, LE RENDITE *dei Corpi ed Enti morali, aventi un imponibile superiore a lire 300, e computabili per le tasse di registro sulle successioni per causa di morte*, eccettuandosi solamente le rendite delle società commerciali, degli asili

infantili, delle case e degli istituti di carità, sorvegliati dallo Stato, e delle case che servono alle abitazioni dei parroci e coodiutori, o ad usi pubblici di amministrazione, istituzione e beneficenza.

Or se la parrocchia è un ente morale, dotato più o meno di beni o di rendite, da denunziarsi nei passaggi di usufrutto, da un parroco all'altro, giusta gli articoli 71 e 80 della legge di registro 13 settembre 1864, n. 2076; se le congrue, ed i loro supplenti, a carico dei Comuni, sono redditi perpetui delle parrocchie, e costituiscono un surrogato del benefizio ecclesiastico, perchè rappresentano il corrispettivo delle decime abolite in pro degli stessi Comuni; se tali redditi si assegnano generalmente all'ente, non all' individuo, il cui uffizio è sempre inseparabile dal benefizio; e se dei detti redditi sono esentati dalla tassa di manomorta soltanto quelli relativi alle case di abitazione dei parroci; la conseguenza è che le congrue, ed i loro supplementi, a carico dei ripetuti Comuni, fanno parte delle rendite colpite dalla detta tassa di manomorta.

Di tale conseguenza rimase convinto lo stesso parroco signor Di Maio, allorchè volontariamente pagò per quindici anni di seguito la tassa che ora vorrebbe ripetere con azione d' indebito, facendo due distinzioni ugualmente inammessibili nella specie in esame, una cioè tra congrua intera e supplemento, l'altra l'assegno al parroco e quello alla persona del medesimo.

§ 15.

Dei Predicatori.

Precipuo dovere dei Vescovi, cui fu confidato il potere dell' insegnamento « *docete* » nonchè dei Curatori delle anime è la predicazione della divina parola. Senonchè di frequente avviene che, o dei sacerdoti con cura o senza cura di anime, nonchè i regolari esercitino la predicazione fuori la propria Chiesa e costoro in senso più proprio sono appellati Predicatori. Essi devono essere forniti di scienza e di prudenza sufficiente e sopratutto di specchiata onestà di costumi poichè il primo è più efficace insegnamento è quello dell' esempio *exempla trahunt!* Quindi è che devono essere approvati dal Vescovo dopo speciale esame, come è stato dichiarato in diversi Concilii Provinciali e

come scrupolosamente praticano diverse diocesi, specie le Lombardo-Veneti.

Inoltre è mestieri che si riceva la missione e l'autorità di annunziare la parola di Dio dal Vescovo di quella diocesi dove si predichi. Questa facoltà però non riguarda i Regolari, i quali daltronde possono obbligarsi ad emettere la professione di fede, ovvero a presentare l'attestato d'averla compiuta. Si consultino al riguardo, l'istruzione della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, del 31 luglio 1894; e le istruzioni del 3.° Concilio Prov. di S. Carlo Borromeo, pei vescovi Lombardi, ove si afferma « *nullo modo concionandi facultatem* (*Episcopus*) *faciet permittere ei qui Diaconus non sit.* »

§ 16.

Dei Cappellani.

In senso generico diconsi Cappellani, coloro che sono tenuti di celebrare in qualche chiesa minore, ovvero in qualche cappella, o in determinati altari riti liturgici, e specialmente il Santo Sacrifizio della messa o per titolo di benefizio, o per annua pensione ovvero per lo stipendio quotidianamente ricevuto, onde la prima divisione dei Cappellani in *titolari* e *mercenarii.*

Se i beni della Cappellania furono eretti in beneficio per decreto Episcopale, allora il Cappellano dicesi *Ecclesiastico;* altrimenti *laicale.* Di questi parleremo diffusamente nella materia dei beneficii.

Qui giova solamente enumerarli. — Sono cappellani:

1. Molti sacerdoti addetti al servizio delle chiese parrocchiali, specie per la celebrazione delle messe, i quali tolvolta sono chiamati Cappellani Coadiutori *ad honorem* ed a questi, delle volte specie ai tempi nostri, si affida la cura sussidiaria delle anime, almeno volta per volta.

2. I cappellani militari, i quali comunemente esercitano anche la cura delle anime.

3. I cappellani degli ospedali ovvero dei pii luoghi in genere, ai quali a preferenza si concede talfiata la giurisdizione quasi parrocchiale:

4. I cappellani di monache, i quali devono essere di età matura del clero secolare e temporanei.

5. I cappellani regii detti ancora cappellani maggiori di cui in seguito diffusamente.

6. I cappellani delle Confraternite.

7. I cappellani delle navi i quali ricevono la piena potestà di curatori di anime dall' ordinario del luogo donde il piroscafo proviene.

8. I cappellani dei Conservatorii, degl' istituti educativi, delle carceri ecc.

Quindi occorre rassegnare con lo Spennati, valente giurista, i principii di dritto applicabili alle frequenti dispute alle quali dan luogo la nomina di essi e l' esercizio del loro ministero.

§ 18.

Principii di Dritto.

Qualunque fosse la denominazione, di questi cappellani, restano soggetti alla giurisdizione dell' Ordinario, se non evvi espressa esenzione.

Nelle Cappellanie sacerdotali, nelle quali il fondatore ha disposto, che il Cappellano fosse prossimo ad ordinarsi, va preferito il Sacerdote, comunque di grado più remoto, escludendosi il concorrente che si trova in una età troppo lontana per essere ordinato *in Sacris* (1).

La idoneità di ottener fra l' anno gli Ordini Sacri deve calcolarsi dal giorno della vacanza della Cappellania.

Una petizione stragiudiziale con cui s' invoca per grazia la dispensa dell' età per ottenere la Cappellania, non impedisce i provvedimenti di giustizia, e l' esercizio dei dritti per l' esecuzione della volontà del testatore.

Quando tra più concorrenti ad una Cappellania è stata scelta a maggioranza di voti una persona idonea debba esser questa confermata dal superiore, e non già colui che ha riscosso minor numero di suffragi, comunque fosse più degno.

Allorchè in una Cappellania trovansi collettivamente chiamati più individui, la preferenza è dovuta a colui che all' epoca della vacanza

(1) Questi ed altri simiglianti principii appresso svolti, volgono per risolvere le molte dispute sulle qualità dei Cappellani, e sul tempo in che debbono trovarsi verificate per le conseguenze del patronato passivo, giusta l' art. 23 Decreto 17 febbraio 1861.

riunisce nella sua persona i requisiti voluti dal fondatore, senza attendersi alla prossimità del grado.

Quando sta designata nella fondazione la linea, che deve preferirsi nella nomina del Cappellano, non può passarsi a linea diversa, anche se il chiamato nella linea prediletta avesse bisogno della dispensa dell' età per assumere la qualità di Chierico richiesta dal fondatore.

Nelle Cappellanie *ad nutum* i Cappellani possono amuoversi per giusta causa, purchè non abbiano essi diritto a rimanervi per effetto della fondazione: nel qual caso è necessario un formale giudizio.

Però l' amovibilità del Cappellano dee sempre risultare da documenti, tranne il caso di smarrimento del titolo.

Pei Cappellani Curati, evvi sempre bisogno di formale processo per essere allontanati dal loro ufficio.

Ma se essi non hanno altri mezzi di sussistenza convien provvedervi per non costringerli a mendicare.

Un Cappellano nominato da un cognato del fondatore, dev'essere preferito a quello che viene presentato dai cognati di lui, quando nella fondazione se ne è accordata la scelta ai discendenti della linea femminile.

Istituita una Cappellania col godimento passivo a pro de' discendenti del fondatore; e propriamente a favore di chi della famiglia divenisse Chierico, debbono reputarsi compresi in tale disposizione anche i discendenti da femmina in preferenza dei discendenti da maschi che non fossero Chierici.

Quando il fondatore ha indicato unicamente la sua famiglia, come quella donde dovesse scegliersi il Cappellano, egli ha inteso parlare della linea mascolina solamente, ed ha voluto escludere la femminile.

Nelle Cappellanie laicali, in che sono chiamati i più prossimi consanguinei del fondatore, essendovi una specie di successione, debbono i gradi di consanguineità calcolarsi secondo il diritto civile, e non già secondo le regole del Diritto Canonico, le quali vanno limitate alla materia del matrimonio.

Colui che smette l' abito chiericale, e passa al servizio militare, non perde la capacità di ottenere una Cappellania laicale di sua famiglia, purchè riprenda l' abito suddetto, laddove la qualità clericale sia richiesta dalla fondazione.

I fondi che servono di dotazione alle Cappellanie laicali possono essere revindicate dal Cappellano, anche contro gli eredi del fondatore, se costui avesse prescritto prima della legge di ammortizzazione, che il Cappellano dovesse averne il godimento.

La suddetta regola rimane applicabile eziandio, ed indistintamente dopo la ripristinazione delle Cappellanie avvenuta nel 1851, e molto più per le nuove Cappellanie fondate dopo tale epoca.

§ 19.

Del Cappellano Maggiore.

I Principi cristiani elessero un sacro ministro, che prendea cura del loro privato Oratorio.

Nel Regno di Napoli tal Sacro Ministro si chiamò prima Proto-Cappellano, in appresso Cappellano Maggiore.

Antiche attribuzioni ed onorificenza del Cappellano Maggiore

Al Cappellano Maggiore fu dai Pontefici accordata giurisdizione quasi Episcopale.

Egli vien considerato come un Ordinario.

Chiamasi Ordinario, non solo chi ha un determinato territorio, ma anche chi per proprio diritto, o per beneficio del Principe esercita giurisdizione sopra determinate persone.

Il Cappellano Maggiore spiega la sua potestà:

1.° Su tutte le Regie Cappelle.

2.° Sui Cappellani addetti alle medesime.

3.° Sui militari per l' amministrazione de' Sacramenti.

S' intendono per Cappelle Regie:

1.° Le Cappelle costruite nei Reali Palagi.

2.° Quelle erette negli accampamenti.

3.° Quelle edificate dai Sovrani.

4.° Le dotate dai medesimi.

5.° Quelle dichiarate Regie per devozione dei Sovrani.

Le Cappelle Palatine godono di tutti i dritti come le Chiese Parrocchiali.

Il Cappellano Maggiore ha piena giurisdizione sui Cappellani inferiori e su le chiese addette al Regio Clero.

Egli, anche non essendo Vescovo, può far uso delle insegne pontificali, e può far ordinare da qualunque Vescovo i suoi Chierici, ed assolverli dalla scomunica, a dalle irregolarità in determinati casi.

Tiene la cura spirituale del Sovrano, e della Real famiglia, e dei militari.

Benedice le bandiere.

Il Cappellano Maggiore ha gli onori di Arcivescovo.

È uno dei cinque capi della Real Corte.

Ha la sopraintendenza dell' amministrazione delle rendite della Badia di Surcola.

Dipendono da lui gli impiegati delle Reali Cappelle anche non Ecclesiastiche.

La giurisdizione temporale poi del Cappellano Maggiore, che emanava dalle antiche prammatiche dell' ex Regno e che deve tenersi presente nelle cause di beneficii che rimontano a quell' epoca, venne ristretta dalle leggi posteriori.

La bolla *Convenit* si limitò alla sola giurisdizione spirituale del Cappellano Maggiore.

§ 20.

Delle Conferenze Pastorali e delle unioni e congregazioni clericali.

Col nome di Conferenze Pastorali, o unioni e congregazioni clericali, o unione pei casi di coscienza, o congregazioni diocesane del clero, è l' unione o convegno di tutti i chierici, specialmente gli aventi cure di anime sia della città centrale, che del vicariato foraneo affinchè mutualmente conferiscano per provvedere meglio ai doveri pastorali ed all' onestà della vita clericale. Devono convenirvi tutti coloro che hanno cura di anime anche fossero regolari, non esclusi i confessori. Anzi quasi dovunque l' obbligo d' intervenirvi incombe a tutti coloro che hanno un benefizio ecclesiastico o che siano iniziati ai sacri ordini. L' obbligo d' intervenirvi emana sopratutto dal tenore delle leggi.

L' unione avviene generalmente fuori la città cattedrale, nelle cas

di coloro ai quali fu commessa la cura delle anime ed a loro spese, o se in altra chiesa coll' obbligo di risarcirne le spese al proprio rettore a giudizio del Vescovo. Ogni mese dovrebbe aver luogo, a meno che il Vescovo non decreti altrimenti per difficoltà di luoghi o per angustia di tempo. Alle congregazioni fuori città presiede di diritto il Vicario foraneo; vi assiste il *Definitore* colui che ottenne nella regione della Parrocchia la prebenda teologale, o altri idoneo a giudizio del Vescovo, a cui compete esporre la dottrina ed esplicare tutte le cose chiaramente. A questi si aggiungono il cancelliere o segretario, il maestro delle cerimonie, il prefetto del coro, il confessore del clero e i puntatori che il Vescovo sceglie. Le congregazioni pei casi di coscienza si adunano nella Chiesa e nell' oratorio, a porte chiuse; v' intervengono tutti i chierici, sedendo giusta l' ordine di ecclesiastica precedenza, serbati i primi posti al Vicario foraneo ed al definitore. Si leggono solamente i casi o i dubbii proposti dal Vescovo di colui il cui nome è sortito, scritti da lui e sottoscritti. Il cancelliere curerà registrare tutti gli atti della congregazione in apposito libro. Finalmente il Vicario foraneo ogni anno deve far relazione al Vescovo dell' esito e del profitto delle unioni clericali e presentare le risposte ai preposti quesiti.

APPENDICE ALLO STATO CLERICALE

Dei doveri positivi dei Chierici

§ 1.°

Contro i chierici, che non portano la tonsura e l'abito talare oltre la colpa, sono assegnate dai S. Canoni le seguenti pene: 1. Per i chierici ordinati negli ordini sacri o negli ordini minori, ma godendo beneficio ecclesiastico, se per un tempo notevole, e senza alcun impedimento, pubblicamente procederanno senz'abito chiericale e tonsura, ed ammoniti dal Vescovo, anche con un pubblico editto, non ripiglieranno l'abito chiericale, potranno essere corretti dal Vescovo con la sospensione dagli ordini, officio e beneficio. E se una volta corretti, di nuovo mancheranno, potrà il Vescovo procedere contro di essi con la privazione dello ufficio e beneficio (1). Essendo però questa pena *ferendae sententiae*, Sisto V con la Costituzione già citata *Cum sacrosantum* del dì 9 gennaio 1589 ordinò incorrersi in tale pena *ipso iure* senza monizione o decreto del giudice, ed incorrersi anche dai semplici tonsurati, che hanno una pensione, beneficio semplice, o sussidio della Chiesa. Quale rigore fu mitigato dallo stesso Sisto V con la Costituzione *Pastoralis* per i chierici della Camera Apostolica e per quelli che avessero posseduta una pensione minore di 60 ducati d'oro *de camera*. E finalmente Benedetto XIII con la Costituzione già citata *Apostolicae Ecclesiae* del dì 2 maggio 1725 stabilì, doversi

(1) Omnes ecclesiasticae personae, quae aut in sacris fuerint, aut dignitates, personatus officia aut beneficia qualiacumque ecclesiastica obtinuerint, si postea, quam ab Episcopo suo etiam per dictum publicum moniti fuerint, honestum habitum clericalem illorum ordini ac dignitati congruentem et inxta ipsius episcopi ordinatiouem et mandatum non detulerint, per suspensionem ab ordinibus, officio et beneficio ac fructibus, reditibus et proventibus ipsorum, nec non si semel correpti denuo hoc deliquerint, etiam per privationem officiorum et beneficiorum huiusmodi coerceri possint et debeant. Trid. Sess. XIV Cap. VI De Reform.

sempre procedere per citazione nei modi voluti dal dritto nell' emanare la sentenza declaratoria contro il chierico, che meritasse la pena della privazione del beneficio od ufficio ecclesiastico, ed avverandosi tale privazione, il beneficio rimanere riservato alla S. Sede (1). 2. Per gli altri chierici in minoribus, che non posseggono beneficio, il Tridentino stabilì, che abbandonando l' abito e la tonsura, perdono il privilegio del foro, che potranno godere, se col permesso del Vescovo ripiglieranno l' abito talare (2). E perchè nel Tridentino si fa parola solo della perdita del privilegio del foro, non del canone e della competenza, Pio IX nel dì 20 novembre 1860, per le attuali vicissitudini dei tempi, dichiarò per l'organo della Congr.ne dell' Immunità Ecclesiastica, che con la perdita del privilegio del foro, il chierico rimane anche privato di tutti i privilegi chiericali, in modo che dovrà essere trattato come un semplice laico presso le autorità civili (3).

All' obbligo della tonsura si riferisce tutto ciò che dai S. Canoni è detto della barba e della chioma, giacchè coll' ascriversi al clero, il chierico viene a rinunziare a tutto ciò che sa di mondano e di effeminato. E mostrerebbe grande leggerezza di animo quel chierico, che attendesse alla smodata cultura dei capelli, per non dire, che darebbe sospetto di non aver vocazione ecclesiastica. Meritamente quindi i S. Canoni dicono, che potrà essere richiamato e punito dal Vescovo (4). Ma che deve dirsi della parrucca? Adoperandosi essa per comodo e necessità, può permettersi fuori sacrifizio per giusta causa dal Vescovo. Nel tempo poi del Sacrifizio, avendo il R. Pontefice Zaccaria proibito a qualunque chierico, non escluso i vescovi, di poter celebrare la Messa col capo coverto (5), si richiede assolutamente il permesso del R. Pontefice per poter fare uso della parrucca nel tempo della S. Messa, e questa non si accorda che nei soli casi urgenti (6).

---

(1) Vedi Santi *Praelect: Iuris Can.* Lib. III Tit. 1. N, 32.

(2) Trid. Sess. XXIII Cap. 6 De Reform. Clericus in minoribus, fori privilegium non gaudeat, aut clericalem habitum et tonsuram deferens, alicui Ecclesiae ex mandato Episcopi inserviat, vel in Seminario clericorum ant in aliqua schola vel universitate de licentia Episcopi quasi in via ad majores ordines suscipiendos versetur.

(3) Vedi Santi *Praelect. Iuris Can.* Lib. III Tit. 1. *De vita et honest. cleric.*

(4) Si quis clericus comam relaxaverit anathema sit scilicet excomunicatur Cap. 4 *De vita et honest. Cleric,* Tit. 1. Lib. III.

(5) Nullus Episcopus, presbyter aut diaconus ad solemnia Missarum celebranda praesumat velato capite altari Dei assistere. Decret. Dist. 1. *De Consecratione* cap. LXII.

(6) Vedi Bened. XIV *Institutiones Ecclesiasticae* XXXIV parag. 4 *Instit.* XCVI n. 9.

Come appendice all' abito talare gli Autori parlano del dritto di portare l' anello. E' criterio generale di dritto, che ai chierici per legge ecclesiastica è vietato portare l' anello, eccetto quelli ai quali compete per ufficio di dignità (1). Quali poi sieno quelli, ai quali competa per ufficio di dignità, col Ferraris, diciamo, essere i Vescovi, gli Abati, e tutti quei prelati, che hanno l' uso dei pontificali (2). Laonde non possono usare l'anello senza indulto pontificio nè i Canonici, nè i Curati, e solamente si fa da taluni eccezione per i laureati, i quali nel possesso dottorale ricevono tra le insegne anche l'anello, che distinguesi per la forma da quello che si usa dai prelati, e sono nel dritto canonico annoverati tra le dignità (3). Ciò però va detto dell'uso dell'anello fuori Messa, giacchè nella celebrazione della Messa, eccetto i Vescovi e gli Abati ordinarii, a tutti gli altri è proibito assolutamente il farne uso, anche se fossero Canonici e Dottori, e ciò perchè, ai primi è permesso portarlo a causa del mistico sponsalizio da essi stretto con la propria Chiesa, dal quale non sono sciolti anche sull' altare nell'atto del sacrifizio. Tutto ciò vien confermato da varie decisioni della S. Congregazione dei Riti, la quale interrogata più volte analogamente, ha risposto negativamente nella celebrazione della Messa per i sacerdoti, abati non benedetti, e dottori: e solamente per i canonici, rispose, potersi usare, ma senza gemma, e senza effigie, e fuori Messa (4).

Un altro dovere dei chierici ordinati *in majoribus*, dei chierici beneficiati e dei religiosi di ambo i sessi è la recita quotidiana del Divino Ufficio. L'ufficio divino, che con diversi nomi fu appellato, non è altro, che « Una collezione ordinata di Salmi, Inni, Lezioni ed altre pubbliche preci istituite dalla autorità della Chiesa, e ripartito in determinate ore del giorno per pregare e lodare Dio (5). La recita del

(1) Clerici nec annullos ferant, nisi quibus competit ex officio dignitatis. Cap. XV Lib. III Tit I. *De vita et honestate clericorum.*

(2) Vedi Ferrarius Lucius Lit. *Annul.*

(3) Vedi Maupied. *Iuris Canonici Compendium* Pars. III *De personis* Lib. VII.

(4) Utrum possint canonici cum annulo aureo Missam celebrare sed sine gemma seu aliqua effigie? S. Cong. Rit. 4 Agost 1663 Respondit De rigore uti non debeant. Utrum annuli usus in Missa prohibeatur Doctoribus quibuscumque et canonicis. S. Cong. Rit. 13 Feb. 1625 Resp. Affirmative—An proibitio facta protonotariis de annuli delatione comprehendat etiam Canonicos cathedrales, 24 Nov. 1628 Resp. Affirmative. Egualmente per i Canonici fu dichiarato nel 9 marzo 1894 e 12 feb. 1892. Per i Protonotarii però *ad instar* fu concesso da Pio IX nella celebrazione della Messa pontificale l'uso dell'anello. Vedi Monitore Eccl. vol. IV part. 2 pag. 102.

(5) Vedi Pelliccia *Saggio teorico pratico di Giurispr. beneficiale* Vol. I. pag. 120 tit. XII.

divino ufficio risale ai tempi apostolici, e mercè una continua e non interrotta tradizione è pervenuta fin a noi (1). Nello svolgimento storico di esse però bisogna distinguere tre epoche. 1.ª Nel principio dell'era cristiana esso era recitato in comune da tutti i chierici e laici radunati insieme, detto perciò *Sinaxis* o *Collecta* cioè adunanza e congregazione di fedeli, e si compiva in due ore diverse, cioè all' alba (*illucescente aurora*) ed alle ore pomeridiane (*et ad vesperas*). Introdottasi poi verso la fine del III secolo e nel principio del IV la vita monastica nella Chiesa, essendo scopo principale dei religiosi attendere di continuo alla orazione, piacque a costoro dividere il compito della preghiera orale in diverse ore del giorno e della notte. E così fu detto *Notturno* quella parte, che incominciava alla mezza notte, detto Matutino, e che diviso in tre parti quasi interrompendo le vigilie notturne, faceva sì, che in tre ore distinte lodavano Dio. Venne poi detto *Diurno* quello, che cominciava all' alba con le Laudi e terminava all'ora del Vespro, recitandosi interrottamente. Dal che apparisce, dice Cassiano (2), che in principio le ore della preghiera nel corso del giorno non erano determinate, e solamente nell'ora della sera si radunavano insieme i monaci per compiere l'ufficio vespertino. Fu presso i monaci della Mesopotamia primamente, e poi presso i monaci Betlemiti, che tra le Lodi e Vespro furono aggiunte le ore di Terza, Sesta e Nona prima del mezzodì, e poi fu aggiunta l'ora di Prima verso l'alba, per evitare, che in quel lungo tempo che passava tra le Lodi e Vespro, i monaci non fossero rimasti nelle proprie celle oziosi e sonnolenti. Così divise le ore della giornata nella recita dell'ufficio divino, rimaneva l' ora che precedeva il riposo, che era senza preghiera comune. E S. Benedetto, patriarca dei monaci di Occidente, ordinò ai suoi religiosi, che prima di andare al riposo avessero rese grazie a Dio in comune mercè la preghiera della Compieta. Così procedette la salmodia presso i monaci fin al secolo V della Chiesa.

Nel V secolo, poichè molti erano chiamati dalla solitudine del chiostro ad aiutare i Vescovi delle Diocesi, ed essendo molti Vescovi eletti dal ceto dei monaci, fu introdotta nel clero insieme alla vita comune col Vescovo, anche comune la salmodia. Questa salmodia però

(1) Vedi Martenio citato dal Pelliccia.

(2) Vedi De Camillis *Institutiones Iuris Can*, Vol. 1, pag. 278.

era pubblica, e faceva parte del Sacro Ministero, cui erano chiamati i chierici. Di più non vi fu fino a questa epoca libro determinato per la salmodia, nè tempo assegnato, sicchè si rimetteva al beneplacito di chi resiedeva al Coro il porre termine alla lettura della S. Scrittura, Opere dei Padri, Atti dei Padri, Atti dei Martiri ecc. con le parole *Tu autem*, cui il religioso rispondeva *Domine miserere nobis*, ed il resto del Coro replicava *Deo gratias*. Così andarono le cose fin del secolo XI o nel principio del secolo XII.

Rilasciatasi non poco la disciplina del clero, e cessata la vita comune, molti con pretesti non intervenivano piú alla pubblica e comune salmodia nel coro. A rimuovere i pretesti dei quali, i Concilii fecero sentire la loro voce autorevole, e fu fatta la legge dell' obbligo nei chierici *in majoribus* alla recita privata del divino ufficio, qualora non fossero obbligati a ciò fare dall'obbligo d' intervenire al coro per ragione di beneficio. A tale scopo il Papa Gregorio VII restrinse in un solo volume tutto quello, che era disperso nei molteplici libri corali, e così fu fatto il Breviario per Roma. E siccome ogni Vescovo, seguendo l'esempio di ciò che avea fatto S. Gregorio VII per Roma, avea formato il Breviario della propria Diocesi, e talvolta nella stessa Diocesi erano diversi i Breviarii secondo le diverse Chiese; così Paolo IV si accinse a fare un Breviario comune. Ma prevenuto dalla morte, fu ciò rimesso ai PP. del Concilio di Trento, i quali, urgendo la chiusura del Concilio, rilasciarono tale lavoro al prudente giudizio del R. Pontefice (1). Salito al soglio pontificio Pio V, emanò una Bolla *Quod a Nobis*, con cui abolì tutti i Breviarii delle Chiese particolari, eccetto quelli, che o per antichissima istituzione, o perchè da oltre 200 anni già si recitavano, ed ordinò doversi tutti avvalere del solo Breviario Romano da lui approvato, sotto pena di non soddisfare all' obbligo della recita del divino ufficio, avvalendosi di altri Breviarii, e comminando la scomunica a chiunque stampasse o ricevesse Breviarii senza l'approvazione del R. Pontefice o di un Commissario apostolico. Il Breviario così riformato fu da tutti accolto, e se ne fecero edizioni molteplici. Ma per gli errori incorsi Clemente VIII ne fece la correzione con la Bolla *Cum in Ecclesia* con le pene analoghe a chi stampasse Breviarii senz' approvazione del Vescovo proprio. Urbano VIII ritoccò

(1) Sess. XXV De Indice librorum.

gl'inni, corresse le interpunzioni, appose gli asterischi, emendò varie lezioni, e prescrisse l'esemplare tipico della Tipografia Apostolica. E finalmente Leone XIII non ha mancato di mostrare la sua sollecitudine in questa parte della S. Liturgia, riformando alcune lezioni di Santi, e dando nuove norme liturgiche circa le Rubriche degli ufficii votivi, della traslazione dei santi e della divisione delle feste (1).

E' dovere di ciascun chierico prestare obbedienza e rispetto al proprio Vescovo. Questo dovere deriva sia dalle parole di San Paolo agli Ebrei cap. 13. *Obedite praepositis vestris* ecc., sia anche dalla sanzione di Papa Clemente, che chiama infami tali chierici, non degni del regno dei cieli e d'allontanarsi dal consorzio dei fedeli (2). E finalmente deriva tale dovere dalla promessa, che fa il chierico al proprio Vescovo nell' atto della S. Ordinazione presbiterale. Ma in che deve consistere questo rispetto ed obbedienza? Il rispetto consiste negli atti esterni di onore, con la relativa riverenza e genuflessione, come è stabilito dai S. Canoni (3). Riguardo poi all'obbedienza, distinguiamo l'obbedienza, che deve il religioso al proprio superiore, da quella, che deve il chierico al proprio Vescovo. Nel religioso il voto di obbedienza l'obbliga alla sottomissione al superiore in tutte quelle cose, che costui gli ordina secondo le regole e le costituzioni che ha professato anche se fosse materia dubbia, se cioè cada sotto le regole e costituzioni dell'Ordine oppur no. Per il chierico invece la promessa fatta nella S. Ordinazione non oltrepassa le leggi ecclesiastiche e le canoniche prescrizioni in ciò che riflette il servizio della Chiesa cui è ascritto. Epperò il beneficiato non può allontanarsi dal servizio della propria Chiesa senza il permesso del Vescovo (4). E si eccettua il solo caso, che volesse abbracciare la vita monastica, per acquisto di maggiore perfezione, in cui non si richiedeva prima degli ultimi decreti di Pio IX *super disciplinam Regularium* dell'anno 1848, tale permesso,

(1) Vedi Monitore Eccl. Vol. VI. Par. 1. fol. 112.

[2] Si autem vobis Episcopis non obedierint omnes presbyteri, diaconi ac subdiaconi et reliqui clerici non solum infames, sed et extorres a regno Dei, et consortio fidelium ac a liminibus S. Dei Ecclesiae alieni erunt. Caus. XI Quaest. 1. Decreti.

[3] C. Solitae 6 *De maj et obed.* Fagnano ibid. n. 14 e seguent.

[4] Const. *Ex quo dilectus* di Bened. XIV del dì 14 Gen. 1747 sulla quale S. Alfonso di Liguori dice: Agnoscimus presbyterum huiusmodi promissionis vigore ea lege inter alias astrictum teneri, ut a servitio Ecclesiae, cui addictus fuerit, discedere nequeat sine licentia Episcopi D. Lig. Lib. VI tract. V. Cap. 2 n. 828.

anche se fosse Parroco (1). I non beneficiati poi non possono allontanarsi dalla Diocesi anche per causa di pellegrinaggio, senza il permesso del Vescovo, senza del quale non saranno ammessi alla celebrazione della S. Messa nel luogo dove vanno per mancanza di titolo di loro ordinazione (2).

Finalmente hanno i chierici il dovere di attendere all'acquisto della perfezione cristiana e della scienza sufficiente per istruire il popolo, amministrare i Sacramenti, ed essere esempio agli uomini in mezzo ai quali il clero è chiamato a vivere, e di ciò trattano ampiamente gli autori di ascetica teologia, ai quali rimandiamo gli studiosi di tale materia.

§ 2.

Dei doveri negativi dei chierici.

Molteplici sono i doveri comuni dei chierici, detti *negativi*, o in *omittendo*, che noi riduciamo a tre categorie.

1. E' proibito ai chierici tutto ciò, che si oppone direttamente o indirettamente all'onestà della loro vita. Epperò primo e principale dovere dei chierici è, non solo non coabitare, ma neppure conversare con persone di diverso sesso con quella familiarità che genera sospetto e pericolo di peccare contro la castità. Laonde dicea S. Girolamo a Nepoziano « Nella tua dimora o mai o assai raramente le donne mettano il piede » (3). Si eccettuano però due casi solamente, nei quali i S. Canoni permettono al chierico abitare con donne. 1. Allorchè trattasi di proprii parenti congiunti in primo e secondo grado di consanguinità e primo grado di affinità, perchè in questi casi la equità naturale aborre dal sospettare azioni disoneste (4). Che se vi fosse qualche sospetto, specialmente tra gli affini, può vietarsi al chierico tale coabitazione (5). Allorchè si trattasse di neces-

[1] Can. *Duae sunt* caus. 19 quaest. 2.

[2] Vedi Ferrari Ioseph *Summa Instit Canonic.* Tit. IX num. 78,

[3] Hospitiolum tuum aut raro, aut nunquam mulierum pedes terant S. Hieronimus in Can. 17 Dist. 32 Decreti.

[4] Cum clericis quoque non permittas mulierculas habitare nisi forte de illis personis existant, in quibus naturale foedus nihil permittit saevi criminis suspicari. Cap. IX Tit. II Lib. III Decretalium.

(5) Inhibendum est, ut nullus sacerdos feminas de quibus suspicio esse potest, retineat, sed neque illas, quas canones concedunt, Cap. 1, Tit. II Lib. III Decretalium.

sità, ed in questo caso, mentre i S. Canoni dicono, che addiviene lecito per necessità, quello che non è lecito in dritto (1): soggiungono però, che trattandosi di domestica, si richiede l'età matura, cioè non meno di 40 anni, che sia donna d'intemerati costumi, e che ispiri fiducia nel Vescovo (2). Contro i trasgressori di tali canoni, la Chiesa ha stabilito le analoghe pene canoniche, le quali sono diverse secondo che diversa è la trasgressione, o il grado che occupa il chierico nella ecclesiastica gerarchia. 1. Per i chierici, sia costituiti negli ordini maggiori che minori, che non godono beneficio ecclesiastico, è rimesso al prudente giudizio del proprio Vescovo infliggere pene secondo la perseveranza e qualità del delitto e contumacia, qualora avessero concubine o altre donne di cui possa sospettarsi, in casa o fuori casa, o trattassero in alcun modo con esse con domestichezza (3). Per i chierici che posseggono beneficio non curato, è stabilito, che dopo la prima monizione, se non si allontanano dal consorzio con la persona sospetta, sieno privati della terza parte dei frutti del beneficio che possedono o della pensione, o altri proventi, d'applicarsi alla fabbrica della Chiesa o ad altre opere pie. Dopo la seconda monizione, perderanno tutti i frutti del beneficio, e resteranno sospesi dall'amministrazione dei medesimi, eccetto le distribuzioni quotidiane, che non cadono sotto la legge del Tridentino (4). Crescendo infine la contumacia dopo la terza monizione saranno privati in perpetuo del beneficio, e dichiarati incapaci a poterne avere altri fino a che, mutata vita, i superiori crederanno potergli togliere la pena (5). Per i chierici, che hanno beneficio curato, è stabilito dal Tridentino, che vivendo

(1) Quod non est licitum in lege, necessitas licitum facit Cap. 4. De Regulis Iuris.

(2) Bened. XIV Instit. 82 e 83. Sangnineti *Inst. Iuris Eccles: privati* pag. 114.

(3) Clerici vero beneficia vel pensiones eccles. non habentes, concubinas aut alias mulieres, de quibus possit haberi suspicio, in domo vel extra detinentes, aut cum iis consuetndinem habentes, iuxta delicti et contumaciae perseverantiam et qualitatem ab ipso Episcoqo carceris poena, suspensione ad ordine ac inhabilitate ad beneficia ad beneficia obtinenda, aliis modis iuxta S. Ganonos puniantur Trid. Sess. XXV Cap. XIV De Reform.

[4] Giargia *De Benef.* Part. II Cap. X n. 186.

[5] Quod si a superioribus moniti ab iis se non abstinuerint' tertia parte fructuum, obventionum ac proventuum beneficiorum suorum quorumcumque et pensionum ipso facto sint privati, quae fabricae Ecclesiae aut alteri pio loco arbitrio Episcopi applicentur. Sin vero in delicto perseverantes secundae monitioni adhuc non paruerint, non tantum fructus omnes ac proventus suorum beneficiorum et pensiones eo ipso amittant, qui praedictis locis applicentur, sed etiam suspendantur ab amministratione ipsorum beneficiorum... donec perpetuo priventur, atque inhabiles ac indigni quibuscumque beneficiis, honoribus, dignitatibus reddantur in posterum donec post manifestam vitae emendationem a superioribus visum fuerit dispensandum. Trid. Sess. XXV De Reform.

essi scandalosamente, dopo la paterna monizione si costringano a dismettere tale tenore di vita, e dimostrandosi incorreggibili, sieno privati a norma di dritto del beneficio mercè canonico processo, la quale sentenza non potrà essere ritardata da eccezione o appello (1), oppure si potrà procedere nello stesso modo che è detto innanzi dei chierici semplicemente beneficiati. 4. Per i Vescovi ed altri prelati maggiori rei di tali delitti, è dovere del Metropolita o del Vescovo anziano, essendo il primo impedito, dargli ammonizione del Sinodo Provinciale. Perdurando nella colpa, *ipso facto* sia sospeso, e perseverando la contumacia, dovrà essere denunziato al R. Pontefice, che procederà alla pena, anche se occorre, della privazione dell' amministrazione della Diocesi, se la necessità lo richiede (2). Sono queste le pene canoniche nella legislazione ecclesiastica vigente, stabilite dal Tridentino contro i chierici concubinarii. Però facciamo notare. che in dritto il vocabolo *concubinario* e preso in largo senso, cioè colui che tiene donne sospette in casa o fuori casa, o che abitualmente le frequenti o tratti con esse con quella familiarità che genera sospetto d' incontinenza (3). Contro di costoro dovendo il Vescovo procedere giudiziariamente, bisogna adottare la procedura stabilita da Leone XIII per l'organo della S. Cong.ne dei Vesc. e Reg. del dì 11 giugno 1888, cioè la forma economica (4). Ad evitare il pericolo d' incontinenza, ed a rimuovere il sospetto di relazioni illecite, è proibito in secondo luogo ai chierici qualunque accesso ai monasteri di donne senza una causa ragionevole e manifesta. In ciò però bisogna distinguere i chierici secolari dai regolari. Ai primi è proibito l' accesso frequente, e contro dei trasgressori di tale legge potrà il Vescovo diocesano procedere con le pene canoniche (5). Ai secondi poi è assolutamente vietato anche una sola volta accedere ai monasteri di donne, sotto pena di scomunica, e di privaziane di voce attiva e passiva. Si eccettuano però

---

[1] Trid. Sess. XXI Cap. 6 De Reform. Parochialium Ecclesiarum, rectores quia propter eorum vitae turpitudinem potius destruunt quam aedificant, episcopi etiam tamquam Apost. Sedis delegati post quam praemoniti fuerint, coerceant ac castigent, et si adhuc incorregibiles in sua nequitia perseverent, eos beneficiis iuxta S. Canonum constitutiones, exemptione et appellatione quacumque remota, privandi facultatem habeant.

[2] Trid. Sess. XXV Cap. XIV De Reform.

[3] Vedi Satin *Praelect: Iuris* Can. Vol. 3 pag. 23.

(4) Monitore Eccles. Vol. II part. III. fol. 5 Vedi Appendice al II Volume.

(5) Cap. 8 Tit. 1 Lib. III Decretalium — Const. *Gravissimo* di Benedetto XIV del 26 giugno 1749 presso Sebastianelli *De personis* pag. 22.

i seguenti casi. Se fossero fratelli e consanguinei; se fossero confessori ordinarii o straordinari; se fossero procuratori, o esercitassero altro ufficio del monastero. Per la stessa ragione è vietato ai chierici intervenire ai pubblici teatri e spettacoli, i quali d'ordinario sono incentivi alla libidine. Frequentare i giuochi, eccetto se fossero in casa privata, senza scandalo, non proibiti, con moderazione, e per semplice onesto svago 1. Frequentare le bettole, i pubblici ritrovi, ed in generale tutto che potrà provocare a libidine, o esporre il chierico a pericolo di venir meno alla santità del suo stato (2).

2. E' proibito ai chierici tutto ciò, che si oppone al decoro dello stato chiericale. Laonde è vietato dai S. Canoni di esercitare arti vili e sordidi mestieri non solo, ma ancora di prestare servitù specialmente ai nobili, come se fossero essi uomini dell' infima classe del popolo 3. Si domanda però qui, se possa il chierico fare da gestore di affari a persone private. E comunemente i DD. rispondono così: Eccetto i poveri e miserabili, per i quali vi è la carità che scusa da colpa, anzi molte volte, allorchè non vi sia altro che possa farlo, è obbligato il chierico di compiere tale ufficio, rendendo però conto a chi di dritto; in generale i S. Canoni vietano tale ufficio ai chierici, sia perchè al dir di Alessandro III chi così agisce, opera contro le norme dell' Apostolo che dice: « Nessuno militando nell' esercito di Cristo si ingerisca nei negozii del secolo » sia anche perchè operando e vivendo in mezzo agli affari del secolo, trascura gli ufficii chiericali, va soggetto ai disordini di esso e si sottomette al beneplacito della potestà laicale, il che non è decoroso pel chierico. (4) Epperò il chierico, che, trascurando i doveri del S. Ministero, attendesse unicamente all' amministrazione dei fondi e beni dei privati, potrà essere anche

[1] Bened. XIV *De Synod, Dioec.* Lib. XI Cap. X.

[2] Ut clerici a mundi voluptatibus se abstineant, non spectaculio, non pompis intersint, convivia publica fugiant, Can. *His igitur* 3 Dist. 23. Ne his clerici coetibus misceantur, ubi amatoria cantantur, aut turpia aut obscoeni motus corporum choreis et saltationibus efferuntur Can. *Presbyteri* 19 Dist. 34.

[3] Vedi Clementina *Dioecesanis 1. De vita et honest. cleric,* e Cap. II Tit. *De clericì vel monachi* Lia. III Decretal. Sacerdotibus et clericis tuis denuncies publice ne ministri laicorum fiant, nec in rebus eorum procuratores existant.

(4) Sed nec procurationes villarum ant iurisdictiones etiam saeculares... clericorum quisquam exercere praesumat. Si quis autem ad versus haec venire tentaverit, quia contra doctrinam Apostoli dicentis. Nemo militans ecc. seculariter agit, ab Ecclesiastico fiat ministerio alienus, qro eo quod, officio clericali neglecto, fluctibus saeculi, ut potestatibus placeat, se immergit, districtius decernimus puniendum, Cap. IV Tit. *1. Ne cleric. vel monachi* etc.

punito dal Vescovo con sospensione *a divinis* ed altre pene canoniche, come è detto dal sullodato Pontefice Alessandro III. E' proibito anche ai chierici esercitare la medicina e chirurgia, specialmente se trattasi di chirurgia operatoria (1). Egualmente è proibito ai chierici portare armi addosso, andare a caccia clamorosa, dare il nome alla milizia e prendere parte alle guerre (2). In ciò però bisogna notare due cose: 1. Che per la milizia si eccettua il caso, che gli fosse imposta dalla pubblica autorità, come è attualmente nel nostro regno d' Italia. 2. Che per la guerra si eccettua il caso di guerra difensiva per la propria patria, e purchè si abbia l'animo di solamente allontanare il nemico, e usando le cautele del *moderamen inculpatae tutelae* (3).

3. E' proibito ai chierici tutto ciò che distrae dall' esercizio del sacro ministero. Laonde è proibito al chierico esercitare ufficii politici (4), e solamente è permesso di fare da Senatore e Deputato del Regno e consigliere del Capo dello Stato, sia perchè ciò non ripugna al decoro dello Stato chiericale, sia anche perchè i consigli dei chierici, si presume, che sieno sempre animati dallo spirito del bene pubblico e della Religione, meglio di quelli dei semplici laici. Ma si domanda: può il chierico esercitare ufficii amministrativi nelle città d' Italia? E si risponde affermativamente per quelli ufficii, che non implicano lesione dei dritti divini ed ecclesiastici. E ciò per diverse ragioni. 1. Perchè la società non può uccidere se stessa, ed i cittadini sono obbligati, per quanto è da loro, salvarla dai mali gravissimi, che può ad essa arrecare un'empia e dissennata amministrazione, qualunque sia l'autorità politica che la governi (5). Dall'autorità della Chiesa, giacchè la S. Penitenzieria alla domanda « Se sia lecito prendere parte alla votazione per comporre i Consigli e le Rappresentanze municipali, e se gli eletti possano ritenere l' ufficio di consigliere e magistrato municipale » rispose nel 16 dicembre 1860: « Purchè non si tratti « di cose che implicano lesione dei dritti divini ed ecclesiastici, affir- « mative, e si astenghino dal dare il giuramento come è prescritto « dal governo » (6). Dalla mente del Tridentino che permette ai chie-

(1) Bened. XIV *De Synod. Dioec.* Lib. XIII Cap, X. Cap. *Tua nos De homic.* — (2) Bened. XIV *De Synod.* Lib. XI Cap. X. — (3) Sebastianelli *Praelect, Iuris Can.* Tract. *De Personis,* fol. 31. — (4) Cap. 4 e 5 *Ne clerici vel Monachi* Tit. 4 Lib. III. — (5) Taparelli Saggio di Dritto natnrale Vol. 1.

(6) Dummodo municipales non adigantur ad ea quae adversantur legibus divinis et ecclesiasticis et se abstineant a praestando iuramento iuxta formam a Gobernio invasore propositam, posse tolerari S. Poenitent: Apost.

rici prestare l'opera loro per il bene della cosa pubblica, e scusa per tale motivo il prelato dall'obbligo della residenza (1). Però non si può negare, che tali ufficii molte volte sono causa di venir meno ai doveri del S. Ministero, tanto inculcato dai S. Canoni (2). Laonde i DD. dicono, che un ecclesiastico chiamato a tali ufficii non può esercitarli senza il permesso del proprio Vescovo, ed evitando il giuramento, come fu deciso dalla S. Penitenzieria (3). Il sacerdote però che è chiamato ad ufficii municipali può col permesso del Vescovo fare da consigliere, ed anche da Assessore, ma non può fare da Sindaco. 1. Perchè tale carica è distrattiva sommamente dal ministero sacerdotale. 2. Perchè egli ha bisogno del permesso del proprio superiore, che certamente non glielo accorda. 3. Perchè arreca scandalo ai fedeli vedere un sacerdote, che stringa relazioni intime con un governo nemico della Chiesa. 4. Perchè dev'emettere il giuramento il quale è proibito dai S. Canoni. 5. Finalmente perchè con la sua presenza deve sanzionare il matrimonio civile, che è dichiarato un esiziale concubinato (4).

Può il chierico essere membro della Congrega di Carità? Per rispondere esattamente, bisogna vedere, che cosa è la Congrega di Carità nell'attuale legislazione italiana. La legge del 3 agosto 1862 sull'amministrazione delle Opere Pie all'art. 26 num. 753 dice: « In « ogni Comune vi sarà una Congrega di Carità, composta di un pre- « sidente e di 4 od 8 membri secondo che il Comune conta 10,000 « o più abitanti, ed amministrerà tutti i beni destinati genericamente « a pro dei poveri in forza di legge, o quando nell'atto di fondazione « non venga determinata l'Amministrazione, l'Opera pia o Pubblico « Stabilimento in cui favore sia disposto, o qualora la persona incari- « cata non possa, o non voglia accettare l'incarico. » Dalle quali parole risulta, che la Congrega di Carità riguarda le Opere Pie, e lo scopo della legge fu di esimere tali opere dall'ingerenza della autorità ecclesiastica. Specialmente si escludono i Vescovi dall'ingerirsi

(1) Trid. Sess. XXI Cap. 1. De Reform.

(2) Episcopus aut praesbyter aut diaconus nequaquam saeculares curas assumat Dist. 88 C. 3 Decret.

(3) Ex sacris canonibus non licere clericis absque legitima potestatis licentia Ecclesiasticae assumere et exercere officia civilia seu laicalia Iuramentum prout a Gubernio proponitur esse illicitum, et qui emiserint teneri ad retractationem. S. Poenit. Apost. 20 Feb. 1867.

(4) Vedi *Consultazioni Canoniche* di Mons. Gennari Consult. Morale XIV.

nell' amministrazione dei Luoghi Pii, adempimento dei Legati, esecuzioni testamentarie, riserbando ad essi soltanto la parte sacramentale e puramente spirituale. Art. 3.° decreto 17 febbraio 1861. Or è certo che i Vescovi sopra i luoghi pii e le altre pie opere, hanno dai Sacri Canoni tutta la giurisdizione ed amministrazione. Dunque il prendere parte alla Congrega di Carità, che si occupa di attuare ed eseguire tale legge ostile alla Chiesa, è opera illecita come per i semplici fedeli, e molto più per i chierici. Però nelle attuali condizioni dei tempi ad evitare mali maggiori, la S. Sede dà facoltà ai Vescovi dietro domanda nei singoli casi di permettere, che taluno dei chierici prenda parte alla Congrega di Carità sotto le condizioni, di curare l' utilità dei pii luoghi ai quali i beni appartengono; di dipendere sempre dalla direzione e consiglio del Vescovo, e di essere disposto a lasciare tale ufficio, anzicchè procedere alla alienazione dei beni ecclesiastici (1).

Si domanda, che è da dirsi del negoziare in un chierico? Distinguiamo la negoziazione economica dalla lucrativa, e questa in questuosa ed artificiale. La economica consiste nel comprare quelle cose che sono necessarie, o vendere quelle che sono superflue, o nel fare quei contratti specialmente di conduzione e locazione, di cui il lucro serve pel mantenimento della propria vita. In questa, è chiaro, che il fine non è il lucro per sè stesso, ma il fine è la retta amministrazione delle cose familiari per la comoda sostenzione della vita del chierico e dei proprii parenti. Epperò essa non è vietata dai S. Canoni (2). La lucrativa poi ha luogo, allorchè si intraprende a semplice scopo di percepire un lucro. Questa si suddistingue in artificiale e questuosa. Artificiale è quella, che ha luogo, allorchè per esercizio di qualche arte o professione dell' uomo l' oggetto del negozio in qualche modo viene ad essere mutato da quello che era prima. Questuosa poi è quella in cui senza lavoro od opera dell' uomo, ma unicamente per ragione di commercio arreca un lucro (3). Or in dritto canonico non è proi-

[1] *Consultazioni Canoniche* di Lons. Gennari Consult. morale LVI pag. 242.

[2] Cap. 1. Multa sunt negotiu Tit. *Ne Clérici vel monach.* Nec tamen iustum negotium est contradicendum propter necessitates diversas, quia legimus sanctos apostolos fuisse, et in regula B. Benedicti praecipitur. provideri, per quorum manus negotia monasterii procurantur.

[3] Quindumque sem comparat non ut ipsam rem integram et immutatam vendat, sed utateria sibi sit inde alloquid operandi ille non est negotiator; qui autem comparat rem ut illam ipsam integram et immutatem dando lucretur, illo est mercator, qui de templo dei ejicitur, Cap. *Ejiciens*, 11 Dist. 38. Vedi Ferraris Verb. *Clericus*, Art. 3.

bita al chierico la lucrativa artificiale, quando non è fatta col fine di turpe lucro, o avarizia, nè porta negligenza nei doveri chiericali, e niente presenta che renda indecoroso il Sacro Ministero. Non così deve dirsi della questuosa, la quale non tende ad altro, che semplicemente a lucro usurario. Epperò è proibita, essendo del tutto contraria al decoro e dignità dello stato chiericale, ed anche all' onestà della vita del medesimo, e ciò sia che si esercitasse per sè che per altri, come dichiarò Benedetto XIV (1).

Finalmente si domanda, se possa il chierico esercitare l' ufficio di Avvocato e di Notaio. Sebbene l' ufficio di avvocato sia detto e ritenuto quale ufficio nobile e non vile; nondimeno i S. Canoni vietano generalmente ai chierici esercitare tale professione specialmente presso il foro civile, perchè tale professione si oppone alla natura del carattere sacerdotale, che essendo eminentemente caritatevole, a tutti deve procurare utilità, non nocumento (2). Anzi dovendo attendere al bene spirituale delle anime, gli sarebbe di grande distrazione l' esercizio e la frequenza del foro laico, e di poco decoro dipendere da un magistrato che sia laico. Tale proibizione però non è assoluta, in modo, che per nessuna ragione possa il chierico esercitare tale professione. Vi può essere la necessità o l' utilità che faccia eccezione a tale legge. Epperò bisogna dististinguere il tribunale ecclesiastico dal civile, ed in questo i casi ordinarii dagli straordinarii. Presso i tribunali ecclesiastici non è vietato tale professione ai chierici, anzi è desiderio della Chiesa, che per le cause canoniche si adoperino avvocati ecclesiastici per la cognizione più completa che questi hanno delle leggi canoniche (3). Per le cause civili poi presso i tribunali laici è permesso al chierico esercitare l' avvocatnra nelle cause proprie e della propria Chiesa, dei proprii parenti e per i miserabili (4). Che se poi si trattasse di chierici *in minoribus*, purchè non sieno beneficiati o pensio-

(1) Bened. XIV Const. *Apostolicae servitutis* 25 febr. 1741 Sanguinetti *Inst. Iuris. Eccl.* pag. 118.

(2) Unum sacerdotis officium sit nulli nocere, omnibus velle prodesse.... clericis prohibetur contestationes vel lites amare, in curiis saecularibus disputare etc. Tit. *De officio advocati.* Cap. 3 e, Tit. *Ne Clerici vel monaco* Cap. 1.

(3) Vedi Sebastianelli Trutt. *De personis* nell' opera *Praelect. Iuris Canon.*

(4) Clerici in subdiaconatu ut supra. et ordinibus quoque minoribcs si stipendiis ecclesiastici sustententur, coram saeculari judice in ncgotiis saecularibus advocati fieri non praesumant, nisi propriam causam, vel Ecclesiae suae sint prosecuti, aut pro miserabilibus personis, quae propriae causas administrare non possunt. Concil. Lateran. in Cap. 1 *De officio advocati.*

nati della Chiesa, ed eccetto le cause di sangue per il pericolo d' incorrere l' irregolarità per difetto di lenità, non è proibito ad essi esercitare tale professione presso il tribunale laico, stante che la proibizione fatta dai S. Canoni è per quelli che hanno già ricevuto il suddiaconato o fossero beneficiati. Tutto ciò che è detto per i chierici del clero regolare deve dirsi anche dei monaci, per la opposizione aperta che sta tra lo stato monastico ed i tumulti forensi, e si eccettua solo il caso della difesa del proprio ordine, e col permesso del proprio superiore (1). Ciò che è detto della professione di avvocato, va anche applicato all' ufficio di notaio, perchè, come nota la Glossa (2), dovendo essere per tale ufficio occupato quotidianamente al disbrigo degli affari. il chierico non può compiere i suoi doveri chiericali. E solamente si eccettuano le cause canoniche ed i negozii ecclesiastici presso le curie Vescovili, o presso la S. Sede, essendo più conveniente, che tale ufficio sia esercitato dal clero piuttosto che dai laici (3).

CAPITOLO X.

Dei monaci regolari, dello stato e professione religiosa — Origine storico-giuridico del monachismo — Esenzione dei regolari.

Tracciamo brevemente l' origine storica e giuridica dei monaci regolari, quantunque vi sono opinioni discrepanti sul proposito; difatti alcuni vogliono che vengano da G. C. in modo che la loro esistenza sia assolutamente necesseria nella Chiesa; altri vogliono che sia d'origine umana, in modo che anche senza essi la Chiesa può andare avanti. Noi riteniamo che in quanto alla sostanza essi si ricongiungano a G. C. il quale oltre i precetti ha dato anche dei consigli evangelici, ma quanto al modo di praticare siffatti consigli venga stabilito dalla Chiesa, questa è l' opinione giuridica più plausibile intorno ai monaci regolari. Poi per l'origine storica bisogna distinguere le varie epoche e varie disci-

(1) Omnimoda est illius habitus et istius officii diversitas; illic enim quies, oratio et manuum labor, hic causarum cognitio, conventiones, actus, publica litigia etc. Cads XVI, Can. 20, q. 1. Decret. — Bened. XIV *De Synod.* Lib. 13, c. 10.

(2) Vedi Glossa nel Cap. 2, Tit. 2, Tit. V, Libr. V in VI.

(3) Vedi Sebastianelli Opera citata.

pline, quando cioè questi monaci non ancora erano ammessi agli ordini, epperò erano semplici laici, e quando ammessi agli ordini vennero annoverati tra i Chierici regolari.

Con questa intelligenza passiamo alla definizione dello stato religioso, che alcuni chiamano semplicemente religione. Esso si definisce: *Coetus Fidelium ad Christianae charitatis perfectionem tententium, editis votis perpetuo obbedientiae castitatis et paupertatis in communis vivendi modus ab Ecclesia adprobatus.* Ond' è che il *fine* dello stato religioso è la perfezione, i *mezzi* sono i tre suddetti voti ai quali vengono aggiunti altri particolari per es. l' assistenza ai moribondi, l'insegnamento ai bambini. Questo fine poi con questi mezzi si consegue per mezzo di una regola che importa perpetua obbligazione per chi se l' ha proposta, in modo che possa per i medesimi costituire un nuovo stato di vita.

Tutto finalmente deve essere approvato dalla Chiesa, giacchè essa è unica madre e maestra; e dietro questa approvazione soltanto divengono immutabili le regole dello stato religioso. Però ad intelligenza di quest' ultima parte della definizione avvertiamo, che non debbano confondersi le regole con gli statuti delle singole case, che la immutabilità testè detta riguarda le regole non gli statuti, i quali avendo piuttosto ragion di mezzo per l' attuazione delle regole possono talvolta venir mutate quando il bisogno lo chiede. Da questa definizione risulta che sia necessaria la professione della religione, infatti se lo stato religioso si ottiene mediante i tre voti suddetti, chi non vede la necessità di questi voti, in che appunto consiste la professione religiosa? Essa poteva farsi o espressa o tacita, oggi la seconda è abolita, nè basta che sia espressa soltanto, ma deve essere fatta liberamente, senza violenza e senza timori; una pruova conveniente è nell' età stabilita dalla Chiesa, come vedremo in breve nella vigente disciplina. Anticamente pure per i servi che volessero far professione v' era bisogno del permesso dei superiori, come pei Vescovi v' era bisogno quello del Pontefice. Anche oggi per i coniugati dopo la copula, ci vuole il mutuo consenso con altre condizioni, le quali si studiano in Teologia morale. Finalmente la professiove deve essere accettata in nome di Dio dal superiore, anche perchè, quasi come in un contratto la professione porta l' obbligo nei superiori di alimentare i professi ed amministrare i loro beni ove l' abbiano. Ond' è che i Laz-

zaristi, per ciò che i voti loro non li fanno pubblicamente e nelle mani del Superiore, non appartengono allo stato religioso, ma al Clero secolare. Fatta con le dovute condizioni la sua professione, produce i seguenti effetti: 1. Toglie le irregolarità *ex defectu natalium* per gli ordini sacri e non già per la dignità ecclesiastica e toglie ogni macchia ed inabilità agli effetti Civili in seguito da delitti. 2. *Scioglie* il matrimonio non consumato e costituisce impedimento dirimente per quello da contrarsi, come pure scioglie dalla patria potestà. 3. Annulla tutti i *voti* minori fatti nel secolo, giacchè li contiene tutti eminentemente. 4. Rende vacanti i benefizii ecclesiastici tenuti dal professo e lo rende incapace a conseguire altri benefici regolari. I beni temporali del professo passano agli eredi che verrebbero per legge se venisse a morte ab intestato, giacchè per la professione egli muore al secolo 5. Finalmente la professione porta l'obbligo di rimanere perpetuamente nello stato che si è professato, salvo a passare a qualche altro stato più perfetto.

Intanto poichè i tempi volgono presentemente difficili, la S. Sede dovette fare delle eccezioni alle regole già stabilite per la disciplina dei regolari, tanto più che contro i regolari appunto ferve più aspra la lotta. Noi già abbiamo detto che per la professione religiosa si era dovuto stabilire un anno di pruova e l'età compiuta non meno di 16 anni. Vi aggiungiamo che il Sommo Pontefice Pio IX con decreto del 25 gennaio 1848 per l'Italia specialmente poi con quello dello stesso giorno ed anno anche per altre regioni e finalmente col decreto del 19 marzo 1857 stabilì quella specialmente che riguarda i modi e le condizioni della professione suddetta, i quali decreti furono poi maggiormente spiegati da una dichiarazione della Cong. del Concilio nel 21 giugno 1858. Anche nel 1862 con l'Enciclica *ad Universalis* Pio IX aggiunge novelle modificazioni alla disciplina dei regolari, e dichiarazioni e decreti ne giungono di anno in anno secondo i nuovi bisogni a cui sono esposti i diversi ordini religiosi.

Con decreto 18 aprile 1867 la congregazione dei Vescovi e regolari interpretando le precedenti decisioni stabilì:

1. Che i regolari avessero facoltà di prendere una cappellania fissa ed anche uno, non più beneficii ecclesiastici, sieno pure residenziali o curati col permesso dell'ordinario Diocesano o del superiore regolare, ritenendo però questi benefizii finchè non siano richiamati al Chiostro.

2. Conosce la facoltà di lasciare fuori Chiostro un testamento o donare tra vivi, beni o altre cose somiglianti, come pure ricevere beni ed eredità a loro spettanti per diritto, o donazione che loro se ne faccia e possedere qualunque siasi cosa non ostante il voto di povertà; tenendo però l' amministrazione di tutti i beni per sè finchè si è fuori Chiostro, e quando poi si torni al Chiostro o affidarla alla comunità se questa è capace di possedere o affidarla ad una terza persona: in tutti casi il regolare potrà col permesso dei suoi superiori godere del frutto dei suoi beni. Però quest' ultima parte della concessione venne novellamente modificata con decreto 2 aprile 1879 dalla congregazione dei Vescovi e Regolari in questo senso:

1. Nel caso di morte il religioso può dare o lasciare per testamento ciò che possiede, non più a chi meglio piaccia, ma a persone che non siano estranee all' ordine stesso, avvertendo generalmente intorno a siffatti testamenti le antiche dichiarazioni della sacra congregazione del 4 settembre 1866.

2.° Il poter poi ritenere o ricevere danaro da altri religiosi o persone secolari viene revocato solo per la parte che riguarda il denaro dei secolari.

Con un altro decreto del 28 marzo 1876 della sacra Penitenzieria si dà anche permesso ai Regolari di comperare privatamente o per gli altri i beni usurpati dal Governo civile che erano proprietà dell' Istituto al quale il regolare appartiene; ed acquistarli o con danaro dell' Istituto stesso, o con oblazioni dei fedeli: però sempre che le cautele e le dichiarazioni facciano conoscere i veri proprietarii.

§ 2.°

Dell' origine giuridica e storica del monachismo, varie forme ed Ordini Monastici — Le quattro grandi regole — I Canonici regolari — Differenza tra regola e costituzione.

Quanto al giure come accennammo, chi vuole il Monachismo di diritto divino, quasi spettante all'essenza della Chiesa; chi lo vuole di solo diritto ecclesiastico, perchè istituito dalla stessa Chiesa, la quale potrebbe stare senza Ordini religiosi. Ma qui manifestamente vi è equivoco, perchè si confonde ciò che è essenziale alla Chiesa, con ciò

che, essenziale o no, sia per ventura d' istituzione divina. Perciò con tutta certezza si deve dire che lo stato religioso è *sostanzialmente* di diritto divino, non precettivo, ma consultivo, in quanto non è altro che la pratica dei consigli evangelici, mercè la quale l' uomo in modo speciale si unisce a Dio e tende alla perfezione. E' poi di diritto ecclesiastico, in *quanto veste la forma* di speciale e stabile istituto, perchè, come tale è approvato e messo in essere dalla Chiesa.

Quanta all'origine storica del Monachismo diciamo che sul principio non mancarono anime elette che modellarono la loro vita sulla traccia dei consigli evangelici e si chiamavano *Asceti* dalla parola greca Aschein — esercitare — perciò che si esercitavano nella palestra della vita cristianamente perfetta. Ma vivevano isolatamente, ciascuno da sè, e, se ritirati nella solitudine o nel deserto, dicevansi *Anacoreti* od *Eremiti*. In seguito si unirono a far vita Comune e furono detti *Cenobiti* o *Monaci* — Autori della vita Anacoretica furono: Paolo I Eremita ed Antonio Abate; della Cenobitica, in Oriente S. Pacomio e San Basilio; in Occidente, S. Attanasio e S. Benedetto. S. Attanasio venne a Roma a proporre la vita di S. Antonio e ebbe molti seguaci che abitarono cenobii sì in Italia che in Francia, sotto la direzione di un Abate, e la giurisdizione del Vescovo, ma senza far professione ed emetter voti. S. Benedetto fu il primo, o certamente tra i primi, che prima a Subiaco, e poi a Montecassino, prescrisse ai monaci una *regola comune* e la formola della professione solenne. Fin dal secolo IX la regola di S. Benedetto fu in pieno vigore.

In quel secolo per incuria dei Principi e per l'invasione dei Normanni, l'osservanza della disciplina regolare si rallentò. Onde a ristorarla sorsero: 1.° Le Congregazioni dei Cluniacesi e dei Camaldolesi. autore S. Romualdo; 2.° la Congreg. dei Vallombrosani, autore S. Giovanni Gualberto; 3.° Indi quelle dei Cisterciesi e dei Trappisti ecc. che sono tutte figliazioni dell'ordine Benedettino, professanti la regola di S. Benedetto.

I monaci non devonsi confondere coi Canonici regolari, detti di S. Agostino (tra i quali si noverano quei della Basilica del Laterano e i Canonici Premonstratesi, istituiti da S. Norberto sotto la regola di S. Agostino) i quali associano alla vita monacale, lo stato ecclesiastico, epperò ubbidiscono ad una regola alquanto più larga, attendendo anche al ministero dell'ordine.

Inoltre ad emulare la vita monastica e clericale sorsero dappoi nuovi Ordini. Gli Ordini mendicanti, che professano assoluta povertà, sia in comune come in individuo. Tali sono i Minori di S. Francesco d'Assisi, i Padri Predicatori di S. Domenico, i Carmelitani istituiti da Alberto Patriarca di Costantinopoli e gli Eremitani di Sant'Agostino. Sono derivazioni di questi gli Eremiti di San Francesco di Paola. A questi ordini tennero dietro molte società e Congreg. di ecclesiastici regolari con vita comune, voti semplici o solenni e regola propria; quali sono: i Teatini, i Barnabiti, i Gesuiti, i Somaschi, gli Scolpii, i Ministri degl'Infermi, i Lazzaristi, i Redentoristi, i Mercedarii, i Passionisti e i Preti della missione di S. Vincenzo di Paoli.

E' da avvertire come regola generale che gli Ordini mendicanti per concessione del Concilio di Trento (sin. XXV. c. 3) possono possedere beni immobili, salvo i frati Cappuccini e i Minori di stretta osservanza. Anche agl'individui è permesso il peculio per gli usi necessarii e pii sotto la dipendenza del superiore e ciò per consuetudine omai invalsa e per pratica della S. Sede (v. S. Alfonso L. 4. C. N. 15 — nè tal peculio è contrario al voto di povertà perchè ritienesi con dispensa del superiore.

Solamente il Papa ad evitare confusione può fondare nuovi ordini. Perciò il Later. VI (1215) ed il Lionese II (1273) decretarono che chi vuol abbracciare lo stato religioso si rivolga a qualcuno degli ordini già approvati. Se poi si tratta di ordini e congregazioni di ambo i sessi, ove non si fanno voti, oppure voti semplici, e professanti qualcuna delle quattro Regole grandi approvate, benchè con ispeciali Costituzioni, per invalsa consuetudine basta la licenza del Vescovo. Quattro dunque sono le grandi Regole. 1.ª Quella di S. Basilio, sotto cui militano quasi tutti i monaci dell'oriente. La 2.ª quella di S. Agostino, abbracciata dai Canonici Regolari, dagli Eremitani, dagli Agostiniani, dai Domenicani e da più altri. La 3.ª regola di S. Benedetto, professata da molti ordini filiali come sopra si è detto. La 4.ª regola di S. Francesco d'Assisi a cui appartengono i Minori osservanti, i Riformati, i Conventuali, i Cappuccini, i Minimi ecc. Le varie famiglie religiose professanti la stessa Regola si distinguono per le diverse costituzioni proprie a ciascuna. Vi sono poi altri Ordini e Congregazioni che, senza adottare alcuna delle quattro grandi regole, n'ebbero una loro propria ad es. la Compagnia di Gesù.

Dal qui detto s' inferisce che vi è differenza tra Regola e Costituzione ed è notabile, benchè spesso si confondano. La regola propone i *mezzi* di tendere alla perfezione, ch' è il fine dello stato religioso; le Costituzioni determinano il *modo* di applicazione degli stessi mezzi; v. g. all' esercizio del lavoro, della preghiera voluta dalla regola; le Costituzioni stabiliscono il tempo, il luogo, la durata ecc. Le regole approvate dal Papa sono immutabili; laddove le Costituzioni date dai superiori soggiacciono a variazione, quando pure il Papa le avesse approvate nella forma comune o condizionatamente. Che se l'approvazione fosse fatta in forma specifica, ossia assolutamente e per certa scienza, sarebbero pur cose immutabili, siccome vestenti la natura di leggi papali. I Lazzaristi, perciò che i voti loro non li fanno pubblicamente e nelle mani del superiore, non appartengono allo stato Religioso, ma al Clero secolare.

§ 3.

Dell' Esenzioni dei Regolari.

Poichè le esenzioni dei Regolari dalla giurisdizione Vescovile hanno dato luogo a tante liti tra gli Ordinarii Diocesani e i regolari, bisogna che noi ce ne occupiamo un poco di proposito.

Primieramente noi intendiamo parlare della disciplina odierna, poichè avanti il Concilio di Trento l'esenzioni dei regolari erano immense e appunto per questo furono modificate dal Concilio medesimo. Di più noi non intendiamo parlare di quei privilegii concessi particolarmente ad un ordine religioso più che ad un altro con apposite lettere apostoliche, giacchè in questo caso bisogna consultare il tenore delle lettere apostoliche per finire le quistioni.

Ma parliamo di quei privilegii ed esenzione che sono di dritto comune, ossia appartengono a tutti gli Ordini religiosi puramente regolari.

La *1.ª esenzione è quella della giurisdizione ordinaria del Vescovo*, esenzione che il Concilio di Trento ha ridotto nei termini seguenti, cioè che i Monaci viventi fuori del Chiostro anche con la licenza del superiore regolare, se peccano pubblicamente contro i costumi vengono puniti dall' ordinario Diocesano come delegato dalla S. S.; non

già dal superiore regolare; anzi se il monaco vivesse nel Chiostro, e peccasse in modo da dare scandalo di fuori allora « *instante episcopo ordinario et infra tempus ab eodem episcopo statuendum* » il monaco dovrà essere punito dal superiore, il quale dovrà avvertire il Vescovo d' avere adempito alla punizione; che se nel punire questo superiore fosse negligente, allora il Vescovo potrà punire il monaco colpevole, e il superiore locale negligente potrà dagli altri superiori suoi gerarchici essere privato dal suo ufficio.

Confessione e Predicazione.

Per gli altri atti gerarchici le esenzioni dei regolari sono più concretamente ristretti. Infatti i regolari non possono ascoltare le confessioni dei fedeli tanto nelle Chiese *alterius* che nelle proprie senza l'approvazione dell'ordinario.

Nè possono assolvere dai casi riservati al Vescovo senza il permesso del Vescovo stesso, ancorchè per altri privilegi assolvessero dai casi riservati *al* Papa. Le confessioni dei monaci viventi nello stesso loro convento possono ascoltarle i regolari col semplice permesso del superiore regolare. Ma se si tratta di confessare le monache oltre l'approvazione dell'autorità regolare ci vuole anche quella del Vescovo Ordinario, nè l'approvazione ottenuta per un Monastero s' intende concessa anche per gli altri. Per la predicazione poi o nelle proprie Chiese o nelle Chiese altrui i regolari hanno bisogno o della benedizione o dell'approvazione del Vescovo Ordinario, trattandosi sempre di fedeli della cui istruzione religiosa è responsabile innanzi al Vescovo medesimo.

Che se i Regolari fossero disubbidienti al Vescovo nel suddetto rincontro della Confessione e della predicazione, il Vescovo può procedere contro di loro con le censure ecclesiastiche; anzi in materia di censure i regolari debbono rispettare tutte quelle che sieno promulgate da ciascun Vescovo Ordinario. In quanto ai giorni festivi e alla liturgia Diocesana, i regolari debbono rispettare quelli stabiliti dal Vescovo, le preghiere pubbliche intervenendo pure alle processioni, quando non si tratta di monaci viventi in clausura perfetta.

Per l' eucaristia i regolari la possono conservare nelle proprie Chiese, ma non possono esporla in pubblico senza una causa pubblica

approvata dei Vescovo. Nè possono amministrare l' eucaristia nella Pasqua o per viatico, se non esclusivamente alla persona della propria casa regolare: lo stesso dee dirsi per l'estrema unzione; però si fa una quistione specie di questi tempi, in cui a varie case religiose sono stati aggiunti Convitti laicali, cioè a chi spetti la giurisdizione dei suddetti sacramenti al parroco o al superiore regolare? i canonisti discordano d'opinione però in massima i Vescovi dànno per lo più la facoltà alle case religiose sempre *certioratis Parochis*, e a condizione che in caso di morte dei convittori *juria parrocchialia salva remaneant*, giusto il decreto della Cong. dei Vescovi e Reg. 7 luglio 1848.

Finalmente i regolari non possono esporre pubblicamente nuove reliquie, pubblicare nuove indulgenze o miracoli senza l'approvazione dell'ordinario. Per i monasteri che abbiano cura di anime ricordiamo ciò che si disse a proposito del Sinodo Diocesano e della visita pastorale, cioè che essi sono soggetti al Vescovo per ciò che riguarda la cura medesima non solo in quando a giurisdizione ordinaria, ma anche quanto a correzione pene e castighi ecc.

Appendice allo stato monacale

Il religioso che ha professato con i tre voti non può uscire dall' Ordine, giusta l' adagio « *Semel monachus, semper monachus* » Nondimeno vi possono essere dei casi nei quali può e deve talvolta uscire dall' Ordine nel quale ha professato. Questi casi sono tre. **1.** Per espulsione a causa di gravissimi delitti e d' incorreggibilità, i quali sono enumerati nella Clementina. 1. *De Statu monachor* (1): **2.** Per passaggio in una Religione di più stretta osservanza, ed in questo caso bisogna osservare quanto è prescritto nelle Bolle *Licet Sacra* di Benedetto XIII e *Pastor Bonus* di Benedetto XIV. 3. Per indulto di secolarizzazione. Intorno al quale indulto facciamo notare le seguenti cose. Non potendo i religiosi smettere le cose sostanziali del proprio stato perchè ligati a Dio ed alla Religione con voti solenni, qualora le circostanze della vita non permettono stare nel Chiostro, come si è av-

(1) Duodecim sunt abusiones claustri, quibus tota religiosa massa cnrrumpitur: praelatus negligens; discipulus inobediens, iuvenis otiosus, senex obstinatus, monachns curialis, monachus causidicus, habitus pretiosus, cibus exquisitus, rumor in claustro, lis in capitulo, dissolutio in choro, irreverentia circa altare. Glossa in Clem. I. *De statu Monach.*

verato in questi ultimi tempi, dopo tanti anni di soppressione degli Ordini Religiosi, dal S. Padre si accorda l' Indulto Apostolico analogo. Questo Indulto non toglie, nè diminuisce punto la essenza della vita religiosa, e solamente fa, che rimanendo salva la sostanza della vita, religiosa, che consiste nel tendere alla perfezione cristiana mercè l'osservanza dei voti da tutto il resto il religioso è dispensato, cioè non è obbligato alla vita comune, all' assoluta dipendenza del Superiore, all' osservanza delle proprie costituzioni, ed in brevi termini sarà obbligato nella parte sostanziale dei voti, non nelle accidentalità delle regole. Questo Indulto può essere temporaneo e perpetuo. Se temporaneo, esso è semplice dispensa di vivere nel chiostro, rimanendo con l' abito dell' Ordine, soggetto al Superiore, e deve osservare, per quello che può, le regole, e gode i privilegii e l' esenzioni proprie dell' Ordine. Se poi è perpetuo, lo si concede con le seguenti condizioni. 1. Di osservare le cose sostanziali dei voti e perpetuamente. 2. Di smettere, sotto pena di sospensione, l' abito religioso, e portare internamente un semplice segno a memoria perenne dell' Ordine. 3. Di essere sottoposto al Vescovo del luogo dove dimora, anche in virtù del voto di obbedienza. 4. Se è ordinato *in Sacris* a costituirsi il S. Patrimonio, indossare l' abito talare, e trovare un vescovo benevolo, che lo accolga nel suo clero, dal quale dipenderà ed al quale sarà obbligato ad obbedire anche per ragione del voto di obbedienza. Riguardo poi alla povertà, egli sebbene per ragione del voto sarebbe incapace di possedere, e di far testamento, e dopo morte i beni dovrebbero essere dell' Ordine; nondimeno qualche volta con rescritto speciale gli si accorda l' indulto analogo. In forza di esso, se ha l'Indulto perpetuo di secolarizzazione, gli si dà facoltà di fare testamento e disporre soltanto di quello, che ha guadagnato nel tempo, che è stato fuori chiostro, e non ha ritirato dall' Ordine, o acquistato per ragione dell' ordine. Se poi l' Indulto è temporaneo non possono affatto fare testamento, ed i loro beni sono dell' Ordine. Per i regolari poi di voti semplici dimorando fuori chiostro, e venendo a morte, possono testare ed ai loro beni succedono gli eredi.

Che deve dirsi finalmente del Religioso fatto Vescovo o Cardinale di S. R. Chiesa? Il Suarez con S. Tommaso dice, che il Religioso promosso al Cardinalato o Vescovado non perde sostanzialmente di essere religioso, ed è tenuto all' osservanza dei voti e della regola, meno

quelle cose che sono incompatibili con tale dignità (1). Laonde pel voto di castità non vi è difficoltà alcuna. Pel voto di obbedienza, non rimane da esso sciolto, ma semplicemente rimane mutato, cioè invece nel Superiore dell' Ordine è tenuto all' obbedienza verso il Papa anche in virtù del voto. Epperò rinunziando al Vescovado, è tenuto fare ritorno nel chiostro, e vivere sotto l' obbedienza del proprio Superiore, sotto pena di privazione dell' uso dei pontificali, e dopo un anno di contumacia con sospensione *a divinis* (2). Le quali pene sono tuttora in vigore, e tale prescrizione vale per i religiosi di voti solenni e voti semplici valendo le stesse ragioni per gli uni e per gli altri. Riguardo al voto di povertà, anche questo dev' essere osservato dal Vescovo o Cardinale in quanto alla sostanza. Epperò i religiosi di voti solenni fatti Vescovi, possono acquistare e succedere ad eredità non per sè, ma per la Chiesa da essi governata, possono averne l'amministrazione e l' uso corrispondente alla esigenza del loro stato, ma non possono disporne *causa mortis*.

Non così per i religiosi di voti semplici, ai quali ritorna coll' episcopato il pieno dominio dei loro beni, giacchè avendone prima il dominio radicale, venendo aggiunto coll'episcopato l'uso e l'amministrazione, ne acquistano il pieno dominio. Saranno quindi tenuti alla povertà affettiva, ma nessuna legge li obbliga alla povertà effettiva. Tutto ciò va detto anche dei Cardinali (3). Per la osservanza delle Regole è chiarissima la Costituzione *Custodes* di Benedetto XIII del 7 marzo 1725, la quale li obbliga, sieno Vescovi che Cardinali ad osservare le regole e gli altri voti, che sono compatibili con la loro dignità, e ciò sotto pena di sospensione dai pontificali *ipso facto incurrenda*. La quale Costituzione è stata chiarita dal decreto della Con-

(1) Si quae sunt in regularibus observantiis quae non impediant pontificale officium, sed magis valeant ad perfectionis custodiam, sicut est continentia, paupertas et alia huismodi, ad haec remanet Religiosus etiam factus Episcopus obligatus S. Thom. *Summa Theol.* 2. 3. Qu. 185 art. 8.

(2) Dimisso Episcopatu, seu quacumque alia dignitate ad quam evecti fuerint, vel perfuncto munere sibi extra claustra commisso, ad eadem claustra redire teneantur sub poena privationis usus pontificalium, et si permanserint in contumacia non redeundi ad claustra, post annum sint eo ipso suspensi a divinis. Constit. *Custodes* Benedetto XIII, 7 marzo 1725.

(3) Religiosus Cardinalis vere religiosus manet, et aedem est de illo ratio vel certe major. Quare vinculum paupertatis retinet, et incapax est proprii dominii, et ideo sine dispensatione testari non potest. Quoad vero obedientiam, clarum est solo Pontifici immediate subesse. De obligatione vero ad alias observantias regulae, eadem ratio exemptionis est, habitum tamen deferre debet. Suarez *De Relig.* Tom. IV Tratt. VIII.

gregazione dei Vescovi e Reg. e confermata da Pio IX nel dì 6 Maggio 1864 (1). Finalmente riguardo all'abito, i Vescovi e Cardinali regolari sono tenuti a vestire con abito talare, ma del colore dell'Ordine proprio, e solo ai Cardinali è dato portare il Berretto rosso, come tutti i DD. interpretrano il Cap. *Clerici officia 15 De vita et honestate clericorum.*

CAPITOLO XVI.

Delle Monache.

§ 1.°

Gli Asceti precedettero i monaci, e le monache furono adombrate dalle vergini sacre fin dai primordii del Cristianesimo. Queste vivevano a modo di monache nel recinto delle case paterne. Il Vescovo o altri per delegazione, in qualche giorno solenne le consacrava, le vestiva, delle vesti proprie delle vergini, dava loro il velo della consacrazione. Le sante vedove ecclesiastiche donde si sceglievano le diaconesse furono altresì anteriori ai monaci.

I monasteri di monache non possono erigersi che per licenza dell'ordinario che la dà dopo aver udito gl' interessati, e veduto che si fonda in città o villaggio, come pare ordinarsi dal Tridentino sess. XXV cap. V o almeno non in campagna che non sia sicura. Eretto il monastero si determini il numero che può essere comodamente alimentato dai beni o dalle elemosine consuete; e tal numero non può essere meno di dodici, ed è determinato dal Vescovo, o dal superiore regolare se sono esenti, ed il numero stabilito non si può aumentare che per licenza della sacra Congreg. dei regolari, altrimenti l'ammissione soprannumeraria è irrità oggidì, però atteso la consuetudine introdotta e la sufficiente dote non è più vietato.

La badessa perpetua e le altre che sogliono benedirsi, lo debbono

(1) Regulares ad Episcopatum vel Cardinalatum evecti subsunt universis et singulis suae regulae quae pontificale seu Cardinalati officium minime impediunt. Vedi Costit. *Custodes* di Benedetto XIII ed il Decreto della Cong. Vesc. e Reg. 6 Maggio 1864.

dentro un anno dalla loro conferma, se pure non vi sia giusto motivo di differire; pena la privazione dell' uffizio. La benedizione e consacrazione delle monache pel velo; quello cioè della professione di color nero comune a tutte le professe vergini o vedove purchè abbiano compiuto l'anno decimosesto di età e quello della consacrazione che si dà solo alle Vergini di anni 25, almeno secondo il diritto antico, quantunque in ciò bisogna attenersi alle consuetudini. Questo velo si dà dal solo Vescovo, nè si può delegare ad altri che dal Papa, mentre la professione può farsi in mano di un sacerdote, talvolta anche in quelle della Badessa o di altra monaca. Le mendicanti ed altro non si consacrano. Nei monastari non si possano ricevere educande senza licenza della sacra congreg. e colle seguenti condizioni: che sia l' educanda tra i sette e venticinque anni; che abitino luogo seperato; che siano tenute a strettissima clausura; che chi ne esce anche una sola volta non possa rientrarvi; che siano ammesse col consenso delle monache a voti segreti; che non possono avere fantesche proprie. Le serve non sono tenute alla legge della clausura. I parenti e i tutori possono costringere una impubera ad entrare per educazione in monastero, una pubere no. Essa è di suo dritto in ciò che spetta all'anima ed è troppo grave il peso della clausura; tranne se per salvare la decenza e la custodia delle giovani sia necessario tenerle ritirate per qualche tempo nel monastero.

Tutte l'educande sembrano, come le monache, esenti dalla giurisdizione del Vescovo.

Una giovane per essere ammessa a prendere l'abito religioso deve avere il consenso del superiore e della maggior parte delle monache a voti segreti. Deve avvertirsene il Vescovo che tra 15 giorni può esaminare la giovane nella libertà del suo consenso. *An coacta an seducta sit aut sciat quid agat.*

Dev'essere cresimata, di anni 15 ed aver fatto 10 giorni di esercizio spirituale. Non però può il Vescovo costringere il monastero ad ammettere una giovane.

Le novizie portano l'abito regolare sotto il governo della maestra. Vivono in un'abitazione separata dove non è lecito entrare fuorchè alla maestra e alla compagna professa. Debbono di nuovo essere esaminate dal Vescovo prima di far professione. Più sorelle non sogliono ammettersi che sotto condizione e tra le altre che non tutte abbiano voce

in capitolo. Tutte le monache velate o almeno le coriste debbono avere la dote; doppia la soprannumeraria, se sarà ammessa: tutte pagano gli alimenti pel tempo del noviziato.

§ 2.

Della Clausura.

Bonifacio VIII fu il primo che con formale ed assoluto precetto comandò la clausura osservata prima per consiglio e dipendente dalla Badessa. La Costituzione di Bonifacio rinnovò il Tridentino, sicchè al presente tutte le monache professe di qualunque regola ed ordine sieno, anche le terziarie, che vivono in cong. e fanno i tre voti essenziali, sono tenuti alla clausura, sebbene nella regola non siavene espressa legge, nè esplicitamente intendono di farne voto.

La clausura dice relazione al Chiostro e questo comprende tutto il luogo sia aia, sia giardino, siano camere nelle quali è lecito entrare alle monache, non già i luoghi attigui al monastero, nè la Chiesa pubblica, nè le case dipendenti dal medesimo.

La clausura importa 1.° La proibizione sotto pena di scomunica *ipso facto* riservato al Papa, a tutte le professe anche converse di uscire dal Chiostro, e se è necessario che talune converse escano a raccogliere le limosine, queste abitino fuori Chiostro, nè possano entrarvi.

Si eccettuano i casi seguenti:

1.° Morbo che senza pericolo o scandalo non possa coabitare, o morbo pericoloso di guisa che la religiosa potrebbe, a giudizio del medico, anche morire se non si cura fuori:

2.° Grande e pericoloso incendio; invasione di Barbari e di eretici, di nemici e simili ed allora tutto insieme si raccolgano in luogo sicuro: 3.° Se taluna è fatta badessa o maestra di novizia in altro monastero dello stesso ordine, o se per correzione è trasferita in altro monastero. 4.° Se la badessa esce a fondare altro monastero o tutto il monastero sia trasferito in luogo più comodo. Cessata la causa la monaca che non ritorna incorre nella violata clausura e nelle pene ammesse. Queste pene colpiscono chi senza giusta causa dalla licenza, chi favorisce l'uscita della monaca accompagnandola, ricevendola. Se poi la monaca la viola salendo sul tetto, o accostandosi alla Chiesa o all'abitazione delle fantesche, stanno pel sì alcuni dottori.

La clausura proibisce 2. l' ingresso nel Chiostro senza licenza di qualsivoglia persona, anche superiora senza necessità. Per concedere tale licenza non basta l' utilità, è richiesta una sufficiente necessità almeno morale alla quale altrimenti non può comodamente ovviarsi, tutto in relazione delle persone cui si concede, del luogo o parte del monastero in cui si deve entrare. Ora tale necessità che talvolta dal diritto, talvolta dal superiore si determina, è dalla parte del monastero, o dalla parte delle singole monache. Dalla parte del monastero se deve ripararsi, se hassi a trasportare cose pesanti cui non bastano le forze femminili, se si abbiano a frugar carte nell' archivio, se da cacciare un malfattore, se deve farsi la santa visita, se devono entrare donne inservienti per gli uffici bassi o per le inferme.

Dalla parte delle singole se devesi amministrare il viatico, sepellire la defunta, se deve entrare il medico il chirurgo. Compiuto l' uffizio, ciascuno deve uscire subito moralmente, non giudaicamente inteso.

Per le esenti o immediatamente soggette al Papa dà licenza il Vescovo: per le soggette a superiore regolare, o questi o il Vescovo, sebbene per dritto è richiesta da ambedue.

La licenza dev' essere speciale, espressa, in iscritto per quanto è possibile sotto pena di scomunica riservata:

La badessa non può darla.

Lo stesso dicasi dell' accesso, specialmente frequente e senza causa, ch' è proibito. Se non che in alcuni luoghi fu in ciò derogato, in altri è in istretto rigore.

Le persone reali col loro onesto seguito avevano libero accesso.

CAPITOLO XVII.

Dei quasi regolari.

Essi abbracciano; I terziarii e terziarie Domenicani e Francescani; innumerevoli congregazioni di uomini e di donne formate con approvazioni o tolleranza dalla S. Sede a varii fini ese. gr. Quella dell' oratorio, della missione, le suore di carità, le suore ospidaliere, le piccole suore dei poveri, le salesiane, le missionarie del sacro cuore, le battistine, le dame del sacro cuore, le Canonissae e le Beguinae.

Sotto questo nome comprendiamo terziarii e terziarie dei quali brevissimamente:

Gli uni e le altre sono persone che formano delle congregazioni affini ed analoghe a qualche ordine religioso allo scopo di menare vita religiosa per quanto la loro condizione il comporta.

Le più celebri comunità dei terziarii sono quelle dei Domenicani e Francescani. In genere i terziarii non fanno di necessità i voti dell'affine istituto, ma dopo l'anno di noviziato fanno la professione, promettendo di osservare la regola scritta per essi e ricevono l'abito o a modo di scapolare da portarlo almeno occultamente per lucrare le indulgenze.

Una volta godevano tutti i privilegii dell'ordine, esenzione, immunità, foro ecc.

Ora per godere di tali privilegii, debbono gli uomini secondo il Lateranese ricevere *collegialiter*, cioè coi claustrali, e le donne di più secondo le più recenti costituzioni, fare i voti solenni, osservare la clausura, sicchè di fatto si confondono coll'ordine e sono vere monache.

Per gli uomini basta la vita collegiale a farli persone ecclesiastiche e goderne i privilegii, sebbene non sieno religiosi, per le donne non basta la vita comune solamente che doveva essere una volta approvata, ora però è soltanto tollerata alle donne la vita comune.

Avvi una seconda specie di Terziarie, quelle che vivono nelle proprie case col semplice voto di castità fatta dopo il quarantesimo anno di età.

Queste conservarono lungamente abbastanza grandi privilegii, purchè non coabitassero con uomini meno che consanguianei ed affinei in primo grado. Ora non hanno che il diritto di sepoltura nelle chiese dell'ordine.

Una terza classe abbraccia uomini e donne che vivono nel mondo ed anche nel coniugio, senza alcun voto, nè hanno altro privilegio che le indulgenze, purchè portino l'abito.

Quest'abito non si può dare alle donne dal superiore regolare senza licenza del Vescovo che devono giudicare se abbiano le condizioni a ciò richieste, costumi onesti, congruo sostentamento ecc.

Le congregazioni delle terziare sono confraternite e nulla più.

Lo stesso dicasi d' innumerevoli congregazioni di uomini e di donne formate con approvazione della S. Sede a varii fini ex. g. quella dell' oratorio, della missione, le suore di carità, le suore ospidaliere, le piccole suore dei poveri, le Salesiane, le missionarie del sacro cuore, le battistine, le dame del sacro cuore, le canoniste e le beguine le quali ultime si allontanano ancor di più dallo stato regolare. Le Canoniste ragazze aggiunte a taluni capitoli di femmine, con prebenda, con l'onere di recitare l'Ufficio, se vogliono, passano a matrimonio. Esistono nel Capitolo di monaco in Baviera.

Le Begnine solo nel Belgio si trovano tollerate da Giovanni XVIII e distinte da quelle che furono condannate dal Concilio Viennese insieme colle Beguarde. Queste abitano in un rione della città loro riservato, ciascuna nella sua casa ma con dipendenza da una superiora detta matrona.

Hanno abito e modi di vivere speciale, ma senza voti o perpetua obbligazione.

CAPITOLO XVIII.

§ 1.°

Di altre cose riguardanti i Regolari.

Quali concessioni ha fatto la S. Sede ai Regolari cacciati violentamente dai loro Monasteri?

La 1.ª è, che ritenuto qualche distintivo del loro ordine, vivano sotto la ubbidienza del Vescovo locale e possano disimpegnare gli ufficii ecclesiastici. La 2.ª, che restino dispensati dai digiuni portati dalla Regola e da quelle altre prescrizioni, che difficilmente si po-

trebbero osservare nel secolo. La 3.ª che possano eleggersi a Confessore qualunque sacerdote approvato dall' Ordinario. La 4.ª che possano insieme adunarsi in qualche casa particolare e ivi conservare la SS.ma Eucaristia, purchè non sieno in numero minore di tre. La 5.ª, che godano dei privilegii dell' ordine, conciliabili colla nuova loro condizione. La 6.ª che possano procurarsi il sostentamento e accettare rimunerazioni e donativi da giovarsene ad una vita frugale e sobria. La 7.ª che possano disporre delle proprie sostanze, sia *inter vivos*, sia per testamento, ma a favore dell' ordine o ad altri usi onesti e pii.

A quei Regolari poi che ottennero l' indulto di rimanere stabilmente nel secolo furono apposte le seguenti condizidni: 1.° di vestire l' abito clericale, se sono costituiti in *Sacris;* o un abito secolare decente, se sono soltanto chierici o conversi; e insieme abbiano sotto la veste qualche segno dell' abito regolare, per risvegliare la ricordanza della pristina obbligazione. 2.° Di osservare sostanzialmente i voti, in quanto lo permetta il nuovo stato, fermo restando il voto di castità per gli assunti al suddiaconato. 3.° I religiosi che sono sacerdoti siano provvisti di patrimonio o di pensione dai loro Superiori, finchè non traggano d' altronde mezzi di sussistenza. 4.° Possano acquistar benefizio con cura d' anime da ritenersi a nome della Santa Sede e a titolo d' amministrazione. 5.° Se hanno fatto voti semplici, possano tornare alla propria diocesi di origine e di domicilio, e il Vescovo è tenuto ad ammetterli; diversamente devesi dire, se per professione solenne sono sottratti appieno alla giurisdizione del Vescovo. 6.° Restino sciolte le scambievoli obbligazioni tra i Regolari e l' ordine, saldi però restando i voti e quanto ha connessione co' voti. 7.° Nel caso di ritorno al Monastero non siano obbligati a rinnovare la professione e il noviziato, salva nondimeno la consuetudine legittimamente introdotta e prescritta. Possano tuttavia i superiori esigere documenti sulla condotta anteriore e obbligare agli esercizii i reduci. 8.° Se rimangono nel secolo, sono tenuti alle Regole del proprio Ordine, compatibili col nuovo stato, in quella guisa che vi è tenuto un Regolare che sia creato Vescovo. Vi è nondimeno la sentenza contraria che si fonda in ciò che il Religioso per l' indulto viene perpetuamente separato dal suo Ordine.

§ 2.

Della Visita.

I monasteri di monache non soggetti a superiori regolari si debbono visitare ogni anno dal Vescovo, e tutto ciò che spetta alla clausura di tutte è commesso specialmente dal Tridentino al Vescovo, il quale bada altresì al prospetto ed intraspetto delle finestre.

Le monache devono mangiare al refettorio comune e lavorare in comune, ma non dormire che isolate.

Non possono apparecchiare cibo per gli esterni, nè vendere cose mangerecce, tranne cose di poco momento per parenti infermi. Sono obbligate a leggere o cantare a canto fermo l'ufficio divino e se non sanno leggere non possono ammettersi al coro, nè alla professione.

§ 3.

Appendice dello stato religioso.

Il Tridentino (sen. 25, c. 1.) stabilisce che un anno intero e continuato di prova o di noviziato debba precedere alla professione sotto pena che questa sia nulla; di guisa che, se il novizio *uscisse* di monastero anche per pochi momenti, e *smettesse* l'abito, coll'*intenzione* di abbandonare la religione (tre estremi necessarii), interromperebbe il noviziato, e converrebbe ricominciarlo.

La S. Cong. del Concilio con decreto del 19 marzo 1857, *Neminem latet* prescrive che dopo compiuti i 16 anni di età (e anche dippiù se gli Statuti dell'Ordine lo richieggano) e l'anno di noviziato, si emettano dai novizii i voti semplici, e solo dopo tre anni, da computarsi dal giorno dell'emissione dei voti semplici. Ciò sotto pena di nullità della professione solenne per tutti gli uomini: chè quanto agli Ordini femminili, non sono compresi in questa disposizione, com'ebbe a dichiarare nel 1887 la S. Penitenzieria e si rileva ancora dall'Annibale.

§ 4.

Appendice quanto al voto di ubbidienza:

Il Religioso è astretto dal voto di ubbidienza a vivere secondo la Regola, epperò è soggetto ai comandi del Superiore in quanto questi riguardano cosa o necessarie, od utili, o convenienti per la esatta osservanza della Regola: « Religiosi, scrive S. Tommaso, *obedientiam profitentur quantum ad regularem conservationem, secundum quam suis Praelatis subduntur* ». Donde argomenta S. Alfonso che il religioso non è tenuto ad ubbidire in ciò che fosse imposto *contra regulam o supra regulam* o *infra regulam. Contra regulam* come di accettare un benefizio ecclesiastico; *supra regulam* per es. penitenze più austere o difficili che la regola non imponga, se pur non siano in pena di qualche delitto; *infra regulam* come sarebbero cose inutili e vane, purchè la regola non porti che per esercizio di umiltà, o di mortificazione tali cose possano imporsi.

§ 5.

Della elezione dei Superiori regolari.

I soli Religiosi hanno diritto di eleggersi i loro Superiori e ciò per consuetudine, per disposizione dei Canoni e per privilegio della Santa Sede. Ciò posto, non sono elettori: 1.° I non ancora professi; 2.° i professi, ma laici; 3.° I convinti di essersi oppropriati qualche cosa, i quali per due anni restano privi di voce attiva e passiva; 4. Quei che passarono da un Ordine di Mendicanti ad un altro di non mendicanti, benchè colla dispensa Pontificia (Clement. 2 De Regular.).

Non sono poi eleggibili: 1. i non elettori; gl' irregolari; 3. In Prioresse ed Abbadesse, le religiose che non abbiano compiuti i 40 anni di età, e 8 di professione con lodevole condotta. (Così il Conc. Trid. sess. 25 cap. 7 de reg.), il quale in mancanza di persona tale, concede si possa eleggere chi conti 30 anni pieni di età e 5 di professione. Nessuna poi può assolutamente essere preposta a due Monasteri (Luogo citato).

Il superiore Religioso si deve eleggere a voti segreti, sì che i nomi degli elettori non debbano mai palesarsi (Trid. luog. Cit. Cap. 6); non è escluso il compromesso, purchè sia segreto come lo scrutinio. E' vietata la elezione per acclamazione. Gli assenti non possono votare, nè surrogare altri in loro vece. (Innocenzo XIII decr. 15 maggio 1725). E' eletto chi riporta la maggioranza di voti; se nessuno la riporta, si ripete la votazione e si bruciano le schede. Vi è questo di singolare nell' elezione dell' abadessa, che nel caso di una dispersione di voti impedienti la sufficienza è data facoltà alle elettrici di votare per *accesso*, vale a dire, di accedere a chi ebbe maggior numero di voti. Se nè per tal modo, nè con nuova elezione si riesce ad ottenere una maggioranza, il Superiore assegna un termine per la elezione: trascorso questo senza esito, egli deputa quella che crede bene nel Signore.

La conferma del Superiore eletto si deve chiedere al Superiore immediato, se pure l' eletto non goda il privilegio di piena giurisdizione ed amministrazione pel puro fatto della sua elezione, come avviene dei Generali degli Ordini Mendicanti. Quindi i Superiori immediatamente soggetti alla santa Sede sono confermati dal Papa. Gli esenti dal Vescovo, sono confermati dal Proposito Generale; i soggetti al Vescovo dallo stesso Vescovo; altrettanto dicasi delle Abbadesse e delle Prioresse, le quali frattanto possono amministrare.

Quanto alla benedizione degli Abbati ed Abbatesse diciamo: Gli Abbati che si avvicinano ai Vescovi per onore ed esercizio di certe funzioni episcopali, sogliono benedirsi dal Vescovo, se non sono esenti, o, se esenti, nella Curia Romana. Tuttavia questa benedizione non imprime loro alcun carattere, e abusivamente chiamasi consacrazione.

Più raro è che si benedicono le Abbadesse, il che si usa solo in alcuni Monasteri, e tale benedizione non conferisce loro alcuna giurisdizione spirituale propriamente detta, di cui sono incapaci le donne; ma solo una podestà *governativa* o *dominativa*, per cui possono alcuna cosa comandare, proibire, ammonire, correggere.

Avvertasi in fine che, riguardo alle elezioni dei Regolari, devesi tener conto delle costituzioni, consuetudini, privilegii particolari di ciascun Ordine.

Giova infine avvertire che la professione religiosa purga dall' irregolarità quanto a potere ricevere gli Ordini, ma non quanto a rendere capaci di dignità.

L' abbadessa dura in ufficio, secondo la Bolla *Exponit* di Gregorio XIII, in Italia e nelle isole adiacenti per due anni. La Sacra Congregazione dei VV. e RR. suol concedere la conferma per un altro triennio, se la scadente riporta due terzi di voti delle Capitolari. Per le ulteriori conferme, si richiede la totalità dei voti, e solo per gravi cause si dispensa dalla mancanza di uno o due.

Quando una monaca, con voti solenni, per legittima causa, abbia ottenuto licenza di passare ad altro monastero Ella non ha diritto alla restituzione della dote come risulta da varie decisioni ed in ispecie da quella della Congregazione dei W. e RR. del 30 maggio 1859 (in Causa Tran. et Bar) essa è irrevocabilmente acquisita al Monastero ove professò; ma che questo è tenuto a somministrare il sostentamento alla monaca uscente, o se ama meglio, a restituirle la dote se si trattasse di monaca d' Istituti con voti semplici, la dote sempre deve restituirsi, salvo le regole dell'Istituto.

CAPITOLO XIX.

Degl' Istituti e delle Case Religiose.

Oggidì Conservatorii ed Istituti senza legge di Clausura si sono moltiplicati a preferenza delle Case strettamente regolari, singolarmente nella classe femminile, dopo che i rivolgimenti sociali e singolarmente la rivoluzione di Francia hanno sbandeggiato gli ordini monastici, e l' esigenza, e lo spirito dei nuovi tempi hanno indotto quasi la necessità di pii Istituti, che, alla pratica, del resto non mai antiquata nè antiquabile dei consigli evangelici, unissero l' esercizio dell' istruzione o della carità. Cotali istituti portano voti semplici e senza legge di clausura, e mentre consacrano a Dio, i membri che ne fanno parte, li addicono altresì alla vita attiva nel seno della società. Dissi che consacrano a Dio i loro membri, poichè nella professione dei voti anche semplici sta la natura dello stato Religioso, come altrove si è dimostrato.

Quanto alla propagazione delle Regole di questi istituti si procede a passo lento: d'ordinario sono benignamente tollerati o riportano preconio di lode. Innanzi tutto la Sacra Congregazione dei W.

e RR. esamina accuratamente lo scopo dell' Istituto; indi ne scruta la natura, le regole, i precetti, i voti: le quali cose tutte se trova lodevoli, emette il responso laudatorio o ne propone la lode al Pontefice — Ma all' approvazione non si diviene che dopo notevole lasso di tempo e se non costi: 1.° Che l' istituto sia largamente diffuso; 2.° che porti frutti copiosi; 3.° che le Regole siano atte a condurre alla perfezione; 4.° che presenti tutte le condizioni volute dai sacri Canoni e dalle Costituzioni apostoliche. E notisi che nen può dirsi approvate ne siano soltanto le Regole ma richiedesi l'approvazione dell'uno e delle altre.

Gli effetti della piena approvazione sono i seguenti: Primo effetto è l' esenzione dell' autorità del Vescovo intorno a quelle cose, di cui parlano le Regole approvate — Altro effetto, l' immutabilità delle Regole, se non si ricorra alla S. Sede effetto, che dai voti, benchè semplici non può dispensare se non il Papa, sieno essi perpetui, o sieno temporanei prima che spiri il tempo. Quarto effetto, che se tutte le Religiose concordemente lo chieggono, possono ottenere la legge della clausura col diritto di far voti solenni.

Fine del secondo Volume

INDICE

della materia contenuta nel secondo volume

De Personis Ecclesiasticis — Diritti e doveri in ispecie dei singoli membri.

Del Romano Pontefice e dei suoi diritti in genere . . . *pag.* 3
Dei diritti in ispecie del Romano Pontefice — Strana idea di Febronio sulla partizione dei diritti papali . . . » 7
Del diritto del Papa di suprema legislazione, quindi di fare, custodire o derogare alle leggi . . . . . » 9
Del diritto del Papa di ordinare la sacra Liturgia, e di stabilire i giorni festivi di precetto . . . . . » 10
Del diritto del Papa di approvare gli ordini religiosi e di Canonizzare i Santi . . . . . » 12
Del diritto del Papa di proibire i libri cattivi . . . . » 14
Del diritto del Papa di erigere i Vescovadi, di sopprimerli, di unirli, dividerli e crear nuovi Vescovi . . . » 16
Del diritto di trasferire e deporre i Vescovi . . . . » 21
Del diritto di accettare le rinunzie dei Vescovadi . . . » 25
Del diritto di dare coadiutori con futura successione . . » 28
Del diritto di dispensare . . . . . » 30
Del diritto di riservarsi le cause maggiori . . . . . » 32
Del diritto del Papa di riservarsi i casi di coscienza, e i Benefizii e di concedere esenzioni . . . . . » 34
Del diritto del Papa di accogliere gli appelli e degli Appelli detti dall'*Abuso* . . . . . » 37
Del diritto del Papa sul così detto temporale dei Principi . » 38
Del Dominio temporale del Papa, ossia la Questione cosmopolita del suo Principato Civile . . . . . » 39
La questione Romana nella sua genesi e nei suoi rapporti coll'Italia e con le altre nazioni Europee . . . . . » 40
Ragioni giuridico-storiche del diritto del Papa al Dominio temporale . . . . . » 43

***

Possibilità di una conciliazione, mezzi per ottenerla e chi deve per primo conciliarsi, l' Italia liberale o il Papa . . *pag.* 45
Valore del *Non expedit* . . . . . » 48
Necessità di una conciliazione . . . . . » 50
Se la sovranità Papale sia effettiva o onorifica . . . » 54
Dei Giudici delegati del Romano Pontefice . . . . » 55
Dei Prelati onorarii della famiglia e Cura Pontificia . . » 56
Elezione del Papa . . . . . » 57
Metodo di elezione . . . . . » 59
Condizione attuale del Romano Pontefice in Italia *Diritto vigente* . . . . . » 63
Dei Cardinali di S.ª Romana Chiesa . . . . . » 66
Leggi delle guarentigie pei Principi di S. Chiesa . . . » 73
Dei Legati della Sede Apostolica — Cardinali a latere, Vicarii Apostolici, Nunzii . . . . . » 74
Legazione di Sicilia o Monarchia Sicula . . . . . » 78
Delle Romane congregazioni e dei rimanenti ufficii della Curia Romana . . . . . » 80
De' Patriarchi . . . . . » 86
Esarchi o Primati . . . . . » 88
Dei metropolitani e degli Arcivescovi . . . . . » *ivi*
Dei Vescovi — Nome, ufficii e poteri . . . . . » 91
Del dovere del Vescovo, specialmente del consiglio di chiedere al Capitolo . . . . . » 96
Della residenza . . . . . » *ivi*
Della Visita Pastorale . . . . . » 98
Dello scopo, obbietto e materia della S. Visita . . . » 99
Dei sussidii e spese della Santa Visita, cioè delle *Procurationes* » 104
Qual forza hanno i provvedimenti che prende il Vescovo nella Visita Pastorale , ... » 105
Sul diritto di dispensare e di amministrare nei Vescovi . » 106
Dei Giudici Sinodali - Degli esaminatori sinodali e prosinodali — loro doveri . . . . . » 108
Giurisdizione episcopale sugli esenti . . . . . » 109
Privilegii Canonici dei Vescovi . . . . . » 110
Elezione, Confermazione e consacrazione dei Vescovi . . » 111
Della Traslazione dei Vescovi . . . . . » 112
Della rinunzia dell' Episcopato . . . . . » 113
Degli Ufficiali della Curia Episcopale . . . . . » 114
Dei Visitatori . . . . . » 116

Dei testimoni sinodali . . . . . pag. 116
Degli esaminatori . . . . . » 117
Dei Censori Ecclesiastici . . . . . » 118
Dei Vescovi titolari e coadiutori . . . . . » *ivi*
Dei Vicarii Apostolici . . . . . » 120
Dei Vescovi regolari . . . . . » 121
Degli altri coadiutori del Vescovo . . . . . » 122
Dei Vicarii generati e particolari dei Vescovi, loro elezione, requisiti, poteri, loro durata . . . . . » 123
Natura della potestà del Vicario Generale . . . . . » 124
Vicarii Foranei e loro poteri . . . . . » 129
Dei Canonici — Origine . . . . . » 130
Ufficii dei Canonici Catredrali e Collegiali, Capitolari e non Capitolari . . . . . » 131
Requisiti al Canonicato . . . . . » 132
Della potestà di erigere il Capitolo canonicale . . . » 135
Doveri dei Canonici . . . . . » *ivi*
Delle distribuzioni e delle puntature . . . . . » 134
Delle assenze dal Coro che non privano delle distribuzioni . » 135
Del Capitolo Cattedrale — Suoi poteri — Sede plena, Sede vacante — Del Vicario Capitolare . . . . . » 137
Dei varii gradi del Capitolo — Preposto . . . . . » 141
Arcidiacono . . . . . » *ivi*
Arciprete . . . . . » *ivi*
Del decano . . . . . » 142
Del Primicerio . . . . . » 143
Del Tesoriere . . . . . » *ivi*
Del Penitenziere . . . . . » 144
Del Teologo . . . . . » *ivi*
Sacrista — Custode e Mansionarii . . . . . » 145
Leggi civili d' Italia in rapporto ai Capitoli Cattedrali e collegiali . . . . . » 146
Dei Canonici statutarii, soprannumerarii . . . . » 151
Dei Canonici Onorarii . . . . . » 152
Di altre cose riguardanti i Canonici — Loro insigni, Dovere di associare il Vescovo e di assisterlo ai Pontificali . » 154
Del Parroco, sua natura e sviluppo storico della sua origine. » 155
Doveri in genere dei Parroci specie della residenza . . » 157
Doveri in ispecie — Predicazione ed amministrazione dei singoli sacramenti . . . . . » 158

Altri doveri in ispecie del Parroco . . . . . *pag.* 161
Diritti del Parroco . . . . . » 162
Diritti Parrocchiali . . . . . » 164
Funzioni Parrocchiali e sacerdotali . . . . . » 167
Della elezione del Parroco . . . . . » 169
Dei Vicarii in divinis e Coadiutori dei Parroci . . . » 173
Del Vicario perpetuo ed attuale . . . . . » 175
Del Vicario straordinario . . . . . » *ivi*
Dei coadiutori sussidiarii . . . . . » 176
Della mutua relazione tra i Parroci e i coadiutori. . . » *ivi*
Dei Coadiutori Parrocchiali in ispecie . . . . . » 177
Diritto vigente d' Italia circa i Parroci e i Vicarii in divinis . » 180
I coadiutori Parrocchiali a norma del novissimo diritto Italico » 182
Congrue Parrocchiali . . . . . » 186
Cenni sommarii sulla liquidazione dei supplementi di Congrua da eseguirsi in base della legge 4 giugno 1899 . . . » 189
Giurisprudenza Civile in questa materia ecclesiastica . . » 202
Obligo dei Comuni di concorrere alla conservazione degli Edificii sacri . . . . . » 203
Dei Predicatori . . . . . » 205
Dei Cappellani . . . . . » 206
Principii di Diritto sui Cappellani . . . . . » 207
Del Cappellano maggiore . . . . . » 209
Delle Conferenze Pastorali e delle Unioni e Congregazioni clericali . . . . . » 210
Appendice allo stato Clericale e primo dei doveri positivi dei Chierici — Tonsura ed abito talare . . . . . » 212
Del diritto di portare l'anello . . . . . » 214
Della recita del divino ufficio . . . . . » *ivi*
Del rispetto ed obbedienza al proprio Vescovo . . . . » 217
Dei doveri negativi dei Chierici—È proibito ai Chierici tutto ciò che si oppone direttamente all' onestà della vita . » 218
È proibito tutto ciò che si oppone al decoro dello stato clericale . . . . . » 221
Dei monaci regolari, stato e professione religiosa . . . » 226
Dell'origine giuridica e storica del monachismo — varie forme ed ordini monastici — Le quattro grandi regole — Differenza tra regola e costituzione . . . . . » 229
Dell'esenzioni dei regolari . . . . . » 232
Confessione e predicazione dei regolari . . . . . » 233

Appendice allo stato monacale . . . . . pag. 234
Delle Monache . . . . . » 237
Della Clausura . . . . . » 239
Dei quasi regolari . . . . . » 241
Di altre cose riguardanti i regolari . . . . . » 242
Della visita . . . . . » 244
Del noviziato . . . . . » *ivi*
Voto di ubbidienza . . . . . » 245
Della elezione dei Superiori regolari . . . . . » *ivi*
Degli Istituti e delle case religiose . . . . . » 247

Giudizî della stampa

Serafino *prof.* De Santi — *Istituzioni di Dirittto Canonico comparato con i Codici civili del regno d'Italia, con le leggi eversive dell'Asse Ecclesiastico e con la Giurisprudenza nuovissima* per il prof. Serafino De Santi, Canonico Teologo della Cattedrale di Vallo Lucano, Dottore in giurisprudenza Canonico-Civile — Salerno, Stab. Tip. Nazionale 1902 — Vol. 3 di complessive pagg. 1280, all' infuori degli indici e d' un copioso indice analitico — L. 3 il vol. — Può acquistarsi anche con favori speciali, rivolgendosi all'Autore, ed ai più accreditati librai d' Italia.

⁂ Dagli *Acta Sanctae Sedis:*

Più che *Istituzioni,* questi tre volumi ben potrebbero chiamarsi un compendio chiaro, preciso, sanissimo di una immensa biblioteca canonica, avendo in esse, il chiaro e dotto autore, con pazienza e studio, sommamente lodevoli, raccolte quante sono questioni che hanno oggidì rapporto col Diritto ecclesiastico.

⁂ Dall'*Ape Cattolica Sanseverese:*

« Ecco un' opera classica ed importantissima intorno al Diritto Canonico che con chiarezza, con precisione, con sobrietà insieme, dice tutto quello che dicono altri canonisti, e dice quello ancora che altri non dicono. L' opera è divisa in *Trattati;* questi in *libri;* ed i libri in *capitoli:* e tutto sta al suo posto con ogni convenienza, dalla parte speculativa scendendo alla parte pratica: la parte speculativa che è la *Teologia* ispirando la pratica ch' è il *Diritto Canonico,* e questo compiendo la Teologia in quello che è la *Morale,* la quale dirige e domina tutto l' operare umano; e talora questa Morale è tutto nel Diritto Canonico; onde poi S. Celestino I stabiliva: *Nulli Sacerdotum liceat ignorare canones.* Posto il quale principio, l' autore ha dettato la sua opera con processo scientifico, il quale giova mirabilmente alla intelligenza delle singole materie. L' ordine poi, principio di ragionamento

aggiustato, specialmente nelle scienze pratiche ha sforzato l' autore a dare un' altra disposizione alla materia del suo libro, già tentato da altri canonisti.

« Pregio poi principalissimo di quest 'opera è il sufficiente richiamo alle leggi civili, alle quali, in linea di fatto, il regime ecclesiastico non può molte volte sottrarsi, e che per esso è tutto un inceppamento, epperò da queste poche parole ciascun vede la grande importanza di quest' opera: non però completa ancora perchè come appendice seguirà un completo e più diffuso trattato dl *Diritto pubblico ecclesiastico* in attinenza alle pubbliche questioni che si rapportano a questo *Diritto*.

« Noi raccomandiamo caldamente quest' opera ai Seminarii, ai giovani Sacerdoti e specialmente ai Parroci e loro coadiutori; parecchi dei quali, per ignorare il *Diritto Canonico*, oltre il danno alla coscienza propria ed alla coscienza altrui, fanno la più triste figura in faccia ad amici ed a nemici ».

⁂ Dalla *Rivista Mariana* di Cagliari:

« Abbiamo letto attentamente quest' opera e ci pare che venga ad empire un vuoto che era nelle nostre istituzioni di dritto, trovandovisi quanto altri canonisti non avevano ancora detto. L'opera dividesi in *trattati*, questi in *libri*, ed i libri in *capitoli*. Il ch. Autore dalla parte speculativa scende alla pratica, dalla *Teologia* cioè scende al *diritto canonico* compiendo la *morale* e qua e colà vi è un sobrio richiamo alle leggi civili, alle quali in via di fatto il regime ecclesiastico, che spesse volte trovasi nell' inceppamento del dritto civile al dritto ecclesiastico, non può sottrarsi.

« E l' ordine che è principio di ragionamento non è mai disgiunto dalla chiarezza, e nella pratica per mantenere l' uno e l' altro, l'Autore si è trovato nella necessità dare alla sua opera una disposizione diversa da quella di altri canonisti, sebbene di questi alcuni l' abbiano tentata.

« Raccomandiamo quest' opera all' uno e all'altro Clero, cui sarà di somma importanza, e l'Autore, a chi si rivolgerà direttamente userà delle sensibili agevolezze ».

⁂ Dalla *Scintilla* di Matera:

« In ogni tempo il Diritto Canonico ha esercitato grandissima influenza sulle legislazioni civili più importante ancora di quella che abbia esercitato il Diritto Romano. Lo studio di esso quindi è assolutamente indispensabile per la retta interpretazione delle vigenti leggi, massime oggi pel dissidio che regna tra lo Stato e la Chiesa. Moltissime sono le istituzioni, che sono state divulgate in Italia con l' intento precipuo di apportare un po' di luce nelle quistioni più ardue, che si agitano fra i Canonisti. L' opera alla quale si è

dedicato con vero intelletto d' amore il giovane e valoroso prof. De Santi da Vallo Lucano, merita tutta l' attenzione degli studiosi, perchè tratta le quistioni più moderne, come ad esempio la posizione giuridica del Romano Pontefice, dei Cardinali, dei Vescovi ecc., nel vigente codice italiano, l'entità giuridica delle Congregazioni religiose, delle associazioni ecc. In tutte queste trattazioni si riscontra un sobrio richiamo delle attuali leggi civili, le quali, pei tempi burrascosi che corrono, sono ammesse in linea di fatto dal regime ecclesiastico. Queste sono le linee generali dell' opera del Ch.mo Professore che è destinata ad un grande ed indiscutibile successo. Noi, usi ad incoraggiar sempre le nobili iniziative, facciamo plauso di gran cuore all' ottimo Prof. De Santi e raccomandiamo a tutti gli ecclesiastici della nostra vasta regione, nonchè ai numerosi lettori della *Scintilla* la sua opera, che sarà un vero tesoro.

*** Dal *Zelatore Cattolico* di Acireale:

Si desiderava già da molto tempo un libro di istituzioni di diritto canonico, il quale fosse svolto in corrispondenza alle vigenti leggi italiane. I giovani Sacerdoti, specie se addetti alle cure delle anime, si trovano spesso nella condizione di ignorare come ben regolarsi in molte cose di materia ecclesiastica ma che sono pure oggetto delle leggi civili. A questo bisogno ha provveduto il Rev. Can. Serafino De Santi, professore nel Seminario Vescovile di Vallo Lucano, con le sue *Istituzioni*, in cui espone tutta la materia del diritto canonico, in modo chiaro e piano, richiamandosi nei vari luoghi opportuni al codice e ai diversi decreti dello Stato italiano; nè tralascia di trattare le questioni fondamentali del diritto pubblico ecclesiastico in corrispondenza alle false idee contro la Chiesa, delle quali è imbevuta attualmente la giurisprudenza moderna.

« Noi siamo d'avviso che il libro sarà molto utile in mano dei giovani, i quali uscendo dal Seminario saranno così in grado di conoscere quanto spetta al loro ufficio di fronte alle leggi della Chiesa e dello Stato. Ci rallegriamo con l' autore per il suo lavoro, nuovo in questo genere, con cui ha empito una lacuna omai lamentata nel campo della giurisprudenza ecclesiastico-civile. L' opera consta di 3 volumi. Il prezzo è di L. 9. Dirigersi all' autore per maggiori facilitazioni.

*** Dall'*Eco* di Salerno:

« Fu licenziata testè alla pubblicità un opera di Diritto Ecclesiastico comparato con i vigenti codici d' Italia e con la giurisprudenza novissima, opera che viene opportunamente a colmare una lacuna di quasi tutte le opere Canoniche pubblicate finoggi dopo l'eversione che subiva l'asse ecclesiastico

in Italia in questi ultimi cinquant'anni. Tale lacuna dunque è stata con intelletto d' amore colmata dal *Professore Serafino Teologo De Santi, Dottore in giurisprudenza Canonica*. Egli, l' illustre autore, alla chiarezza delle idee, ad un ordine ammirando accoppia una forma castigata e piacevole.

« È redatta in lingua italiana per adusare nella scienza giuridica il linguaggio e la terminologia sua propria a quelle espressioni che occorrono tenere in pronto nei frequenti ragionamenti, massime nei rapporti del giuscanonico col giuscivile ; non escluso per ultimo il vantaggio che potrebbero cavarne le persone ignare del latino, i candidati giudiziari, cui oltre il Diritto civile, occorre anche il Diritto Canonico puro, riuscendo così doppiamente utile pel foro e per la cattedra.

« Col giovine ed egregio giurista facciamo i nostri più vivi rallegramenti, sperando l' opera sua torni di pratica utilità ai severi cultori di questa nobile scienza del giure, che ha formato sempre, a giudizio del Water (*Dritto Ecclesiastico Universale*) non solo il sostrato dei codici civili e penali del mondo, ma eziandiò delle leggi internazionali.

avv. F. D. L. »

*** L' *Unità Cattolica* di Firenze nel numero del 25 gennaio così scriveva:

« In questo fenomenale risveglio di studii giuridici torna opportunissima pei tempi che corrono l'opera dell'egregio giurista Dottor Serafino De Santi, Canonico Teologo della Cattedrale di Vallo Lucano , il quale comparando nella sua Opera le leggi canoniche con la vigente legislazione civile d' Italia veniva a rispondere ad un vero bisogno dei tempi. Noi facciamo voti che il Clero secolare e regolare l'abbia come il *vade-mecum,* per avere una pretta conoscenza degl' intricatissimi rapporti delle due giurisprudenze in materia ecclesiastica. Coll' egregio autore i nostri rallegramenti aspettando opere ancora più poderose dal suo eletto ingegno. »

*** La *Difesa* di Venezia nel numero del 18 gennaio 1901 scriveva :

« Dopo l' eversione dell' asse ecclesiastico in Italia si sentiva da 50 anni il bisogno di conoscere in quali rapporti si trovassero le due legislazioni, quella cioè, del giure ecclesiastico ch' è, come diceva lo Sclopis, uno dei monumenti più rimarchevoli della storia dell' Europa moderna, e quella dei sedicenti legulei, che con un colpo di clava, come i titani della favola, han creduto , demolire , ciò che emana dal domma ch' è immutabile , di muover guerra a quel grande apparato di pratica filosofia , desunta dalla ragione umana, dalla sanzione dei popoli, che fan ripetere al Gioberti : la ragione Canonica , essere il complemento della civile. A questo bisogno risponde stupendamente l' opera del Professore De Santi, *Diritto Canonico*

comparato con i codici vigenti e con la giurisprudenza novissima : opera di cui lungo sarebbe numerare i pregi. Facciamo voti gli uomini del foro, della cattedra, il venerando clero, i giovani Leviti se ne avvalessero per informare tutti allo spirito rigeneratose del giure ecclesiasttco ».

⁂ Dalla *Voce della Verità* nel numero 23 marzo 1901 :

« Non ostante l' acerba lotta suscitata contro la sacra legislazione dai moderni statolatri, non mancano poderosi ingegni di dare alla luce opere giuridiche molte profonde ed erudite. Tra queste l' opera di *Diritto Canonico comparato con i codici del regno d'Italia, con le leggi eversive dell'asse Ecclesiastico e con la ginrisprudenza novissima* del Dottor Serafino De Santi Can. Teologo di Vallo della Lucania. L' egregio autore con sode ragioni, con ordine meraviglioso, con gran lusso di erudizione si studia provare che indarno il liberalismo cercò strâppare dal cuore dei popoli il concetto del sacro Diritto. Desso finirà coll' uccidere se medesimo, ma il diritto Canonico, lungo dallo spegnersi, avrà nuove epoche di maggiore rifiorimento. La raccomandiamo caldamente sopratutto al giovine Clero per avere una norma sicura nei difficili rapporti delle due legislazioni ».

⁂ Dal *Buon Senso* di Salerno :

« Reputiamo quest' opera utilissima e vantaggiosa sotto tutti i rapporti ; e nel farne le più sentite congratulazioni col chiaro e dotto autore, inculchiamo a tutti i giovani studiosi, non solo del clero, ma anche del laicato, non che a tutti i sacerdoti, e specie i beneficiati a provvedersene, sicuri che avranno in essa una guida certa nelle svariate e molteplici questioni che giornalmente si presentano nei rapporti intrigati tra Chiesa e Stato. »

⁂ Dal *Corriere del Molise :*

« È da gran tempo che si sentiva il bisogno di un' opera giuridica che comparando le due legislazioni rispondesse ai bisogni dei tempi. Questa lacuna venne colmata con intelletto d' amore dall' egregio Dottore in giurisprudenza Canonica il Prof. Serafino De Santi, cui vadano i miei rallegramenti, facendone a miglior tempo una più larga recensione nel *Corriere del Molise* del quale sono redattore giuridico.

avv. Luigi Manfredi ».

⁂ Dall'*Idea nova* di Campobasso :

« È opera commendevolissima per la novità del genere e pel vantaggio che potrà recare ai cultori delle discipline giuridiche..... ».

⁂ Dall'*Era Novella* di Bitonto, organo dei Seminarii:

« È stata licenziata alla pubblicità un'opera di Diritto Canonico comparato con i codici vigenti d'Italia e con la giurisprudenza novissima dell'illustre Teologo della Cattedrale di Vallo Lucano, Dottor Serafino De Santi. Nel nostro modo di vedere è opera di lena, condotta con ordine e chiarezza ammiranda, da rispondere pienamente alle esigenze del giure ecclesiastico in rapporto al gius civile ».

Giudizî ed apprezzamenti

di eminenti Personaggi

« Il suo *Diritto Canonico Comparato,* per quel tanto che ho potuto ve-
« derne, mi pare libro ben fatto ed utile. Lo darò a leggere a qualche
« sacerdote particolarmente colto in questa materia, affinchè ne scriva un
« articolo su la nostra *Campania Sacra* ».

† Alfonso *Cardinale* Capecelatro
Arcivescovodi Capua

⁂ « Dalla rapida corsa che vi ha dato, ha potuto ammirare la luci-
« dezza e l'ordine con cui espone la Dottrina del Diritto Canonico, ed è
« ben sicuro che potrà giovare assai al giovane clero. Se ne rallegra col
« dotto autore ».

Il Cardinale Svampa
Arcivescovo di Bologna

⁂ « Degno di molta lode e di particolarissima raccomandazione è il suo
« lavoro di Diritto Canonico, che ritengo tornerà molto utile al giovine clero.
« Me ne rallegro con Lei ».

Il Cardinale Manara
Vescovo di Ancona ed Umana

⁂ « Monsignor Orazio Mazzella, Arcivescovo di Rossano si rallegra
« col Teologo De Santi dell'egregio lavoro, che, essendo una novità nel
« genere, non mancherà di avere prospero avvenire, come lo scrivente au-
« gura di cuore ».

*** « Era proprio desiderata un' opera di Diritto Ecclesiastico vigente « fatta in senso veramente canonico ed intesa a riaffermare i principii sanis- « simi del nostro giure, svisati il più delle volte dai moderni Statolatri. « Tale lacuna è stata, con intelletto, colmata da voi, che alla chiarezza delle « idee accoppiate un forma castigata e piacente ».

† Antonio Maria, *Arcivescovo di Conza*
ed Amministratore perpetuo di Campagna

*** « Il suo *Diritto Canonico,* che ho letto con molto piacere è opera « utilissima al giovane clero ed opportunissima ai tempi che corrono. Non « mancherò di presentarlo al Professore titolare del Diritto Ecclesiastico, « perchè lo tenga presente ne' libri di testo ».

† Letterio, *Arcivescovo*
ed Archimandrita di Messina

*** « Appena ho avuto agio di darvi uno sguardo da capo a fondo, « si può immaginare la mia vivissima soddisfazione nel leggerlo. Le fo le « mie congratulazioni, sicuro dei grandi vantaggi che saprà ritrarne il gio- « vane clero. Una persona perita del giure Canonico ne farà apposita re- « censione sulla *Scintilla* ».

† Raffaele, *Arcivescovo di Matera*

*** « Mi è piaciuto il concetto di uno studio comparato tra il Dritto « Canonico ed i Codici attuali. Sta bene che i sacerdoti specialmente sap- « piano quale relazione corra tra di loro e conoscano la via da seguire quando « tra l' uno e gli altri vi è opposizione reale ed apparente ».

† Giacomo Maria, *Vescovo di Brescia*

*** « Da parte mia ne ho fatto e ne farò attenta lettura, chè tali lavori « giovano assai e talvolta s' impongono per una buona e prudente ammini- « strazione. Le auguro che l' esito possa soddisfare completamente i voti « della S.ª V.ª Ill.ma ».

† Giovanni, *Vescovo di Luni-Sarzana e Brugnato*

*** « La mia prima impressione, sorvolando il libro è stata favorevo- « lissima e Le esprimo perciò la mia compiacenza, e insieme Le auguro che « possa ancora dare alla luce, giovane com' è, altre opere che sempre ma- « nifestino, il suo ingegno e la sua cultura ».

† Ignazio, *Vescovo di Marsico e Potenza*

*** « Si sentiva il bisogno di un trattato che potesse insegnare ai nostri sacerdoti il Gius Canonico e nel tempo stesso non trascurasse le leggi attualmente in vigore in Italia e che riguardino tali materie, ed a Lei, R.mo Canonico, che ha provveduto ad un tale bisogno, permetta, presenti le mie felicitazioni ».

† Paolo, *Vescovo di Mantova*

*** « Fo con Lei le più vive congratulazioni, augurandole che cresca sempre più il meritato favore, col quale l'opera sua è stata accetta fin dal principio. Quanti hanno a cuore i sacri ed inviolabili diritti della Chiesa le sapranno grado certamente del servizio che Ella ha reso alla Santa Causa, e Dio non mancherà di rimeritarnela con l'abbondanza delle sue benedizioni ».

† Michele, *Vescovo di Castellammare di Stabia*

*** « Ho ammirato come Ella ha esposta la dottrina ed ho ordinato che il mio Seminario di Aquino studiasse la dottrina dei Sacri Canoni in questa completa ed adattatissima opera ».

† Antonio M.ª Jannotta
Vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo

*** « Se non fosse altro, la sua opera si presenta commendevole per la sua opportunità, mediante il confronto che vi si fa tra la legislazione ecclesiastica e il moderno diritto Civile italico, il che torna a gran merito della lodata Signoria Vostra ».

† Vincenzo Giuseppe, *Vescovo di Amelia*

*** « . . . . . da una sommaria revisione già fatta, rilevo che il suo lavoro ha ricolmato un vuoto, che tuttora sentivasi nel giure Canonico in rapporto al Civile. Auguro perciò che l'opera sua sia giustamente apprezzata ed accolta con gran favore dagli studiosi del Diritto ».

† Ferdinando Maria, *Vescovo di S. Agata dei Goti*

*** « Col dare alla luce quest' opera veramente di polso, il dotto professore Teologo De Santi ha reso un segnalato servizio al Clero ed alla Religione »

† Mario Palladino
Vescovo d' Ischia

*** « Benchè la mia autorità sia di nessun valore, scorsi la prima volta « i due volumi, non li ho più abbandonati e restano continuamente sul mio « tavolino, affine di riprenderli appena respiro dalle pastorali occupazioni o « studio. Proprio mi sono divenuti, quasi dissi, il *Vade mecum* ».

† Aristide, *Vescovo di Città di Castello*

*** « Oggi più che mai sono necessarie queste *Istituzioni*, onde si po- « tessero tener salve le giuste esigenze del clero, per non esser forzati a « vederle conculcate. Fo con Lei le mie congratulazioni e mi darò opera « di tenerle raccomandate al mio seminario ed al giovine clero, perchè ne « potesse far tesoro, quando il bisogno lo richiede ».

† Angelo, *Vescovo di Ascoli e Cerignola*

*** « Ho letto con piacere un' opera che ritengo opportunissima e del « maggiore vantaggio; nè trascurerò di raccomandarla agli studiosi ».

† Battista, *Vescovo di Osimo e Cingoli*

*** « Le ho lette, e mi rallegro con la S. V. R.ma per la sodezza della « dottrina, per l' ordine e chiarezza, che in essa rifulgono. Grande sarà « l' utilità, che ne avrà nominatamente il clero ».

† Francesco, *Vescovo di Alatri*

*** « Da ottimo Canonista ha esposto con ordine ammirando il Diritto « Ecclesiastico sì pubblico che privato; da valente giurista le ha corredate « opportunamente dell' analoga legislazione civile del regno. Congratulazioni « ed augurii.

† Niccolò M.ª Audin, *Vescovo di Lipari*

*** « La Signoria V. ha saputo dare alla materia uno svolgimento chiaro « e ordinato, da essere libro utile non solo per coloro che vogliono adot- « tarlo a guida nell' insegnamento nei seminarii, ma altresì per quelli che « sprovvisti di sufficiente istruzione in Diritto Canonico, sentono il bisogno « di consultarlo. Le auguro il successo che merita ».

† Domenico, *Vescovo di Nicastro*

*** « Me ne rallegro sinceramente con Lei, che ha pensato a provve- « dere ad una lacuna purtroppo lamentata fin qui. Iddio benedica le sue « fatiche e le sue intenzioni ».

† Raffaele del SS. Redentore
Vescovo di Muro-Lucano

*** « Ritengo anch' io che quest' opera porterà agli studiosi molti van-
« taggi e spero perciò che di mano in mano che verrà conosciuta ed ap-
« prezzata, i seminarii, i sacerdoti d' Italia ed i cultori delle discipline giu-
« ridiche se la procureranno assai volentieri ».

† Antonio, *Vescovo di Andria*

*** « La sua opera di Diritto Canonico con l' opportuno riscontro con
« le vigenti leggi civili viene a colmare una lacuna che notavasi in quasi
« tutte le Istituzioni delle discipline Canonico-giuridiche finoggi pubblicate.
« Gradisca pertanto le mie più sincere congratulazioni »,

† Damaso Pio De Bono
Vescovo di Caltagirone

*** « Opera che torna utilissima ai giorni nostri e che io ho svolto con
« gran piacere. Le auguro il più lieto successo »

† Francesco, *Vescovo di Aversa*

*** « Mi rallegro con Lei della bell' opera ; in essa i giovani studiosi
« troveranno quanto invano si cercava sui codici antichi ».

† Marino Russo, *Vescovo dei Marsi*

*** Le fo i miei più schietti rallegramenti del servizio prestato alla causa
« della religione colla dotta opera sua, della quale terrò conto assai all'op-
« portunità ».

† Francesco, *Vescovo di Belluno*

*** « Me Le dichiaro sommamente ammiratore per un lavoro di tanta
« opportunità, redatto e pubblicato alacremente in questa condizione di tempi.
« Le auguro il successo che merita, cooperando anch' io alla sua massima
« notorietà presso il mio clero ».

† Michele, *Vescovo di Nusco*

*** « Sono rimasto oltremodo soddisfatto dell' opera sua Canonica, per
« essere molto ben condotta, sia pel metodo facile e piano nell'esposizione
« delle ardue dottrine, e sia ancora per i raffronti e paralleli che fa con le
« leggi vigenti d' Italia ».

† Francesco Saverio, *Vescovo di Gerace*

*** « L' ho letto con vero piacere ; e non dubito che le sue *Istituzioni* « *Diritto Canonico Comparato* riusciranno utili ed opportune, particolarmente « al giovine clero ».

† Evangelista di Milia
Vescovo di Lecce

*** « Mi congratulo con Lei per l' ottima produzione che viene meri- « tamente da tutti apprezzata, e voglio sperare ch' Ella non cesserà di mandar « fuori altri parti del suo bell' ingegno e del suo bel cuore ; per la maggior « gloria di Dio e per la difesa dei sacri diritti della Chiesa ».

† Giuseppe, *Vescovo d'Ischia*

*** « L' ottima opera sua mi auguro ottenga il massimo successo e più « larga diffusione alla quale cercherò cooperare anch' io, col raccomandarla « al professore titolare del seminario ed ai miei sacerdoti ».

† Domenico Scopelliti
Vescovo di Oppido Mamertina

*** « La sua è un' opera pregevole, perchè la necessità dei tempi im- « pone che il Diritto Canonico sia comparato con i vigenti codici civili. E « così Vostra Signoria ha reso un buon servizio all' istruzione religiosa ed « ecclesiastica, specialmente della gioventù, che incomincia ad imparare i « giure Canonico. Darò a leggere l' opera suddetta al nostro professore d « Diritto Canonico, perchè la si adotti l' anno venturo nella scuola teo- « logica ».

† D. Benedetto Bonazzi
Abate ordinario della Badia di Cava dei Tirreni

*** « Ho dato già una scorsa al suo lavoro e Le dico in verità che è « opera commendevolissima ed altamente me ne sono compiaciuto. Le fo « dunque i miei più sentiti rallegramenti e spero veder molto diffuso il suo « libro. Quanto mi piacerebbe adottar come testo il libro suo, spero farlo « col divino aiuto, nel prossimo anno scolastico. Questo libro dovrebbe « tenere sul tavolo ogni ecclesiastico, perchè è come il nostro codice « Ma..... »

† Luigi, *Vescovo di Nocera dei Pagani*

*** « Il suo testo di Diritto Canonico é noto nel mio Seminario, con « gran profitto dei Teologi. Lodo a Lei e benedizioni ».

† *Conte* Sigismondo Brandolini-Rota
Vescovo di Ceneda

*** « L' opera tua su' canoni della Chiesa, che ho letto tutta d' un fiato, mi è piaciuta assai, e te ne fo i miei vivi rallegramenti. Del tuo ingegno, nutrito di forti e buoni studi, la Chiesa e la società si aspettano opere di più vasta mole, che io spero vedere pubblicate prima che si compia la mia giornata, oramai declinante verso sera. Cerca, perciò, di far presto e bene perché io possa avere il piacere di leggere altri tuoi pregevoli lavori ».

GENNARO *Arcidiacono* AMODIO
Vicario Generale di Teggiano

*** « Monsignor Rocco Arcipr. Bonanni Protonotario Apostolico e Vicario Generale di Aquino, laureato in Diritto Canonico, si compiace e si rallegra col R.mo Prof. De Santi, Can. Teologo in Vallo di Lucania per la bella ed utile opera canonica ora è poco licenziata alle stampe ».

*** « . . . Ora a noi
Se ben lo intendimento tuo accarno con lo intelletto,
tu hai messo il tuo ingegno e la tua scienza al lavoro di un' opera, non punto di poca mole, per ispianare nei presenti tempi, la via a coloro che debbonsi acciuffare con le arpie de' beni ecclesiastici. Se ho ben capito, meriti lode e ringraziamenti da tutti que' che, consultata l' opera tua, trionferanno ne' giudizj. Ogni buon sensato poi applaudirà al tuo lavoro e pel contenuto della scienza e per la tua attuosità, rara tra' giovani delle presenti giornate. Io me ne compiaccio di vero cuore e sinceramente ti auguro un lieto e felice avvenire, quantunque io sia persuaso che la scienza, la virtù, l' operosità non comendano un ecclesiastico agli ecclesiastici..... . . . . la Chiesa ha un suo proprio Diritto Canonico che partecipa della immutabilità del Domma donde emana e sorvola sulle vicende dei tempi, che ella riguarda come meteore passaggiere, allumacature della superbia e cupidigia umana..... ».

Dottor FRANCESCO MANGERI EUCARIS
Arciprete della Cattedrale di Teggiano

*** « Le sue *Istituzioni di Diritto Canonico* costituiscono un trattato classico e magistrale di questa materia; sono superiori ad ogni umano encomio solamente Colui ch' è fonte di ogni giustizia può giustamente lodarla e rimeritarla del bene immenso che lo studioso Clero può ritrarre da sì ricca miniera di Canonico Diritto ».

P. MACARIO *da Ghilarza*
Lettore di Diritto Canonico in Oristano

*** « . . . si desidera sapere se il Canonico della cattedrale di « Vallo, Prof. Serafino De Santi, abbia pubblicato il secondo volume delle « *Istituzioni di Diritto Canonico*. Nell' affermativa ti prego di dare la com- « missione perchè mi sia spedito il detto secondo volume, tenendo già il « primo e volendo avere completa un' opera che in molti rincontri trovo « utile ».

Dott. R. CALABRESE
Consigliere di Corte di Appello

*** « Abbiamo sott' occhio i due volumi dell' opera di Diritto Ecclesia- « stico comparato del Dottor De Santi e ci sono saggio sufficientissimo della « bontà e del pregio della pubblicazione. Auguriamo al valoroso prof. De « Santi l' accoglienza che si merita, certi che un' opera siffatta non può tor- « nare che a vantaggio dei laureandi in giurisprudenza.

Avvocato MANFREDI

*** « Una parola di grato riconoscimento è dovuta dagli studenti uni- « versitarii e dai professori di Dritto Ecclesiastico al Dottor De Santi per « la sua nuova opera di Diritto Canonico Comparato, che riesce opportu- « nissima pel foro e per la cattedra. È quindi un'opera che merita ogni elogio « e che non potrà non avere un successo felicissimo ».

Pretore ANDREA LUPO

Con permissione Arcivescovile

23451